

ANNO XXI - N. 1

GENNAIO - FEBBRAIO 1969

RASSEGNA

DELL'AVVOCATURA DELLO STATO



Pubblicazione bimestrale di servizio

ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1969

ABBONAMENTI

ANNO L. **7.500**
UN NUMERO SEPARATO » **1.300**

Per abbonamenti e acquisti rivolgersi a:

LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - ROMA
c/c postale 1/40500

Stampato in Italia - Printed in Italy



Autorizzazione Tribunale di Roma - Decreto n. 11089 del 13 luglio 1966

(8212321) Roma, 1969 - Istituto Poligrafico dello Stato P.V.

Con questo numero la Sezione Quinta viene curata dai colleghi GIUSEPPE ANGELINI-ROTA e CARLO BAFILE.

Nell'occasione, il nostro pensiero va, ancora una volta, reverente e grato alla memoria del collega LEONIDA CORREALE, che per tanti anni ha dedicato alla Rassegna le preziose energie del Suo ingegno e della Sua preparazione professionale, lasciando, con la immatura scomparsa, largo rimpianto.

La Redazione



INDICE

Parte prima: GIURISPRUDENZA

Sezione prima:	GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (a cura dell'avv. Michele Savarese)	pag.	1
Sezione seconda:	GIURISPRUDENZA SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE (a cura dell'avv. Benedetto Baccari)	»	26
Sezione terza:	GIURISPRUDENZA CIVILE (a cura dell'avv. Pietro de Francisci)	»	45
Sezione quarta:	GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA (a cura dell'avv. Ugo Gargiulo)	»	68
Sezione quinta:	GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA (a cura degli avvocati Giuseppe Angelini-Rota e Carlo Bafile)	»	78
Sezione sesta:	GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE (a cura dell'avv. Franco Carusi)	»	148
Sezione settima:	GIURISPRUDENZA PENALE (a cura dell'avv. Antonino Terranova)	»	167

Parte seconda: QUESTIONI - RASSEGNE - CONSULTAZIONI - NOTIZIARIO

RASSEGNA DI DOTTRINA (a cura dell'avv. Luigi Mazzello)	pag.	6
RASSEGNA DI LEGISLAZIONE (a cura dell'avv. Arturo Marzano)	»	7
CONSULTAZIONI	»	33

La pubblicazione è diretta dall'avvocato:
UGO GARGIULO

ARTICOLI, NOTE, OSSERVAZIONI, QUESTIONI

AMBROSINI G., <i>Stato di diritto e Stato moderno</i>	II,	1
SINAGRA L., <i>Sulla nozione di domanda nuova nel procedimento civile</i>	I,	59
FAVARA F., <i>La trasformazione delle società e le plusvalenze imponibili</i>	I,	86
BAFILE C., <i>Considerazioni sulla notifica delle impugnazioni dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario</i> . .	I,	127

INDICE ANALITICO - ALFABETICO DELLA GIURISPRUDENZA

ACQUE PUBBLICHE ED ELETTRICITÀ

- Tribunali delle acque - Procedimento - Disciplina - Lacune - Norme applicabili, 148.
- Tribunali delle acque - Procedimento - Interruzione - Istituto della estinzione del processo - Esclusione - Istituto della perenzione - Sussiste - Atto di procedura idoneo ad evitare la perenzione - Nozione, 148.
- V. anche *Concessioni*.

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.

- Amministrazione dello Stato - Rappresentanza sostanziale e processuale - Deliberazione di agire o resistere in giudizio - Atto interno - Irrilevanza per i terzi - Sussiste - Portata del carattere legale della rappresentanza, del patrocinio e dell'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, da parte dell'Avvocatura dello Stato, 151.
- V. anche *Procedimento civile*, *Responsabilità civile*.

ARBITRATO

- Appalti di opere pubbliche - Norme regolamentari del Capitolato generale del 1962 disciplinanti la domanda di arbitrato, la declinatoria della competenza arbitrale e l'impugnazione del lodo arbitrale - Natura processuale - Sussiste - Natura processuale degli atti estrinsecantisi nella domanda di arbitrato, nella declinatoria della competenza arbitrale e nella impugnazione del lodo - Sussiste - Spettanza all'Avvocatura dello Stato del diretto esercizio del potere di compiere tali atti - Sussiste, 152.

- Appalti di opere pubbliche - Nuovo capitolato generale oo.pp. 1962 - Carattere necessario ed obbligatorio dell'arbitrato - Esclusione - Connessione di cause - Assorbimento della competenza arbitrale in quella del G. O. - Sussiste, 152.
- Impugnazione del lodo arbitrale - Luogo di notificazione dell'impugnazione - Applicabilità della norma sulle impugnazioni in generale - Sussiste, 151.

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

- Elettricità - Richieste di concessione dell'esercizio avanzate da enti locali - Natura discrezionale del potere dell'Enel, 68.
- Natura e finalità dell'autorizzazione del Ministro dell'Industria e del Commercio - Sua mancanza - Illegittimità, 68.

CASSAZIONE

- Denuncia di omesso esame di un punto decisivo della controversia - Valutazione della decisività - Poteri della Corte di Cassazione - Circostanze indiziarie - Omesso esame - Insussistenza del vizio, 34

CITTADINANZA

- V. *Danni di guerra*.

COMPETENZA E GIURISDIZIONE

- Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Omessa motivazione sulla portata abrogatrice di una legge sopravvenuta - Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Esclusione, 26.

- Cassazione - Consiglio di Stato - Decisione - Questioni di legittimità costituzionale - Irrilevanza, 26.
- Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione - Limiti, 26.
- Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione - Limiti - Questioni di legittimità costituzionale - Irrilevanza sulla questione di giurisdizione - Inammissibilità, 39.
- Edilizia economica e popolare - Cooperative edilizie a contributo statale - Posizione giuridica del socio prima della stipulazione del mutuo individuale - Interesse legittimo, 39.
- Edilizia economica e popolare - Diritto soggettivo alla cessione in proprietà degli alloggi - Presuppone la qualità di assegnatario - Controversie sulla decadenza dalla assegnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo, 39.
- Espropriazione per p. u. - Censure attinenti alla dichiarazione di p.u. - Ricorso contro decreto di esproprio tardivo - Competenza del Consiglio di Stato, 73.
- Principi generali - Criteri e limiti - Esercizio di pubblico potere esplicito oltre il termine di legge - Competenza del Consiglio di Stato, 73.
- Principi generali - Criteri e limiti - Incidenza di un potere pubblico su un diritto subiettivo - Determinazione del giudice - Espropriazione per p. u., 73.
- Questioni di giurisdizione - Indagine sull'oggetto della domanda - Limiti, 30.
- Requisizioni ordinate dalle autorità militari alleate - Diritto soggettivo all'indennità - Giurisdizione del giudice ordinario, 30.
- Responsabilità civile della pubblica Amministrazione - Attività discrezionale - Lesione di diritti primari - Giurisdizione dell'au-

torità giudiziaria ordinaria - Sussiste, 34.

— V. anche *Imposte e tasse*.

CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE

— V. *Trentino-Alto-Adige*.

CORTE COSTITUZIONALE

- Giudizio incidentale - Intervento del Presidente del Consiglio - Rappresentanza e difesa - Avvocato Generale dello Stato o suo sostituto, 7.
- Vilipendio - Autorizzazione a procedere del Ministro di Grazia e Giustizia - Illegittimità costituzionale, 23.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

- Principio della riparazione degli errori giudiziari - Attuazione parziale del principio - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 1.
- V. anche *Corte Costituzionale, Fallimento, Imposte e tasse in genere, Procedimento civile, Rapporto di lavoro, Regioni, Sicilia, Tributi locali, Trentino-Alto Adige*.

DANNI DI GUERRA

- Indennizzo - Cittadini italiani - Perdita della cittadinanza anteriormente alla liquidazione dell'indennizzo - Spettanza - Rimessione della questione all'Adunanza plenaria, 69.

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA

- Assegnazione di alloggi in locazione - Presupposti, 71.
- Cessione in proprietà degli alloggi - D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni - Applicabilità - Limiti, 29.

- Commissioni regionali di vigilanza - Competenza - Eccesso di delega legislativa - Manifesta infondatezza, 71.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

ESPROPRIAZIONE PER P. U.

- Espropriazione - Controversie - Accordo raggiunto per la determinazione dell'indennità - Non preclude l'impugnativa dell'atto di esproprio per vizi del procedimento, 73.
- Espropriazione - Termini - Prefissione - Finalità - Inosservanza - Effetti, 73.
- V. anche *Competenza e giurisdizione, Opere pubbliche*.

FALLIMENTO

- Concordato preventivo - Onere di deposito di somma per spese e tributi inerenti al procedimento - Mancato versamento - Conseguente dichiarazione di fallimento - Illegittimità costituzionale - Esclusione, 5.

GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

- V. *Competenza e giurisdizione, Corte Costituzionale*.

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

- Ricorso al Consiglio di Stato - Termine - Provvedimento sottoposto a controllo - Decorrenza dal momento della esecutività, 74.

IMPOSTA DI FAMIGLIA

- V. *Imposte e tasse in genere*.

IMPOSTA DI REGISTRO

- Trasferimenti non risultanti da prove dirette - Invito a presentare la dichiarazione estimativa - Omissione - Irrilevanza, 83.

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

- Presunzione di interessi - Società di comodo - Non esclude la presunzione, 134.
- Reddito imponibile - Avanzi di gestione nella riscossione dei contributi agricoli unificati - Esclusione, 110.
- Reddito imponibile - Definizione, 109.
- Soggetti passivi - Società di fatto - Trasformazione in società di capitali - Realizzo di plusvalenze imponibili - Insussistenza, con nota di F. FAVARA, 86.

IMPOSTE DOGANALI

- Condono di sanzioni non penali - L. 31 ottobre 1963, n. 1458 - Limitazione alle pene pecuniarie e alle indennità di mora - Soprattasse - Esclusione, 124.

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

- Agevolazioni - Agevolazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno - Opere eseguite da enti concessionari - Finanziamento parziale - Estensione dell'esenzione alla quota non finanziata dalla Cassa, 84.
- Agevolazioni - Zolfo - Trasporto di macchinari e merci - È incluso nel regime speciale del r. d. 5 luglio 1934, n. 1128, 82.
- Entrata imponibile - Indennità di disagiata residenza per le farmacie rurali - Esclusione, 78.
- Esenzione per i periodici aventi carattere culturale - Pubblicazioni di musica leggera - Applicabilità, 95.
- Pomodori pelati - Sono compresi nella categoria delle conserve alimentari, 105.
- Privilegio generale sui mobili - Liquidazione di società - Inosservanza dei privilegi - Responsabilità del liquidatore - Esclusione, 79.

- Procedimento di accertamento - Ordinanza intendenzia - Difetto di gravame - Titolo esecutivo inoppugnabile, 103.
- Procedimento di accertamento - Ordinanza intendenzia - Reclamo al Ministro - Termine - Spedizione del ricorso a mezzo posta - È rilevante la data di ricezione - Impugnazione in sede ordinaria - Termine di decorrenza, 102.
- Responsabilità dei liquidatori di società - Limiti - Dolo o colpa - Mancato pagamento di imposta non assolta dagli amministratori - Esclusione, 79.
- Imposta di famiglia - Duplice imposizione - Ricorso al Ministro delle Finanze - Decisione - Motivazione - Legittimità, 72.
- Imposta di famiglia - Duplice imposizione - Ricorso al Ministro Finanze - Decisione - Termine - Natura, 72.
- Imposta generale sull'entrata - Procedimento di accertamento - Notifica del decreto ministeriale che decide sul ricorso gerarchico - Nullità - Termine per l'impugnazione ordinaria - Non decorre, 105.
- Interpretazione estensiva ed analogica di norme tributarie eccezionali - Nozione - Fattispecie, 82.

IMPOSTA STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO.

- Presunzione di appartenenza al marito dei beni della moglie - Opera soltanto a favore dell'erario, 117.
- Valutazione di titoli esteri - Omessa dichiarazione della natura di essi - Valutazione al valore nominale - Legittimità, 117.
- Valutazione di titoli esteri - Riferimento alla data del 28 marzo 1947, 117.
- Interpretazione estensiva di norme tributarie - Nozione - Fattispecie, 125.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Appello - Enunciazione dei motivi - Necessità - Limiti, 98.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Termine - Decorrenza, 138.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Decisione rescindente della Commissione centrale - Rinvio alla Commissione distrettuale - Illegittimità, 98.

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

- Commissioni tributarie - Natura amministrativa, 8.
- Competenza e giurisdizione - Estimazione semplice - Momento determinante, 123.
- Contributo di miglioria - Inclusione nell'elenco dei proprietari di immobili assoggettati al contributo - Illegittimità, 71.
- Contributo di miglioria - Opere realizzate con intervento esclusivo dello Stato - Legittimità dell'istituzione del contributo da parte dello Stato, 71.
- Estimazione semplice e complessa - Nozione - Ammissibilità del ricorso alla Commissione Centrale - Limiti, 141.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Eccezione di inammissibilità del ricorso alla Commissione distrettuale - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità, 114.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazioni della Amministrazione - Nullità della notifica - Tempestiva richiesta - Decadenza dall'impugnazione - Non sussiste, con nota di C. BAFLE, 127.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Notificazioni - Portata generale dell'art. 38 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 - Cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso Comune - Notifica per affissione nell'albo comunale

- Nullità della notifica, con nota di C. BAFILE, 127.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - *Errores in procedendo* - Nozione - Fattispecie, 98.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Ricorso - Motivi generici - Inammissibilità - Ricorso interruttivo - Ammissibilità - Condizioni, 113.
- Procedimento innanzi alle commissioni - Ricorso - Motivi generici - Ricorso interruttivo - Ammissibilità - Condizioni, 114.
- Procedimento dinanzi alle Commissioni - Sottoscrizione delle decisioni - Mancata sottoscrizione del presidente - Nullità insanabile, 138.
- Sopratassa - Nozione, 125.

LEGGI E DECRETI

- Conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità di norma istitutiva di un ente o di un organo amministrativo - Riflessi sul giudizio di rilevanza di competenza del giudice « a quo », 68.
- Dichiarazione di incostituzionalità - Effetti, 68.
- V. anche *Competenza e giurisdizione*.

NOTIFICAZIONE

- Domicilio dichiarato od eletto - Differenza fra dichiarazione ed elezione, con nota di P. DI TARSIA, 167.
- Domicilio dichiarato o eletto - Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato, con nota di P. DI TARSIA, 167.
- Domicilio eletto - Revoca - Esigenza di atto formale, con nota di P. DI TARSIA, 167.
- Elezione del domicilio - Elementi necessari, con nota di P. DI TARSIA, 167.

- Elezione di domicilio fatta dall'imputato detenuto - Validità per il tempo necessario alla scarcerazione, con nota di P. DI TARSIA, 167.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

- Interessi compensativi - Indennità di requisizione ingiustamente negata dall'Amministrazione e successivamente liquidata dal giudice - Spettanza degli interessi, 30.

OPERE PUBBLICHE

- Concorso di enti pubblici nella realizzazione - Espropriazioni - Imputazione giuridica - Sostituzione dell'Amministrazione statale o regionale al Comune interessato, 45.
- V. anche *Arbitrato*.

PIANO REGOLATORE E DI RICOSTRUZIONE

- Piano di lottizzazione - Approvazione - Annullamento d'ufficio - Illegittimità per sviamento di potere - Fattispecie, 74.

PROCEDIMENTO CIVILE

- Amministrazione dello Stato - Notificazione del ricorso per Cassazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Nullità - Costituzione - Sanatoria « ex tunc », 117.
- Competenza di valore - Aumenti di detta competenza in corso di causa - Giudice adito originariamente incompetente - Competenza - Sussiste, 47.
- Controversie in tema di contributi assicurativi - E.N.P.A.L.S. - Deroga alla competenza territoriale - Illegittimità costituzionale, 7.
- Domanda nuova - Nozione, con nota di L. SINAGRA, 59.

- Impugnazione - Impugnazione condizionata della parte vittoriosa - Non è necessaria, 117.
- Influenza del giudizio penale - Sospensione necessaria - Presupposti, 53.
- Rapporto al P.M. - Mancato esercizio - Impugnativa - Inammissibilità, 53.
- V. anche *Acque pubbliche*.
- Danni - Valutazione equitativa - Presupposti - Apprezzamento del giudice di merito - Insindacabilità, 48.
- Responsabilità della P. A. - Atto di mero diritto privato - Sindacabilità del giudice ordinario, 48.
- Responsabilità della P. A. - Comune - Controllo tutorio - Natura - Rapporto con l'atto controllato, 48.

PROCEDIMENTO PENALE

- Integrazione degli interrogatori - Legittimità - Condizioni, 167.

RAPPORTO DI LAVORO

- Contratti collettivi nazionali - Tentativo di conciliazione in sede sindacale - Competenza di collegi tecnici - Norme attributive di efficacia « erga omnes » - Illegittimità costituzionale, 18.

REGIONI

- Legittimazione a sollevare questione di costituzionalità - Limiti, 17.
- Sardegna - Legge statale 28 marzo 1968, n. 375 - Contributo a favore delle imprese concessionarie di autoservizi - Invasione di competenza regionale - Non sussiste, 17.

REQUISIZIONE

- Requisizione di immobili disposta dall'autorità militare italiana - Indennità - Criteri di determinazione, 56.
- V. anche *Competenza e giurisdizione, Obbligazione e contratti*.

RESPONSABILITÀ CIVILE

- Attività di informazione - Configurabilità di responsabilità per lesione del diritto alla reputazione - Presupposti, 34.

- V. anche *Costituzione della Repubblica*.

SARDEGNA

- V. *Regioni*.

SICILIA

- Assessorato dello sviluppo economico - Legge istitutiva dei ruoli organici - Assunzione di personale - Mancanza di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale, 16.
- Ente di sviluppo agricolo - Consiglio di Amministrazione - Nomina di due rappresentanti della cooperazione - Scelta in due organizzazioni di categoria con esclusione della terza - Illegittimità costituzionale, 4.

TRENTINO-ALTO ADIGE

- Conflitto di attribuzione - Provvedimenti di occupazione e di espropriazione - Opere finanziarie dallo Stato - Competenza del Commissario del Governo, 21.
- Legge regionale - Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica - Questione di legittimità costituzionale - Parzialmente fondata, 16.

TRIBUTI LOCALI

- Commissioni comunali - Natura amministrativa, 8.

INDICE CRONOLOGICO DELLA GIURISPRUDENZA

CORTE COSTITUZIONALE

24 gennaio 1969, n. 1	pag.	1
24 gennaio 1969, n. 2	»	2
24 gennaio 1969, n. 3	»	5
24 gennaio 1969, n. 4	»	7
6 febbraio 1969, n. 6	»	7
6 febbraio 1969, n. 7	»	16
6 febbraio 1969, n. 8	»	16
10 febbraio 1969, n. 10	»	8
10 febbraio 1969, n. 11	»	17
10 febbraio 1969, n. 12	»	18
10 febbraio 1969, n. 13	»	13
17 febbraio 1969, n. 15	»	23

GIURISDIZIONI CIVILI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. I, 14 marzo 1968, n. 816	pag.	78
Sez. I, 26 aprile 1968, n. 1273	»	79
Sez. I, 26 aprile 1968, n. 1283	»	82
Sez. I, 26 aprile 1968, n. 1284	»	83
Sez. I, 11 maggio 1968, n. 1448 (in nota a Cass. 13 febbraio 1969, n. 487)	»	125
Sez. I, 20 giugno 1968, n. 2039	»	84
Sez. I, 13 luglio 1968, n. 2496	»	45
Sez. I, 26 luglio 1968, n. 2708	»	86
Sez. Un., 28 settembre 1968, n. 2993	»	26
Sez. III, 23 novembre 1968, n. 3817	»	47
Sez. I, 8 gennaio 1969, n. 30	»	95
Sez. I, 17 gennaio 1969, n. 90	»	48
Sez. I, 20 gennaio 1969, n. 136 (in nota a Cass. 3 febbraio 1969, n. 312)	»	110
Sez. I, 23 gennaio 1969, nn. 176, 177, 178, 179, 180, 181 (in nota a Cass. 23 gennaio 1969, n. 182)	»	98
Sez. I, 23 gennaio 1969, n. 182	»	98
Sez. I, 23 gennaio 1969, n. 185	»	102
Sez. I, 25 gennaio 1969, n. 223	»	105
Sez. I, 3 febbraio 1969, n. 307, 308, 309, 310, 311, 313, 314, 315, 316, 317, 318 (in nota a Cass. 3 febbraio 1969, n. 312)	»	110
Sez. I, 3 febbraio 1969, n. 312	»	109
Sez. III, 5 febbraio 1969, n. 379	»	53
Sez. I, 6 febbraio 1969, n. 395	»	114
Sez. I, 6 febbraio 1969, n. 396	»	113
Sez. Un., 7 febbraio 1969, n. 411	»	30

Sez. Un., 10 febbraio 1969, n. 444	<i>pag.</i>	117
Sez. Un., 10 febbraio 1969, n. 445	»	123
Sez. I, 13 febbraio 1969, n. 487	»	124
Sez. I, 13 febbraio 1969, n. 490	»	127
Sez. I, 13 febbraio 1969, n. 497	»	134
Sez. I, 15 febbraio 1969, n. 526	»	138
Sez. Un., 20 febbraio 1969, n. 565	»	141
Sez. Un., 20 febbraio 1969, nn. 566, 567 (in nota a Cass. 20 febbraio 1969, n. 565)	»	141
Sez. Un., 21 febbraio 1969, n. 584	»	34
Sez. Un., 21 febbraio 1969, n. 586	»	39
Sez. I, 22 febbraio 1969, n. 602	»	56

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

21 ottobre 1968, n. 20	<i>pag.</i>	148
----------------------------------	-------------	-----

CORTE DI APPELLO

Ancona, Sez. I, 22 marzo 1968, n. 2192	<i>pag.</i>	59
Roma, Sez. I civ., 18 febbraio 1969, n. 336	»	151

GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE

CONSIGLIO DI STATO

Ad. Plen., 24 gennaio 1969, n. 1	<i>pag.</i>	68
Ad. Plen., 24 gennaio 1969, n. 2	»	68
Sez. IV, 22 gennaio 1969, n. 3	»	69
Sez. IV, 22 gennaio 1969, n. 5	»	71
Sez. IV, 22 gennaio 1969, n. 8	»	71
Sez. IV, 29 gennaio 1969, n. 15	»	72
Sez. IV, 29 gennaio 1969, n. 21	»	73
Sez. V, 10 gennaio 1969, n. 25	»	74

GIURISDIZIONI PENALI

CORTE DI CASSAZIONE

Sez. IV, 25 luglio 1967, n. 505	<i>pag.</i>	167
Sez. VI, 20 giugno 1968, n. 1000	»	167

SOMMARIO DELLA PARTE SECONDA

RASSEGNA DI DOTTRINA

A. LAGOSTENA BASSI, L. RUBINI, <i>La depenalizzazione</i> , Giuffrè, Milano, 1968	pag.	6
G. PATRIARCA, Cee, Efta, Gatt, <i>Alcuni problemi economico-giuridici</i> , Roma, 1967	>	6

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

— Norme dichiarate incostituzionali:

codice civile, art. 2243	pag.	7
codice penale, art. 313, terzo comma	>	7
r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128, secondo comma	>	7
legge 29 novembre 1952, n. 2388, articolo unico	>	7
d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032	>	
d. P. R. 28 luglio 1960, n. 1069	>	8
legge reg. Trentino-Alto Adige 14 ottobre 1963, n. 3, riapp. 7 marzo 1968, artt. da 1 a 31; art. 33, art. 35, primo comma, e 36, primo comma; art. da 39 a 44	>	8
legge reg. sic., 10 agosto 1965, n. 21, art. 18, terzo comma	>	8
legge 18 marzo 1968, n. 444	>	9
legge reg. sic. 11 luglio 1968, art. 6	>	9

— Norme delle quali è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale:


codice di procedura civile, art. 648, secondo comma	pag.	9
codice di procedura penale, art. 571, primo comma e disposizioni conseguenti	>	9
r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 91	>	9
r. d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 49	>	10
r. d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma	>	10
legge 2 luglio 1952, n. 703, art. 47	>	10
legge 2 luglio 1952, n. 703, artt. 47 e 51	>	10
legge 14 aprile 1956, n. 307, art. 1, secondo comma	>	10
legge 23 maggio 1960, n. 504, art. 1	>	11
legge 28 luglio 1961, n. 830, art. 15, terzo comma	>	11
legge 31 dicembre 1961, n. 1443, art. 5	>	11
legge 31 dicembre 1961, n. 1443, art. 5, terzo e quarto comma	>	11
d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2194	>	11
d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2194, art. 1	>	12

legge 15 settembre 1964, n. 756, art. 14	pag.	12
legge reg. Friuli-Venezia Giulia 5 luglio 1965, n. 9, art. 18, terzo comma	»	12
legge 28 marzo 1968, n. 375	»	12
legge reg. sic. approv. 26 luglio 1968	»	12
— <i>Norme delle quali è stato promosso giudizio di legittimità costituzionale</i>		
	»	12
— <i>Norme delle quali il giudizio di legittimità costituzionale è stato definito con pronunce di estinzione, di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di restituzione degli atti al giudice di merito</i>		
	»	28

INDICE DELLE CONSULTAZIONI (secondo l'ordine di materie)

Acque pubbliche	pag.	33	Impiego pubblico	pag.	37
Amministrazione Pub- blica	»	33	Imposta di registro	»	37
Appalto	»	33	Imposta di ricchezza mobile	»	37
Bonifica	»	33	Imposta di successio- ne	»	38
Circolazione stradale	»	33	Imposte e tasse	»	38
Contabilità generale dello Stato	»	34	Imposte varie	»	39
Contributi	»	34	Locazioni di cose	»	39
Cooperative	»	34	Miniere	»	39
Danni di guerra	»	34	Opere pubbliche	»	39
Difesa dello Stato	»	35	Piani regolatori	»	40
Edilizia economica e popolare	»	35	Poste e telecomunica- zioni	»	40
Elettricità ed Elettro- dotti	»	35	Previdenza e Assisten- za	»	40
Enti e Beni Ecclesia- stici	»	36	Pubblico Ufficiale	»	41
Espropriazione per Pubblica Utilità	»	36	Rapporto di lavoro	»	41
Fallimento	»	36	Regioni	»	41
Ferrovie	»	36	Ricostruzione	»	41
			Strade	»	42
			Transazione	»	42

PARTE PRIMA



GIURISPRUDENZA

SEZIONE PRIMA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E INTERNAZIONALE (*)

CORTE COSTITUZIONALE, 24 gennaio 1969, n. 1 - Pres. Sandulli - Rel. Crisafulli - Gazzola (avv. Spadaro e Guttieres) c. Ministero di grazia e giustizia (sost. avv. gen. Stato Agrò) - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Agrò).

Costituzione della Repubblica - Principio della riparazione degli errori giudiziari - Attuazione parziale del principio - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 24, ultimo comma; c.p.p., art. 571, primo comma; l. 23 maggio 1960, n. 504; l. 14 maggio 1965, n. 481, art. 2).

L'ultimo comma dell'art. 24 della Costituzione, per il quale la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari, è disposizione rivolta al legislatore, che deve provvedere con una disciplina idonea a rendere effettivamente operante il principio ivi affermato; quando la legge provvede ad una parziale attuazione del principio non soltanto per questo può dichiararsene la incostituzionalità (2).

(Omissis). — 2. - Nel merito, la questione non è fondata. L'ultimo comma dell'articolo 24 della Costituzione enuncia un principio di altissimo valore etico e sociale che va riguardato — sotto il profilo giuridico — quale coerente sviluppo del più generale principio di tutela dei « diritti inviolabili dell'uomo » (articolo 2), assunto in Costituzione

(1-2) Il giudizio è stato introdotto con ordinanza del 15 dicembre 1966 emessa dal Tribunale di Milano.

Sulla riparazione dell'errore giudiziario cfr. SCARDIA, *Enc. del dic. XV*, 325, con richiami di dottrina e giurisprudenza.

(*) Alla redazione delle massime e delle note di questa sezione ha collaborato anche l'avv. RAFFAELE CANANZI.

tra quelli che stanno a fondamento dell'intero ordinamento repubblicano, e specificantesi a sua volta nelle garanzie costituzionalmente apprestate ai singoli diritti individuali di libertà, ed anzitutto e con più spiccata accentuazione a quelli tra essi che sono immediata e diretta espressione della personalità umana. È nel quadro del sistema complessivamente risultante dagli accennati principi costituzionali, che la norma dell'articolo 24, prescrivente che la legge debba determinare « le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari », assume portata sostanzialmente innovatrice rispetto alla preesistente legislazione italiana, nella quale tale riparazione finiva per ridursi alla sola revisione della sentenza irrevocabile di condanna, che fosse posteriormente riconosciuta ingiusta, cui poteva tutt'al più accompagnarsi, in una ristretta serie di casi (che neppure coprivano l'intera area delle ipotesi di revisione), una « riparazione pecuniaria a titolo di soccorso », subordinata per giunta all'accertamento discrezionale dello stato di bisogno del richiedente o della di lui famiglia (articolo 571 del codice di procedura penale, nel testo originario).

Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, per la sua formulazione in termini estremamente generali, il principio della riparazione degli errori giudiziari postula l'esigenza di appropriati interventi legislativi, indispensabili per conferirgli concretezza e determinatezza di contorni, dandogli così pratica attuazione. Il diffuso convincimento di tale necessità traspare del resto, quando non è esplicitamente dichiarato, dagli stessi lavori parlamentari che sboccarono nella legge 23 maggio 1960, n. 504, di cui è questione nel presente giudizio, come pure dai progetti successivamente presentati e dalle relazioni illustrative dei proponenti.

Come chiaramente risulta dalle espressioni adoperate, infatti, l'ultimo comma dell'articolo 24 è disposizione rivolta al legislatore, cui prescrive il raggiungimento di un certo fine e perciò l'adozione di discipline conformi al principio affermato e idonee a renderlo effettivamente operante. E poichè tale natura del principio enunciato nell'articolo 24 non osta all'esercizio del sindacato di legittimità costituzionale, di competenza di questa Corte, deriva da quanto osservato che, ove la nuova disciplina legislativa fosse in contrasto con il principio stesso, dovrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Ma una siffatta evenienza non ricorre nella specie.

3. - Invero, anche se fosse fondato l'assunto dal quale muove la ordinanza del tribunale di Milano, che cioè il precetto costituzionale avrebbe fatto propria una lata nozione dell'errore giudiziario, comprensiva di ogni provvedimento dell'autorità giudiziaria, « che privi il cittadino di uno dei suoi diritti fondamentali (ad esempio, della libertà personale e dei beni) e che sia successivamente riconosciuto

erroneo », non per questo verrebbe meno la necessità di dettare per le varie e più particolari ipotesi, pur rientranti tutte, stando all'assunto, entro un'unica figura complessiva, norme a ciascuna adeguate e perciò eventualmente differenziate (quanto meno limitatamente alle concrete modalità per l'esercizio del diritto alla riparazione), del tipo per l'apunto di quelle esemplificate nella stessa ordinanza al punto 2 della motivazione (« limiti di tempo per la proposizione della domanda, riconoscimento con pronuncia giudiziaria della sussistenza dell'errore, ... forma e misura della riparazione, competenza e procedura »).

Ne segue che una legge che si limiti a dare attuazione parziale (o un inizio di attuazione) al principio costituzionale, non per questo può dirsi incostituzionale, purchè — beninteso — non sia tale da precludere comunque ulteriori estensioni dell'istituto ad altre e diverse ipotesi, oltre quella regolata: circostanza, questa, che non si verifica nel caso della Novella del 1960, come venne anche esplicitamente affermato durante la discussione parlamentare del relativo disegno di legge (Atti Camera Deputati, II Legislatura, IV Commissione Giustizia in sede legislativa, seduta del 3 dicembre 1958). Chè anzi, così stando le cose, la necessità poco sopra rilevata di norme legislative di attuazione, almeno e sicuramente per gli aspetti in largo senso strumentali, sta a mostrare come una eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale che si fondasse sulla sola parzialità della disciplina, rischierebbe intanto di condurre ad un regresso della situazione normativa, riaprendo un vuoto che non sarebbe colmabile in sede di interpretazione.

4. - Ma l'interposizione di norme legislative di attuazione si rivela, a ben guardare, necessaria anche per quel che concerne gli elementi sostanziali dell'istituto, poichè nè la dizione testuale della norma nè le risultanze dei lavori preparatori consentono di ritenere con sufficiente certezza che il Costituente abbia in realtà aderito all'una o all'altra nozione dell'errore giudiziario. È noto come si sia talvolta dubitato se l'ultimo comma dell'articolo 24 abbia esclusivo riferimento alla materia penale (come potrebbe trarsi dagli atti della Costituente e sarebbe più conforme alla tradizione dottrinale) od invece si estenda all'intero campo della funzione giurisdizionale (argomentando invece dalla collocazione della norma nel contesto di un articolo che ha riguardo, in tutte le sue restanti disposizioni, a qualsiasi tipo e specie di giudizi).

Anche limitatamente alla materia penale, che sola viene in considerazione nel presente giudizio, così come sarebbe lecito affermare che, per l'articolo 24, l'errore giudiziario meritevole di riparazione si risolve nel solo errore di giudicato, altrettanto infondato sarebbe all'opposto

leggervi l'implicita prescrizione che la riparazione debba necessariamente spettare anche a chi sia stato riconosciuto innocente in istruttoria o a seguito di pubblico dibattimento, dopo aver subito una privazione di libertà personale.

Nè argomento decisivo in favore della seconda alternativa potrebbe desumersi coordinando la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 24 con l'articolo 13, e sottolineandone in tal modo l'aspetto di rafforzamento ed ulteriore presidio delle garanzie della libertà personale, poichè lo stesso articolo 13 riproporrebbe a sua volta il problema, che spetta al legislatore risolvere, se l'istituto della riparazione degli errori giudiziari debba restringersi ai casi di carcerazione ove intervenga o sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, o debba invece comprendere qualunque caso di carcerazione preventiva, ingiustamente scontata. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 gennaio 1969, n. 2 - Pres. Sandulli - Rel. De Marco - Associazione generale delle cooperative italiane (n. c.) e Federazione reg. sic. delle cooperative (avv. Nigro) c. Assessore agricoltura e foreste della Regione siciliana - Presidente Regione Siciliana (sost. avv. gen. Stato Terranova).

Sicilia - Ente di sviluppo agricolo - Consiglio di Amministrazione - Nomina di due rappresentanti della cooperazione - Scelta in due organizzazioni di categoria con esclusione della terza - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 1, 3, 5 e 97, primo comma; l.r. 10 agosto 1965, art. 18).

Poichè il principio di eguaglianza si applica, in quanto possibile, anche nei confronti delle persone giuridiche, è incostituzionale la legge la quale, disponendo che debbano essere chiamate a far parte di un organo amministrativo i rappresentanti di talune categorie sindacalmente organizzate, non assicura a tutte le organizzazioni di categoria, allo stesso modo, la possibilità astratta di essere rappresentate nella composizione di quell'organo (1).

(1) Il giudizio è stato promosso con ordinanza emessa il 22 febbraio 1967 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (*Gazzetta Ufficiale* 2 settembre 1967, n. 221).

Sull'applicabilità del principio di eguaglianza alle persone giuridiche cfr. la sentenza n. 25 del 1966, in questa *Rassegna*, 1966, I, 281, con richiami di dottrina riportati in nota.

CORTE COSTITUZIONALE, 24 gennaio 1949, n. 3 - Pres. Sandulli - Rel. Capalozza - Soc. « Molino-pastificio e lanificio in S. Domenico » - Soc. « Sardespa manifattura di Venafiorita » - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Fallimento - Concordato preventivo - Onere di deposito di somma per spese e tributi inerenti al procedimento - Mancato versamento - Conseguente dichiarazione di fallimento - Illegittimità costituzionale - Esclusione.

(Cost., art. 3, 24, secondo comma; r.d. 16 marzo 1942, n. 267, art. 163, primo comma, n. 4, secondo comma).

Le norme che pongono a carico dell'imprenditore insolvente, ammesso alla procedura del concordato preventivo, l'onere di depositare la somma che si presume necessaria per l'intera procedura e che autorizzano, in caso di mancato versamento del deposito, il tribunale a dichiarare d'ufficio il fallimento del debitore non contrastano con gli articoli 3 e 24, secondo comma, della Costituzione (1).

(Omissis). — 3. - È da osservare, in via preliminare, che ogni questione che possa insorgere sulla congruità della somma occorrente per le spese della procedura del concordato e sulla inclusione, in essa, dell'approssimativo importo del tributo di registro, va risolta dal giudice di merito, implicando un mero calcolo e, rispettivamente, l'interpretazione della portata della norma, irrilevante sul piano della legittimità costituzionale.

Ciò premesso, è da tenere presente che la disciplina dettata dalle disposizioni denunciate è del tutto diversa da quelle esaminate in precedenti sentenze di questa Corte.

Nel caso del *solvo et repete*, infatti, la somma da pagare anticipatamente riguardava la stessa obbligazione controversa nel giudizio, di cui costituiva l'oggetto, sicchè ne derivava una posizione di privilegio per una delle parti in causa, oltrechè una posizione di svantaggio per i soggetti meno abbienti.

La *cautio pro expensis* (articolo 98 del codice di procedura civile), poi, concerneva il pagamento di somme a garanzia dell'esito del giu-

(1) Le questioni sono state introdotte con ordinanza emessa il 12 maggio 1967 dal tribunale di Cassino (*Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 1967, n. 170) e con ordinanza emessa il 13 gennaio 1968 dal tribunale di Cagliari (*Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1965, n. 65).

È interessante notare la differenza in luce dalla Corte tra l'ipotesi legislativa in esame e quella relativa al *solvo et repete* (sentenza 31 marzo 1961, n. 31, *Giur. it.*, 1961, I, 1, 519) ed alla *cautio pro expensis* (sent. n. 67 del 1960, *Giur. it.*, 1961, I, 1, 273).

dizio, determinando in tal modo, anch'essa, una posizione di sfavore alla parte non abbiente rispetto a quella abbiente.

Del tutto diversa e, anzi, addirittura antitetica è l'ipotesi considerata dalle norme denunziate, le quali si conformano al criterio generale dell'anticipazione delle spese degli atti necessari al processo, onde renderne possibile lo svolgimento (articolo 90 del codice di procedura civile, articoli 38-42 Disposizioni attuazione del codice di procedura civile).

Tale onere, in applicazione del richiamato principio generale, è posto, qui, a carico dell'imprenditore istante, cioè di chi, con la sua domanda di ammissione al concordato preventivo, ha dato, appunto, inizio alla procedura.

D'altronde, vertendosi in materia di giurisdizione non contenziosa, dalla quale esula la soccombenza, le spese della procedura gravano su chi l'ha instaurata. Senza la loro anticipazione non potrebbero essere svolti gli atti necessari al procedimento; e, al termine di questo, non sempre se ne otterrebbe il pagamento dall'imprenditore istante, dato il suo stato di insolvenza.

Le varie procedure concorsuali non sono stabilite nell'interesse del dissestato, che è, in sostanza, un inadempiente, bensì, primieramente, nell'interesse dei creditori. Per soddisfare tale interesse, occorre che le spese — che, una volta dichiarato il fallimento, gravano sulla massa — siano anticipate. Se non lo fossero, i creditori che hanno già subito una falciata, potrebbero essere, essi, tenuti al pagamento di somme solidalmente dovute.

Anche a voler considerare l'ottemperanza al disposto dell'articolo 163, primo comma, n. 4 della citata legge fallimentare come una condizione di procedibilità, non sorge, per tale istituto — presente in varie branche del nostro ordinamento giuridico — un problema generale ed indiscriminato di incostituzionalità. Nè varrebbe il rilievo che la conseguenza del mancato deposito, prevista dall'articolo 162, secondo comma, e richiamata dall'articolo 163, secondo comma — cioè la dichiarazione di fallimento — è assai diversa e più grave di quella del mancato deposito previsto dal citato articolo 90 del codice di procedura civile, perchè, nella procedura in esame, sussistono ragioni di particolare urgenza e momento, che attengono, da un lato, alla tutela, dei creditori, già sacrificati a motivo del soddisfacimento soltanto parziale delle loro spettanze, dall'altro, alla crisi di impresa ed al conseguente turbamento economico che, di regola, fa seguito alla situazione di insolvenza: è logico che il beneficio accordato al commerciante dissestato di conseguire il concordato preventivo sia sottoposto a un regime assai rigoroso.

Stante la diversa disciplina delle aziende esercenti il credito, contenuta nel r.d.l. 8 febbraio 1924, n. 136, va, poi, esclusa la violazione del principio di eguaglianza, prospettata con riferimento a tale categoria

di imprese, in quanto tale principio deve ritenersi — ed è stato ritenuto da questa Corte — rispettato ogni qualvolta la legge disciplini adeguatamente, in modo diverso, situazioni diverse.

È da escludersi, infine, la violazione del diritto sancito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dappoichè resta fermo l'ingresso alla difesa giudiziaria, che è sempre ammessa quando sia in corso una procedura dinanzi al giudice.

La questione deve essere, pertanto, dichiarata infondata. — (Omissis).

CORTE COSTITUZIONALE, 24 gennaio 1969, n. 4 - Pres. Sandulli - Rel. De Marco - Nappi (n. c.) c. E.N.P.A.L.S. (avv. Andrioli) - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Savarese).

Procedimento civile - Controversie in tema di contributi assicurativi - E.N.P.A.L.S. - Deroga alla competenza territoriale - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 3, 24; c.p.c., art. 461, ultimo comma; l. 29 novembre 1952, n. 2388, articolo unico).

L'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, il quale ha ratificato con modificazioni il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizione sull'E.N.P.A.L.S., è incostituzionale nella parte in cui dispone che « per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma » (1).

(1) La questione è stata sollevata con ordinanza in data 4 gennaio 1967 dalla Corte d'appello di Roma.

La Corte ha così puntualizzato le « notevoli e decisive differenze » tra l'ipotesi in esame e quella del foro dello Stato, di cui alla sentenza n. 118 del 1964 (in questa *Rassegna*, 1964, I, 1017).

I

CORTE COSTITUZIONALE, 6 febbraio 1969, n. 6 - Pres. Sandulli - Rel. Bonifacio - Minguzzi (avv. Dallari) c. Comune di Ravenna e Cassa di Risparmio di Ravenna; Giacobbe c. Tessaro ed altri; Bernardi c. Comune di Montecatini Terme; Russo Raffaele c. Comune di Torchiara - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Agrò).

Corte Costituzionale - Giudizio incidentale - Intervento del Presidente del Consiglio - Rappresentanza e difesa - Avvocato Generale dello Stati o suo sostituto.

(l. 11 marzo 1953, n. 87, art. 20, 25, secondo comma, 31; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1).

Tributi locali - Commissioni comunali - Natura amministrativa.

(Cost., art. 3, 24, 53, 102, 104, 108; l. 2 luglio 1952, n. 703, art. 47, 51).

L'ordinamento conferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri il potere di intervenire nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, senza previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; la rappresentanza e difesa in giudizio del Presidente del Consiglio è demandata all'Avvocato Generale dello Stato o ad un suo sostituto senza necessità di mandato (1).

Poichè la natura delle competenze attribuite delle Commissioni Comunali per i tributi locali è amministrativa e non giurisdizionale, e inammissibile ed infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703, che affida ai Consigli comunali la nomina di due terzi dei componenti delle predette Commissioni (2).

II

CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 1969, n. 10 - Pres. Sandulli - Rel. Rocchetti - Villa, Ardolino, Garzia, Castellano c. Amministrazione Finanze (sost. avv. gen. Stato Carafa).

Imposte e tasse in genere - Commissioni tributarie - Natura amministrativa.

(Cost., art. 3, 43; r.d.l. 19 agosto 1943, n. 737, art. 4; r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, art. 50).

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del r. d. l. 19 agosto 1943, n. 737, recante nuovi provvedimenti

(1-3) Sull'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cfr. la sent. n. 119 del 1966, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1199, con nota.

La questione di legittimità costituzionale decisa con la sentenza n. 6 è stata promossa con ordinanza del Tribunale di Ravenna (*Gazzetta Ufficiale* 11 marzo 1967, n. 64), del Tribunale di Bassano del Grappa (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1967, n. 282), della Commissione Comunale per i tributi locali di Montecatini Terme (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1967, n. 282) di Torchiara (*Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1967, n. 307).

La Corte, ritenuta la natura amministrativa delle Commissioni per i tributi locali, ha dichiarato infondata la questione, relativa all'art. 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703 sulla composizione delle predette Commissioni, sollevata con le ordinanze dei tribunali ordinari e inammissibile la medesima questione sollevata con le ordinanze delle Commissioni per i tributi locali.

La natura giurisdizionale e la legittimità costituzionale delle Commissioni tributarie, in relazione all'art. 102 e VI disp. trans. della Costituzione,

in materia di imposte di registro, in relazione all'art. 50 della legge di registro, sollevate dalle Commissioni provinciali di Milano, di Roma e di Napoli e dalla Commissione distrettuale di Santa Maria Capua Vetere in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, in quanto le Commissioni per i tributi erariali hanno natura amministrativa e non sono, pertanto, abilitate a introdurre giudizi di legittimità costituzionale ai sensi degli articoli 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (3).

I

(*Omissis*). — 2. - In sede di discussione orale la difesa del signor Adriano Minguzzi, parte nel giudizio promosso dall'ordinanza del tribunale di Ravenna, ha eccepito l'inammissibilità della costituzione dell'Avvocatura generale dello Stato, rilevando la mancanza di ogni atto dal quale risulti la determinazione del Governo di intervenire nel presente giudizio.

L'eccezione è infondata. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Governo, quando intervenga innanzi alla Corte costituzionale in persona del Presidente del Consiglio, è rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto, ed in forza dell'articolo 1 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato non è richiesta, per la rituale sua costituzione, l'esibizione di un mandato. L'attribuzione all'Avvocatura, *ope legis*, dell'*ius postulandi* non significa, ovviamente, che essa possa di sua iniziativa procedere alla costituzione in giudizio, giacchè la legge conferisce il relativo potere al Presidente del Consiglio dei ministri (articolo 25, ultimo comma, legge n. 87 del 1953), che ne assume la responsabilità politica: tuttavia, poichè l'Avvocatura è posta alle dirette dipendenze del Presidente stesso — articolo 17 del citato testo unico — non è necessario che la volontà di questi risulti da uno specifico atto.

vennero espressamente riconosciute dalla Corte Cost. con la sentenza 1° marzo 1957, n. 41 (cfr. *I giudizi di costituzionalità e il contenzioso dello Stato* negli anni 1956-1960, I, 416) e con la sentenza 13 luglio 1963, n. 132 (*idem* negli anni 1961-1965, I, 304). Sulla Commissione per i tributi comunali cfr. sent. 11 luglio 1961, n. 42 (*ibidem*).

In dottrina sulla natura delle Commissioni, oltre i manuali di diritto amministrativo e tributario, si veda la voce *Processo tributario* in *Niv. Dig. It.* a cura di Allorio e Magnani, con molti richiami, e la voce *Decisione Amministrativa* in *Enc. del dir.* a cura di Nigro, il quale, sul presupposto della natura amministrativa delle Commissioni, inquadra le pronunce delle commissioni stesse fra le decisioni preliminari.

La difesa del Minguzzi ha prospettato altresì il dubbio che l'intervento del Presidente del Consiglio debba essere autorizzato da una deliberazione del Consiglio dei ministri. Anche sotto questo secondo profilo l'eccezione è infondata. All'uopo è sufficiente rilevare che la citata legge del 1953 — articolo 31, secondo comma — prevede la necessità di tale deliberazione solo nell'ipotesi in cui debba essere promossa in via principale una questione di legittimità costituzionale di una legge regionale, e ciò in conformità dell'ultimo comma dell'articolo 127 della Costituzione, che affida al Governo della Repubblica l'iniziativa in proposito (cfr. Corte costituzionale sentenza n. 119 del 1966): sicchè è da ritenere che quando la stessa legge — articolo 25, ultimo comma — prevede l'intervento del Presidente del Consiglio nei giudizi incidentali essa attribuisca direttamente a lui il relativo potere.

3. - Tutte le ordinanze di rimessione impugnano l'articolo 47 della legge 2 luglio 1952, n. 703 — che sostituisce il testo dell'articolo 278 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 — nella parte in cui viene affidata ai Consigli comunali la nomina dei due terzi dei componenti delle Commissioni comunali per i tributi locali. Le varie censure e le argomentazioni che le sorreggono si riassumono sostanzialmente nella denuncia della mancanza di indipendenza di tali componenti, determinata sia dal sistema di nomina sia dalla disciplina giuridica della posizione che essi conseguono dopo la nomina: nella denuncia, cioè, della violazione di un fondamentale principio costituzionale, che deve essere osservato nei riguardi di ogni giudice, ordinario o speciale che sia, e che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è operante anche per quei giudici speciali che, preesistendo alla Costituzione, dovranno essere oggetto di revisione ai sensi della VI disposizione transitoria.

La questione di legittimità costituzionale così definita muove dall'implicita premessa che le Commissioni comunali per i tributi locali siano organi giurisdizionali. La Corte ritiene di dover portare il suo esame preliminare sulla fondatezza di tale presupposto, contestato dalla difesa del Comune di Ravenna, atteso che esso, come è del tutto evidente, condiziona la pronuncia di merito sulla questione sollevata dal tribunale di Ravenna e dal tribunale di Bassano del Grappa e l'ammissibilità della medesima questione proposta dalle Commissioni di Montecatini Terme e di Torchiara.

4. - La natura amministrativa o giurisdizionale delle competenze attribuite alle Commissioni comunali per i tributi locali è tuttora oggetto di gravi incertezze, ed è noto che mentre la giurisprudenza, modificando il suo primitivo orientamento, negli ultimi tempi ha risolto la alternativa nel secondo senso, parte notevole della dottrina continua a ritenere che ci si trovi di fronte ad attività amministrative: si deve convenire, perciò, che nella complessiva esperienza giuridica contem-

poranea la soluzione del problema non può essere considerata pacifica e la giurisdizionalità delle Commissioni non può essere assunta come dato incontrovertito.

Nel riprendere l'esame del tema la Corte ritiene che nessuno dei singoli argomenti che sono stati o possono essere addotti in favore dell'una o dell'altra tesi abbia di per sé valore decisivo, ma che, tuttavia, se ci si attiene ai dati offerti dall'ordinamento positivo e se questi vengono valutati nel loro complesso, è possibile individuare nel sistema del contenzioso tributario locale una fase propriamente amministrativa ed una fase tipicamente giurisdizionale.

Giova in proposito osservare che alla frequente qualificazione delle Commissioni come organi comunali non può essere riconosciuta una incidenza risolutiva sulla definizione delle loro funzioni. La Corte ha già avuto modo di rilevare (cfr. sentenza n. 42 del 1961) che anche se tale qualificazione fosse esatta ed anche se si dovesse consentire sulla giurisdizionalità delle attribuzioni conferite alle Commissioni, le due cose non riuscirebbero inconciliabili: l'accoglimento della prima ipotesi, pertanto, non sarebbe sufficiente a dimostrare la non validità della seconda. Ma va subito aggiunto che ciò non esclude che alcuni elementi attinenti al modo di composizione delle Commissioni (e qui viene in evidenza proprio la norma denunciata), alla sua organizzazione, da valutarsi, appunto, anche in connessione con quella composizione (ad esempio l'affidamento della segreteria al segretario o ad altro impiegato comunale: cfr. articolo 278, quinto comma, testo unico) ed alla mancanza di previsione di incompatibilità con cariche ed uffici dell'amministrazione interessata debbano essere presi in considerazione come seri ed univoci indizi della natura amministrativa delle competenze in esame, tanto più che ad essi corrispondono concorrenti argomenti desumibili dai poteri conferiti alle Commissioni, dalle modalità del loro funzionamento e dalle conseguenze che l'ordinamento collega ai casi di disfunzione. In quest'ambito appaiono particolarmente significativi almeno tre punti: a) in sede di esame del ricorso proposto dal contribuente la Commissione (articolo 280 testo unico) ha il potere di aumentare *ex officio* la base imponibile accertata, con il che si chiude il procedimento instaurato dal ricorso del contribuente, giacché quest'ultimo contro il nuovo accertamento deve adire nuovamente la stessa Commissione: e questa disciplina, mentre contrasta con regole che nel nostro ordinamento sono comuni a tutte le giurisdizioni (principio della domanda, principio della impossibilità per i giudici di tornare sui propri pronunciati salvo nei casi in cui viene ammessa la revocazione), appare connaturale alla funzione amministrativa; b) la Commissione o le sottocommissioni decidono validamente con la presenza di almeno metà dei componenti (articolo 279 testo unico), secondo una regola che

è propria dei collegi amministrativi e che non trova riscontro nei principi vigenti per gli organi sicuramente giurisdizionali; c) il potere di scioglimento della Commissione e di nomina di un commissario, attribuito al Prefetto dall'articolo 291 testo unico, è sicuramente incompatibile con la pretesa natura giurisdizionale dell'organo e delle sue funzioni e, di contro, è perfettamente corrispondente al potere di controllo sostitutivo che ha per destinatari organi amministrativi e per oggetto attività amministrative.

5. - Dall'esame complessivo degli indici di valutazione offerti dalla disciplina relativa alla composizione, ai poteri ed al funzionamento delle Commissioni risulta, dunque, che tutti gli argomenti deducibili dalle norme positive concorrono a convalidare la qualifica amministrativa con la quale la stessa legge definisce quegli organi (cfr. l'ultimo comma dell'articolo 285 testo unico); e, d'altro canto, è agevole rilevare che altri elementi di carattere procedurale (come i termini « ricorso », « appello », « decisioni »; il contraddittorio, sia pur semplificato; l'obbligo della motivazione) sono pienamente conciliabili col carattere amministrativo di un'attività che è pur sempre contenziosa.

La conclusione così raggiunta trova, ad avviso della Corte, una decisiva conferma se l'esame dell'interprete si volge a considerare, su un piano più generale, l'intero sistema relativo alla tutela delle situazioni soggettive che formano oggetto del contenzioso tributario locale.

In proposito la Corte osserva che la natura amministrativa della fase che si sta esaminando è convalidata dal fatto che, dopo l'esaurimento di essa, nei vari stadi, si svolge davanti ai giudici ordinari, nei normali gradi, un procedimento sicuramente giurisdizionale. Infatti la legge (articolo 285 testo unico) attribuisce alla parte interessata, dopo l'ultima decisione delle Commissioni « amministrative », il potere di adire il giudice ordinario e di percorrere i vari gradi di giurisdizione a tutela dei suoi diritti. Non si può non riconoscere che la predisposizione di una duplice tutela giurisdizionale, ciascuna articolata in tre gradi, sarebbe estremamente singolare: e la singolarità del fenomeno (che non trova riscontro fuori della materia tributaria) sarebbe accentuata dall'autonomia che secondo l'orientamento della giurisprudenza e la prevalente opinione dottrinale caratterizza il ricorso ex articolo 285 testo unico. La Corte ritiene, perciò, che l'esistenza, nell'ambito del contenzioso tributario, di una fase indubbiamente giurisdizionale contribuisca anch'essa in modo sicuro alla conclusione che la fase precedente ha natura amministrativa: solo in tal modo l'intero sistema viene ricondotto in un quadro logico e coerente con le normali strutture dell'ordinamento.

Va aggiunto che la Corte non sottovaluta la circostanza che la legge (articolo 285, primo comma, testo unico) sottrae alla competenza della

autorità giudiziaria ogni questione che si riferisca « ad estimazione di redditi o ad accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile ». Osserva però che, una volta esclusa la natura giurisdizionale del contenzioso che precede il ricorso al giudice, quella limitazione — risalente ad un'epoca nella quale la tutela giurisdizionale non trovava piena e completa attuazione — suscita problemi di altra natura, dei quali la Corte non deve occuparsi in questa sede. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — 3. - È noto che la tesi della natura giurisdizionale delle Commissioni per i tributi erariali, ripetutamente affermata dalla Corte di cassazione e da una parte della dottrina, e finora seguita pure da questa Corte (la quale ebbe ad occuparsi in passato anche di alcuni problemi relativi alla indipendenza delle Commissioni stesse), è stata sempre contrastata dalla dottrina prevalente.

È opportuno innanzi tutto osservare che nessuno degli elementi testuali, cui i sostenitori dell'una o dell'altra tesi fanno riferimento, appare da solo decisivo.

Da un lato, infatti, il legislatore, per designare tali organismi, parla di « commissioni amministrative » (intitolazione del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, e articoli 29, 31, 35, 46 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639) e, a proposito della risoluzione delle controversie tributarie da parte delle Commissioni, più volte ripete che essa avviene « in via amministrativa » (articoli 22 e 28 del regio decreto-legge n. 1639 del 1936).

Per altro, gli articoli 40 e 44 del regio decreto n. 1516 del 1937, ammettono contro le decisioni delle Commissioni provinciali l'appello incidentale e il ricorso in revocazione « secondo il diritto processuale comune ». Ma nemmeno a tali espressioni può darsi un valore determinante, perchè mezzi di impugnazione di tale genere possono riscontrarsi e si riscontrano anche nei procedimenti contenziosi amministrativi.

La natura giuridica delle Commissioni in esame va desunta perciò dalla ricostruzione sistematica di tutta la disciplina positiva, relativa alla composizione, ai poteri e al funzionamento di esse.

Quanto alle Commissioni distrettuali, è vero che — come questa Corte ebbe a sottolineare nella sentenza n. 103 del 1964 — la nomina dei componenti è effettuata, meno che per il presidente e vice presidente, entro una serie di nominativi forniti in numero triplo dalle autorità comunali del distretto (articolo 2 regio decreto-legge 13 marzo

1944, n. 88) e che la misura della decadenza dei componenti è limitata a casi tassativamente indicati *a priori*: incapacità, indegnità, incompatibilità, ripetute assenze ingiustificate (articoli 7 e 22 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516).

Nondimeno non può negarsi che scarsamente si conciliano col carattere proprio degli organi giurisdizionali le norme le quali dispongono che tutti i componenti sono nominati dall'Intendente di finanza — organo locale preposto all'amministrazione finanziaria parte in causa — che la carica è di durata breve (quattro anni) ed è rinnovabile (vedi sentenza n. 49 del 1968); che all'Intendente compete pure il potere di ordinare lo scioglimento della Commissione distrettuale, in caso di mancato funzionamento o « per qualsiasi altro grave motivo » (articolo 20 regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516), e con un margine quindi assai notevole di discrezionalità.

Altrettali incongruenze sono rilevabili nelle analoghe disposizioni relative alle Commissioni provinciali, la nomina dei cui componenti viene operata dal Ministro delle finanze — sia pure tra magistrati e funzionari statali (in servizio o a riposo) — e per l'altra metà fra i cittadini designati in numero triplo dal Prefetto, autorità amministrativa della provincia (articolo 25 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, e 6 del decreto-legge 8 aprile 1948, n. 514), con la esclusione di ogni designazione da parte di organi elettivi.

Al Ministro competono anche, per quanto riguarda le Commissioni provinciali, i poteri di ordinare lo scioglimento di esse e dichiarare la decadenza dei componenti (articoli 21 e 7 citati).

Analoghe osservazioni possono farsi a proposito della Commissione centrale, nominata dal Governo su proposta del Ministro delle finanze (articoli 2 e 4 decreto-legge 12 ottobre 1944, n. 334).

Ma ulteriori elementi poco conciliabili in via di principio col carattere degli organi di giurisdizione si riscontrano in altre disposizioni. Così è a dirsi per la mancanza della predeterminazione di un numero fisso di componenti per la decisione delle controversie (articolo 18 regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516), mancanza che, come questa Corte ha osservato nella sentenza n. 6 del corrente anno, è una regola propria dei collegi amministrativi.

Ed altrettanto, e ancor più, è a dire per la facoltà — che è stata abolita per le imposte dirette dall'articolo 5 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, ma è tuttora riconosciuta alle commissioni distrettuali e provinciali dall'articolo 2 del regio decreto 5 marzo 1942, n. 186, per quanto concerne le imposte sui trasferimenti della ricchezza — di aumentare d'ufficio i valori attribuiti dall'amministrazione finanziaria a beni (vedi la citata sentenza n. 6 del corrente anno), nonchè per l'altra facoltà concessa dagli articoli 36 e 122 del decreto del Presidente della Repub-

blica 29 gennaio 1958, n. 645, alle Commissioni distrettuali di sospendere il giudizio e rimettere gli atti all'ufficio allorchè, nel corso di questo, esse vengano a conoscenza di elementi che rendano opportuna una integrazione dell'accertamento. E così pure per la facoltà concessa alla Commissione distrettuale dall'articolo 32 del regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516, di confermare l'accertamento, ma in base a un titolo diverso; ponendo in tal modo in essere un nuovo accertamento, che la legge stessa ritiene tale, perchè lo qualifica come nuova proposta e lo rende perciò suscettibile di un nuovo gravame avanti la medesima commissione.

Ma un ancor più decisivo argomento in favore della tesi della natura amministrativa e non giurisdizionale degli organi in questione può trarsi dal modo come la loro attività si articola e si raccorda con quella dell'autorità giudiziaria, cui, in materia d'imposta è, dall'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, affidata (benchè con qualche limitazione, della quale nel presente giudizio la Corte non è chiamata ad occuparsi) la tutela giurisdizionale del cittadino.

Qualora gli organi in questione dovessero essere considerati giurisdizionali, dovrebbe ritenersi che l'ordinamento avrebbe apprestato in materia — in contrasto con tutto il tradizionale sistema — ben sei gradi di giurisdizione. Al che sarebbe da aggiungere l'anomalia della facoltà, consentita al contribuente, di saltare taluni gradi di giurisdizione, passando, dalla prima istanza avanti le Commissioni, direttamente al tribunale (articolo 22, primo comma, del decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639) o consumando l'intera fase giudiziale avanti l'autorità giudiziaria ordinaria col ricorrere per violazione di legge — come ammette la giurisprudenza — contro la decisione della Commissione centrale direttamente in Cassazione in forza del disposto dell'articolo 111 della Costituzione.

4. - Il concorso di tante circostanze, mal conciliabili col carattere giurisdizionale degli organi di cui trattasi — soprattutto alla stregua del modello che per gli organi di tale natura fissa la vigente Costituzione — e perfettamente conciliabili, invece, con la natura amministrativa degli stessi, deve far propendere per quest'ultima tesi; e consiglia alla Corte di uniformarsi, anche a proposito degli anzidetti organi, all'indirizzo adottato con la recente sentenza n. 6 del corrente anno.

Solo in tal modo può avere spiegazione e giustificazione la duplice fase contenziosa: volta, la prima, amministrativa, all'accertamento in contraddittorio dell'imposta e la seconda al giudizio, ordinato ad assicurare al cittadino la tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi inerenti al rapporto d'imposta. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 6 febbraio 1969, n. 7 - Pres. Sandulli - Rel. Branca - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Savarese) c. Regione Trentino-Alto Adige (avv. Allorio).

Trentino - Alto Adige - Legge regionale - Imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica - Questione di legittimità costituzionale - Parzialmente fondata.

(St.sp. Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 16; l.r. 7 marzo 1968).

Sono incostituzionali, in riferimento all'art. 4 n. 16 dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, gli articoli da 1 a 31, l'articolo 33, e, per la parte relativa a varianti, scadenze e modifiche di piani regolatori, gli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, nonché gli articoli da 39 a 44, nella parte in cui si riferiscono all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e all'estensione del contributo di miglioria ai casi previsti nel predetto articolo 33, della legge regionale riapprovata il 7 marzo 1968, recante norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica (1).

(1) Sulla competenza legislativa regionale cfr. Corte Costituzionale, 20 aprile 1968, n. 29, in *Giur. cost.*, 1968, n. 462 e precedenti sentenze ivi richiamate. Sulla natura delle norme regionali che riproducono il contenuto di norme statali cfr. Corte Costituzionale 13 luglio 1963, n. 128, in *Giur. it.*, 1963, I, 1335.

Sulla legge statale 5 marzo 1963, n. 246 cfr. Corte Costituzionale, 23 maggio 1966, n. 44, in questa *Rassegna*, 1966, I, 518, con nota di riferimenti, e la successiva sentenza 11 aprile 1969, n. 75.

CORTE COSTITUZIONALE, 6 febbraio 1969, n. 8 - Pres. Sandulli - Rel. Branca - Commissario Stato per la Regione siciliana (sost. avv. gen. Stato Carafa) c. Regione siciliana (avv. Villari).

Sicilia - Assessorato dello sviluppo economico - Legge istitutiva dei ruoli organici - Assunzione di personale - Mancanza di copertura delle spese - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 81; l.r. 11 luglio 1968, art. 6).

In riferimento all'art. 81 della Costituzione è incostituzionale l'articolo 6 della legge 11 luglio 1968 della Regione siciliana, recante « Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo economico ».

limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i 65 posti che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P.1 (1).

(1) Sull'interpretazione dell'art. 81 della Costituzione la Corte ha emesso numerose sentenze, fra le quali si ricordano quella del 10 gennaio 1966, n. 1, in questa *Rassegna*, 166, 1, con nota di richiami di dottrina e giurisprudenza e quella del 28 marzo 1968, n. 17, *ibidem*, 1968, 161.

CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 1969, n. 11 - Pres. Sandulli - Rel. Mortati - Presidente Regione autonoma della Sardegna (avv. Gasparri) c. Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Savarese).

Regioni - Legittimazione a sollevare questione di costituzionalità - Limiti.

(l. 11 marzo 1953 n. 87, art. 32).

Regioni - Sardegna - Legge statale 28 marzo 1968, n. 375 - Contributo a favore delle imprese concessionarie di autoservizi - Invasione di competenza regionale - Non sussiste.

(Cost., art. 3; St.spec. Sardegna, art. 3, lett. g); l. 28 marzo 1968, n. 375; d.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, art. 20).

Le Regioni sono legittimate a sollevare questioni di costituzionalità esclusivamente contro quelle leggi dello Stato che appaiono lesive della propria sfera di competenza (1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale concernente la legge statale 28 marzo 1968, n. 375, che detta norme per l'erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori, nè in relazione all'art. 3, lett. g, dello statuto speciale per la Sardegna, in quanto non preclude e non impone alla Regione di effettuare analoga concessione per i concessionari in sede regionale, nè in relazione all'art. 3 della Costituzione in quanto, se pure si potesse ritenere che la violazione del principio di eguaglianza a danno di una Regione possa essere configurata quale lesione della sua sfera di competenza, ciò si potrebbe verificare solo quando, a parità di situazioni, si attribuisse ad una o più Regioni un beneficio dal quale le altre fossero escluse (2).

(1-2) Le sentenze, citate in motivazione, n. 32 del 1960 e n. 1 del 1961 sono riportate rispettivamente in *Giur. it.*, 1960, I, 1, 1073 e 1961, I, I, 859.

Nella seconda massima è interessante notare l'applicazione del principio di eguaglianza, in via ipotetica, alle Regioni.

CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 1969, n. 12 - Pres. Sandulli - Rel. Mortati - Della Mura c. Belladonna - Dalla Piazza c. soc. « La Modenese » (avv. Vignocchi) - Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Tracanna).

Rapporto di lavoro - Contratti collettivi nazionali - Tentativo di conciliazione in sede sindacale - Competenza di collegi tecnici - Norme attributive di efficacia « erga omnes » - Illegittimità costituzionale.

(Cost., art. 76; d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032; d.P.R. 28 luglio 1960, n. 1069).

In riferimento all'art. 76 della Costituzione, è fondata la questione di legittimità costituzionale:

a) del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1960, n. 1032, nonché del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1069, nelle parti in cui rendono obbligatori erga omnes l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini e gli artt. 1 e 9 e l'allegato alla parte terza del contratto nazionale per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria del 27 novembre 1957;

b) del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1960, n. 1069, nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 8 della parte quarta del suddetto contratto collettivo che prescrive l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione da parte delle organizzazioni di categoria (1).

(Omissis). — 3. - Nel merito le due ordinanze sottopongono al giudizio della Corte, in primo luogo, la questione della validità della clausola contrattuale che impone il previo esperimento del tentativo di conciliazione, contenuta nell'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti addetti alle industrie edilizie ed affini del 1° agosto 1959, denunciato dal tribunale di Cosenza, e rispettivamente nell'art. 8 della parte quarta del contratto collettivo nazionale del 27

(1) La questione è stata promossa dal Tribunale di Cosenza con ordinanza del 4 febbraio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1967, n. 177) e dalla Corte d'appello di Bologna con ordinanza del 7 novembre 1967 (*Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1968, n. 50).

Come si evince dalla prima parte della motivazione riportata in *Rassegna*, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cosenza nei confronti del d.P.R. n. 1032 del 1960 nella parte riguardante l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione, in quanto l'identica questione era già

novembre 1957 per i lavoratori addetti all'industria dell'alimentazione dolciaria, entrambe rese obbligatorie *erga omnes* in virtù dei decreti presidenziali citati in narrativa. Tale questione risulta però già decisa dalla Corte con le sentenze n. 56 del 1965 e n. 9 del 1967, nel senso dell'illegittimità costituzionale dell'estensione *erga omnes* delle clausole dei contratti collettivi le quali imponevano ai non iscritti lo stesso obbligo del previo esperimento del tentativo di conciliazione dinanzi alle organizzazioni sindacali. Sicchè, in conformità della costante giurisprudenza, analoga pronuncia di incostituzionalità deve emettersi nei confronti della disposizione denunciata dalla Corte di appello di Bologna riguardante categorie diverse da quelle alle quali appartenevano le parti dei precedenti giudizi; mentre nei confronti dell'identica questione sollevata dal tribunale di Cosenza si deve dichiarare la manifesta infondatezza, dato che il contratto collettivo nazionale denunciato è quello stesso del 1° agosto 1959 che era stato già oggetto della citata pronuncia di incostituzionalità n. 9 del 1967.

4. - Passando all'altra questione sollevata in confronto all'art. 47 del contratto collettivo per gli addetti all'industria edilizia, e rispettivamente agli artt. 1 e 9 dell'accordo allegato alla parte terza del contratto collettivo per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria (che demandano all'esame dei collegi tecnici provinciali e nazionali le divergenze relative all'appartenenza del personale alle diverse categorie in base alle mansioni svolte, nonchè quelle concernenti l'attribuzione della qualifica impiegatizia), sono da richiamare i criteri seguiti dalla Corte nell'interpretazione dell'art. 1 della legge n. 741 del 1959. Secondo tali criteri, quali risultano affermati con la sentenza n. 129 del 1963 e poi confermati da altre successive, limite della delega conferita al Governo di estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalità di assicurare minimi inderogabili di trattamento economico e normativo, inteso questo nel senso più comprensivo di ogni specie di pattuizione, anche a carattere non economico-patrimoniale, necessaria ad assicurare ai lavoratori un'esistenza degna della persona umana.

stata decisa dalla Corte con le sentenze n. 56 del 1966 e n. 9 del 1967 (rispettivamente in *Foro it.*, 1965, I, 1158 e 1967, I, 1117).

La fondamentale sentenza n. 129 del 1963, con la quale la Corte ha dettato i criteri interpretativi della legge n. 741 del 1959, è riportata in *Foro it.*, 1963, n. I, 1604.

La sentenza n. 50 del 1966, pure richiamata in motivazione, leggesi, in *Giur. it.*, 1966, I, 1, 1553.

Ora non ritiene la Corte che tale vincolo di necessaria strumentalità pel conseguimento dei fini di legge sia da rinvenire nelle clausole che impongono l'intervento dei ricordati collegi tecnici. Non basta, per potere giungere a diversa conclusione, affermare, come si fa dalla ditta convenuta, che tale intervento è collegato con la disciplina sostanziale del rapporto, di cui tali collegi mirano ad accertare elementi essenziali, poichè si tratta di stabilire se un accertamento del genere debba considerarsi indispensabile alla tutela del lavoratore. In realtà gli accertamenti ad essi demandati rientrano nella comune competenza del giudice delle controversie di lavoro (che potrà giovarsi, se del caso, dell'ausilio dei consulenti tecnici, di cui agli artt. 441, 442, 463, 468 c.p.c.), dato che in essi nulla si riscontra che sfugga ai poteri probatori del giudice medesimo, o renda il loro esercizio eccezionalmente arduo, e quindi risulti tale da pregiudicare la difesa in giudizio del prestatore d'opera. Nè vale addurre in contrario l'opportunità di eliminare per costui gli oneri inerenti all'azione giudiziaria perchè (pur senza considerare quanto da più parti è stato osservato sui pericoli che la procedura in contestazione presenta di porre remore alla soddisfazione degli interessi del detto prestatore), tale opportunità non è sufficiente a realizzare le condizioni poste dall'art. 1 della citata legge n. 741, secondo quanto è stato ritenuto anche in ordine al tentativo obbligatorio di conciliazione.

Non influente sulla controversia in esame deve ritenersi il richiamo contenuto negli scritti defensionali alla sentenza della Corte n. 50 del 1966, che ha dichiarato la legittimità costituzionale dell'estensione *erga omnes* delle clausole dell'accordo interconfederale 18 ottobre 1950 relativo ai licenziamenti individuali dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali, poichè nella specie non ricorrono le circostanze in considerazione delle quali quella pronuncia venne emessa. Infatti questa ebbe ad argomentare l'esistenza di un nesso inscindibile della parte dell'accordo che era stato denunciato con la disciplina sostanziale del licenziamento, e quindi la sua attrazione nell'oggetto della delega, muovendo dalla constatazione dell'assenza nell'accordo stesso di una qualsiasi normativa atta a far controllare la sussistenza di validi motivi di licenziamento e della conseguente esigenza di affidare siffatto accertamento ad un giudizio di equità da parte di un collegio all'uopo qualificato.

Uguale situazione non si rinviene nel caso in esame dato che, come si è osservato, il collegio tecnico, lungi dal potere formulare giudizi di equità, nessun altro compito può svolgere che non consista nell'applicazione ai casi concreti, a titolo meramente consultivo, dei criteri stabiliti dai contratti collettivi per la determinazione dell'appartenenza alle varie categorie. Compito che, come si è già detto, si svolge nello stesso campo di quello affidato al giudice.

L'accertata violazione dell'art. 76 della Costituzione assorbe l'esame dell'altra censura dell'art. 39 Costituzione pur essa sollevata dall'ordinanza. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 10 febbraio 1969, n. 13 - *Pres. Sandulli - Rel. Chiarelli - Presidente Regione Trentino-Alto Adige (avv. Benvenuti) c. Presidente Consiglio Ministri (sost. avv. gen. Stato Savarese)*.

Trentino-Alto Adige - Conflitto di attribuzione - Provvedimenti di occupazione e di espropriazione - Opere finanziate dallo Stato - Competenza del Commissario del Governo.

(*St.spec. Trentino-Alto Adige, art. 4, n. 4; l. 23 dicembre 1966, n. 1142, art. 7, quarto comma, art. 88 bis; l. 9 aprile 1955, n. 279, art. 2, secondo comma*).

È di competenza del Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige adottare i provvedimenti di immediata occupazione e di espropriazione di immobili, per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprietà privata finanziati dallo Stato, di cui all'art. 7 del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, modificato con l'art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e all'art. 2 della legge 9 aprile 1955, n. 279, ivi richiamato (1).

(*Omissis*). — L'art. 88-bis, introdotto con la conversione in legge del decreto 18 novembre 1966, n. 976, aveva disposto che, con decreti dei Ministri competenti, fossero assegnate quote parti degli stanziamenti previsti dal detto decreto e dal precedente decreto legge 9 novembre 1966, n. 914, alle Regioni e Province con Statuto speciale, in relazione alle materie in cui esse hanno competenza legislativa primaria. Tale limite di competenza è ribadito nel secondo comma dell'art. 88-bis, ove è detto che i poteri amministrativi previsti dai decreti legge n. 914 e 976 del 1966 sono esercitati dagli organi regionali e provinciali « nelle

(1) La Corte, con la parte di motivazione sopra riportata, ha respinto la tesi della difesa della Regione, secondo la quale dal coordinamento dei due commi dell'art. 88 bis della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, di conversione del decreto legge 9 novembre 1966, n. 976, risulterebbe che nelle Regioni a statuto speciale, aventi potestà legislativa esclusiva in materia di lavori pubblici d'interesse regionale ed espropriazione per pubblica utilità, gli interventi per le ricostruzioni non devono considerarsi a carico dello Stato, ma della Regione, a cui vengano assegnati i fondi relativi. Con tale assegnazione — sempre secondo la difesa della Regione — sarebbe stato eliminato l'intervento finanziario dello Stato, e, con esso, il presupposto che avrebbe potuto far venir meno la competenza regionale.

materie su cui le Regioni e le Province a statuto speciale hanno competenza legislativa ». Tra queste materie possono qui menzionarsi i lavori pubblici d'interesse regionale, di competenza della Regione Trentino-Alto Adige per l'art. 4, n. 5, dello Statuto speciale, e le opere di pronto soccorso per pubbliche calamità, di competenza delle Province di Trento e Bolzano per l'art. 11, n. 14, del medesimo Statuto.

Per le opere di ricostruzione di fabbricati di proprietà privata, l'art. 1 della stessa legge di conversione, richiamandosi all'art. 1 della legge 9 aprile 1955, n. 279, prevede la concessione di contributi statali, con un procedimento regolato dagli articoli successivi. Tra questi, l'art. 7, col richiamo all'art. 2 della predetta legge n. 279 del 1955, contempla il caso dello spostamento di ubicazione, riconosciuto indispensabile dall'Ufficio del genio civile, e prevede l'immediata occupazione e l'esproprio del suolo necessario. Le disposizioni dei citati artt. 1 e seguenti del decreto n. 976, convertito nella legge n. 1142 del 1966, erano estese, con l'art. 12, rimasto invariato nella legge di conversione, « ai lavori che debbono essere eseguiti nelle Regioni a statuto speciale ».

La legge n. 1142 del 1966, pertanto, col prevedere l'assegnazione di una quota parte dei disposti stanziamenti alle Regioni e Province a statuto speciale, per le opere che già precedentemente rientravano nelle materie di loro competenza, non veniva ad escludere la concessione di contributi da parte dello Stato, per la ricostruzione di fabbricati privati, attraverso un procedimento e un'istruttoria affidata a organi statali, a norma degli artt. 1-12 del decreto convertito in legge.

Non ha perciò fondamento l'assunto della Regione, secondo cui l'art. 88-bis conterrebbe il riconoscimento legislativo che i contributi per le opere di ricostruzione siano da considerare, indistintamente, non a carico dello Stato, e che di conseguenza gli eventuali provvedimenti di espropriazione necessari per le dette opere rientrino tra i poteri il cui esercizio è attribuito agli organi regionali dal secondo comma del medesimo articolo. Al contrario, la concessione di contributi dello Stato a privati, prevista e regolata dai citati artt. 1 e seguenti, costituisce il presupposto che fa venir meno la competenza regionale in materia di espropriazione.

Nella specie, per l'avvenuto intervento finanziario dello Stato a norma delle predette disposizioni, il procedimento espropriativo non poteva quindi svolgersi che secondo le norme della legislazione statale e ad opera degli organi dello Stato. Non può perciò farsi luogo all'annullamento del provvedimento impugnato, emesso in conformità dell'art. 76 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, che attribuisce al Commissario del Governo il compimento degli atti già demandati al Prefetto, in quanto non siano affidati dallo stesso Statuto o da altre leggi a organi della Regione: ipotesi, quest'ultima, che, per le ragioni innanzi esposte, non ricorreva nella specie. — (*Omissis*).

CORTE COSTITUZIONALE, 17 febbraio 1969, n. 15 - Pres. Sandulli -
Rel. Crisafulli - Imp. Ramella Gigliardi.

**Corte Costituzionale - Vilipendio - Autorizzazione a procedere del Mi-
nistro di Grazia e Giustizia - Illegittimità costituzionale.**

(Cost., parte seconda, tit. VI, sez. I; l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1; l. cost. 11
marzo 1953, n. 1; l. cost. 27 novembre 1967, n. 2; c.p., art. 313, terzo comma).

È incostituzionale la disposizione dell'art. 313, terzo comma del codice penale, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte Costituzionale al Ministro di Grazia e Giustizia anzichè alla Corte stessa, in quanto contrasta con norme e principi desumibili dal combinato disposto di due o più disposizioni costituzionali, pur senza contraddire direttamente ad alcuna tra queste, isolatamente considerata nella sua dizione testuale (1).

(Omissis). — 1. - La Corte ritiene che la disposizione dell'art. 313, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui subordina l'esercizio penale per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale alla autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia, anzichè — come per le Camere — all'autorizzazione dello stesso organo contro cui l'offesa era diretta, contrasti effettivamente con la posizione di indipendenza ed autonomia della Corte stessa, quale risulta dalle disposizioni costituzionali assunte a parametro dall'ordinanza della Corte d'assise dell'Aquila, in stretta correlazione logica, d'altronde, con la natura delle funzioni che la Corte costituzionale è istituzionalmente chiamata a svolgere a norma dell'art. 134 della Costituzione e dell'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Tali funzioni — dal sindacato sulla costituzionalità delle leggi statali e regionali, al parere obbligatorio e vincolante sulle richieste di *referendum* abrogativo; dalla risoluzione dei conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e tra Regioni, ai giudizi in sede penale sulle accuse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri — si riconducono tutte ad un principio fondamentale unitario: garantire e rendere praticamente ope-

(1) Oltre il pensiero della Corte in ordine alla propria qualificazione e configurazione nell'ordinamento repubblicano, del quale diamo conoscenza riportando integralmente nel testo la motivazione della sentenza, è importante il principio enunciato nell'ultima parte della massima.

La questione è stata proposta con ordinanza emessa il 14 giugno 1968 dalla Corte di Assise dell'Aquila (*Gazzetta Ufficiale* 31 agosto 1968, n. 222). La sentenza n. 22 del 1959 — concernente l'istituto dell'autorizzazione a procedere — leggasi in *Giur. it.*, 1959, I, 1, 724.

rante il principio di legalità, che il nuovo ordinamento dello Stato ha esteso a livello costituzionale, sottoponendo al rispetto delle norme costituzionali anche gli atti dei supremi organi politici statali, nonché i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e quelli tra lo Stato e le Regioni.

Così riguardata, nel complesso delle sue attribuzioni, la Corte si configura come altissimo organo di garanzia dell'ordinamento repubblicano, ad essa spettando in via esclusiva e con effetti definitivi far concretamente valere l'imperio della Costituzione nei confronti di tutti gli operatori costituzionali.

Ed è chiaro che compiti siffatti postulano che l'organo cui sono affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto — anche nelle forme esteriori — la più rigorosa imparzialità e l'effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilità sancite nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al medesimo principio. Una tale esigenza, per l'appunto, è testualmente affermata nell'art. 137 della Costituzione, laddove, nel primo comma riserva alla legge costituzionale di stabilire — tra l'altro — « le garanzie di indipendenza dei giudici », le quali poi si risolvono, com'è ben noto ed antico insegnamento con riguardo ai diversi organi costituzionali a struttura collegiale, in guarentigie dell'organo, oggettivamente considerato nella sua astratta impersonalità e continuità.

2. - In attuazione della riserva posta dall'art. 137, sono intervenute, dettando espresse regole per particolari ipotesi, le leggi costituzionali del 9 febbraio 1948, n. 1 (art. 3) e dell'11 marzo 1953, n. 1 (artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11) seguite e parzialmente modificate dalla legge costituzionale del 27 novembre 1967, n. 2 (artt. 1 e 2). E non è senza significato, ai fini della decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale, che la disciplina risultante da tali disposizioni sia sostanzialmente modellata su quella, per costante tradizione propria delle assemblee parlamentari, che anzi un esplicito rinvio all'art. 68 della Costituzione è fatto, in tema di immunità, dall'art. 3, comma terzo, della citata legge costituzionale n. 1 del 1948, che conferma così automaticamente l'identica *ratio* che sta a base delle guarentigie di indipendenza delle Camere come di quelle disposte per la Corte costituzionale.

Vero è bensì che tra le disposizioni delle leggi costituzionali adesso menzionate nessuna ha per suo specifico oggetto l'istituto della autorizzazione a procedere per l'ipotesi di vilipendio della Corte: circostanza questa che ricorre peraltro anche per quanto riguarda le Camere, in ordine alle quali la norma attributiva alle assemblee parlamentari del

potere di dare o negare l'autorizzazione ha rappresentato una « costante » del diritto positivo italiano.

È certo comunque che una norma legislativa può essere viziata da illegittimità costituzionale anche per contrasto con norme e principi desumibili dal combinato disposto di due o più disposizioni costituzionali, pur senza contraddire direttamente ad alcuna tra queste, isolatamente considerata nella sua dizione testuale.

Tale evenienza si verifica precisamente nella specie in oggetto. Come questa Corte ebbe già a rilevare in altra precedente occasione (sentenza 16 aprile 1959, n. 22) « l'istituto della autorizzazione a procedere trova fondamento nello stesso interesse pubblico tutelato dalle norme penali, in ordine al quale il procedimento penale potrebbe qualche volta risolversi in un danno più grave dell'offesa stessa ». L'autorizzazione implica pertanto una valutazione discrezionale di natura non diversa da quella che la Corte è espressamente legittimata a compiere quando è chiamata a pronunciarsi sulla concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei propri membri, a norma dell'art. 3, terzo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1953, in modo del tutto analogo a quanto prescritto per le Camere a norma dell'art. 68 della Costituzione, o quando è chiamata a adottare i provvedimenti di cui allo stesso art. 3, secondo comma, in relazione all'art. 7 della legge costituzionale n. 1 del 1953.

Non vi ha dubbio che, subordinando invece il promuovimento o il proseguimento dell'azione penale, nelle ipotesi di vilipendio della Corte, alla discrezionale valutazione di un organo del potere esecutivo, l'articolo 313, terzo comma, del codice penale non tanto rappresenta una semplice disarmonia nel sistema costituzionalmente adottato, quanto propriamente si pone in contrasto con esso, menomando la posizione di indipendenza che le norme del titolo VI, sezione prima, della parte seconda della Costituzione, e quelle delle leggi costituzionali del 1948, del 1953 e del 1967, più volte richiamate, hanno voluto realizzare.

L'art. 313, terzo comma, del codice penale deve, dunque, essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui si riferisce ai reati di vilipendio della Corte costituzionale, in quanto richiede l'autorizzazione a procedere del Ministro della Giustizia, in luogo dell'autorizzazione della stessa Corte costituzionale, restando in tal modo assorbita la questione di legittimità costituzionale sollevata per violazione dell'art. 3 della Costituzione. — (*Omissis*).

SEZIONE SECONDA

**GIURISPRUDENZA
SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE**

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 28 settembre 1968, n. 2993 - Pres. Scarpello - Rel. Geri - P. M. Di Majo (conf.) - Bianchini (avvocato Viola) c. Polverini (avv. Fragola) e Ministero Turismo e Spettacolo (avv. Stato Del Greco).

Competenza e giurisdizione - Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione - Limiti.

(Cost., art. 111, comma terzo; c.p.c., art. 360, n. 1, 362, primo comma; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48).

Competenza e giurisdizione - Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Omessa motivazione sulla portata abrogatrice di una legge sopravvenuta - Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione - Esclusione.

(Cost., art. 111, comma terzo; c.p.c., art. 360, n. 1, 362, primo comma; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48; l. 29 dicembre 1949, n. 958, art. 1).

Competenza e giurisdizione - Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Questioni di legittimità costituzionale - Irrilevanza.

(c.p.c., art. 362; l. 11 marzo 1953, n. 87).

Le decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale sono impugnabili davanti alle sezioni unite della Corte di Cassazione esclusivamente per motivi attinenti alla giurisdizione e, più precisamente, alla osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione, ossia alla esistenza di quei soli vizi che riguardano l'essenza della funzione, escluso ogni sindacato sul modo di esercizio della funzione stessa; pertanto l'impugnazione è ammissibile nelle seguenti ipotesi: quando il Consiglio di Stato abbia conosciuto sopra materie sottratte ad ogni autorità giurisdizionale, oppure riservate al legislatore od anche all'amministrazione attiva, abbia invaso la sfera giurisdizionale del giudice ordinario o di altro giudice speciale, abbia espiato un sindacato di merito ad esso precluso, abbia rifiutato l'esercizio del proprio potere giurisdizionale.

zionale, abbia giudicato in base ad una illegittima costituzione del collegio giudicante (1).

È sottratto al sindacato della Corte di Cassazione il vizio da cui sarebbe affetta una decisione del Consiglio di Stato, per il silenzio in essa tenuto in ordine alla portata abrogatrice di una legge sopravvenuta, giudicando della illegittimità di un atto amministrativo alla luce di norme asseritamente abrogate, perchè in tal caso non sono violati i limiti esterni della giurisdizione, trattandosi di vizio configurabile solo come violazione o falsa applicazione di legge, ovvero come omessa o insufficiente motivazione (2).

Ai fini della pronuncia sulla giurisdizione; non è rilevante la questione di legittimità costituzionale di una legge applicata dal Consiglio di Stato nella decisione impugnata davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte, quando sia riconosciuto che al Consiglio di Stato apparteneva la giurisdizione, perchè la risoluzione della questione di legittimità non potrebbe esercitare alcuna influenza sulla definizione del giudizio relativo alla giurisdizione (3).

(Omissis). — Con il primo mezzo sostengono i ricorrenti un eccesso di potere giurisdizionale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 26 e seguenti t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 in relazione agli artt. 111 e 113 della Costituzione e all'art. 362, primo comma, c.p.c., poichè il Consiglio di Stato, nella denunciata sentenza, avrebbe invaso la sfera di un altro organo costituzionale dello Stato mediante la conservazione in vita di norme abrogate e precisamente delle leggi n. 958 del 1949 e n. 897 del 1956, il vigore delle quali era stato limitato al 31 dicembre 1964 dalla legge 11 agosto 1964, n. 694.

Il giudice amministrativo non avrebbe quindi potuto conoscere della illegittimità di un atto amministrativo, nei confronti del quale era venuta a mancare la legge disciplinatrice, nè dei rapporti regolati da tale legge non più in vigore, ma avrebbe dovuto arrestare la propria pro-

(1-2) Con questa sentenza vengono ulteriormente confermati i principi di cui alla sentenza n. 1673 del 7 luglio 1967, in questa *Rassegna*, 1967, I, 758, nonchè precisate le ipotesi in cui è ammissibile il sindacato della Corte di Cassazione a sezioni unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Cfr., altresì Cass., Sez. Un., 19 maggio 1967, n. 1073, in questa *Rassegna*, 1967, I, 958, con nota di U. GIARDINI. Cfr., altresì TORRENTE, *Giurisprudenza della Corte di Cassazione su questioni attinenti alla giurisdizione*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1951, 225.

(3) Massima ormai consolidata, cfr., da ultimo, Cass. Sez. Un., 9 febbraio 1968, n. 424, *retro*, 1968, I, 36, nonchè Cass. Sez. Un., 12 marzo 1966, n. 710, in *Giust. civ.*, 1966, I, 429, con nota di richiami di giurisprudenza e di dottrina; ed altresì Cass., 21 luglio 1962, n. 2025, in questa *Rassegna*, 1962, 149, con annotazione redazionale.

nunzia alla constatazione del sopravvenuto difetto di interesse, appunto perchè non più sorretto dalla norma, e della cessazione della materia del contendere.

Il mezzo è destituito di fondamento.

Il sindacato di queste Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato è ammesso, com'è noto, soltanto per motivi di giurisdizione, ai sensi degli artt. 111 Costituzione, 362 c.p.c. e 48 t.u. n. 1054 del 1924. Ciò si verifica quando il Consiglio di Stato, esorbitando dai limiti posti dalla legge alla sua attività, abbia conosciuto sopra materie sottratte ad ogni autorità giurisdizionale, oppure riservate al legislatore od anche all'amministrazione attiva, abbia invaso la sfera giurisdizionale del giudice ordinario o di altro giudice speciale, abbia esplicito un sindacato di merito ad esso precluso, abbia rifiutato l'esercizio del proprio potere giurisdizionale, erroneamente ritenendo che la materia sottopostagli non potesse formare oggetto di giurisdizione, abbia infine giudicato in base ad una illegittima costituzione del collegio giudicante.

Sono tutti casi, quelli sopra indicati, che attengono soltanto ai limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato e riguardano la essenza stessa della sua funzione (sent. n. 1673 del 1967).

Non è invece consentito alla Suprema Corte a Sezioni Unite alcun sindacato sulle modalità di esercizio della funzione medesima, poichè le stesse, per loro natura, non ne possono esorbitare i limiti.

Rientrano tra i vizi riguardanti appunto dette modalità l'erronea o falsa applicazione di norme giuridiche, i difetti del processo logico della decisione (come la contraddittorietà, l'incoerenza logica, ecc.), gli errori circa l'interpretazione ed il vigore delle leggi cioè, in sostanza, la loro violazione, la difettosa valutazione delle risultanze, processuali, l'inosservanza delle regole che disciplinano il processo, l'insufficienza od omissione della motivazione sopra un punto decisivo della controversia ed ogni altro errore o vizio che rientri pur sempre nell'ambito dell'esercizio del potere giurisdizionale.

In base a questi generali principi è manifesta l'infondatezza del ricorso laddove si assume l'esistenza di una invasione dell'ambito riservato al potere legislativo, per la mera circostanza della omessa applicazione di un preteso « ius superveniens », giudicando della illegittimità di un atto amministrativo alla luce di norme asseritamente abrogate. A parte che i resistenti negano la portata abrogatrice della legge 11 agosto 1964, n. 694, limitata, secondo la loro tesi, alle sole provvidenze in favore della cinematografia e non già all'attività di controllo e vigilanza demandata all'autorità, il lamentato vizio non esorbita certo dai limiti del potere giurisdizionale, ma si risolve (ammessone pure in via di ipotesi il fondamento) in una violazione di legge, od in una sua falsa applicazione, cioè in una modalità, sia pur pretesamente illegittima, dell'esercizio del potere di cui sopra.

Se poi la censura dovesse essere osservata sotto il profilo del silenzio, tenuto nella denunziata sentenza, a proposito della portata abrogatrice della legge n. 694 del 1964, anche in questo caso i limiti esterni della giurisdizione sarebbero stati rispettati, trattandosi del vizio di omessa od insufficiente motivazione.

Che peraltro tutti i rilievi proposti dai ricorrenti contro la denunziata sentenza rientrino nell'ambito della giurisdizione del Consiglio di Stato è ulteriormente dimostrato dalla considerazione, in netto contrasto con la tesi dei ricorrenti medesimi, che in effetti il nuovo ordinamento sulla cinematografia, previsto nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, è ben lungi dal lasciare il settore privo di ogni disciplina, tanto da far cadere l'interesse ad agire e ad un tempo consentire la cessazione della materia del contendere, come si sostiene nel ricorso.

Infatti fra le attribuzioni del Ministero del Turismo e dello Spettacolo l'art. 2, lettera d), della legge n. 1213 del 1965 ha espressamente previsto le « autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici ». Il successivo art. 31 stabilisce che ogni due anni il Ministro del Turismo e dello Spettacolo deve determinare i criteri per la concessione della autorizzazione sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatesi, in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio.

Trattasi dunque del controllo istituzionalmente demandato al giudice speciale sulla legittimità dell'atto amministrativo, a nulla rilevando, ai fini della giurisdizione, che il Consiglio di Stato abbia applicato o disapplicato erroneamente la legge o ne abbia ignorata l'influenza o addirittura l'esistenza, omettendo ogni motivazione al riguardo, perchè in ogni caso questi son vizi della decisione sottratti al sindacato della Suprema Corte.

Nè più fondamento ha il secondo mezzo, col quale i ricorrenti si dolgono di omessa motivazione sulla eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 21 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958.

Valgono anzitutto le stesse considerazioni or ora illustrate sui limiti del controllo di queste Sezioni Unite relativamente alle decisioni del Consiglio di Stato, cosicchè anche se, in ipotesi, la censura fosse esatta, non se ne potrebbe tener conto in questa sede, una volta certo che il Supremo organo giurisdizionale amministrativo non abbia esorbitato dai suoi poteri.

Qualora invece questo motivo, che peraltro pecca di inesattezza poichè nella denunziata pronuncia si legge una sia pur sobria motivazione sulla infondatezza manifesta della proposta eccezione, dovesse intendersi come un tentativo di ottenere il riconoscimento della non manifesta infondatezza dell'eccezione medesima, si dovrebbe eviden-

ziarne l'assoluta irrilevanza in questa sede. Infatti non è rilevante, ai fini di una pronuncia sulla giurisdizione, la questione di legittimità costituzionale di una legge applicata dal Consiglio di Stato nella decisione denunziata davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte, quando sia riconosciuto che al Consiglio stesso apparteneva la giurisdizione ed era quindi precluso ogni sindacato delle Sezioni Unite, appunto perchè la risoluzione della questione di legittimità non potrebbe esercitare, come nella specie, alcuna influenza sulla definizione del giudizio relativo alla giurisdizione. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 7 febbraio 1969, n. 411 - Pres. Tavoraro - Est. Iannuzzi - P. M. Criscuoli (conf.) - Amministrazione del Tesoro (avv. Stato Soprano) c. Impresa Pietro Cidonio (avvocati Mascioli, Ungaro, Lavaggi).

Competenza e giurisdizione - Questioni di giurisdizione - Indagine sull'oggetto della domanda - Limiti.

(l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4; c.p.c., art. 386).

Competenza e giurisdizione - Requisizioni ordinate dalle autorità militari alleate - Diritto soggettivo all'indennità - Giurisdizione del giudice ordinario.

(l. 9 gennaio 1951, n. 10, art. 1).

Obbligazioni e contratti - Interessi compensativi - Indennità di requisizione ingiustamente negata dall'Amministrazione e successivamente liquidata da giudice - Spettanza degli interessi.

(c.c., artt. 1282, 1499).

Ai fini dell'indagine sull'esistenza della potestà giurisdizionale del giudice ordinario, occorre aver riguardo alla natura della pretesa fatta valere in giudizio e ricercare se con la domanda sia prospettata una posizione soggettiva alla quale la legge ricollegli, anche solo in astratto, una tutela immediata e diretta, riconducibile sotto lo schema del diritto soggettivo, prescindendosi dall'accertare la reale sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto che concretano la situazione ipotizzata e che attengono al merito (1).

(1-2) La decisione non può essere condivisa.

È ben noto che la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha da tempo ripudiato la c.d. teoria della prospettazione, affermando che, ai fini della pronuncia sulla giurisdizione, non è sufficiente la qualificazione giuridica data dallo stesso istante all'interesse di cui domanda la tutela, ma è neces-

*Il giudice ordinario è competente a giudicare di una domanda con la quale si chiede il pagamento dell'indennità spettante per una asse-
rita requisizione ad opera delle autorità militari alleate, a prescindere
dall'indagine — che attiene al merito — sull'effettiva esistenza della
requisizione stessa (2).*

saria un'indagine *obiettiva* sull'oggetto del giudizio, in relazione alla disciplina legale della materia (cfr., ad es., Cass., Sez. Un., 12 dicembre 1967, n. 2926). Tale indagine deve esser rivolta a stabilire, non la sussistenza *in concreto* di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo leso dall'atto o dal comportamento dell'Amministrazione, ma la configurabilità *in astratto* dell'una o dell'altra posizione giuridica nella fattispecie dedotta in giudizio. Ciò non significa, però, che il giudice, per pronunciarsi sulla giurisdizione, debba attenersi alla configurazione, di fatto e di diritto, data dall'attore al rapporto di cui si tratta. In tal modo, com'è evidente, si ricadrebbe inevitabilmente nelle contraddizioni e negli errori della teoria della prospettazione, rendendo, in sostanza, l'attore arbitro della scelta del giudice.

Accertare « in astratto » la configurabilità di un diritto o di un interesse legittimo non può equivalere a compiere un'indagine puramente ipotetica, sulla base delle asserzioni dell'istante. Si tratta, in realtà, di verificare, *con pienezza di cognizione*, la ricorrenza, nella fattispecie concreta, di alcuni soltanto degli elementi di una fattispecie legale idonea a far sorgere un diritto oppure un interesse legittimo, *facendosi astrazione* dagli elementi ulteriori. E, precisamente, gli elementi da accertare sono tutti quelli che non condizionano tanto l'attribuzione in concreto al privato di un diritto o di un interesse legittimo, quanto l'atteggiarsi dei poteri dell'Amministrazione rispetto al rapporto in contesa, e, quindi, la stessa possibilità di configurare l'una o l'altra delle posizioni giuridiche tutelate del privato (cfr., sul punto, M. CONTI, *In tema di improponibilità assoluta della domanda*, in questa *Rassegna*, 1966, I, 57).

È chiaro, ad esempio, che, se l'attore deduce, a fondamento della domanda, un preteso rapporto contrattuale di diritto privato, l'accertamento (anche di fatto) relativo all'effettiva sussistenza di un simile rapporto, ovvero di un rapporto pubblicistico sul quale possano incidere poteri discrezionali dell'Amministrazione, non attiene al giudizio di merito, ma proprio all'indagine relativa alla proponibilità della domanda e, quindi, alla giurisdizione.

Allo stesso modo, nel caso deciso dalla sentenza in rassegna, non poteva ritenersi sufficiente, ai fini dell'indagine sulla giurisdizione, la mera prospettazione di un rapporto di requisizione. L'accertamento, in concreto, dell'effettiva sussistenza di un simile rapporto, ovvero di una semplice situazione di danno derivante da eventi bellici, condizionava, infatti, la stessa possibilità di configurare un diritto ovvero un semplice interesse legittimo all'indennizzo e costituiva, perciò, l'oggetto stesso del giudizio sulla giurisdizione.

Così, infatti, hanno esattamente deciso le Sezioni Unite nella precedente sentenza del 6 aprile 1966, n. 900 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 566). Di fronte ad una fattispecie analoga alla presente, fu, in quella occasione, negata la giurisdizione del giudice ordinario, avendo le Sezioni Unite escluso, con completa indagine *anche di fatto*, la configurabilità di una vera

Qualora l'Amministrazione abbia respinto una domanda di indennità di requisizione, se il provvedimento risulta ingiusto sono dovuti gli interessi sulla somma che il giudice riconosca dovuta (3).

(Omissis). — Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente denuncia il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, deducendo che nella specie non si sarebbe trattato di requisizione, bensì di danni di guerra, in relazione ai quali l'Impresa Cidonio avrebbe potuto chiedere l'indennizzo ai sensi della legge 27 dicembre 1953, numero 968. L'Amministrazione denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, della citata legge n. 968 del 1953, e della legge 9 gennaio 1951, n. 10, nonché la violazione dei principi generali sulle prove e l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza impugnata relativamente all'accertamento suindicato.

È parzialmente connesso, in relazione alla predetta ultima censura, il terzo motivo, con il quale, denunciando altra violazione dei principi sulle prove e vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, nonché la violazione e falsa applicazione delle citate leggi n. 968 del 1953 e n. 10 del 1951, della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 1224, 1282, 1218 c.c., l'Amministrazione ricorrente deduce: a) che nè gli elenchi A e B contenenti la descrizione dei materiali che si assumevano requisiti dalle autorità militari alleate, nè le lettere provenienti, come gli elenchi, dalle autorità stesse, potevano esser ritenuti documenti probatori della requisizione poichè i primi mancavano dei requisiti formali e sostanziali di un ordine di requisizione e le lettere, che erano di epoca successiva alla restituzione dell'isola all'amministrazione italiana, erano state redatte

e propria requisizione che si assumeva esser stata posta in essere dalle autorità militari alleate.

(3) Il principio di cui alla terza massima è già stato affermato dalla Suprema Corte (Sez. I) nella sentenza 15 luglio 1966, n. 1880 (in *Giust. civ.*, 1966, I, 2156). Quest'ultima pronuncia riconosce che non può parlarsi nè di interessi moratori, nè di interessi corrispettivi (difettando, prima della liquidazione giudiziale dell'indennità di requisizione, i presupposti della liquidità ed esigibilità del credito). Ritene, tuttavia, di poter far ricorso alla figura degli interessi *compensativi*, intesi come compenso per il mancato godimento dei frutti di un bene. Senonchè, com'è noto, non esiste alcuna norma che consenta di costruire gli interessi compensativi come istituto di carattere generale. La base normativa è fornita esclusivamente dall'articolo 1499 del cod. civ., che attribuisce al venditore di cosa fruttifera, dopo la consegna, gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile.

La *ratio* della norma non consente, evidentemente, estensioni al di là dell'ambito dei rapporti contrattuali di scambio. Non ci sembra, perciò, che possa giustificarsi il richiamo agli interessi compensativi nel nostro caso.

da autorità diverse da quelle che avrebbero proceduto alla requisizione. Inoltre gli elenchi predetti erano stati compilati sulla base di inventari di stati di consistenza e di altri documenti redatti prima dello sbarco alleato ed allo scopo di predisporre una documentazione da allegare alla istanza d'indennizzo di eventuali danni di guerra; b) che dalle indagini della polizia giudiziaria era risultato che gli impianti dell'impresa Cidonio avevano subito notevoli danni in dipendenza dei bombardamenti, ma nessuna requisizione era stata effettuata dalle autorità alleate; c) che inoltre la sentenza impugnata non aveva tenuto conto del materiale recuperato e rispedito in Italia, per un valore dichiarato di circa 125 milioni, nè del materiale che, esistente all'atto dello sbarco degli alleati, era stato impiegato nelle costruzioni o si era deteriorato o era stato reso inservibile a causa dei bombardamenti o era stato saccheggiato da ignoti, specialmente per quanto riguardava il cemento, il cui importo si faceva consistere in L. 150 milioni; d) che non era giustificata la riduzione di un solo terzo dei beni indicati negli elenchi ai fini del calcolo dell'indennizzo.

La Corte di Cassazione osserva che bene è stata dichiarata la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in base al principio di diritto, costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte medesima, che a tal fine occorre avere riguardo alla natura della pretesa fatta valere in giudizio e ricercare se con la domanda sia prospettata una posizione soggettiva alla quale la legge ricolleggi, anche solo in astratto, una tutela immediata e diretta, riconducibile sotto lo schema del diritto soggettivo, prescindendosi dall'accertare, ai fini della predetta indagine, la reale sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto che concretano la situazione ipotizzata e che attengono al merito.

Ora, nella specie, con la domanda giudiziale, l'Impresa deduceva il mancato pagamento dell'indennità di una requisizione, che asseriva di avere subito nell'isola di Pantelleria ad opera delle autorità militari alleate, e chiedeva la condanna dell'Amministrazione del Tesoro al pagamento stesso. E poichè, com'è pacifico, la pretesa d'indennizzo anche per le requisizioni operate dalle autorità predette costituisce diritto soggettivo (sent. n. 900 del 6 aprile 1966), si deve riconoscere che, con la citazione introduttiva del giudizio, veniva prospettata una situazione giuridica che, se fondata, avrebbe concretato l'insoddisfazione di una pretesa inerente ad un diritto soggettivo. Non si può contestare, quindi, la giurisdizione dell'A. G. O. — (*Omissis*).

(*Omissis*). — Infine, con il quarto motivo, l'Amministrazione ricorrente, denunciando altra violazione e falsa applicazione delle norme citate nei motivi precedenti, deduce che, contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, l'Amministrazione stessa non può considerarsi in mora nel pagamento della indennità di requisizione — che

costituisce debito di valuta — fino a quando non abbia espletato tutti gli accertamenti ed i prescritti controlli e perciò fino a quando non sai emesso il provvedimento di liquidazione dell'indennità. Osserva che, nella specie, il ritardo era stato determinato dalla difficoltà e dalla complessità degli accertamenti ed era in gran parte imputabile all'Impresa, che ingiustificatamente non aveva accettato le somme offerte ed aveva promosso l'azione giudiziaria.

Neanche tale censura è fondata.

L'affermazione di principio dell'Amministrazione ricorrente è esatta e trova riscontro nella costante giurisprudenza di questa Corte Suprema; ma è vero, altresì, che gli accertamenti devono ritenersi completati e che il provvedimento definitivo deve considerarsi emesso quando l'Amministrazione abbia respinto la domanda di indennizzo: in tal caso, se il provvedimento risulta ingiusto, sono dovuti gli interessi compensativi sulla somma riconosciuta dovuta dal giudice per indennità di requisizione (sent. n. 1880, del 15 luglio 1966). — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbraio 1969, n. 584 - Pres. Flore - Est. De Santis - P. M. Tavolaro (conf.) - Società Romana Alimentari (Socoroma) (avv. Moschella, Pastorino, Nigro, Marone) c. Ministero Agricoltura e Foreste (avv. Stato Gargiulo).

Competenza e giurisdizione - Responsabilità civile della pubblica Amministrazione - Attività discrezionale - Lesione di diritti primari - Giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria - Sussiste.

(c.c., art. 2043; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

Responsabilità civile - Attività di informazione - Configurabilità di responsabilità per lesione del diritto alla reputazione - Presupposti.

(Cost., art. 21; c.c., art. 2043).

Cassazione - Denuncia di omesso esame di un punto decisivo della controversia - Valutazione della decisività - Poteri della Corte di Cassazione - Circostanze indiziarie - Omesso esame - Insussistenza del vizio.

(c.p.c., art. 360, n. 5).

Anche dove esista un potere discrezionale della pubblica Amministrazione, l'attività di questa deve svolgersi nei limiti posti, non solo dalla legge che tale potere conferisce, ma anche nel rispetto della norma primaria del neminem laedere. Pertanto, al di fuori di ogni inammis-

sibile sindacato dell'uso del potere discrezionale, è sempre consentito al giudice ordinario di accertare la sussistenza di un comportamento colposo che, determinando la lesione di un diritto primario, compori la responsabilità dell'Amministrazione (1).

L'attività di informazione può determinare l'insorgere di una responsabilità per lesione del diritto alla reputazione soltanto ove ecceda i limiti della realtà e della obiettività, quando, cioè, venga alterata la effettiva consistenza dei fatti portati a conoscenza del pubblico, ovvero i fatti stessi vengano prospettati in modo da determinare convincimenti erronei od esagerati circa una colpevolezza non ancora definitivamente accertata e risultata, poi, insussistente (2).

Qualora si denunci, con il ricorso per cassazione, l'omesso esame di un punto decisivo, la Corte Suprema, pur non potendosi sostituire ai giudici di merito nello stabilire quale sarebbe stata la loro decisione se il punto controverso fosse stato esaminato, ha il potere-dovere di stabilire la decisività del fatto di cui si lamenta l'omesso esame e, cioè, la sua idoneità ad indirizzare il giudice di merito verso una decisione eventualmente diversa da quella adottata (3).

La decisività di una circostanza non considerata dal giudice di merito deve essere normalmente esclusa quando non si tratti di circostanza idonea a fornire la prova diretta o mediata del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, ma di circostanza idonea a fornire solo elementi indiziari, di cui il giudice può o non tenere conto a suo prudente arbitrio (4).

(Omissis). — Il ricorso incidentale deve essere esaminato per primo, involgendo una questione di giurisdizione.

Con l'unico mezzo di tale ricorso invero la pubblica Amministrazione denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 37 in relazione all'art. 360, n. 1, c.p.c. sostenendo che, in rispetto ai poteri, attri-

(1) Principio più volte affermato dalla Suprema Corte. Cfr., ad es., Cass., Sez. Un., 21 febbraio 1966, n. 520, in *Foro it.*, 1967, I, 135, con nota di richiami.

(2) La sentenza in rassegna conferma sostanzialmente i principi affermati dalla Corte d'Appello di Roma nella decisione impugnata (11 febbraio 1965, n. 244), pubblicata in questa *Rassegna*, 1965, I, 74, con nota di P. SACCHETTO, *I limiti dell'attività d'informazione in relazione alla responsabilità della p.a.*

(3) Massima consolidata: Cfr., ad es., Cass. 14 giugno 1967, n. 1361; id., 20 novembre 1964, n. 2770; id., 31 luglio 1964, n. 2802.

(4) Massima consolidata: Cfr., Cass., 14 giugno 1967, n. 1361; id., 29 aprile 1965, n. 764; id., 21 maggio 1964, n. 1255; id., 20 settembre 1963, n. 2578; id., 16 maggio 1962, n. 1053; id., 28 dicembre 1957, n. 4769; id. 4 gennaio 1956, n. 61; id., 12 giugno 1953, n. 1720; id., 22 giugno 1955, n. 1938.

buzioni e compiti conferitile dalla legge in materia di repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari (r.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033, r.d. 1° luglio 1926, n. 1361, l. 13 marzo 1958, n. 282 ed altre norme successive) avrebbe dovuto essere dichiarata la improponibilità della domanda di risarcimento avanzata dalla Socoroma, con la quale, ad avviso della ricorrente, detta società pretenderebbe una specie di inammissibile sindacato di merito sull'uso di un potere discrezionale spettante alla pubblica Amministrazione, potere del resto sancito formalmente dall'art. 21 della Costituzione.

La censura è infondata.

La tesi della ricorrente è stata già numerose altre volte proposta all'esame di queste Sezioni Unite che l'hanno costantemente respinta (da ultimo sent. n. 1061 e n. 1757 del 1964; n. 520 e 2039 del 1966) rilevando sostanzialmente che anche dove esista un potere discrezionale della pubblica amministrazione, la attività di questa deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge che tale potere conferisce, ma anche nel rispetto della norma primaria del *neminem laedere*.

Pertanto al di fuori di ogni sindacato, in verità inammissibile da parte del giudice ordinario, dell'uso del potere discrezionale, è sempre consentito accertare la sussistenza di un comportamento colposo che, determinando la lesione di un diritto primario, compori la responsabilità della amministrazione.

Per quanto attiene in particolare all'oggetto della presente controversia può aggiungersi, rimandando per il resto anche alle motivazioni delle sentenze sopra richiamate, che la Socoroma lamenta per l'appunto la lesione di un diritto primario, cioè del diritto alla reputazione, con conseguenti riflessi economici costituiti da danni patrimoniali di cui chiede il risarcimento, sostenendo che detta lesione e detti danni siano derivati da un comportamento colposo degli organi della pubblica amministrazione: molto più che questa, nel portare a conoscenza del pubblico notizie di rilevanza sociale, prima e più che esercitare una pubblica funzione, si vale dei poteri d'informazione spettanti a chiunque in base all'art. 21 Cost. (come si dirà anche più innanzi).

Occorre quindi procedere all'esame del ricorso principale, con cui, dolendosi del rigetto della sua domanda, la Socoroma denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2043 c.c., dell'art. 21 della Costituzione e degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonchè la omissione, la contraddittorietà o la insufficienza della motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c..

Anche queste censure sono infondate.

La stessa ricorrente riconosce espressamente nella sua memoria difensiva, e sarebbe stato d'altra parte vano negarlo, che alla Amministrazione spetta la facoltà di portare a conoscenza dei cittadini le

notizie che ritenga necessarie ed utili alla comunità e quindi anche quelle relative alla consumazione di illeciti o al sospetto di tale consumazione.

Si tratta del resto della stessa facoltà garantita ad ogni cittadino dall'art. 21 della Costituzione e di cui tanto largamente si avvalgono gli organi della stampa per informare il pubblico degli avvenimenti più disparati.

Tale potere di informazione deve essere ovviamente contenuto nei limiti della realtà e della obiettività, nel senso che non si può, senza incorrere in responsabilità, alterare la effettiva reale consistenza dei fatti portati a conoscenza del pubblico. La responsabilità si può inoltre verificare per effetto di una prospettazione dei fatti divulgati idonea a determinare convincimenti erronei od esagerati di colpevolezza non ancora definitivamente accertata e risultata poi insussistente.

Da questi principi fondamentali la Corte di merito non si è però discostata nella presente causa, nella quale, avendo proceduto all'esame dei due comunicati diffusi dal Ministero dell'Agricoltura ha invece riconosciuto in primo luogo la loro obiettiva veridicità ed ha escluso poi che i fatti, sebbene veri nella loro sostanza, siano stati prospettati in tal modo da determinare convincimenti erronei di sicura colpevolezza dei rappresentanti della Socoroma.

In tal modo si è escluso da parte della Corte di appello ogni elemento oggettivo di illiceità nel comportamento degli organi della amministrazione pubblica e ciò non in dipendenza di errori giuridici sui principi regolatori della materia, ma in base ad una valutazione dei fatti, che si sottrae al sindacato di legittimità esercitabile in questa sede.

Un solo fondamentale rilievo è in realtà opposto dalla ricorrente Socoroma alle considerazioni della Corte d'appello sui punti precedentemente esaminati, quello cioè che alle conclusioni sopra enunciate di obiettiva esattezza dei fatti enunciati nei comunicati e di non distorta prospettazione degli stessi, la Corte di merito sia giunta in quanto non avrebbe considerato i due comunicati, susseguitisi ad un solo giorno di distanza, nella loro connessione, ma li avrebbe tenuti distinti e separatamente valutati.

Questo addebito è però del tutto infondato. La Corte ha invero compiuto una analisi dei contenuti dei due comunicati e ciò facendo non poteva naturalmente che considerarne distintamente le singole proposizioni, ma non ha di certo ommesso di tener presente che essi costituivano elementi di un'unica attività di informazione e lo ha reso anche manifesto parlando in un punto della sua sentenza di « attività di informazione svolta dalla stessa Amministrazione mediante i due più volte cennati comunicati ».

È palese dunque che la denuncia di preteso errore di principi di ermeneutica è in effetti volta anch'essa ad una rivalutazione dei fatti, onde poter ravvisare nei comunicati, attraverso la loro connessione, la affermazione di dati che la Corte di merito non vi ha colto, come quello che fosse stato analizzato e fosse risultato adulterato anche l'olio già chiuso in bottiglie.

La Corte d'appello ha peraltro adottato la sua decisione anche in base ad altre considerazioni, con cui ha sostanzialmente escluso l'elemento soggettivo della colpa pur esso necessario per dar luogo a responsabilità.

La Corte di Roma ha cioè rilevato che non poteva essere ritenuto imprudente il comportamento degli organi della amministrazione nel divulgare i comunicati in questione poichè questa attività seguiva oltre che agli accertamenti compiuti negli stabilimenti della Socoroma anche alle analisi eseguite presso un qualificato istituto (la stazione chimico-agraria sperimentale di Roma) i cui risultati stavano ad indicare che almeno una parte dell'olio rinvenuto negli stabilimenti suddetti era costituito da una miscela di olio di oliva e di grassi animali.

Contro queste considerazioni si appunta l'altra fondamentale censura del motivo di ricorso, sostenendosi che alle conclusioni sopra riassunte la Corte di merito è giunta solo perchè ha trascurato altri elementi decisivi per la soluzione della controversia ed in particolare che altre analisi erano ancora in corso al momento della pubblicazione dei comunicati, presso i gabinetti d'analisi delle dogane.

Neppure questa censura merita accoglimento.

La Corte di appello non ha in realtà preso in considerazione la circostanza di cui sopra; tuttavia non si può da questo desumere che sia stato omesso l'esame di un punto decisivo della controversia, come dalla ricorrente si lamenta.

Non si comprende invero nè si spiega dalla Socoroma per quale ragione i funzionari del Ministero dell'Agricoltura avrebbero potuto ritenere di essere in presenza di frodi alimentari solo se tutte le analisi predisposte sui prodotti sequestrati avessero fornito identico risultato, in tal modo da dimostrare che ogni singola partita di olio rinvenuta negli stabilimenti della Socoroma era costituita da una miscela di grassi vegetali ed animali.

È da escludere pertanto la decisività della circostanza non considerata con la conseguenza che deve altresì ritenersi manifestata dal giudice di merito, implicitamente, la opinione della prevalenza su di essa degli elementi considerati ed in base ai quali era raggiunto il convincimento censurato.

Questa Corte non si sostituisce in tal modo ai giudici di merito nello stabilire quale sarebbe stata la loro decisione se il punto controverso fosse stato esaminato, ma esercita soltanto il potere-dovere, che

in casi del genere le spetta, di stabilire la decisività del fatto di cui si lamenta l'omesso esame e cioè la sua idoneità ad indirizzare il giudice di merito verso una decisione eventualmente diversa da quella adottata. Nè va dimenticato da ultimo che la decisività di una circostanza non considerata dal giudice di merito deve essere normalmente esclusa quando, come nella specie, non si tratta di circostanza idonea a fornire la prova diretta o mediata del fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, ma di circostanza idonea a fornire solo elementi indiziari di cui il giudice può o non tener conto a suo prudente arbitrio, ai fini della valutazione da compiere.

In tal caso, come già innanzi si accennava, l'averne taciuto, non incombendo al giudice l'onere di prendere in esame e discutere ogni argomento ed ogni tesi prospettati dalle parti, sta solo ad indicare, almeno di regola, che gli elementi considerati sono stati ritenuti prevalenti su di esso e su ogni altro che avrebbe potuto indurre a soluzione diversa. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 21 febbraio 1969, n. 586 - Pres. Scarpello - Est. Ferrati - P. M. Di Majo (conf.) - Bernini (avvocato Gismondi) c. Commissione di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica (avv. Stato Mataloni).

Edilizia economica e popolare - Cessione in proprietà degli alloggi - D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e successive modificazioni - Applicabilità - Limiti.

(l. 21 marzo 1958, n. 447; d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2; l. 27 aprile 1962, n. 231).

Competenza e giurisdizione - Edilizia economica e popolare - Diritto soggettivo alla cessione in proprietà degli alloggi - Presuppone la qualità di assegnatario - Controversie sulla decadenza dall'assegnazione - Giurisdizione del giudice amministrativo.

(l. 27 aprile 1962, n. 231, art. 3).

Competenza e giurisdizione - Edilizia economica e popolare - Cooperative edilizie a contributo statale - Posizione giuridica del socio prima della stipulazione del mutuo individuale - Interesse legittimo.

(r.d. 28 aprile 1938, n. 1169, art. 131).

Competenza e giurisdizione - Cassazione - Consiglio di Stato - Decisioni - Sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione -

Limiti - Questione di legittimità costituzionale - Irrilevanza sulla questione di giurisdizione - Inammissibilità.

(Cost., art. 111, terzo comma; c.p.c. art. 360, n. 1, e 362, primo comma; t.u. 26 giugno 1924, n. 1054, art. 48).

La disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare, contenuta nella legge 21 marzo 1958, n. 447, nel d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e nella legge 27 aprile 1962, n. 231, non è applicabile nelle ipotesi in cui la cessione stessa fosse già prevista dalle norme anteriori, che continuano ad applicarsi integralmente (1).

Il diritto soggettivo alla cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare può prospettarsi soltanto quando sussista nel richiedente la qualità di assegnatario. Ove, pertanto, sia intervenuto un provvedimento di decadenza dall'assegnazione, il privato può vantare soltanto un interesse legittimo, dovendosi escludere che l'acquisizione e la conservazione della qualità di assegnatario assurga a contenuto di un diritto soggettivo tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario (2).

Fino al momento della stipulazione del mutuo individuale, il socio di una cooperativa edilizia a contributo statale, anche se prenotatario e assegnatario di alloggio, non è titolare di alcun diritto soggettivo che abbia per oggetto l'alloggio stesso, ma solo di un interesse legittimo, soggetto, nei limiti di cui all'art. 131 del t.u. sull'edilizia popolare ed economica, all'apposita Commissione di vigilanza, alla cui cognizione sono devolute le controversie relative alla qualità di socio, alla prenotazione e assegnazione, nonché alla validità e legittimità dell'assegnazione stessa (3).

Il ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato può essere proposto soltanto per motivi

(1) Massima di indubbia esttezza, come attesta l'inequivocabile dettato dell'art. 1 l. 21 marzo 1958, n. 447, dell'art. 1 d.p.r. 17 gennaio 1959, n. 2 e dell'art. 3 l. 27 aprile 1962, n. 231.

(2) Sulla configurazione quale diritto soggettivo della posizione giuridica dell'assegnatario di alloggio di tipo economico e popolare che richieda, nei confronti dell'ente concedente, la cessione in proprietà dell'alloggio medesimo, cfr. Cass., Sez. Un., 5 dicembre 1966, n. 2832, in *Giur. it.*, 1967, I, 1, 50.

La sentenza in rassegna opportunamente chiarisce che gli atti i quali incidano sulla stessa assegnazione, pronunciandone la decadenza, non possono considerarsi lesivi del diritto soggettivo alla cessione in proprietà dell'alloggio. L'interesse strumentale all'acquisizione ed alla conservazione della qualità di assegnatario, dalla quale, a sua volta, discende il sorgere del diritto alla cessione, non ha, infatti altra consistenza che quella di un mero interesse legittimo, tutelabile dinanzi alla giurisdizione amministrativa.

(3) Massima consolidata. Cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 9 marzo 1968, n. 773.

attinenti alla giurisdizione e non per eventuali violazioni di legge in cui sia incorso il Consiglio di Stato. Le questioni di legittimità costituzionale possono, perciò, essere rilevanti in tale fase processuale solo se pregiudiziali rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione (4).

(*Omissis*). — Con il primo motivo il ricorrente denuncia la sentenza impugnata siccome viziata da eccesso di potere giurisdizionale in relazione agli artt. 26 e 48 t.u. leggi sul Consiglio di Stato, all'art. 362 c.p.c., al t.u. 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica, alla legge 27 aprile 1962, n. 231, al d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e agli artt. 101 e 113 Costituzione, assumendo che per effetto della legge 27 aprile 1962, n. 231 è stata radicalmente modificata la disciplina giuridica della posizione degli assegnatari di alloggi di tipo popolare ed economico in quanto l'art. 3 di detta legge, con disposizione la cui natura innovativa è stata riconosciuta anche dal Ministero dei Lavori Pubblici con la circolare 10 luglio 1962, n. 2810, ha attribuito ai suddetti assegnatari il diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio.

Il ricorrente sostiene pertanto che i provvedimenti di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, già adottati, incidono in modo diretto ed immediato sul diritto subiettivo alla cessione in proprietà dell'alloggio e che di conseguenza la competenza a conoscere della legittimità di quei provvedimenti è passata dal Consiglio di Stato, giudice degli interessi legittimi, all'Autorità giudiziaria ordinaria, giudice dei diritti subiettivi.

Nonostante che al momento della decisione del giudice amministrativo fosse già da tempo sopravvenuta la legge ora invocata dal ricorrente, in quella sede non è mai stata sollevata la questione prospettata col motivo sovraesposto: essa appare manifestamente infondata.

Questa Suprema Corte ha effettivamente ritenuto che in base alla disciplina posta in essere con la legge 21 marzo 1958, n. 447, con il d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2 e con la legge 27 aprile 1962, n. 231 è configurabile un diritto soggettivo perfetto nella posizione dell'assegnatario di alloggio di tipo economico e popolare che richieda, nei confronti dell'ente concedente, la cessione in proprietà dell'alloggio medesimo, cosicchè in caso di contestazione la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (sent. 13 ottobre 1967, n. 2442, 5 dicembre 1966, n. 2832).

Ma questo non significa punto che nella fattispecie concreta il Consiglio di Stato difettesse di giurisdizione.

(4) Massima consolidata. Cfr., Cass., Sez. Un., 9 febbraio 1968, n. 424, in questa *Rassegna*, 1968, I, 36 ed ivi ulteriori richiami.

Gli è che il campo di applicazione di quelle leggi è ben circoscritto e determinato: con esse infatti si volle offrire la possibilità di diventare proprietari dell'alloggio di tipo economico e popolare a quegli assegnatari che in base alla precedente normativa non avrebbero mai potuto diventarlo.

È chiarissimo in tal senso l'art. 1 della legge delega 21 marzo 1958, n. 447, poichè contempla la cessione in proprietà esclusivamente degli alloggi di tipo economico e popolare « per i quali le vigenti disposizioni già non prevedono l'acquisto della proprietà da parte degli assegnatari o lo subordinano al consenso del Ministero dei Lavori Pubblici o degli enti finanziatori ».

Gli alloggi soggetti alla nuova disciplina sono poi elencati dettagliatamente nell'art. 1 d.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, il quale menziona come enti costruttori le Province, i Comuni, l'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato (INCIS), gli Istituti autonomi per le case popolari e quegli altri indicati nei numeri 4, 6 e 11 dell'art. 16 del t.u. delle leggi sull'edilizia popolare ed economica: poichè la società cooperative che costruiscono alloggi per i propri soci sono contemplate nel n. 7 dell'art. 16 sovramenzionato, appare evidente che quegli alloggi rimangono esclusi dalle previsioni della legge e la cosa appare ovvia, ove si rifletta che per gli alloggi costruiti da cooperative costituite esclusivamente tra soci appartenenti alle categorie menzionate nell'art. 91 del suddetto t.u. (impiegati statali, personale militare, pensionati statali, ecc.) l'acquisto della proprietà da parte del singolo assegnatario rientrava nel sistema del testo unico.

Lo ribadisce la relazione parlamentare alla legge n. 447, laddove si precisa che questa « incide specialmente sulle cooperative fatte non da impiegati dello Stato, trasformando la loro proprietà indivisibile ed inalienabile in proprietà individuale al di fuori del già richiesto consenso dell'ente finanziatore e di quello del Ministero dei Lavori Pubblici ».

Nè la situazione ha subito modificazioni per effetto della legge 27 aprile 1962, n. 231, poichè questa non ha modificato l'art. 1 del decreto presidenziale n. 2 del 1959, che circoscrive l'ambito di applicazione della legge, e si è limitata a sostituire l'art. 4 di quel decreto con la più sintetica formula « Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro i quali sono assegnatari di case contemplate dalla presente legge ».

Ora affermare, come fa il ricorrente, che tale norma è applicabile « indiscriminatamente a qualsiasi assegnatario di alloggio popolare ed economico e non già solo agli assegnatari di alloggi indicati nell'art. 1 » significa estendere la portata della norma ad ipotesi da essa non previste, il che non è lecito all'interprete.

Il ricorrente avverte che la lettera della legge è contraria al suo assunto e prospetta come assurda e contraddittoria la perpetuazione

della distinzione tra le due categorie di assegnatari, ma non considera che la ragion d'essere della distinzione sta proprio nella circostanza che per gli alloggi delle Cooperative mutuarie della Cassa Depositi e Prestiti, qual'è nella specie « La Silvana », la cessione in proprietà ai singoli soci ha rappresentato fin dall'origine la destinazione normale degli alloggi medesimi.

Sembra poi decisivo il rilievo, sul quale si è opportunamente insistito nella discussione orale, che presupposto per l'applicabilità delle norme invocate dal ricorrente è, comunque, la qualità di assegnatario; questa deve costituire un elemento di fatto certo ed indiscutibile e solo quando tale qualità sia fuor di discussione, può prospettarsi il diritto soggettivo alla cessione in proprietà.

Nella fattispecie oggetto della controversia era, invece, proprio il provvedimento di decadenza dall'assegnazione, relativamente al quale la posizione del privato rimane di interesse legittimo, dovendosi escludere che l'acquisizione e la conservazione della qualifica di assegnatario assurga a contenuto di un diritto subiettivo tutelabile dinanzi al Giudice Ordinario.

Torna quindi applicabile il costante indirizzo giurisprudenziale, ancora di recente riaffermato da queste Sezioni Unite (sent. 9 marzo 1968, n. 773), secondo il quale, fino al momento della stipulazione del mutuo individuale il socio di una cooperativa edilizia a contributo statale, anche se prenotatario e assegnatario di alloggio, non è titolare di un diritto soggettivo che abbia per oggetto l'alloggio, prenotato o già assegnato, ma di un mero interesse legittimo, soggetto, nei limiti di cui all'art. 131 t.u. sull'edilizia popolare ed economica, all'apposita Commissione di vigilanza, alla cui cognizione sono devolute le controversie relative alla qualità di socio, alla prenotazione e assegnazione di alloggi nonchè alla validità e legittimità dell'assegnazione stessa: e ciò perchè nel periodo che precede la stipulazione del mutuo individuale l'interesse legittimo del socio all'assegnazione dell'alloggio è collegato e condizionato al raggiungimento del fine pubblicistico proprio della speciale legislazione in materia secondo l'apprezzamento discrezionale degli organi, ai quali spetta procedere all'assegnazione medesima.

È chiaro adunque come bene il Bernini, socio assegnatario che non aveva stipulato il mutuo individuale, abbia adito il Consiglio di Stato per impugnare il provvedimento di decadenza e come il Giudice amministrativo non abbia esorbitato dai limiti della sua giurisdizione nel giudicare sulla legittimità di quel provvedimento.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, invece, eccesso di potere giurisdizionale in relazione all'art. 26 del t.u. del Consiglio di Stato, all'art. 98 del t.u. 28 aprile 1936, n. 1165, alla legge 9 febbraio 1963, n. 131, agli artt. 2, 4, 8, 12, 15 Disposizioni preliminari del codice civile e agli artt. 70, 71 e 111 Costituzione, sostenendo che il Consiglio

di Stato, nell'esigere per l'applicabilità dell'art. 2 legge 9 febbraio 1963, n. 131, i requisiti della tardiva occupazione dell'alloggio prima della dichiarazione di decadenza e il perdurare dell'occupazione al momento dell'entrata in vigore di quella legge, avrebbe dettato una forma del tutto ultronea di attuazione della legge e avrebbe instaurato una consuetudine interpretativa « contra legem », con concreti effetti parzialmente abrogativi della norma, esorbitando, di conseguenza, dal contenuto e dai limiti della funzione giurisdizionale amministrativa.

Anche questa censura va disattesa, poichè, una volta accertato che il giudice amministrativo ha pronunciato su una controversia in tema di interessi legittimi rientrante quindi nell'ambito della sua giurisdizione, sfugge al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione il modo con cui il giudice amministrativo ha concretamente esercitato la sua giurisdizione.

L'errore nell'interpretazione della legge costituisce un tipico *error in iudicando*, che non può essere dedotto in questa sede, poichè le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili in cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione.

Non è quindi consentito a queste Sezioni Unite stabilire se sia esatta o no l'interpretazione che in questo ed in altri casi il Consiglio di Stato ha dato della norma che prevede l'inefficacia di taluni provvedimenti di decadenza dall'assegnazione pronunciati nei confronti di soci di cooperative edilizie.

È infine manifestamente irrilevante la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 2 legge 9 febbraio 1963, n. 131, che il ricorrente prospetta proprio nell'ipotesi « si ritenga che il giudice amministrativo non abbia esulato dai limiti della sua funzione giurisdizionale ».

Come esattamente osserva la difesa dell'Amministrazione, la questione di costituzionalità avrebbe potuto essere sollevata dinanzi al Giudice amministrativo poichè in quella sede essa avrebbe potuto essere rilevante per la decisione della controversia relativa all'efficacia del provvedimento di decadenza: non lo è invece in questa sede in cui si discute soltanto se il Giudice amministrativo avesse o non giurisdizione in materia, per il qual fine non è necessario prendere in esame quella norma ed individuarne la portata. — (*Omissis*).

SEZIONE TERZA

GIURISPRUDENZA CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 luglio 1968, n. 2496 - Pres. Favara - Est. Mirabelli - P. M. Trotta (conf.) - Assessorato LL. PP. della Regione Siciliana (avv. Stato Cavalli) c. Comune di Palermo (avv. Orlandi) e Anzon (avv. Maniscalco).

Opere pubbliche - Concorso di enti pubblici nella realizzazione - Espropriazioni - Imputazione giuridica - Sostituzione dell'Amministrazione statale o regionale al Comune interessato.

(d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, art. 58).

Per le opere ed espropriazioni compiute a termine dell'art. 58 d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, in cui si disciplina un concorso di enti pubblici per la realizzazione dei lavori ivi previsti, si verifica una sostituzione, rispetto al Comune interessato, dell'Amministrazione dei LL. PP., statale o regionale, le quali pertanto, ove non sia diversamente stabilito, assumono la posizione di parte sia nel rapporto di espropriazione che in ogni altro inerente la esecuzione dell'opera (1).

(Omissis). — L'Amministrazione Regionale ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sostiene che erroneamente la Corte del merito ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e fa rilevare che beneficiario dell'espropriazione risulta il controricorrente Comune di Palermo, sì che questo

(1) La Corte di Cassazione ribadisce ulteriormente la propria giurisprudenza in tema di imputazione giuridica degli effetti dell'attività compiuta allorchè nella realizzazione di un'opera pubblica concorrono più Enti, sottolineando che essa va determinata in base alla qualità e quantità dei poteri conferiti dalla legge o dall'atto amministrativo.

Sul punto, più ampiamente, cfr. Cass. 31 gennaio 1968, n. 313, in questa *Rassegna*, 1968, I, 419.

Circa il concetto di progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche, è stato altresì precisato che in esso va compresa anche l'attività inerente alle necessarie occupazioni ed espropriazioni, per essere queste inscindibilmente connesse con la realizzazione dell'opera cfr. S. U. 29 novembre 1967, n. 3025, in questa *Rassegna* 1968, I, 399.

soltanto avrebbe dovuto essere riconosciuto passivamente legittimato nei confronti nella pretesa di maggiorazione alla indennità di espropriazione, proposta dalla controricorrente Anzon, in base al principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui il rapporto di espropriazione si instaura tra l'ente a cui favore l'espropriazione viene pronunciata e l'espropriato ed è il primo legittimato passivamente nel procedimento instaurato per il pagamento dell'indennità di espropriazione (tra le altre, Cass. 6 agosto 1965, n. 1894).

La censura è infondata.

Questa Corte, con recenti pronunce (Cass. 25 gennaio 1968, n. 212; 31 gennaio 1968, nn. 311 e 313), prendendo complessivamente in esame le varie ipotesi, già presentatesi al giudizio della stessa Corte, nelle quali, in applicazione di leggi speciali, si presenta il fenomeno che più enti pubblici vengono a concorrere nella attuazione delle opere, in relazione alle quali sia emesso provvedimento di espropriazione, ha ravvisato, accanto all'ipotesi di mero finanziamento, nella quale un ente appresta soltanto i mezzi finanziari per l'espropriazione e l'esecuzione dell'opera, rimanendo estraneo al procedimento di espropriazione, ed a quella di affidamento, nella quale ad un ente viene meramente affidata l'esecuzione di certe opere, rimanendo parimenti lo stesso estraneo al procedimento espropriativo, altre ipotesi, qualificabili, a seconda delle particolari modalità, delegazione, sostituzione od anche affidamento, nelle quali un ente, per iniziativa di altro ente o per iniziativa propria, assume non soltanto l'onere finanziario dell'opera o l'esecuzione della stessa, ma l'intero compito di provvedere all'espropriazione ed all'opera, anche se il bene espropriato e l'opera eseguita vengono, in definitiva, attribuite all'ente delegante, affidante o sostituito.

In relazione a tali ultime ipotesi questa Corte ha enunciato il principio che la legittimazione, attiva e passiva, nei confronti dei terzi, nei casi in cui un ente pubblico curi l'esecuzione di un'opera pubblica di pertinenza di altro ente pubblico, va determinata in base alla qualità e quantità dei poteri che siano conferiti dalla legge o dall'atto amministrativo che danno luogo all'insorgere della particolare situazione.

In particolare, con riferimento alle opere ed espropriazioni compiute in attuazione dell'art. 58 del d.l.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261, quale la Corte ha ritenuto essere anche quella di cui qui si discute, le predette pronunce hanno rilevato che ivi è prevista una ipotesi di sostituzione, in cui l'Amministrazione, statale o regionale, dei Lavori Pubblici, sostituendosi al Comune interessato nel provvedere al compimento dell'opera, assume la posizione di parte sia del rapporto di espropriazione, che di ogni altro rapporto inerente all'opera, sempre che dalle particolari modalità in cui l'attività amministrativa venga svolta, non risulti il contrario.

Poichè nel caso in esame, i giudici del merito hanno affermato appunto, con apprezzamento di fatto incensurabile, che ha avuto luogo una piena sostituzione dell'Assessorato Regionale al Comune nello svolgimento del procedimento di espropriazione, deve essere ritenuto che la sentenza impugnata abbia fatto esatta applicazione dei principi innanzi enunciati e sfugge, pertanto, alle censure contro di essa rivolte. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 23 novembre 1968, n. 3817 - Pres. Vinci Orlando - Est. Bevilacqua - P. M. Caristo (conf.) - Ministero dell'Interno (avv. Stato Vitaliani) c. Fiore.

Procedimento civile - Competenza per valore - Aumenti di detta competenza in corso di causa - Giudice adito originariamente incompetente - Competenza - Sussiste.

(c.p.c. art. 5; l. 25 luglio 1966, n. 571, art. 1).

Le norme modificatrici della competenza, che sono di immediata applicazione, valgono altresì, per il principio della perpetuatio iurisdictionis diretto a favorire la competenza del giudice adito, a rendere quest'ultimo competente della causa che, al momento della domanda, esorbitava dalla sua cognizione (1).

(Omissis). — Con il primo motivo l'Amministrazione sostiene che il Pretore si sarebbe dovuto ritenere competente perchè, al momento della decisione, essendo intervenuta in corso di causa la legge 25 luglio

(1) La giurisprudenza è costante nel concetto che le leggi modificatrici della competenza trovano immediata applicazione nei giudizi pendenti al momento della loro entrata in vigore (cfr. Cass. 7 marzo 1967, n. 533; 27 novembre 1963, n. 3051; 5 luglio 1964, n. 2335, ecc.). Tale regola vale anche nel caso in cui con una nuova legge si tolgano attribuzioni al giudice ordinario per demandarle a quello speciale. Cass. 30 luglio 1948, n. 1290; 28 giugno 1948, n. 1013.

Ove la sentenza non sia stata ancora pubblicata il giudice dovrà applicare la nuova legge richiamando, se del caso, la causa nel ruolo (Cass. 4 gennaio 1958, n. 20, *Giuris. it.*, 1959, I, 1, 270 con nota di richiami e riferimenti).

La immediata applicazione della nuova legge modificativa di competenza, è però condizionata alla non intervenuta preclusione per effetto di precedente sentenza non più impugnabile che abbia risolto la questione di competenza o di giurisdizione (Cass. 1 agosto 1947, n. 1382; 17 maggio 1948, n. 732).

In generale per taluni riferimenti sul *ius superveniens* cfr. in questa *Rassegna* 1965, I, 964; 1964, I, 104.

1966, n. 571, che ha elevato la competenza pretoria sino al limite di l. 750.000, la causa stessa rientrava nella sua competenza per valore.

L'istanza è fondata. Per vero le norme modificatrici della competenza — che sono d'immediata applicazione — valgono altresì ad attribuire la competenza al giudice, che sarebbe stato incompetente a conoscere della controversia dinanzi a lui proposta durante il vigore della legge precedente. Il principio della *perpetuatio iurisdictionis*, posto dal codice di rito (art. 5) e diretto a favorire la competenza del giudice adito, postula infatti che, se nel corso del giudizio sopravvenga una legge che elevi i limiti della competenza, lo stesso giudice divenga competente a conoscere della causa che, al momento della domanda, esorbitava la sua cognizione.

Nella specie il Pretore di Matera, incompetente per valore in base alla vecchia legge in conseguenza della proposta domanda riconvenzionale, è divenuto competente in base alla sopravvenuta legge 25 luglio 1966 n. 571, che ha elevato a l. 750.000 il limite della sua competenza per valore.

Il primo motivo del ricorso deve, pertanto, essere accolto. Ciò importa l'assorbimento del secondo motivo, con il quale l'Amministrazione deduce che, in denegata ipotesi, il Pretore — a norma dell'art. 25 c.p.c. e delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato — avrebbe dovuto dichiarare competente il Tribunale di Potenza e non quello di Matera. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 17 gennaio 1969, n. 90 - Pres. Rosano - Est. Falcone - P. M. Pedace (conf.). - Comune di Paternò (avv. Costa) c. Commissariato Nazionale della G. I. (avv. Stato Casamassima).

Responsabilità civile - Responsabilità della P. A. - Comune - Controllo tutorio - Natura - Rapporto con l'atto controllato.

(t.u. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 98 e segg.).

Responsabilità civile - Responsabilità della P. A. - Atto di mero diritto privato - Sindacabilità del giudice ordinario.

(c.c. art. 2043; l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, art. 4).

Responsabilità civile - Danni - Valutazione equitativa - Presupposti - Apprezzamento del giudice di merito - Insindacabilità.

(c.c. artt. 1226, 2056).

Il controllo dei competenti organi esercitato sugli atti degli Enti locali, integrandone la efficacia, non incide sulla imputabilità e sulla eventuale responsabilità per la loro emanazione, né involge valutazione

alcuna di situazioni anteriori o presupposte, come il titolo per cui si dispone del bene concernente gli atti soggetti a controllo (1).

Allorchè la p.a. agisce nell'ambito del diritto comune, al di fuori della sua funzione pubblica e sovrana, nessun richiamo ai suoi poteri discrezionali può farsi per dedurne limiti al potere di cognizione del giudice ordinario (fattispecie in tema di accertamento della colpa della p.a., in giudizio risarcitorio, per l'occupazione senza titolo del fondo alieno). (2).

La liquidazione del risarcimento del danno in via equitativa è consentita non solo nel caso di impossibilità, ma anche in quello di estrema difficoltà di determinarne il preciso ammontare, e siffatto apprezzamento si sottrae al controllo di legittimità, in quanto involge una indagine di fatto (3).

(Omissis). — Con il primo motivo di ricorso, il Comune di Paternò, denunciando la violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c., e degli artt. 392, 394, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 5 dello stesso codice, sostiene che i giudici di merito hanno qualificato l'occupazione degli immobili in discussione, compiuta da esso Comune, come colposa, trascurando l'esame di circostanze aventi portata decisiva per escludere la sussistenza dell'asserito estremo soggettivo in tale condotta.

(1) Cfr. Cass. 25 maggio 1966, n. 1341, *Foro amm.*, 1966, I, 465; Cons. Stato, V, 11 giugno 1960, n. 406.

Gli atti di controllo, come si conviene, non danno luogo ad un atto amministrativo complesso ma costituiscono atti a sè stanti, con un proprio contenuto ed un proprio effetto, cfr. Cass. 10 agosto 1949, n. 2289.

Sulla natura ed i fini dell'attività di controllo e sulla distinzione da quella di amministrazione attiva cfr. BERTI e TUMIATI in *Enciclopedia del diritto*, voce *Controlli amministrativi*.

(2) Sui limiti che, in base all'art. 4 L. 20 marzo 1865, n. 2248 alleg. E, si pongono alla potestà giurisdizionale del giudice ordinario rispetto agli atti della P. A., ove essa agisca nella sua specifica ed insostituibile qualità di persona di diritto pubblico e nell'esercizio di una pubblica potestà, e non invece per i negozi di diritto privato che la stessa compie nell'esercizio delle sue capacità di diritto privato, in condizione di uguaglianza con gli altri soggetti cfr. S. U. 19 gennaio 1954, n. 90, *Giust. civ.*, 1954, I, 61; S. U. 7 maggio 1952, n. 1285; 28 giugno 1150, n. 1663.

Sul concetto di discrezionalità amministrativa, intesa come il potere di apprezzare liberamente l'interesse pubblico e la idoneità dei mezzi per il suo soddisfacimento, e sul principio che in tal caso i poteri del giudice subiscono una limitazione, in quanto non gli è consentito di sindacare la scelta dei mezzi ritenuti idonei per soddisfarli, cfr. Sez. Un., 29 aprile 1964, n. 1039, in questa *Rassegna*, 1964, I, 712, con nota di richiami.

In tema di discrezionalità amministrativa e responsabilità della p.a. cfr., altresì QUARANTA, in questa *Rassegna*, 1966, I, 47.

(3) In senso conforme, cfr., Cass., 28 febbraio 1966, n. 612; 23 luglio 1966, n. 2032; 9 febbraio 1967, n. 336, ecc.; contra Cass., 28 febbraio 1952, n. 549.

In particolare, la Corte di merito non avrebbe considerato: che i negozi giuridici diretti alla utilizzazione degli immobili occupati, compiuti da esso Comune, erano stati sottoposti, con risultato positivo, al controllo della Prefettura; che la Gioventù Italiana aveva manifestato la sua pretesa di riottenere gli immobili soltanto con l'atto introduttivo del giudizio in corso, e cioè ad oltre dieci anni di distanza dalla avvenuta occupazione dei medesimi; che la stessa Gioventù Italiana, proponendo domanda di accertamento della proprietà degli immobili di cui si tratta, invece di agire in rivendicazione, « aveva, con ciò, manifestato un pesante dubbio circa l'appartenenza ad essa di quei beni »; che, infine, la gestione degli immobili di cui si discute era stata assunta da esso Comune in seguito all'abbandono in cui erano lasciati dopo la caduta del regime fascista.

La censura non ha fondamento, perchè i giudici di merito hanno condotto l'indagine sulla sussistenza della colpa del Comune di Paternò facendo esatta applicazione dei principi di diritto e dando corretta ed adeguata motivazione del convincimento da essi raggiunto.

Al contrario di quanto il ricorrente assume, l'ultima circostanza esposta nella censura è stata espressamente esaminata dai giudici di merito i quali, con apprezzamento non censurabile in questa sede, hanno osservato che il Comune non poteva ragionevolmente opinare che i beni, già appartenenti alla Gioventù Italiana del Littorio, fossero rimasti abbandonati, quando si immise abusivamente nel possesso di essi, verso la fine del 1943, sia perchè l'ente proprietario non era stato soppresso, sia perchè era trascorso solo qualche mese del profondo rivolgimento politico operatosi nel paese.

Quanto, poi, alle altre circostanze indicate nella censura, l'omesso esame di esse non rileva come vizio della sentenza denunciata, trattandosi di elementi sforniti, anche in ipotesi, di quel carattere di decisività nella formazione del convincimento dei giudici che è richiesto per la sussistenza del vizio di motivazione previsto nell'art. 360, n. 5 codice procedura civile.

Non può, infatti, ritenersi decisiva, per escludere la colpa dell'amministrazione nell'occupazione senza titolo di beni di proprietà altrui, la circostanza che gli organi cui i successivi atti di utilizzazione di quei beni siano sottoposti in sede di controllo, concedano, senza alcun rilievo, i provvedimenti richiesti.

Ed invero, la funzione di controllo sugli atti, la quale accede alla manifestazione di amministrazione attiva integrandone l'efficacia, non incide sulla imputabilità e sulla responsabilità eventualmente conseguite alla emanazione degli stessi, nè involge la valutazione di situazioni anteriori e presupposte, quale il titolo in base al quale l'ente pubblico dispone del bene cui gli atti soggetti a controllo si riferiscono.

Nessun elemento decisivo poteva, poi, essere dedotto dalle altre circostanze, quali il tempo lasciato trascorrere dalla Gioventù Italiana prima di iniziare il giudizio e la natura dell'azione da essa esperita, trattandosi di manifestazioni di autonomia nella scelta, da parte del titolare, del tempo e del modo più opportuni per chiedere la tutela giurisdizionale dei propri diritti, le quali non possono riflettersi sull'elemento soggettivo della condotta dell'autore della lesione di quelle situazioni soggettive, nel senso di escludere da essa gli estremi della colpa.

Con il secondo motivo, lamentando la violazione degli artt. 2043 e 2056 c.c., il Comune ricorrente deduce che la sentenza impugnata, dopo avere esattamente affermato che, in considerazione della natura pubblica del soggetto agente, il sindacato del giudice ordinario trovava un limite invalicabile in quelle indagini che potevano riferirsi a momenti ed atteggiamenti discrezionali dell'attività amministrativa, non ha, poi, in concreto, accertato « se l'affermato fatto lesivo del diritto avesse superato i confini del potere discrezionale ».

Il principio di cui si lamenta la mancata applicazione e che è rimasto, pertanto, senza alcun effetto sul dispositivo, è stato erroneamente invocato a sostegno della decisione, sicchè una volta provvedutosi alla correzione della motivazione su questo punto, la doglianza rimane priva del presupposto che la sorregge.

In proposito deve essere rilevato che quando l'autorità amministrativa non agisce nella sua funzione pubblica e sovrana, ma nell'ambito del diritto comune, nessun richiamo ai poteri discrezionali di cui la medesima sia titolare può essere validamente formulato per durne limiti ai poteri di cognizione del giudice ordinario.

La discrezionalità attiene, invero, soltanto all'agire della pubblica amministrazione quale autorità, cioè a quella parte dell'attività di essa in cui si esprime la funzione amministrativa, in quanto si sostanzia nel potere di scelta — sulla base di un apprezzamento dell'interesse pubblico da realizzare e degli altri interessi con i quali esso venga in contatto — del momento, del contenuto, dell'entità e della stessa opportunità dell'azione amministrativa.

Consegue che, quando l'amministrazione pubblica occupi un immobile di proprietà aliena « sine titulo », e cioè (come è stato accertato nella specie con sentenza passata in giudicato su questo punto) senza che la sua azione sia in alcun modo riconducibile all'esercizio di un potere nessun limite sussiste in ordine all'accertamento della colpa dell'amministrazione stessa nel giudizio di risarcimento instaurato dal danneggiato.

Corretta in tali sensi l'erronea enunciazione del principio di diritto contenuto nella motivazione della sentenza impugnata, il cui disposi-

tivo, per le ragioni già dette, è conforme a legge il motivo di ricorso deve essere rigettato (art. 384 c.p.c.).

Con il terzo motivo, il ricorrente si duole che i giudici di merito, violando il disposto degli artt. 2043 e 1226, nonché degli artt. 2727 e 2729 c.c., e degli artt. 115, 116 e 360 c.p.c., abbiano proceduto alla liquidazione dei danni con valutazione equitativa, senza che sussistesse il presupposto dell'impossibilità di determinarli nel loro preciso ammontare ed abbiano, poi, operato la liquidazione stessa facendo riferimento ai canoni di locazione degli immobili destinati ad abitazione, vale a dire facendo ricorso ad un criterio inapplicabile in considerazione della destinazione che gli immobili avevano in concreto ricevuto.

La censura è infondata sotto entrambi i profili.

Sotto il primo aspetto, i giudici di merito hanno esercitato il potere di liquidare i danni con valutazione equitativa, dopo avere esattamente affermato che non solo l'impossibilità, ma anche l'estrema difficoltà — nella specie ritenuta sussistente — di pervenire ad una precisa valutazione di essi, sulla base delle prove raccolte, consente di provvedere a norma dell'art. 1226 c.c.

E, come questa Corte ha ripetutamente affermato, l'apprezzamento del giudice di merito circa la particolare difficoltà di giungere ad una precisa quantificazione monetaria del danno e circa la conseguente opportunità di provvedere alla liquidazione di esso in via equitativa, involge un apprezzamento di fatto che quando sia — come nella specie — congruamente motivato è sottratto al sindacato di legittimità (Cass. 9 febbraio 1967, n. 336; Cass. 23 luglio 1966, n. 2032).

Sotto il secondo profilo, l'infondatezza della doglianza discende dalla considerazione che la Corte di merito ha fatto riferimento ai canoni che sarebbero stati percepiti dall'ente proprietario, ove gli immobili in oggetto fossero stati concessi in locazione ad uso di abitazione con contratti soggetti a regime vincolistico, soltanto come al parametro ritenuto più adeguato per procedere ad una liquidazione dei danni in via equitativa.

Ed infatti non è stato accolto in concreto il risultato del calcolo condotto, in applicazione di quel criterio, che era stato appunto adottato a scopo meramente orientativo, ma è stata operata una riduzione della somma emersa da quel conteggio (di circa un terzo) al dichiarato fine di adeguare l'entità del risarcimento alle conseguenze dannose dell'illecito equitativamente apprezzate.

Circa la scelta e l'applicazione dei criteri equitativi dei quali il giudice di merito si è avvalso per addivenire alla liquidazione, basterà ricordare, per concludere, che esse costituiscono espressione di un potere di apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. 17 giugno 1967, n. 1433).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 5 febbraio 1969, n. 379 - Pres. Albanese - Est. La Farina - P. M. Gentile (conf.) - Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Lancia) c. Ughi (avv. Marino).

Procedimento civile - Rapporto al P. M. - Mancato esercizio - Impugnativa - Inammissibilità.

(c.p.p., art. 3).

Procedimento civile - Influenza del giudice penale - Sospensione necessaria - Presupposti.

(c.p.c., art. 295).

L'obbligo del giudice civile di fare rapporto al P. M. del fatto, configurabile come reato perseguibile di ufficio, che sia emerso nel corso del giudizio, è in funzione solo dell'interesse della giustizia e non pure in quello delle parti, che pertanto sono carenti di interesse a farne oggetto di specifica impugnativa (1).

Per la sospensione necessaria del processo civile, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è sufficiente che sia pendente un procedimento attinente a reato la cui cognizione possa influire sulla decisione della causa, ma occorre che l'azione penale sia stata effettivamente iniziata, nei modi previsti dal codice di procedura penale (2).

(Omissis). — Con il primo motivo del ricorso, il Ministero, deducendo la violazione degli artt. 2 e 3 c.p.c., 295-298 c.p.c., 590 c.p., 27-28 c.p.c., nonché contraddittorietà e difetto di motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., insiste nel denunciare la nullità degli atti processuali, per non essere stata disposta la sospensione necessaria del

(1) La giurisprudenza è costante nel senso che l'obbligo imposto al giudice civile di far rapporto al Procuratore della Repubblica degli eventuali reati perseguibili di Ufficio che siano emersi nel corso del giudizio, attiene all'interesse della giustizia in generale e non anche a quello delle parti private. Cfr. Cass. 22 giugno 1967, n. 1492, *Giust. civ.*, 1967, I, 1782; 26 luglio 1966, n. 1693, *Giust. civ. Mass.*, 1966, 1115.

Sui rapporti tra giurisdizione civile e penale, che si risolvono in una questione di coordinamento rientrante nella disciplina positiva dei singoli processi cfr. SATTI, *Commentario c. p. c.*, vol. I, 11 e segg.

(2) Cfr., Cass. 26 aprile 1948, n. 1289; 24 luglio 1965, n. 1745; 7 aprile 1946, n. 774. La decisione è perfettamente aderente ai principi che ispirano la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c. p. c., la quale trova la sua ragione nell'impedimento logico derivante dal fatto che gli elementi sui quali il giudice civile deve fondare la sua decisione debbono risultare dal processo penale che, di conseguenza, trovasi in rapporto di pregiudizialità rispetto al processo civile.

processo civile a norma dell'art. 295 c.p.c., stante la pregiudizialità dell'accertamento della responsabilità penale del carabiniere Mancinelli rispetto al giudizio di responsabilità civile promosso dalla Ughi.

L'omissione di tale adempimento avrebbe comportato, secondo il Ministero, la nullità di tutti gli atti del procedimento civile e delle conseguenti sentenze, a nulla rilevando che il Procuratore della Repubblica potesse avere avuto *aliunde* notizie del fatto-reato, e che lo stesso reato fosse compreso nell'ampio provvedimento di amnistia emanato l'11 luglio 1959.

Con il secondo motivo del ricorso, poi, strettamente connesso al primo e da esso derivato, si deduce la violazione dell'art. 2945 c.c. in relazione all'art. 298 c.p.c., per avere la Corte di merito rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto della Ughi al risarcimento dei danni. Assume, a questo riguardo, l'Amministrazione ricorrente che, ritenuta la nullità degli atti del giudizio civile per omessa sospensione del giudizio stesso, conseguirebbe che la prescrizione del diritto della Ughi al risarcimento del danno sarebbe stata interrotta con effetto soltanto istantaneo dalla notificazione dell'atto di citazione, e non già — come, invece, ha ritenuto la Corte d'appello — con effetti permanenti.

Proposte in questi termini, le censure sopra riassunte sono chiaramente infondate.

È da premettersi che il Ministero non ha contestato, nè tanto meno, contesta in questa sede, che allorchè, in data 5 febbraio 1959, la Ughi ebbe a notificargli la citazione del presente giudizio non fosse ancora decorso a favore del carabiniere Mancinelli, e quindi del Ministero stesso, il termine biennale di prescrizione previsto dall'art. 2947 secondo comma c.c. per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione dei veicoli di ogni specie.

Il Ministero ha riconosciuto, anzi, espressamente (v. secondo motivo) che, a norma del terzo comma del citato articolo, l'inizio del predetto termine dovevasi far decorrere dalla data in cui era stata emessa sentenza irrevocabile di assoluzione dell'unico soggetto (la conducente Buratti), diverso dal carabiniere Mancinelli, contro cui era stata proposta azione penale.

Con ciò, rimane concretamente superata la questione se quella decorrenza (dalla sentenza che definisce il giudizio penale, e non anche del giorno in cui il fatto illecito si è verificato) debba mantenersi ferma anche quando l'azione civile sia rivolta non contro il soggetto passivo dell'azione penale o verso coloro che, secondo le leggi civili, debbono rispondere del fatto di lui, bensì verso altro soggetto che, del tutto estraneo al giudizio penale, sia chiamato a rispondere dello stesso illecito soltanto a titolo di responsabilità solidale o alternativa.

Posto tuttocì, la sentenza impugnata non risulta inficiabile sotto il diverso profilo, secondo il quale, essendo emersi, nel corso del proce-

dimento civile, riguardo alle lesioni patite dalla Ughi, elemento di responsabilità penale, per un reato perseguibile d'ufficio, a carico di un soggetto diverso da quello già assolto dal giudice penale — cioè a carico del carabiniere Mancinelli del cui operato l'Amministrazione era chiamata a rispondere — il giudice civile avrebbe dovuto fare rapporto, a norma dell'art. 3 c.p.p., al Procuratore della Repubblica, e, quindi, provvedere alla sospensione necessaria del processo civile ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del processo penale. Costituisce, infatti, *ius receptum*, nella giurisprudenza di questa S. C., che l'obbligo del giudice civile di fare rapporto al Procuratore della Repubblica, ex art. 3 c.p.p., di eventuali reati perseguibili d'ufficio, risultanti nel corso del processo civile, è imposto soltanto nell'interesse superiore della giustizia, e non anche a tutela delle parti private, le quali, pertanto, sono carenti di interesse a dedurre in sede d'impugnazione, e particolarmente come motivo di cassazione, l'eventuale omissione del rapporto medesimo (v., tra le altre, le sentenze 7 ottobre 1967, n. 2297; 22 giugno 1967, n. 1492 e 20 luglio 1966, n. 1923). È appena, poi, necessario ricordare che anche se, in ipotesi, il rapporto al Procuratore della Repubblica sia stato trasmesso, o., comunque, penda un procedimento attinente ad un reato la cui cognizione possa influire sulla definizione del processo civile, affinché il giudice civile possa e debba ordinare — ritenuta quella influenza — la sospensione necessaria del giudizio civile ex art. 295 c.p.c., occorre che l'azione penale sia stata effettivamente iniziata; il che avviene soltanto quando il giudice penale sia stato investito dell'azione stessa mediante richiesta d'istruzione formale o di citazione a giudizio da parte del P. M.; ovvero, trattandosi di reato appartenente alla competenza del Pretore, mediante l'emissione del decreto di citazione a giudizio o del decreto penale di condanna e, in ogni caso, con l'instaurazione del rito del giudizio direttissimo (da ultimo, Cass. sent. 26 aprile 1968, n. 1289; sent. 24 luglio 1968, n. 1745; sent. 7 aprile 1964, n. 774).

Ciò precisato, ne deriva che, a torto (secondo motivo) la Amministrazione imputa alla sentenza impugnata di non avere rilevato che, a seguito della nullità di tutto il procedimento nonchè delle sentenze di primo grado, l'atto interruttivo della prescrizione biennale, costituito dalla notificazione della citazione introduttiva del giudizio, avrebbe avuto efficacia soltanto istantanea, in quanto l'effetto interruttivo non avrebbe potuto prolungarsi, a norma dell'art. 2945 secondo comma c.c., per tutta la durata del processo e fino al momento in cui fosse passata in giudicato la sentenza che avesse definito il giudizio. Risulta, da quanto si è già detto, che l'omissione del rapporto al Procuratore della Repubblica, ex art. 3 c.p.p. e la conseguente omissione della sospensione del processo civile ex art. 295 c.p.c. non comportano nullità alcuna nè del procedimento, nè delle sentenze, e che, quindi, non si profilava

alcuna possibilità di negare, nemmeno astrattamente, a causa di quella omissione, quell'effetto interruttivo permanente della prescrizione che è proprio della citazione introduttiva del giudizio, a norma del secondo comma dell'art. 2945 c.c., già citato. Ciò non senza considerare che, comunque, ove in un qualsiasi grado del presente giudizio vi fosse stata la necessità di dichiarare sia pure per le ragioni prospettate dall'Amministrazione, la nullità del procedimento e delle sentenze ivi pronunciate, tale pronuncia, di carattere pregiudiziale, cioè necessariamente limitata all'invalidità del processo e dei suoi atti, avrebbe inibito qualsiasi accertamento e pronuncia di merito, quali quelli attinenti all'asserito verificarsi della prescrizione nel corso della pendenza formale del processo a causa dell'altrettanto asserita inefficacia di quel processo, così viziato, ad assicurare alla citazione introduttiva del giudizio l'effetto suo proprio di impedire il decorso della prescrizione fino a quanto non sia stata definita la controversia. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 22 febbraio 1969, n. 602 - Pres. Pece - Est. Santosuosso - P. M. Toro (conf.) - Rosa (avv. Cervati) c. Ministero Difesa-Esercito (avv. Stato Peronaci).

Requisizione - Requisizione di immobili disposta dall'autorità militare italiana - Indennità - Criteri di determinazione.

(r.d. 18 agosto 1940, n. 1741, art. 57).

La indennità di requisizione degli immobili ad opera delle autorità militari italiane va determinata, in base all'art. 57 del r.d. 1940, n. 1741, con riferimento al reddito che l'immobile sia suscettivo di produrre in funzione della sua concreta, anche se prossima, destinazione, da desumersi in base ad elementi oggettivi ed a prescindere dall'eventuale diverso uso che, per circostanze accidentali, il proprietario ne abbia fatto o possa farne per l'avvenire (1).

(*Omissis*). — Con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver determinato, ai fini della liquidazione della

(1) La sentenza costituisce esatta applicazione della norma di cui allo art. 57 del r. d. 18 agosto 1940, n. 1741, per la quale la indennità di requisizione va raggugliata al « reddito normale » che l'immobile è atto a produrre.

All'uopo la Corte dei Conti, Sez. controllo, 18 gennaio 1950, *Foro amm.*, 1950 III, aveva sottolineato che a tal fine possono venire in considerazione i fattori attinenti alla ubicazione dell'immobile ed alle altre eventuali

giusta indennità di requisizione, il reddito del palazzo come civile abitazione, mentre già risultava in atti che lo stesso, al momento della requisizione, si trovava in corso di costruzione per essere destinato ad albergo, e denuncia la violazione dell'art. 57 del r.d. 18 agosto 1940, n. 1741, secondo cui « l'indennità per la requisizione degli immobili è ragguagliata al reddito normale che l'immobile è atto a produrre, tenuto conto anche delle cose indicate nell'ultimo comma dell'art. 8 ».

Si deduce in proposito che, in tanto l'Amministrazione militare aveva ritenuto opportuno requisire l'edificio per adibirlo a caserma, in quanto l'immobile era stato costruito — come constatato dal consulente tecnico, senza che sia stata mossa in merito alcuna contestazione — con lavabo in ogni camera, unico salone da pranzo, unica cucina, unico ingresso, per l'evidente destinazione ad albergo-ristorante. La Corte di appello aveva chiesto, tuttavia, al consulente tecnico di valutare l'immobile come civile abitazione, e secondo questo criterio aveva poi liquidato l'indennità motivando in sentenza che « non è risultato affatto che, in epoca antecedente la requisizione, l'immobile stesso fosse mai stato adibito ad uso alberghiero ».

La censura è fondata.

In tema di requisizione in uso, la giusta indennità prevista dall'art. 835 c.c. in generale e — nella specie — dall'art. 57 del r.d. 18 agosto 1940, n. 1741, da un lato deve essere determinata tenendo conto dello stato in cui si trova l'immobile al momento della requisizione, senza considerare l'eventuale uso che il proprietario, per circostanze accidentali, ne abbia fatto, nè dell'uso meramente ipotetico che lo stesso possa farne in avvenire; d'altro lato, per la valutazione di detta giusta indennità, devono considerarsi tutti quegli elementi, accertabili in base ad obiettive circostanze, che rendano l'immobile suscettibile di produrre un normale reddito rispetto alla sua concreta, anche se prossima, destinazione.

condizioni ambientali, atte a determinare una maggiorazione della rendita di posizione.

Sulla natura dell'indennità di requisizione quale debito di valuta, in quanto corrispettivo di atto legittimo della pubblica amministrazione, cfr. Cass. 1954, n. 3438; 1953, n. 3075; 1952, n. 962, ecc. e sulla possibilità di determinarlo in base a criteri equitativi, ai sensi dell'art. 1226 c. c. cfr. Cass. 28 febbraio 1952, n. 549.

Sul carattere e valore generale acquistato dalle norme del decreto n. 1741, per effetto dell'applicazione della legge di guerra, rispetto a tutte le requisizioni comunque ricollegabili alle situazioni create dalla guerra cfr. Cass. 24 luglio 1954, n. 2658, *Giust. civ.* 1954, I, 1826; 18 febbraio 1955, n. 467, *Foro it.*, Mass.

Con riferimento a singole questioni cfr. *Relaz. Avv. Stato*, 1942-50. Vol. III, 204 e segg.

Che non si possa valutare soltanto l'uso che in effetti il proprietario faceva dell'immobile al momento della requisizione è provato anche dalla considerazione che per gli edifici in costruzione, pur non essendo in alcun modo usati al momento della requisizione, deve evidentemente calcolarsi — ai fini della determinazione della giusta indennità — un reddito normale: che è appunto quello che può concretamente prevedersi dalla destinazione dell'edificio, in base all'obiettivo stato di avanzamento dei lavori.

Non avrebbe dovuto, pertanto, la Corte di merito limitarsi ad escludere nell'immobile *de quo* la destinazione ad albergo unicamente perchè « non risultava che, in epoca antecedente la requisizione, l'immobile stesso fosse mai stato adibito ad uso alberghiero »; ma avrebbe dovuto accertare se la possibilità di questa destinazione fosse reale o concreta, anche se prossima, o viceversa fosse meramente ipotetica e remota. Accertamento che sarà compiuto, a seguito della cassazione della sentenza impugnata, dal giudice di rinvio.

Gli altri due motivi di ricorso sono, invece, destituiti di fondamento. Essi vanno esaminati, nonostante l'accoglimento del primo mezzo del ricorso, in quanto attengono a questioni la cui soluzione prescinde dall'ammontare concreto dell'indennizzo che sarà fissato dal giudice di rinvio con riferimento alla destinazione dell'immobile.

Col secondo mezzo, la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 55 del citato r.d. 18 agosto 1940, n. 1741 — secondo cui il pagamento dell'indennità deve avvenire « senza indugio » — si duole che la Corte di merito non abbia ritenuto che l'indennità stessa, debba essere assoggettata a rivalutazione di fronte alla colpevole mora della p.a. nel pagamento dell'indennizzo. Ma, esattamente oppone l'amministrazione resistente, che tale richiesta — esorbitante peraltro dall'ambito del giudizio di rinvio — non venne chiaramente e tanto meno provata formulata; onde non può addebitarsi alla Corte di non aver provveduto in proposito.

Col terzo mezzo, la Dell'Erba lamenta che la sentenza impugnata non abbia motivato sulle censure mosse alla consulenza tecnica; in particolare sul difetto di analisi delle voci relative alle spese ed al migliorato (ritenuto dal consulente in misura coincidente); sulla irrilevanza della data di cessazione della requisizione ai fini della valutazione delle spese; sull'accettazione acritica delle spese elencate dalla Amministrazione militare.

È vero che il giudice di merito, pur non essendo tenuto ad esporre dettagliatamente le ragioni del proprio convincimento quando ritenga di dover prestare piena adesione ai risultati di una consulenza tecnica d'ufficio, non può esimersi dal prendere in esame le specifiche censure proposte contro la stessa, la cui eventuale fondatezza potrebbe condurre a conclusioni diverse o suggerire l'opportunità di disporre

la rinnovazione di quel mezzo istruttorio. Ma, nella specie, le censure così come esposte in questa sede, e ancor più quelle indicate in sede di conclusioni in appello a proposito della consulenza tecnica, risultano quanto mai generiche ed inadeguate ad inficiare gli apprezzamenti tecnici, fatti propri dal giudice del merito. — (*Omissis*).

CORTE DI APPELLO di Ancona, Sez. I, 22 marzo 1968, n. 2192 - Pres. Mazza - Est. Menicucci - Ministero delle Finanze (avv. Stato Sinagra) c. Fallimento Rossetti Raoul (avv. Boldrini).

Procedimento civile - Domanda nuova - Nozione.

(c.p.c., art. 184).

Non costituisce domanda nuova che esorbiti dai limiti delle facoltà consentite dall'art. 184 c.p.c., ma semplice modificazione della domanda, quella con la quale, successivamente all'atto introduttivo del giudizio e nel corso dell'istruttoria, si chieda il riconoscimento di una causa di prelazione del credito o di una ulteriore causa di prelazione (1).

(*Omissis*). — La Corte, condividendo nella loro essenza i motivi di appello di ordine procedurale, ritiene ammissibile la istanza con la quale l'Amministrazione Finanziaria, nel corso del procedimento promosso con la dichiarazione tardiva di credito, ha chiesto la ammissione al passivo del fallimento di Rossetti Raoul del credito stesso, anziché in via privilegiata e chirografaria, come precisato in detta dichiara-

(1) Sulla nozione di domanda nuova nel procedimento civile.

La sentenza della Corte d'Appello di Ancona, che qui si annota favorevolmente, ha deciso in piena conformità al diritto un caso processuale che non sembra avere avuto fino ad ora espliciti riferimenti giurisprudenziali.

Infatti, e richiamando qui quelli che sono ormai i punti fermi conseguiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza, va rilevato come possano proporsi domande connesse con quella proposta nell'atto introduttivo del giudizio e come quindi debbano ritenersi conseguenza di quella già proposta le domande che siano dipendenti dal diritto fatto valere nell'atto introduttivo, e con esso intimamente collegate.

Nei limiti dell'azione proposta possono aggiungersi tutte le altre domande che abbiano un rapporto o una relazione logico-giuridica con la prima, altrimenti non avrebbe senso il divieto di domande nuove in appello di cui all'art. 345 c. p. c., giacché le domande nuove sarebbero vietate anche in prima istanza. Deve ritenersi che le parti possano sia in primo che in secondo grado modificare ed ampliare la *causa patendi* — *emendatio libelli* — che possano proporre nel corso del giudizio, in aggiunta o in sostituzione di quelle proposte con l'atto di citazione tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto: durante il corso

zione, in via privilegiata e ipotecaria, quanto all'importo dell'i.g.e. evasa, e in via ipotecaria, quanto all'ammontare della pena pecuniaria, con i relativi interessi.

Molteplici ragioni conducono a questa soluzione, in contrasto con gli argomenti che hanno convinto il Tribunale del contrario.

Anzitutto, pur a voler applicare a tutte le fasi del particolare procedimento, relativo all'insinuazione tardiva al passivo fallimentare, le norme che regolano quello ordinario di cognizione, la Corte è dell'avviso che non possa attribuirsi al mutamento della qualificazione del credito, ai fini del suo collocamento nell'ordine di graduazione, carattere radicalmente innovativo o natura di domanda nuova, che esorbiti dai limiti delle facoltà consentite dall'art. 184 c.p.c.

Trattasi, invero, di una modifica di un elemento accessorio dello stesso credito, quale è la garanzia che lo assiste e che lo qualifica come credito ipotecario, per cui la relativa istanza deve considerarsi intimamente connessa con la domanda principale ritualmente proposta, della quale in effetti costituisce una rettifica sulla base del titolo già dedotto ed avente in sé insito un requisito essenziale della causa fondamentale dell'accessorio diritto ipotecario.

È questo un caso in cui non può dirsi che si sia mutato il fatto costitutivo del diritto, sì da comportare una totale diversificazione della pretesa inizialmente formulata, con rinnovazione dell'oggetto di essa.

Si ravvisa, piuttosto, una semplice *emendatio libelli*, stante il rapporto di connessione logico-giuridica con l'oggetto della domanda originaria, che è uno dei criteri di delimitazione delle modifiche ammesse nel corso del procedimento di 1° grado dinanzi all'istruttore.

dell'istruttoria l'attore può ben modificare le domande e le conclusioni formulate nell'atto di citazione.

Il mutamento della sola *causa petendi* ossia la sua sostituzione o diversificazione o ampliamento davanti al giudice di primo grado è ammissibile fino a quando la causa non sia rimessa in decisione.

Lo *ius variandi* riflette appunto le modificazioni delle domande, ed in questo appunto consiste la facoltà delle parti detta della *emendatio libelli*, nel senso che le parti possono sempre mutare ovvero ampliare la causa petendi.

La facoltà di integrare la domanda può essere esercitata sia in primo grado che in appello anche dopo che l'istruttore abbia invitato le parti a precisare le loro conclusioni, trovando il suo limite solo nel momento in cui geli si spoglia della causa con la rimessione al collegio.

Quello cioè che deve ritenersi consentito alle parti, è di mutare la causa petendi, ossia di sostituire (o diversificare o ampliare, il che è lo stesso) la ragione giuridica, il fatto costitutivo cioè della situazione giuridica che si afferma e si persegue attraverso il processo.

Purchè resti ovviamente unica la situazione giuridica garantita dalla norma di legge, è consentita in altri termini alle parti la sostituzione della ragione giuridica sulla quale l'azione si è fondata; è consentito cioè di

La riprova di ciò è data dal rilievo che la domanda nuova può esser proposta autonomamente in separato giudizio, mentre l'istanza semplicemente modificativa della domanda già proposta non può dar luogo ad un'azione giudiziale a sè stante.

Ora è evidente che la natura ipotecaria di un credito insinuato al passivo fallimentare non potrebbe esser fatta valere con istanza distinta da quella relativa alla insinuazione del credito stesso, perchè oggetto alla domanda di ammissione al passivo, tempestiva o tardiva, deve esser un credito e non è previsto un procedimento apposito per far riconoscere in sede separata il grado di prelazione, attinente alla qualificazione di esso, la quale necessariamente non può essere accertata e definita nello stesso procedimento di cognizione del credito.

Dato ciò, ove si seguisse la tesi del Tribunale, si avrebbe la conseguenza che, una volta presentata la dichiarazione tardiva di credito senza la esatta indicazione del diritto di prelazione che lo accompagna, sarebbe preclusa anche la via del procedimento onde pervenire alla precisazione della natura del credito stesso, da cui dipende la collocazione in via privilegiata o ipotecaria; e ciò come se l'istante vi avesse implicitamente e irrimediabilmente rinunciato.

Tanto più deve escludersi una conseguenza di tal genere nel caso presente, in cui si tratta d'iscrizione ipotecaria, che dà diritto al cre-

qualificare giuridicamente in modo diverso la medesima situazione giuridica, cioè l'oggetto della domanda.

Nel caso particolare, essendosi la Finanza dello Stato limitata a chiedere il riconoscimento di un diritto di prelevazione (rispetto al credito chirografario per la pena pecuniaria) e di un ulteriore diritto di prelazione (la garanzia ipotecaria, oltre al privilegio generale che assiste il credito erariale per l'imposta generale sull'entrata), a tutto voler concedere si trattava di un semplice mutamento, più precisamente di un semplice ampliamento, della sola causa petendi. E ciò perchè il *petitum* nel caso particolare era ovviamente rappresentato dalla ammissione di un credito. Quale domanda mai è più intimamente connessa e collegata con quella principale, di quella con la quale ci si limita a richiedere una garanzia ovvero una ulteriore garanzia?

Quello che non è consentito alle parti è invece di proporre domande assolutamente nuove, introducendo nella causa azioni radicalmente diverse da quelle proposte con l'atto introduttivo del giudizio, che deve sempre segnare i limiti della controversia. Domanda nuova infatti è esclusivamente quella che modifica intrinsecamente la domanda iniziale e cioè alterando i presupposti di fatto di questa sposta i termini della contestazione e muta sostanzialmente il *petitum*, (*mutatio libelli*), mentre non costituisce certo domanda nuova quella che senza investire i fatti quali sono stati inizialmente prospettati si limita ad introdurre altre ragioni di indagine. È domanda nuova quella che insomma per il *petitum* non presenta nessun addentellato con la domanda originaria. Non è consentito cioè di proporre domande nuove che esorbitino dall'ambito del *petitum*, così come delineato nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta, che cioè

ditore iscritto, ai sensi dell'art. 108 l. f. in correlazione con l'art. 498 c.p.c., di ricevere la notifica dell'ordinanza di vendita perchè possa intervenire in tempo per partecipare alla ripartizione del ricavato.

Il contrario argomento del Tribunale, secondo cui l'intervento dell'Amministrazione appellante si sarebbe consumato a tutti gli effetti con la dichiarazione tardiva, nei termini della sua originaria proposizione, non regge al rilievo che la iscrizione ipotecaria conserva la sua efficacia fino a quando non sia stato emanato un legittimo provvedimento del giudice avente l'effetto di escluderla o di revocarla; sicchè, soltanto se il giudice delegato, in base alla iniziale domanda, avesse già ammesso il credito insinuato nel grado con essa richiesto, cioè in via chirografaria e privilegiata, si sarebbe veramente consumato ed esaurito l'intervento del creditore iscritto, in seguito ad un provvedimento definitivo, che avrebbe coperto il dedotto e il deducibile con valore di giudicato nell'ambito della procedura fallimentare, comportando necessariamente l'esclusione della garanzia ipotecaria non dedotta e non fatta valere prima della conclusione del procedimento.

Ma tutto ciò non si è verificato, perchè al momento dell'istanza di riconoscimento del carattere ipotecario del credito, nessun provvedimento sostanziale era stato emesso dal giudice delegato; sicchè l'iscrizione ipotecaria era rimasta impregiudicata e con essa si era conservato

rappresentino una motatio e non una emendatio libelli, il che si verifica solamente allorchè vengano alterati i presupposti della domanda originaria in modo da trasformare il contenuto intrinseco della domanda stessa ed a spostare i termini della causa, portandosi su un piano diverso e più ampio con violazione del principio del contraddittorio.

Deve ritenersi in facoltà delle parti di proporre nel corso del giudizio le istanze che siano conseguenza diretta delle domande ed eccezioni già avanzate, pur se la relativa disposizione, già contenuta nel secondo comma dell'art. 183, non è stata ripetuta nel nuovo testo degli artt. 183 e 184, evidentemente perchè ricompresa nella norma vigente dell'art. 184, che abilita le parti a modificare avanti all'istruttore le domande, eccezioni e conclusioni in precedenza formulate.

I principi generali sopra richiamati sul procedimento civile si applicano anche al giudizio di insinuazione tardiva nel fallimento, poichè per giurisprudenza e dottrina costanti, il giudizio disciplinato dall'art. 111 della legge fallimentare concreta un vero e proprio processo di cognizione dal quale si differenzia esclusivamente perchè l'istanza introduttiva viene proposta con ricorso al giudice delegato anzicchè con citazione avanti al Tribunale. Nei giudizi di dichiarazione tardiva si applicano le norme ordinarie del processo civile, in quanto naturalmente non sia diversamente disposto.

Per illustrare ancor meglio i termini della fattispecie, deve osservarsi che non può certo attribuirsi al semplice mutamento della qualificazione del credito carattere innovativo, che esorbiti dai limiti delle facoltà consentite dall'art. 184 c. p. c.

Nel caso particolare, l'ipoteca costituisce un mero diritto di garanzia che assiste il credito, un mero elemento accessorio di quest'ultimo, che ne

la facoltà del creditore iscritto di farla valere nel corso ancora aperto del procedimento di accertamento del credito insinuato e tuttora garantito dall'ipoteca.

Si aggiunge la considerazione che la modifica della domanda, con la richiesta di collocazione in via ipotecaria, è stata proposta nella fase non propriamente contenziosa del procedimento stesso, nella quale il curatore deve intervenire personalmente per dichiarare se contesta o no il credito insinuato; dopo di che, se non si sono verificate le condizioni previste dal 3° comma dell'art. 101 l.f., si apre il vero giudizio contenzioso.

Perciò, a maggior ragione si deve ritenere ammissibile la suddetta modifica intervenuta, pur in contraddittorio con il curatore presente, in uno stadio preliminare rispetto a quello successivo regolato, per richiamo dell'art. 101 l.f., dagli artt. 175 e segg. c.p.c., e, oltretutto, quando già la questione della iscrizione ipotecaria era stata introdotta dalla istanza del curatore di un termine per documentarne la data.

La riconosciuta ammissibilità non si estende però al credito di l. 100.640 per tassa ipotecaria, il quale costituisce oggetto di una domanda nuova, perchè distinto dal credito insinuato con la domanda iniziale e perciò suscettibile di separata domanda di insinuazione tardiva, come pretesa a sè stante.

Si deve scendere, ora, all'esame del merito, non precluso, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della parte appellante, della

segue in tutto le sorti, per il che più esattamente non si ravvisano neanche gli estremi di un mutamento od ampliamento della causa petendi. Elemento accessorio che, se ne sorga l'opportunità, può bene allegarsi successivamente alla proposizione della domanda principale.

Si tratta nella specie invero della introduzione di un elemento accessorio dello stesso credito, quale è la garanzia che lo assiste e che lo qualifica come credito ipotecario, per il che l'istanza relativa al riconoscimento della garanzia è indubbiamente connessa con la domanda principale, per cui bene a ragione la Corte di Appello la considera una rettifica sulla base del titolo già dedotto in giudizio « ed avente in sè insito un requisito essenziale della causa fondamentale dell'accessorio diritto ipotecario ». E che « non può dirsi che si sia mutato il fatto costitutivo del diritto, sì da comportare una totale diversificazione della pretesa inizialmente formulata, con rinnovazione dell'oggetto di essa ».

La conclusione logica pertanto che ne discende è, che si ravvisa piuttosto una semplice *emendatio libelli*, dato il rapporto evidente di connessione logico-giuridica con l'oggetto della domanda principale, che è il criterio fondamentale e classico di delimitazione delle modificazioni ammesse nel corso del procedimento di primo grado davanti al giudice istruttore.

Si rientra, più precisamente, nel tema della c. d. connessione per accessorietà, che va intesa nel senso che tra le due azioni ci sia una relazione logico-giuridica per cui la decisione da darsi sulla seconda (acces-

mancata contestazione del curatore, limitatosi a contestare il credito per tassa ipotecaria.

Invero, non avendo il giudice delegato emesso una pronuncia positiva sulla fondatezza del credito e dell'ipoteca, non si era integrata una delle condizioni che debbono concorrere perchè l'ammissione del credito possa aver luogo senza processo istruttorio nel quale le parti assumono posizione di contraddittori con tutte le facoltà di difesa.

In altri termini è a dirsi, conformemente a quanto deciso dal Tribunale, che il parere del curatore nella fase preliminare in cui interviene personalmente, è vincolante solo se contesta la domanda, ipotesi nella quale è necessario procedere all'istruzione della causa. In caso contrario, se cioè il curatore non contesta, sta al giudice delegato, nell'estrinsecazione di un potere discrezionale, ammettere o no il credito e quindi procedere o no all'istruzione. Se questa viene aperta, il curatore diviene parte processuale vera e propria e deve costituirsi, se non vuole incorrere nella contumacia, a mezzo di un difensore, il quale eserciterà il suo mandato senza preclusione o limitazione dei mezzi di difesa, quale che sia stato l'atteggiamento del curatore nella fase preliminare.

Ciò posto, va riconosciuta anzitutto la incontestabilità del credito insinuato con la domanda originaria e, in secondo luogo, affermata la legittimità della iscrizione ipotecaria.

Il titolo del credito tributario, di cui trattasi, è costituito dalle ordinanze del competente Intendente di Finanza, notificate il 1° aprile 1965 al curatore del fallimento.

soria) si fondi sui medesimi motivi, in tutto o in parte, di quella che sarà data nella prima (principale) o, meglio ancora, debba trarre da questa stessa decisione i motivi che determinano su di essa la pronuncia giudiziaria; si tratta, più propriamente, non di un motivo di connessione per sè stante, in senso tecnico, bensì di una forma speciale di connessione oggettiva (per il titolo o per l'oggetto o, più spesso, per tutti e due gli elementi), per cui una azione si trova rispetto all'altra in una relazione di coordinamento o secondarietà, e quindi la presuppone esistente.

La Corte soggiunge che « la ripresa di ciò è data dal rilievo che la domanda nuova può essere proposta autonomamente in separato giudizio, mentre l'istanza semplicemente modificativa della domanda già proposta non può dar luogo ad una azione giudiziale a sè stante »: tale affermazione della Corte di Appello è, quanto meno, senz'altro valida per il giudizio fallimentare, nel quale non è previsto alcuno speciale procedimento per far valere o riconoscere autonomamente un diritto di prelazione; e d'altra parte non poteva certo pensarsi seriamente alla possibilità di riprodurre la domanda ammissiva del credito erariale con l'indicazione del diritto di prelazione o di un ulteriore diritto di prelazione, perchè questa, in ipotesi, recando in sè il medesimo petitum, sarebbe stata una riproposizione della stessa domanda.

LUCIO SINAGRA

Tali provvedimenti sono perfettamente legittimi, anche se successivi alla dichiarazione di fallimento del debitore d'imposta, al quale subentra il curatore nel necessario procedimento tributario, del quale, in materia di evasione d'imposta sull'entrata non dovuta nella forma dell'abbonamento, come nella fattispecie, l'ordinanza intendentizia è l'atto fondamentale e il titolo formale.

È inutile dire che il procedimento amministrativo di accertamento dell'imposta e di applicazione delle penalità pecuniarie nell'ipotesi di evasione, non si trasferisce, in seguito al fallimento dello obbligato, nell'ambito della procura fallimentare, ma prosegue il suo naturale corso nei confronti del curatore. Solo che il credito d'imposta, oggetto dell'accertamento amministrativo, dev'essere insinuato al passivo fallimentare e soggetto alla verifica di legittimità, per quanto è di cognizione del giudice ordinario in materia tributaria.

Nel caso, la mancata impugnazione, da parte del curatore, di dette ordinanze nei termini di cui all'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762, aveva determinato la definitività dell'accertamento dell'i.g.e. evasa, con la relativa sanzione pecuniaria applicata ai sensi di legge, e la decadenza della facoltà di contestare il credito tributario, così risultato, in sede giudiziaria.

Giustamente, quindi, il Tribunale, ha deciso la ammissione di esso al passivo fallimentare, riconoscendo dovute le somme richieste dall'Amministrazione Finanziaria, solo escludendo la garanzia ipotecaria, per le ragioni di rito sopra esaminate e disattese dalla Corte.

Nemmeno la legittimità della garanzia stessa è validamente contestata dalla curatela appellata.

La ipoteca è stata iscritta in conformità delle disposizioni dettate dall'art. 26 della l. 7 gennaio 1929, n. 4, che consente, sulla base del solo processo verbale di constatazione di una contravvenzione di competenza dell'intendente di finanza o della violazione di una norma per la quale sia stabilita una pena pecuniaria e quando vi sia pericolo nel ritardo, l'iscrizione dell'ipoteca legale sui beni del trasgressore a favore dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale.

Tutte queste condizioni si sono verificate e l'ipoteca è stata iscritta il 16 gennaio 1965, antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, intervenuta il 15 febbraio successivo.

In particolare e in contrapposizione alle eccezioni della parte appellata, si rileva anzitutto che trattasi di una violazione delle norme sull'i.g.e. (l. 19 giugno 1940, n. 762, in relazione all'art. 19 r.d.l. 3 giugno 1943, n. 452) che comporta l'irrogazione di una pena pecuniaria; in secondo luogo, che non si giustifica alcun dubbio sulla esistenza del pericolo nel ritardo, dal momento che è certo che il contribuente trovavasi in stato di completa decozione, sfociato nel fallimento, il quale

ha rivelato il grave dissesto economico in cui egli versava effettivamente e che poteva comportare, a prescindere dal fallimento intervenuto, la dispersione del suo patrimonio e la assoggettabilità di esso ad azioni esecutive da parte dei numerosi creditori già provvisti di titolo.

La iscrizione ipotecaria in esame, concepita come mezzo cautelare concesso in considerazione della particolare natura del credito cui accede, è opponibile al fallimento, sia perchè non era soggetta ad un particolare procedimento di convalida, sia perchè l'ordinanza interdentizia notificata al curatore e non impugnata, è valsa a consolidare il credito nei confronti dell'amministrazione fallimentare e della massa ed a perfezionare, quindi, il sostanziale fondamento della garanzia. L'intervenuto fallimento dell'obbligato, invero, non ha spezzato l'iter del procedimento, dato che, come si è detto, al contribuente si è sostituito a tutti gli effetti il curatore, al quale, con la notificazione dell'ordinanza stessa, è stata contestata la violazione tributaria del fallito, momento dal quale sono decorsi i termini per l'esperimento dei mezzi di tutela previsti dalla legge.

Infine l'ipoteca non è soggetta a revoca, perchè ha carattere legale e non giudiziale, per definizione di legge.

In contrario, male a proposito sono richiamate dalla difesa della curatela appellata le disposizioni dell'art. 2817 c.c., per dedurne che l'ipoteca di cui trattasi, in quanto non rientrante in alcuna delle categorie di ipoteche legali previste e definite da detta norma, dovrebbe considerarsi, invece, giudiziale.

Si rileva, infatti, che l'elencazione del richiamato articolo non è tassativa e lascia salve le disposizioni delle leggi speciali, che prevedono specificatamente la garanzia ipotecaria di carattere legale in particolari casi, diversi da quelli contemplati dalla norma del codice civile, per rafforzare la tutela di crediti che, a causa della loro fonte e natura, il legislatore ha ritenuto specificamente meritevoli di favore.

Inconferenti, pertanto, si manifestano, tutte le argomentazioni che la parte appellata ha svolto per dimostrare come al fattispecie non possa ricondursi nello schema della disposizione dell'art. 2817 n. 4 c.c., per mancanza di una violazione costituente reato e della presenza di un imputato. Giova solo osservare, altresì, che l'ipoteca legale consentita dall'art. 26 l. 7 gennaio 1929, n. 4, non si confonde con quella prevista dalle norme del codice penale e di procedura penale, ma ha una configurazione e titolo autonomi e funge da garanzia preferenziale, di un credito dell'erario, che abbia causa dalla violazione da parte del contribuente di una norma tributaria, che commini a carico del trasgressore o una sanzione di carattere prettamente penale o una pena pecuniaria quale semplice sanzione amministrativa.

Vale a dire che, a legittimare l'ipoteca legale sui beni immobili o il sequestro dei beni mobili a garanzia di un credito tributario, è suf-

ficiente che il titolo sostanziale derivi da una evasione d'imposta che integri almeno un illecito amministrativo sanzionato da una pena pecuniaria.

Se questo estremo ricorre nella specie, insieme agli altri requisiti di cui si è detto, è fuori luogo denunciare una violazione della *par condicio* dei creditori, per la quale s'intende eguaglianza di trattamento a parità di condizioni; principio che, dunque, non è certamente violato dalle cause di prelazione già consolidate o irrevocabili per loro natura. Tale è l'ipoteca legale.

L'appello va accolto, nei limiti delle precisate conclusioni, esclusa l'ammissione del credito di l. 100.640 per tassa ipotecaria. — (*Omissis*).

SEZIONE QUARTA

GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA

CONSIGLIO DI STATO, Ad. Plen., 24 gennaio 1969, n. 1 - Pres. Papaldo - Est. Anelli - Comune di Terni (avv.ti Iemolo e Romanelli) c. ENEL (avv.ti Giannini, Guarino e Piccardi).

Autorizzazione e concessione - Elettricità - Richieste di concessione dell'esercizio avanzate da enti locali - Natura discrezionale del potere dell'Enel.

Autorizzazione e concessione - Natura e finalità dell'autorizzazione dei Ministri dell'Industria e del Commercio - Sua mancanza - Illegittimità.

Il potere di concessione riconosciuto all'Enel dall'art. 4, n. 5 della l. 6 dicembre 1962, n. 1643 ha natura discrezionale (1).

L'autorizzazione del Ministro per l'Industria e il Commercio all'esercizio di attività elettriche da parte di imprese gestite da enti locali deve precedere, nel sistema normativo istituito dall'art. 4, n. 5 della legge di nazionalizzazione, la deliberazione dell'Enel, sia che si tratti di un diniego che di un assentimento alla concessione (2).

(1-2) Cfr. Sez. Un., 30 gennaio 1967, n. 253.

CONSIGLIO DI STATO, Ad. plen., 24 gennaio 1969, n. 2 - Pres. Papaldo - Est. Anelli - Ente Sardo di Elettricità (avv. Pasolini, Gasparri e Iemolo) e Regione Autonoma della Sardegna (avv. Gasparri e Iemolo) c. Comitato Ministri per l'energia elettrica (avv. Stato Del Greco) e Enel (avv. Giannini, Piccardi e Guarino).

Leggi e decreti - Dichiarazione di incostituzionalità - Effetti.

Leggi e decreti - Conseguenze della dichiarazione di incostituzionalità di norma istitutiva di un ente o di un organo amministrativo - Riflessi sul giudizio di rilevanza di competenza del giudice a quo.

I provvedimenti amministrativi emanati in base ad una legge dichiarata incostituzionale non restano travolti de jure dalla dichiarazione

di incostituzionalità, considerato che, al fine di individuare le conseguenze di una pronuncia di incostituzionalità, il concetto più idoneo è quello della annullabilità e non quello della nullità assoluta (1).

Deve, in conseguenza, ritenersi irrilevante l'eccezione di incostituzionalità delle norme istitutive dell'Ente Sardo di elettricità sollevata dall'Enel, in quanto, nella fattispecie concreta, non potrebbe in ogni caso contestarsi l'esistenza dell'Ente stesso al momento della emanazione di provvedimenti successivamente impugnati (2).

(1) Sulla prima massima cfr. Corte di Cassazione, Sez. Un., 12 gennaio 1967, n. 126 in questa *Rassegna*, 1967, I, 86, Ad. plen. 8 aprile 1963, n. 8, con ampi riferimenti.

(2) Cfr. Corte di Cassazione, Sez. Un., 23 maggio 1967, n. 1116, in questa *Rassegna*, 1967, I, 386.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, ordinanza 22 gennaio 1969, n. 3 -
Pres. Chiofalo - Est. Granito - Alhadeff (avv. Colitto) c. Ministero
Tesoro (avv. Stato Vitucci).

Danni di guerra - Indennizzo - Cittadini italiani - Perdita della cittadinanza anteriormente alla liquidazione dell'indennizzo - Spettanza - Rimessione della questione all'Adunanza plenaria.

È opportuno deferire all'Adunanza plenaria la questione della spettanza dell'indennizzo per danni di guerra a chi, cittadino italiano al momento nel quale si è verificato il danno, abbia perduto la cittadinanza italiana anteriormente alla liquidazione dell'indennizzo (1).

(Omissis). — Con il presente gravame si ripropone all'esame del collegio la questione di massima: se il requisito della cittadinanza italiana, richiesto dall'art. 1 legge 27 dicembre 1953, n. 968 per beneficiare dell'indennizzo per danni di guerra, debba sussistere solo al momento del danno, e cioè alla data dell'evento bellico che determinò la distruzione o il deterioramento del bene mobile o immobile, ovvero anche alla data della liquidazione dell'indennizzo.

(1) Come rilevasi dalla motivazione dell'ordinanza, la giurisprudenza è orientata nel senso di attribuire l'indennizzo per danni di guerra solo a chi, cittadino italiano al momento del verificarsi del danno, abbia conservato la cittadinanza fino alla liquidazione dell'indennizzo.

Com'è noto, la giurisprudenza di questo consiglio si è da tempo orientata per la seconda soluzione (v. dec. Sez. IV 30 ottobre 1963, n. 655, *Foro it.*, Rep. voce *Danni di guerra*, n. 30; 26 ottobre 1966, n. 718, *id.*, Rep. 1966, voce cit., n. 25; parere Ad. gen. 3 dicembre 1964, n. 1147 su ricorso straordinario Cosentino c. Min. tesoro, *ibid.*, n. 22).

Ad avviso del collegio, sull'esattezza di tale indirizzo si potrebbero formulare numerose riserve. In particolare, si potrebbe osservare che l'analogia disposizione, contenuta nella legge sugli indennizzi per le perdite subite all'estero dai cittadini italiani in esecuzione degli artt. 74 e 79 del trattato di pace (art. 1 legge 20 ottobre 1954, n. 1050), è stata interpretata nelle norme di attuazione (art. 1 decreto pres. 17 agosto 1955, n. 946) in modo ben diverso, nel senso cioè che, per ottenere l'indennizzo, è sufficiente essere stati cittadini italiani al momento del danno (e cioè alla data in cui il trattato di pace è entrato in vigore nel paese in cui erano situati i beni perduti) e alla data di entrata in vigore della legge n. 1050 del 1954 che ha concesso tale indennizzo (v. parere Ad. gen. 12 maggio 1955, n. 216, su quesito del min. tesoro, *Foro it.*, Rep. 1955, voce *Guerra* [provvedimenti], n. 61), sicchè a nulla rileva che, al momento in cui l'indennizzo deve essere liquidato in concreto, il danneggiato si trovi in possesso di una cittadinanza straniera.

Ad aggravare la perplessità sull'esattezza della soluzione sin qui adottata è intervenuta ora la legge 29 settembre 1967 n. 955, stabilendo che « gli indennizzi di cui al 1° comma dell'art. 1 legge 27 dicembre 1953 n. 968 sono concessi altresì alle società che, al momento del danno ed a quello della presentazione della denuncia, erano costituite con capitale italiano in misura non inferiore al 50 per cento »; dal che si desume che, alla data del decreto di liquidazione, abbiano un capitale prevalentemente e interamente straniero e non siano, quindi, più in possesso della « nazionalità italiana ».

È chiaro che, se l'art. 1 legge n. 968 del 1953 si dovesse ancora interpretare, per quanto riguarda le « persone fisiche », nei sensi in cui è stato sinora inteso ed applicato, vi sarebbero fondati motivi per dubitare della sua legittimità costituzionale, non risultando in alcun modo giustificato il diverso e deteriore trattamento usato alle persone fisiche nei confronti delle società, civili e commerciali, ai fini della liquidazione dei danni di guerra (violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione).

L'adozione, da parte di questo collegio, di una nuova e meno rigorosa interpretazione della norma potrebbe, peraltro, dar luogo ad un contrasto giurisprudenziale con l'indirizzo seguito dal consiglio in sede consultiva. Si ritiene, quindi, opportuno deferire l'esame del presente ricorso all'Adunanza plenaria delle sezioni giurisdizionali ai sensi dell'art. 45, 2° comma, t.u. 26 giugno 1924, n. 1054 (modificato dall'art. 5 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018). — (*Omissis*).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 gennaio 1969, n. 5 - Pres. Potenza - Est. Benvenuto - Campobassi ed altri (avv. ti Campobassi e Marcone) e Paolucci (avv. Paolucci) c. Ministero Finanze (avv. Stato N. Bronzini).

Imposte e tasse - Contributo di miglioria - Opere realizzate con intervento esclusivo dello Stato - Legittimità dell'istituzione del contributo da parte dello Stato.

Imposte e tasse - Contributo di miglioria - Inclusione nell'elenco dei proprietari di immobili assoggettati al contributo - Illegittimità.

L'anticipazione da parte dello Stato della somma occorrente per un'opera che interessi un ente locale trova la propria disciplina normativa nell'art. 1 r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2000, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739. Legittimamente, pertanto, il contributo di miglioria viene istituito dall'Amministrazione statale (1).

L'inclusione nell'elenco dei proprietari di immobili assoggettati al contributo di miglioria va esclusa nel caso che l'Ufficio tecnico erariale abbia già accertato l'inesistenza dell'incremento di valore degli immobili considerati (2).

(1-2) Cfr. Par. III Sez. Consiglio di Stato, 22 maggio 1962, n. 706, *Il Consiglio di Stato*, 1963, 664.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 22 gennaio 1969, n. 8 - Pres. Mezzanotte - Est. Giura - Masi (avv. della Fontana) c. Commissione reg. ed. pop. ed ec. Emilia (avv. Stato Ricci).

Ammin. dilizia popolare ed economica - Commissioni regionali di vigilanza - Competenza - Eccesso di delega legislativa - Manifesta infondatezza.

Ammin. dilizia popolare ed economica - Assunzione di alloggi in locazione - Presupposti.

È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità, per eccesso di delega legislativa, dell'art. 19, comma II, lett. a) d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, giacché detto decreto Presidenziale non ha esorbitato i limiti della delega, indicati dalla l. 4 novembre 1963, n. 1460, in cui è previsto che la Commissione regionale di vigilanza, istituita presso ogni Provveditorato regionale alle OO.PP., possa decidere in

applicazione del principio del decentramento, i ricorsi proposti contro tutte le assegnazioni e le declaratorie di decadenza pronunciate dalle Commissioni provinciali, sia che le assegnazioni concernano la proprietà, sia che riguardino la locazione dell'alloggio (1).

L'assegnazione di un alloggio in locazione va disposta a favore di colui che ha bisogno della casa non in modo accidentale e transitorio, bensì in modo permanente e attuale. Pertanto, è legittimo il provvedimento col quale la Commissione regionale di vigilanza, revochi la pronuncia della Commissione provinciale, tenendo conto di fatti che, intervenuti tra la data di pubblicazione del bando e la data dell'assegnazione, abbiano modificato e fatto venir meno il bisogno dell'alloggio nell'assegnatario (2).

(1-2) Entrambe le massime, che interpretano gli artt. 8 e 19 del d.P.R. 23 maggio 1964, n. 655, sono esatte.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 gennaio 1969, n. 15 - Pres. Chiofalo - Est. Mezzanotte - Comune di Montepulciano (avv. Neri) c. Ministero Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposte e tasse in genere - Imposta di famiglia - Duplice imposizione - Ricorso al Ministro delle Finanze - Decisione - Termine - Natura.

Imposte e tasse in genere - Imposta di famiglia - Duplice imposizione - Ricorso al Ministro delle Finanze - Decisione - Motivazione - Legittimità.

Il termine stabilito dall'art. 289 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175 (mod. dell'art. 52 l. 2 luglio 1952, n. 703), entro il quale il Ministro delle Finanze deve decidere il ricorso proposto contro la duplicazione dell'imposta di famiglia, ha carattere ordinatorio; pertanto, la pronuncia del Ministro è legittima anche se emessa successivamente alla scadenza del termine (1).

In tema di ricorso gerarchico ai sensi dell'art. 289 t.u. 14 settembre 1931, n. 1175, la decisione del Ministro delle Finanze sulla duplicazione dell'imposta di famiglia è congruamente motivata se richiama le informazioni assunte e si basa sull'accertamento di fatto circa la dimora del contribuente, e della di lui famiglia, ritenuto prevalente in un Comune anziché in un altro Comune (2).

(1-2) Giurisprudenza costante: cfr. Sez. V, 20 ottobre 1967, n. 1279. Il Consiglio di Stato, 1967, I, 1872.

CONSIGLIO DI STATO, Sez. IV, 29 gennaio 1969, n. 21 - Pres. Pappalardo - Est. Bernardinetti - Busico (avv. Dallari) c. Prefetto di Campobasso (avv. Stato Carafa) e Provincia di Campobasso (avv. Fragola).

Competenza e giurisdizione - Principi generali - Criteri e limiti - Incidenza di un potere pubblico su un diritto subiettivo - Determinazione del giudice - Espropriazione per p. u.

Competenza e giurisdizione - Espropriazione per p. u. - Censure attinenti alla dichiarazione di p. u. - Ricorso contro decreto di esproprio tardivo - Competenza del Consiglio di Stato.

Competenza e giurisdizione - Principi generali - Criteri e limiti - Esercizio di pubblico potere esplicito oltre il termine di legge - Competenza del Consiglio di Stato.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Controversie - Accordo raggiunto per la determinazione dell'indennità - Non preclude l'impugnativa dell'atto di esproprio per vizi del procedimento.

Espropriazione per p. u. - Espropriazione - Termini - Prefissione - Finalità - Inosservanza - Effetti.

Nel caso in cui il potere pubblico incida su una posizione soggettiva che abbia consistenza di diritto, come nel caso tipico di espropriazione per pubblica utilità in cui sia impossibile qualificare la situazione controversa sulla base della sola posizione soggettiva di interesse del cittadino, l'individuazione del giudice competente deve essere compiuta con riferimento non al diritto fatto valere in giudizio bensì a quel particolare rapporto in cui quel diritto si pone rispetto al potere; infatti, in presenza di determinati presupposti, il diritto può perdere consistenza e non ricevere più la sua tutela naturale, dando titolo soltanto ad ottenere dal giudice amministrativo il sindacato sulla legittimità dell'esercizio del potere da parte della pubblica autorità (1).

Il giudizio sulla competenza va fondato sulla qualificazione del rapporto tra il potere pubblico ed il diritto soggettivo e, avendo la cognizione della competenza carattere pregiudiziale, va fatto con riferimento al momento in cui quel rapporto si stabilisce; pertanto, una volta che il potere si sia in concreto manifestato in presenza di presupposti che determinano l'affievolimento del diritto soggettivo, la competenza

(1-5) Cfr. nello stesso senso Ad. plen. 4 dicembre 1964, n. 24. Il Consiglio di Stato, 1964, I, 2141.

a giudicare spetta al giudice amministrativo, anche se si affermi che il potere è stato esercitato oltre il termine stabilito dalla legge (nella specie, decreto di esproprio emesso sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità divenuta inefficace per decorso del termine prefissato) (2).

Nel caso in cui l'autorità amministrativa abbia valicato il limite temporale posto dalla legge per l'esercizio di un pubblico potere, questa circostanza costituisce un vizio dell'attività amministrativa, attinente all'esercizio di tale potere, che può essere riconosciuto soltanto dal giudice di legittimità (3).

Il bonario accordo raggiunto fra le parti per la determinazione dell'indennità di esproprio, al limitato scopo di evitare la complessità del procedimento di stima non può impedire all'espropriato di denunciare i vizi del procedimento di espropriazione; pertanto, in tale ipotesi è ammissibile il ricorso proposto contro i vizi del procedimento espropriativo (4).

La norma che impone l'espropriazione per pubblica utilità nel biennio dalla dichiarazione di pubblica utilità attiene all'interesse pubblico a che l'opera si compia al più presto ed all'interesse privato, per circoscrivere nel tempo, lo stato di incertezza del diritto di proprietà; pertanto, una volta decorso il termine fissato per l'efficacia della dichiarazione di p.u., si deve presumere che sia venuto meno il pubblico interesse all'esecuzione dell'opera e che occorra un nuovo accertamento del presupposto che giustifica, nel pubblico interesse, il sacrificio della proprietà (5).

CONSIGLIO DI STATO, Sez. V, 10 gennaio 1969, n. 25 - Pres. Barra Caracciolo - Est. Conte - Landi, De Francesco (avv. Flascassovitti, Stoppani) c. Comune di Tiggiano (avv. Codacci Pisanelli).

Giustizia amministrativa - Ricorso al Consiglio di Stato - Termine - Provvedimento sottoposto a controllo - Decorrenza dal momento della esecutività.

Piano regolatore e di ricostruzione - Piano di lottizzazione - Approvazione - Annullamento d'ufficio - Illegittimità per sviamento di potere - Fattispecie.

Il termine per il ricorso al Consiglio di Stato contro un provvedimento sottoposto a controllo decorre dal momento nel quale esso è divenuto esecutivo (1).

È illegittimo per sviamento di potere il provvedimento col quale un comune, revocata l'approvazione di un piano di lottizzazione, e dopo l'impugnazione di tale revoca, revoca, per eludere le conseguenze del giudizio promosso, il provvedimento di revoca ed annulla d'ufficio l'approvazione così richiamata in vita (2).

(Omissis). — Restano da esaminare soltanto i ricorsi n. 1714 e n. 1715, aventi per oggetto le menzionate deliberazioni n. 24 e n. 25 del 13 settembre 1963, e in relazione ai quali il comune resistente ha eccepito la loro irricevibilità.

L'eccezione va disattesa. In base a generali principi di giustizia amministrativa il termine per ricorrere avverso un provvedimento amministrativo non può decorrere da data anteriore a quella in cui l'atto da impugnare sia divenuto esecutivo. Manca, infatti, un interesse attuale all'impugnazione, allorchè l'atto lesivo non sia ancora capace di spiegare gli effetti che gli sono propri e possano anzi sopravvenire circostanze, quali il rifiuto del visto o dell'approvazione o addirittura l'annullamento da parte delle autorità di controllo, che paralizzino indefinitivamente nel tempo i detti effetti.

La giurisprudenza ha bensì riconosciuto che gli interessati possano impugnare l'atto amministrativo, ove ne siano venuti comunque a conoscenza, ancor prima che si siano realizzate le condizioni per la sua efficacia. Ma si tratta di una mera facoltà dell'interessato, non di un onere il cui inadempimento possa ritenersi causa di alcuna decadenza; che anzi una pronunzia sul merito da parte del giudice adito non può, nel caso ipotizzato, essere emessa prima del verificarsi delle condizioni di esecutività dell'atto impugnato (cfr. Sez. V 28 febbraio 1964, n. 279, *Foro it.*, Rep. 1964, voce *Comune*, n. 104).

In tali sensi è la giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (cfr., da ultimo, Sez. V 10 dicembre 1955, n. 1450, *Foro it.*, Rep. 1955, voce *Comune*, n. 74; 8 novembre 1963, n. 908, *id.*, Rep. 1963, voce *cit.*, n. 91).

Nella fattispecie concreta le deliberazioni impuginate, contrariamente a quanto assiomaticamente affermato e non dimostrato dalla difesa del comune resistente, non erano soggette a speciale approvazione, ma all'ordinario controllo di legittimità del prefetto.

Esse, pertanto, a norma dell'art. 3 legge 9 giugno 1947 n. 530, che ha sostituito l'art. 97 t.u. della legge comunale e provinciale approvato

(1-2) Sulla prima massima cfr. Ad. Plen. 13 novembre 1963, n. 26 (*Foro it.*, 1964, III, 272, con nota di richiami, Sez. V, 8 maggio 1965, n. 480, *ivi*, 1966, III, 151. La seconda massima riguarda una questione di specie, e non risultano precedenti.

con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, sono divenute esecutive « dopo la pubblicazione per quindici giorni nell'albo pretorio ».

La loro pubblicazione ebbe luogo il 19 settembre 1963, ond'è che il termine per ricorrere avanti il Consiglio di Stato cominciò a decorrere dal 4 ottobre. E poichè la notificazione, sia del ricorso n. 1714 che del ricorso n. 1715, è stata effettuata il 2 dicembre 1963, consegue che per tutti e due i ricorsi è stato rispettato il termine di sessanta giorni prescritto dalla legge per l'impugnazione dinanzi a questo consesso.

Accertata la ricevibilità dei due ricorsi, occorre ricordare che le deliberazioni impugnate con i ricorsi n. 1714 e n. 1715 hanno un duplice contenuto. Esse, infatti, da una parte dispongono la revoca delle deliberazioni n. 36 e n. 37 del 22 dicembre 1960, con le quali erano state revocate le deliberazioni n. 4 e n. 3, rispettivamente, del 18 gennaio 1960, recanti l'approvazione dei piani di lottizzazione relativi a taluni fondi di proprietà della ricorrente e del suo figlio minore; dall'altra annullano le suddette delibere n. 4 e n. 3 del 18 gennaio 1960.

Ciò posto, è evidente che nessun pregiudizio può derivare ai proprietari dei fondi lottizzati dalla revoca delle deliberazioni con le quali era stata revocata l'approvazione dei piani di lottizzazione. Per questa parte, perciò, i due ricorsi sono inammissibili per difetto di interesse a ricorrere.

L'esame di merito, dunque, va concentrato sulla validità o meno delle deliberazioni impugnate là dove dispongono l'annullamento delle deliberazioni recanti l'approvazione dei piani di lottizzazione e tornate in vita, per così dire, a seguito della revoca della loro revoca.

E per questa parte i ricorsi sono fondati.

La macchinosità stessa della struttura degli impugnati provvedimenti rivela l'artificiosità degli scopi formalmente perseguiti.

È privo di significato logico, ancor prima che giuridico, l'annullamento di un provvedimento già revocato in quanto inesistente. Ma è altresì contrario al senso comune disporre la revoca dell'atto di revoca, per poi porre nuovamente nel nulla il provvedimento già a suo tempo revocato mediante annullamento, quando, come nella specie, malgrado la diversa qualificazione assegnata ai due atti di autotutela, l'amministrazione abbia esercitato in sostanza in tutti e due i casi il medesimo potere, e cioè il potere di annullamento d'ufficio per motivi di legittimità. È la stessa difesa del comune, la quale asserisce che le revocate deliberazioni di approvazione dei piani di lottizzazione erano viziate di incompetenza, irregolare costituzione della commissione edilizia e irregolarità del progetto di lottizzazione, in quanto non predisposto da un ingegnere. Vizi, codesti, tutti di legittimità, ond'è che la cosiddetta revoca si identificava in realtà in un annullamento in senso tecnico.

In questa situazione, ove fosse stata certa la sussistenza dei vizi suddetti, l'atto di così detta revoca fosse stato a sua volta per qualsiasi

ragione illegittimo e vi fosse stata una esigenza di pubblico interesse che consigliasse il mantenimento della revoca stessa, sarebbe stato comprensibile un atto di convalida del proprio operato da parte dell'amministrazione comunale.

Al contrario l'amministrazione, lungi dall'usare del potere di convalida, ha revocato la precedente deliberazione di revoca; e, del resto, a integrare gli estremi della convalida mancherebbe un elemento essenziale: il riconoscimento esplicito del vizio che rendeva illegittima la deliberazione da convalidare.

Ma vi è di più. La difesa del comune insinua che le deliberazioni revocate erano rimaste sempre imperfette e inefficaci. Ma allora a che scopo, occorre domandarsi, annullare dei provvedimenti imperfetti ed inefficaci e per di più già revocati?

Le considerazioni che precedono avvalorano l'assunto svolto dalla ricorrente con il primo mezzo di gravame, secondo cui l'amministrazione, incorrendo in un manifesto eccesso di potere per sviamento, ha usato del proprio potere di annullamento di ufficio per uno scopo diverso da quello cui tale potere è preordinato e precisamente per eludere le conseguenze del giudizio promosso contro le deliberazioni di revoca dal 22 dicembre 1960.

Il rilevato vizio della causa degli atti impugnati, denunciato col primo motivo di ricorso, importa l'annullamento degli atti stessi, senza necessità di esaminare gli altri motivi che restano assorbiti. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 14 marzo 1968, n. 816 - Pres. Stella Richter - Est. Perrone Capano - P. M. Silocchi (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Stracuzzi (avv. Ranieri).

Imposta generale sull'entrata - Entrata imponibile - Indennità di disagiata residenza per le farmacie rurali - Esclusione.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 1; t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 115).

Costituisce entrata imponibile quella nascente da atti di scambio di ricchezza effettuati nello svolgimento di un'attività economica nella quale la cessione di beni o la prestazione di servizi si pongono come causa diretta ed immediata del relativo corrispettivo; non è quindi assoggettabile all'imposta generale sull'entrata l'indennità prevista dall'art. 115 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 per le farmacie rurali, in quanto tale indennità non costituisce un contributo nelle spese di esercizio della farmacia, nè rappresenta un corrispettivo della prestazione del servizio farmaceutico di interesse pubblico, ma è invece da considerare come un assegno personale, giustificato dall'onere del disagio di residenza in condizioni di vita deteriori, non collegato alla redditività dell'esercizio della farmacia (1).

(1) La motivazione può leggersi in *Riv. leg. fisc.*, 1968, 1181.

La sent. 17 marzo 1967, n. 602, citata nel testo, è pubblicata in questa *Rassegna*, 1967, I, 866, con annotazione di C. BAFILE. In tale sentenza si dà una definizione dell'entrata imponibile più ampia (e più precisa) di quella offerta nella sentenza che si annota: è cioè imponibile la entrata non solo quando la cessione di beni o la prestazione di servizi « nello svolgimento di un'attività economica... si pone come causa diretta ed immediata del relativo corrispettivo », ma ogni volta che esista una corrispondenza in senso ampio tra movimento di denaro e prestazione, indipendentemente da un rapporto commutativo di natura speculativa nel quale l'entrata rappresenti un guadagno. Comunque la sentenza sopra riportata, nonostante un'imprecisa formulazione, non modifica il già consolidato concetto di entrata. Poco persuasiva è invece la definizione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali come assegno personale che non ha nessuna relazione con l'andamento della gestione economica dell'azienda farmaceutica. La denominazione dell'indennità usata nel testo dell'art. 115 del t. u. delle legge sanitarie non sembra un argomento decisivo per ritenere l'erogazione della somma come premio o linimento degli oneri

di disagiata residenza in condizioni di vita deteriore, piuttosto che come integrazione dell'inadeguato bilancio aziendale. Il capov. dell'art. 115 concede la stessa indennità ai titolari di farmacie rurali non di nuova istituzione solo in relazione alla misura del reddito accertato ai fini dell'imposta di ricchezza mobile; ma anche nelle ipotesi del primo comma, la misura dell'indennità, da determinare ad opera di una commissione, è in funzione del bilancio aziendale e non dell'entità del disaggio del vivere in un centro rurale. Ciò emerge chiaro dall'art. 1 della l. 22 novembre 1954, n. 1107 che ha adeguato la misura dell'indennità in ragione dei redditi accertati per l'imposta di ricchezza mobile (cfr. Cons. Stato, parere Ad. gen., 19 novembre 1952, n. 928, *Il Consiglio di Stato*, 963, I, 1790).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 aprile 1968, n. 1273 - Pres. Malfitano - Est. Della Valle - P. M. Toro (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Masi) c. Campitelli (avv. Longo).

Imposta generale sull'entrata - Responsabilità dei liquidatori di società - Limiti - Dolo o colpa - Mancato pagamento di imposta non assolta dagli amministratori - Esclusione.

(c.c., artt. 1176, 1710, 2260, 2266, 2279).

Imposta generale sull'entrata - Privilegio generale sui mobili - Liquidazione di società - Inosservanza dei privilegi - Responsabilità del liquidatore - Esclusione.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 44; c.c., art. 2752).

Imposta generale sull'entrata - Passaggi di merci fra industriali e commercianti - Momento della nascita dell'obbligazione tributaria - Successiva liquidazione di società - Responsabilità del liquidatore - Esclusione.

(l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 8 lett. a); reg. 26 gennaio 1940, n. 10, art. 9; r.d.l. 3 giugno 1943, n. 452, art. 15).

Per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata, in mancanza di norme specifiche (quale quella, applicabile solo per le imposte dirette, dell'art. 265 del t.u. 29 gennaio 1968, n. 645), valgono le regole generali secondo le quali i liquidatori delle società di ogni tipo, in quanto soggetti alle stesse norme stabilite per gli amministratori (articolo 2266 c.c.) e quindi alle norme sul mandato (artt. 2260 e 1710 c.c.), rispondono verso i terzi, salvo il caso di violazione del divieto di nuove operazioni (art. 2279 c.c.), soltanto per dolo o colpa, intesa quest'ultima in riferimento alla diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 e 1176 c.c.). Conseguentemente non risponde personalmente del pagamento dell'I.G.E. il liquidatore al quale non può imputarsi a colpa il

non aver verificato tutte le operazioni compiute dagli amministratori prima della liquidazione per accertarne la regolarità fiscale o il non aver provveduto, senza esserne esplicitamente richiesto nelle forme dovute, al pagamento dell'I.G.E. rimasta insoluta prima della sua nomina (1).

Il privilegio generale sui mobili che assiste il credito dello Stato per l'imposta generale sull'entrata, in quanto non attribuisce alcun potere specifico sui beni e si manifesta solo dopo che si sia aperto il con-

(1-3) La sentenza (per la motivazione v. *Riv. leg. fisc.*, 1968, 1943), pur caratterizzata da un singolare caso di specie, contiene nella motivazione delle affermazioni che non possono essere in tutto condivise e che potrebbero diventare pericolose se generalizzate. Se può accettarsi che il liquidatore della società che ha pagato un debito cambiario non risponde in proprio dell'I.G.E. afferente al rapporto sottostante non assolto al tempo dovuto dagli amministratori, non può non lasciare perplessi l'affermazione che il liquidatore non sia tenuto a preoccuparsi dei debiti tributari e possa, prescindendo anche dai privilegi, liquidare l'intera attività sociale a danno dell'Amministrazione Finanziaria che non abbia tempestivamente richiesto il pagamento nelle forme dovute.

È incontestabile che il liquidatore, parificato quanto ad obblighi e responsabilità all'amministratore, risponde verso i creditori della società soltanto a titolo di dolo o colpa, come è espressamente disposto, per i vari tipi di società, negli artt. 2312 capov., 2324, 2456 capov. c.c. La colpa del liquidatore va bensì definita con la diligenza del buon padre di famiglia, ma essa è anche qualificata dal preciso dovere che ha il liquidatore di pagare i debiti sociali prima di ripartire l'attività fra i soci (art. 2280). L'individuazione di tutti i rapporti sociali pendenti, attivi e passivi, è il compito fondamentale del liquidatore che deve essere assolto, con normale diligenza, ma anche senza gravi omissioni. È quindi alquanto indulgente l'affermazione che il liquidatore non è tenuto a verificare la regolarità fiscale di tutte le operazioni; senza voler troppo pretendere in situazioni del tutto particolari, bisogna riconoscere in via generale che è compito del liquidatore accertare i debiti sociali e soprattutto quelli tributari, e che tale accertamento deve esser fatto, a seconda della natura delle imposte, nei modi che si rendono necessari, e ciò indipendentemente dall'iniziativa del creditore al quale l'apertura della liquidazione non impone una particolare diligenza, sicché la pigrizia del creditore non può essere addotta per giustificare la negligenza del liquidatore.

La seconda massima tocca un problema quanto mai vasto che meriterebbe uno studio approfondito impossibile in questa sede; sono comunque legittime alcune considerazioni pratiche sulle conseguenze a cui può condurre il principio affermato. Sembra troppo assoluta la premessa che la liquidazione sia disposta esclusivamente nell'interesse della società e dei soci; se non può attribuirsi alla liquidazione una funzione pubblicistica, non può tuttavia dimenticarsi che il suo scopo è quello di garantire il diritto dei creditori prima che, con la ripartizione, la società perda la sua capacità patrimoniale; in sostanza la liquidazione pur avendo una struttura privatistica e interna alla società, ha una funzione che è anche, e forse principalmente, quella di salvaguardare il diritto dei creditori nel momento in cui (per usare un'espressione assai imprecisa, ma

corso dei creditori sul prezzo della cosa espropriata, è inoperante in sede di liquidazione ordinaria della società che, essendo predisposta precipuamente a tutela della società e dei soci, non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale e quindi (fatta salva la possibilità di revocatoria e di eventuale dichiarazione di fallimento) sottopone indistintamente tutti i crediti, privilegiati e chirografari, allo stesso trattamento. Non è pertanto responsabile il liquidatore della società della mancata osservanza dei diritti di prelazione (2).

rispondente al senso comune) la persona (giuridica) muore senza lasciare eredi.

Ciò chiarito, non si può condividere totalmente l'affermazione che nella fase di liquidazione i diritti di prelazione, e particolarmente i privilegi generali, siano inoperanti. Se è vero che il privilegio generale non determina un particolare vincolo specifico sul bene che ne è colpito sicché non spiega un effetto rilevante in caso di trasferimento di beni singoli, non può anche affermarsi, senza annullarne la funzione, che i privilegi generali restano inoperanti in caso di liquidazione totale di un patrimonio attuata in una forma non espropriativa. Su questa premessa verrebbe compromessa la stessa funzione della liquidazione che, indubbiamente, presuppone una sorta di collaborazione dei creditori sociali che dovrebbero avere tutto l'interesse ad aver fiducia nel liquidatore per la soddisfazione delle loro pretese; ma se si escludono in questa sede gli effetti delle prelazioni, tutti i creditori privilegiati dovranno affrettarsi, non appena deliberato lo scioglimento, a domandare la dichiarazione di fallimento (il solo mezzo col quale si realizza appieno il privilegio generale mobiliare), stroncando sul nascere la liquidazione.

È pur vero che i liquidatori amministrano la società con poteri non dissimili da quelli degli amministratori e quindi, agendo come soggetti privati, nell'adempiere le obbligazioni non sarebbero tenuti a rispettare né le cause di prelazione né la poeriorità dei crediti chirografari. Questo vale, però, quando tutti i debiti sociali possono essere adempiuti o finché il debitore conserva la sua autonomia patrimoniale e resta esposto alle normali azioni esecutive; ma quando la liquidazione non riesce a pagare tutti i debiti sociali e comunque in tutti i casi in cui il passivo supera l'attivo, bisognerebbe ritenere che o il liquidatore, senza esaurire il suo compito, abbia il dovere di domandare la dichiarazione di fallimento, ovvero che possa tentare, *rispettando le cause di prelazione* di attuare una ripartizione concorsuale in forma privata (simile a quella espressamente richiesta dall'art. 1982 per la cessione dei beni ai creditori), che potrà dare buoni frutti se il fallimento non sopravviene per iniziativa di altri. Dire, come nella sentenza in rassegna, che il liquidatore debba sottoporre tutti i crediti, privilegiati e non, allo stesso trattamento, entro i limiti delle disponibilità, soddisfare indistintamente i creditori, «via via che si presentano ad esigere», significa eseguire la liquidazione in modo tale da rendere indispensabile la dichiarazione di fallimento e la costringere l'amministrazione fallimentare, come prima cosa, alla revocatoria dei pagamenti eseguiti dal liquidatore. In questo quadro sembra quanto dubbio che al liquidatore che abbia dato causa a queste conseguenze possa riconoscersi la diligenza del buon padre di famiglia.

In ordine alla terza massima deve ancora rilevarsi che se è incontestabile

Nel caso di passaggio di merci tra industriali e commercianti, l'obbligo di emissione del documento contabile e del pagamento dell'imposta generale sull'entrata sorge al momento della spedizione o della consegna, ovvero al momento del pagamento del prezzo, anche parziale, quando questo sia anteriore alla consegna o alla spedizione: non può pertanto imputarsi a colpa del liquidatore di una società il non aver provveduto all'assolvimento dell'I.G.E. in occasione del pagamento del residuo prezzo delle merci consegnate e parzialmente pagate prima che la società venisse messa in liquidazione (3).

stabile che l'obbligo di imposta sorge, per gli amministratori al momento della consegna delle merci o, ancor prima, al momento del pagamento anche parziale del prezzo anticipato, tuttavia non può escludersi nel liquidatore il dovere di verificare se l'obbligo già sorto sia stato a suo tempo adempiuto. Tutti i debiti sociali sono sorti prima che il liquidatore abbia assunto i poteri, ma questo non basta per mettere il liquidatore in condizione di non tenerne conto. In particolare le norme sull'I.G.E. impongono di conservare e tenere a disposizione tutti gli atti contabili (art. 26 e 27 della legge istitutiva) vietano l'uso di documenti dai quali non risulti assolta l'imposta (art. 28 e 29) e fanno obbligo a colui che ha ricevuto la merce senza fattura o con fattura infedele a formare una distinta con gli estremi del trasferimento ed a pagare la relativa imposta (art. 43). È chiaro quindi che quando il liquidatore paga una somma corrispettiva della consegna di merci deve preoccuparsi di verificare se la fattura fu emessa regolarmente e se la relativa imposta fu pagata, ed in caso negativo deve provvedere a regolarizzare la intera operazione (anche per quella parte di prezzo a suo tempo pagata dagli amministratori) e comunque a corrispondere l'I.G.E. sulla somma che egli versa. È questo un dovere elementare di diligenza la cui inosservanza può dar luogo all'applicazione di sanzioni anche personali per il liquidatore. E non dovrebbe avere un gran rilievo nemmeno il fatto che il debito adempiuto fosse fondato su cambiali, perchè il liquidatore non può non essere tenuto a verificare il rapporto sottostante a tutti i fini di una buona amministrazione ed anche ai fini tributari.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 aprile 1968, n. 1283 - Pres. Pece - Est. Milano - P. M. Gedda (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Soprano) c. Società Mineraria Pilacicchi Sintone (avv. Mene-gazzi).

Imposta generale sull'entrata - Agevolazioni - Zolfo - Trasporto di macchinari e merci - È incluso nel regime speciale del r. d. 5 luglio 1934, n. 1128.

(r.d. 5 luglio 1934, n. 1128, art. 5).

Imposte e tasse in genere - Interpretazione estensiva ed analogica di norme tributarie eccezionali - Nozione - Fattispecie.

Dallo speciale regime fiscale previsto per l'industria zolfifera dal r.d. 5 luglio 1934, n. 1128 (tassa unica in abbonamento in sostituzione

di tutti i tributi) restano esclusi soltanto, per effetto dell'art. 5, l'importazione dall'estero e l'acquisto nello Stato di macchinari e merci; nella nozione, da intendere restrittivamente, di importazione e acquisto, non rientra il trasporto delle stesse merci che è quindi incluso nello speciale regime di abbonamento (1).

Per le norme tributarie eccezionali, quali quelle che stabiliscono limitazioni alla portata di altre norme più generali, è consentita l'interpretazione estensiva che consiste (al contrario di quella analogica che ha funzione adeguatrice per i casi non previsti) nella determinazione precisa del contenuto reale della norma col ristabilire il valore effettivo dell'inadeguata formula che viene interpretata secondo la volontà legislativa. Stante la diversità e l'autonomia dei due concetti di acquisto o commercio e trasporto, costituisce interpretazione analogica non semplicemente estensiva l'applicare la norma speciale tributaria riferita agli atti di acquisto anche agli atti di trasporto (2).

(1-2) La motivazione della sentenza può leggersi in *Riv. leg. fisc.*, 968, 1961.

La massima fa applicazione di principi già affermati con le due sentenze citate nel testo 30 gennaio 1958, n. 254 e 12 febbraio 1958, n. 428 *Riv. leg. fisc.*, 1958, 823 e 1153; per più ampi riferimenti sulla generale questione del regime tributario dell'industria zolfifera vedi le annotazioni di G. MANDÒ e A. MERCATALI in questa *Rassegna*, 1964, I, 1154 e 965, I, 559.

La seconda massima definisce con molta chiarezza i concetti di interpretazione estensiva e analogica con riferimento alle norme tributarie. La sentenza però non tiene conto dei problemi che si presentano quando, come nel caso, cadono in confronto più norme tutte eccezionali: la norma tributaria è in genere di applicazione restrittiva; l'art. 1 del r.d. 5 luglio 1934, n. 1128 fa eccezione al sistema normale tributario; l'art. 5, costituendo una eccezione alla eccezione, riconduce al sistema normale. Sull'interpretazione restrittiva della norma di agevolazione tributaria in genere cfr. Cass. 12 dicembre 1967, n. 2933 in questa *Rassegna*, 1968, I, 250 con nota di richiami.

ORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 aprile 1968, n. 1284 - Pres. Stella Richter - Est. Gambogi - P. M. Colonnese (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli) c. De Franco (avv. Silvestri).

Imposta di registro - Trasferimenti non risultanti da prove dirette - Invito a presentare la dichiarazione estimativa - Omissione - Irrilevanza.

(r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, art. 18).

L'invito a presentare la dichiarazione di valore agli effetti dell'imposta di registro, che deve essere notificata dall'Ufficio alle parti o ad

una di esse a norma dell'art. 18 del r.d. 7 agosto 1936, n. 1639 nelle ipotesi di trasferimento non risultante da prove dirette, non è dalla legge prescritto a pena di nullità, avendo questa disposizione, al pari di quella del precedente art. 17, n. 2, il semplice scopo di facilitare la procedura di tassazione; di conseguenza nessuna sanzione è prevista per il caso che l'Ufficio ometta la notifica dell'invito e proceda direttamente alla notifica dell'ingiunzione (1).

(1) La motivazione può leggersi in *Riv. leg. fisc.*, 1968, 1965.

La sentenza 26 novembre 1964, n. 2797, richiamata nel testo, è pubblicata in questa *Rassegna* 1964, I, 189 con annotazione di G. NORI che, con riferimento all'art. 17 n. 2, mette particolarmente in luce come l'omessa notifica dell'invito, quando pure si concretasse in un vizio inficiante il procedimento, non potrebbe mai dar luogo ad una impugnazione innanzi all'A.G.O. Sembra ineccepibile la pronunzia che, anche con riferimento all'art. 18, considera la notifica dell'invito come il primo impulso per mettere in movimento il provvedimento di tassazione, concretandosi quindi in un'iniziativa discrezionale dell'ufficio. In definitiva le due norme dell'art. 17 n. 2 e dell'art. 18 sono identiche; e se una diversità di struttura in esse si rinviene, ciò è dovuto soltanto al fatto che nel primo caso esiste una persona che richiede la registrazione e che è tenuta a presentare la dichiarazione estimativa su invito *anche verbale*, mentre nel caso di trasferimento non risultante da prove dirette lo stesso scopo può essere raggiunto solo mediante *notifica* dell'invito ad una delle parti.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 20 giugno 1968, n. 2039 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Del Grosso (conf.) - Ministero Finanze (avvocato Stato Masi) c. Consorzio Bonifica del Tronto (avv. Compagno).

Imposta generale sull'entrata - Agevolazioni - Agevolazioni a favore della Cassa per il Mezzogiorno - Opere eseguite da enti concessionari - Finanziamento parziale - Estensione dell'esenzione alla quota non finanziata dalla Cassa.

(l. 10 agosto 1950, n. 646, art. 8 e 26; l. 22 dicembre 1951, n. 1575, art. 1).

Il regime fiscale di abbonamento sostitutivo di ogni imposta, escluso soltanto le imposte fondiari di bollo sulle cambiali e sugli atti giudiziari, stabilito a favore della Cassa per il Mezzogiorno dall'art. 26 della l. 10 agosto 1950, n. 646 ed esteso dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1575 ai contratti di appalto stipulati dalle Ammini-

strazioni e dagli enti di cui all'art. 8 della l. n. 646 del 1950 è applicabile, nel caso di finanziamento parziale dell'opera da parte della Cassa, all'intero atto stipulato nell'adempimento dei compiti demandati agli enti affidatari e concessionari, e quindi anche alla quota non finanziata dalla Cassa (1).

(1) La motivazione può leggersi in *Riv. leg. fisc.*, 1968, 2441.

La legge n. 1575 del 1951, ritenuta di carattere interpretativo (Cass. 4 novembre 1959, n. 3451, *Riv. leg. fisc.*, 1960, 866), ha indubbiamente esteso il regime fiscale dell'art. 26 della legge istitutiva della Cassa anche alle ipotesi in cui l'attività di istituto venga realizzata per affidamento o per concessione da altri soggetti a norma dell'art. 8 (Cassa, 27 febbraio 1962, n. 376, *Riv. leg. fisc.*, 1962, 1312; 20 luglio 1962, n. 1966, *ivi*, 1962, 987). Ciò va inteso nel senso che l'esecuzione mediata, attraverso l'affidamento o la concessione, è soggetta allo stesso regime tributario dell'esecuzione diretta; ma questo significa anche che in conseguenza dell'affidamento e della concessione non possono rientrare nel regime di abbonamento attività che non sarebbero state compiute dalla Cassa in caso di esecuzione diretta. Per questa ragione il regime di abbonamento è applicabile soltanto nei confronti degli enti indicati nell'art. 8 quali soggetti capaci di essere affidatari o concessionari dell'esecuzione di opere e non quali semplici destinatari di finanziamenti; a questo fine la legge n. 1575 del 1951 accorda l'agevolazione agli enti delegati a condizione che venga esibita copia o certificazione dell'atto di affidamento o di concessione. Nel caso di opera solo in parte a carico della Cassa è assai più probabile che si verifichi l'ipotesi del mero finanziamento, sembrando alquanto improbabile, anche se non escludibile, la eventualità che la Cassa esegua, anche direttamente, un'opera di cui assume solo in parte la spesa. Può quindi in genere seriamente dubitarsi (e qui non si fa nessun riferimento al caso di specie le cui caratteristiche peculiari non emergono dalla sentenza) dell'ammissibilità del regime dell'art. 26, anche per la quota operata dal finanziamento, ogni volta che l'opera rientri nella iniziativa, nella competenza o addirittura nell'obbligo di enti che agiscano nel proprio interesse ricevendo dalla Cassa soltanto una parziale provvidenza. Deve in ogni caso condursi un esame rigoroso sull'atto di affidamento o di concessione per accertare se veramente si tratti di delegazione per l'esecuzione di opere proprie della Cassa e non di finanziamento di opere proprie dell'ente finanziato.

Se è vero che la norma tributaria, riferendosi soltanto all'attività della Cassa, non pone la condizione che l'operazione sia interamente a suo carico, non si deve d'altro canto dimenticare, generalizzando il principio affermato nella sentenza, che lo speciale trattamento tributario sia applicabile verso gli enti delegati negli stessi limiti in cui sarebbe applicabile nei confronti della Cassa che proceda all'esecuzione diretta. Deve esservi quindi una corrispondenza assoluta tra l'oggetto dell'atto di affidamento o di concessione e quello del contratto di appalto; se l'appalto ha una portata più ampia, non può estendersi l'agevolazione a questa eccedenza, altrimenti si verificherebbe per effetto della delegazione una dilatazione del regime di abbonamento.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 26 luglio 1968, n. 2708 - Pres. Pece - Est. Pascasio - P. M. Gentile (conf.). Ministero delle Finanze (avv. Varvesi) c. Egidi Angelo ed altri (avv. Lupi).

Imposta di ricchezza mobile - Soggetti passivi - Società di fatto - Trasformazione in società di capitali - Realizzo di plusvalenze imponibili - Insussistenza.

(t.u. D.P. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 100, 106).

Nel caso di trasformazione — possibile per il nostro ordinamento — di una società di fatto in una società a responsabilità limitata (e in genere in una società di capitali), non si ha trasferimento di beni relativi all'impresa da uno ad un altro soggetto, e quindi non si ha realizzo di plusvalenze imponibili (1).

(*Omissis*). — Col primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 100 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, e degli

(1) La trasformazione delle società e le plusvalenze imponibili.

Otto fratelli, i quali in precedenza gestivano insieme tre esercizi di bar-pasticceria, costituiscono una s.r.l. alla quale conferiscono i tre esercizi. L'ufficio delle imposte dirette ritiene che tali conferimenti abbiano dato luogo al realizzo di plusvalenze imponibili, e conseguentemente accerta tributi diretti a carico degli otto fratelli. Questa in sintesi la vicenda, nella quale la Corte di Cassazione ha reso la sentenza in rassegna; sentenza alla quale, pervero, appare difficile riconoscere chiarezza e completezza.

La materia trattata cionondimeno presenta notevole interesse, vuoi perchè il tema della trasformazione delle società, e particolarmente della trasformazione di società di fatto o collettiva irregolare in società di capitali, è stato ed è ampiamente dibattuto in dottrina, vuoi perchè non constano altre pronunce della Corte di Cassazione nell'ultimo trentennio in ordine alla rilevanza della trasformazione di società per la imposizione diretta sulle plusvalenze.

Che la trasformazione delle società debba essere riguardata come mera modifica statutaria, ferma restando la continuità del soggetto preesistente, e non già come creazione di un nuovo soggetto al posto di altro soggetto che scompare, è conclusione alla quale è ormai pervenuta la totalità della dottrina (tra le opere più recenti, GRAZIANI, *Diritto delle società*, IV edizione, Napoli, 1960, p. 503 e seg.; SIMONETTO, *Trasformazione e fusione delle società*, in *Commentario* a cura di SCIALOJA e BRANCA, Bologna, 1965, p. 8 e seg., e gli altri autori ivi citati) e della giurisprudenza (indicata in SIMONETTO, *op. cit.*, p. 10, nota 1). Parimenti acquisita può ritenersi la conclusione secondo cui il codice civile, agli artt. 2498 e segg., « non ha compiuto una enumerazione tassativa dei casi di trasformazione, ma ha invece concentrato l'attenzione... ad una ipotesi in cui la trasformazione importa le modificazioni strutturali più profonde e complesse » (GASPERONI, *La trasformazione delle società*, Milano 1952, p. 219). Non altrettanto condivisa è, invece, l'affermazione — ormai più volte fatta dalla Corte di

artt. 2297 e 2498 c.c., si sostiene che la creazione, in luogo di una società di fatto, di una società regolare distinta dalle persone dei soci, dà vita ad un nuovo organismo con conseguente trapasso di beni.

L'assunto e la censura che ad esso si ricollega, non sono fondati.

Cassazione (Cass. 18 aprile 1958, n. 1268, *Giust. civ.*, 1958, I, 1045, Cass. 20 ottobre 1958, n. 3369, *Dir. fall.*, 1959, II, 69, *Giust. civ.*, 1958, I, 1817, Cass. 25 maggio 1966, n. 1347, in questa Rassegna, 1967, I, pag. 120, Cass. 18 ottobre 1966, n. 2052, *Giust. civ.*, 1967, I, 1135, Cass. 3 luglio 1967, n. 827, *Foro it.*, 1967, I, 1215, e *Dir. fall.*, 1967, II, Cass. 18 maggio 1967, n. 1070, *Dir. fall.*, 1967, II, 876 e Cass. 11 giugno 1968, n. 1849, *Riv. leg. fisc.* 1969, 135 — della possibilità di trasformazione di una società di persone irregolare o di fatto, in società di capitali (in senso contrario a quanto affermato dalla Cassazione, si sono espressi BRUNETTI, *Trattato del diritto delle società*, 1948, vol. II, p. 611 e seg.; MOSSA, *Trattato del nuovo diritto comm.*, Vol. II, Padova 1951, p. 611, ROMANO-PAVONI, *Le deliberazioni delle assemblee delle società*, Milano, 1952, p. 235 seg., MESSINEO, *Manuale di diritto civile commerciale*, vol. III, Milano, 1953, 551, BIANCHI D'ESPINOSA, *Trasformazione di società irregolare in nome collettivo in società di capitali?*, *Giust. civ.*, 1958, I, 1045, e, in giurisprudenza, Trib. Brescia, 11 febbraio 1963, *Foro pad.*, 1963, I, 577 e Trib. Firenze, 14 marzo 1966, *Giust. civ.*, 1966, 016, con nota di GIANNATTASIO, nonché numerose decisioni della Commissione Centrale delle Imposte citate nella nota redazionale in *Foro it.*, 1967, I, 607).

Ciò riferito, giova anzitutto sottolineare come la trasformazione non è affatto una vicenda *necessaria* a che si realizzi il risultato economico del subentro di una società di un certo tipo al posto, per così dire, di una preesistente società di tipo diverso; ad un risultato economico grosso modo equivalente può pervenirsi mediante la costituzione di una società nuova, alla quale siano conferite le attività distribuite in seguito alla liquidazione di una preesistente e disciolta società, oppure siano conferite somme di denaro che consentano alla società nuova l'acquisto dei beni appartenenti alla preesistente società. Questa osservazione può sembrare ovvia; tuttavia è utile nella misura in cui previene una certa tentazione, a volte inconsueta, a ricomprendere nella trasformazione vicende da questa distinte, ancorché produttive di un analogo risultato economico. Significativo è proprio il caso di specie deciso dalla sentenza in rassegna; sentenza nella quale peraltro l'esame delle questioni relative alla qualificazione della vicenda concreta, sollevate con i motivi secondo e terzo del ricorso, è stato ommesso, mediante una perverso alquanto radicale loro degradazione delle questioni di fatto, come tali sottratte al sindacato di legittimità.

Invero, l'effetto giuridico della trasformazione di società non può essere prodotto dal contratto con il quale più persone dispongono di costituire una società senza che dal contenuto del contratto stesso emerga la considerazione della preesistenza di altra società e la volontà di mantenerla in vita e trasformarla. Nel porre in essere un siffatto negozio i soggetti stipulanti agiscono non *uti socii* della società preesistente e in forza di una legittimazione derivante da tale specifica situazione soggettiva, ma in forza di poteri negoziali attribuiti in via generale ai soggetti dotati di capacità giuridica.

Nè un contratto costitutivo di una società nuova può essere riqualificato come atto disponente la trasformazione di una preesistente società,

Già questa Corte suprema ha avuto occasione di affermare che gli enti di fatto, sebbene privi di personalità giuridica, sono tuttavia soggetti passivi di obbligazioni tributarie, bastando a tal fine che esista un complesso di beni aventi una destinazione unitaria ed una certa autonomia patrimoniale (sent. 26 novembre 1964, n. 2808).

nella compresenza di circostanze rimaste esterne al contenuto del contratto stesso (quale, ad esempio, la identità dei beni conferiti alla società nuova e di quelli compresi nel patrimonio della società preesistente). I tentativi di inserire nel contenuto del contratto la cosiddetta situazione-base del negozio (*Geschäftsgrundlage*) o lo scopo del negozio (*Geschäftszweck*) non possono considerarsi riusciti (tra gli autori italiani più recenti, MESSINEO, *Il contratto in genere*, Milano, 1968, p. 205, CATAUDELLA, *Sul contenuto del contratto*, Milano 1966, p. 262 e 302 segg., GIRINO, *Presupposizione*, N.mo Dig. It., p. 777). Per di più, per l'atto produttivo della trasformazione di società, la legge prescrive *ad substantiam* la forma dell'atto pubblico, o, quanto meno, rende necessaria la scrittura privata per l'iscrizione (e quindi l'efficacia) delle trasformazioni da uno ad altro tipo di società di persone; il che esclude la possibilità di riconoscere rilevanza a circostanze rimaste estranee al testo scritto.

Va aggiunto che, ovviamente, trasformazione non si ha neppure nei casi di passaggio dalla comunione di godimento alla società e viceversa; in tali casi si realizza la diversa vicenda della costituzione della società o quella della sua estinzione (in tal senso Appello Milano, decreto 12 ottobre 1965, *Giust. civ.*, 1965, I, 2326, con nota di GIANNATTASIO).

D'altro canto, l'effetto giuridico della trasformazione di società è prodotto soltanto quando viene posta in essere una fattispecie caratterizzata da alquanto complessità. Tralasciando l'esame di molte delle questioni sorte in ordine alle procedure richieste nelle diverse ipotesi di trasformazione (in proposito, si rinvia a CAVAZZUTI, *Trasformazione delle società*, *Riv. dir. civ.*, 1967, II, p. 248 e segg.; GRAZZANI, *op. cit.*, p. 507 e segg., e GASPERONI, *op. cit.*, p. 259 e seg.), in questa sede interessa fermare brevemente l'attenzione sulla relazione di stima del patrimonio sociale e sulla iscrizione nel registro delle imprese, previste dal secondo comma dell'articolo 2498 c. c.

Con riguardo all'ipotesi prevista da tale articolo (trasformazione da società di persone in società di capitali), la Relazione ministeriale ha affermato che garanzie sono state previste « così nell'interesse dell'economia... come nell'interesse dei soci stessi e dei creditori futuri »; e quanto all'obbligo di deposito della stima del patrimonio sociale « assimilato ad un unico conferimento in natura », esso è stato previsto al fine di « evitare che a seguito della trasformazione si possa avere una sopravvalutazione del capitale della società trasformata ». La giurisprudenza ha avuto cura di ribadire che « la trasformazione, perchè possa essere considerata tale, deve avvenire nelle forme previste dall'art. 2498, e cioè attraverso una dichiarazione di tutti i soci risultante da atto pubblico, con la piena stima del patrimonio e con la iscrizione della nuova società nel registro delle imprese » (Cass. 3 maggio 1967, n. 827, citata; nello stesso senso, in precedenza, Cass. 20 ottobre 1958, n. 3369, citata).

Nella stessa sentenza n. 827 del 1967 è stato anche, in particolare, precisato come la stima del patrimonio sociale — ove necessaria, il che non è, per motivi diversi, nelle trasformazioni dall'uno all'altro tipo di società

Se pertanto, come si è verificato nel caso in esame, un simile ente si trasforma in società distinta dalle persone dei soci assumendo a tutti gli effetti personalità giuridica, il soggetto passivo di imposta non muta a causa e per effetto della trasformazione restando con ciò

dei capitali o dall'uno all'altro tipo di società di persone (FERRARA JR., *Gli imprenditori e le società*, IV edizione, Milano 1962, p. 567, e Appello Trieste, 28 agosto 1958, *Foro it.*, 1959, I, 280) ed anche per le trasformazioni da società di capitali in società di persone (NOBILI, *Osservazioni sulla trasformazione di società*, *Riv. dir. comm.*, 1957, II, p. 165 e segg.) — è tanto essenziale che « ove tale stima non sussista... non è dato parlare di trasformazione della società ». Anche la sentenza qui in rassegna, del resto, ha implicitamente confermato tale affermazione, nel respingere il secondo motivo di ricorso. Può pertanto ritenersi non operante in sede di trasformazione di società quanto enunciato dalla stessa Cassazione nella sentenza 25 luglio 1950, n. 2078 (*Firo it.*, 1951, I, 312) sulle conseguenze dell'omissione della stima prevista dall'art. 2343 c. c. per i conferimenti in natura.

In ordine alla iscrizione dell'atto di trasformazione nel registro delle società, dubbi sono stati sollevati (GRAZIANI, *op. cit.*, p. 510, SIMONETTO, *op. cit.*, p. 69, PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, 1954, p. 439) sulla esattezza del configurare l'iscrizione stessa come una *condicio juris* per l'efficacia dell'atto di trasformazione, di tal che ove essa venga omessa « la società continua ad esistere... secondo il suo tipo originario » (così VALERI, *Manuale di diritto commerciale*, Firenze 1950, I, p. 125, GASPERONI, *op. cit.*, p. 264, e gli altri autori ivi citati). La questione (alla quale va affiancata quella relativa alle conseguenze del rifiuto o in genere della mancanza di omologazione, ove questa sia prescritta), va risolta tenendo presente da un canto l'inammissibilità, per il vigente codice, della società di capitali irregolare (inammissibilità ribadita dall'art. 2498 c. c. quando conferma il primo comma dell'art. 2331 c. c.), e d'altro canto che il principio dettato dall'ultimo comma dell'art. 2300 c. c. si oppone ad una trasformazione, non risultante dal registro delle società, di una società regolare in società irregolare di persone del tipo che si vorrebbe adottare, non essendo oltretutto possibile, in un sistema di tipi societari predeterminati dal legislatore, configurare una società appartenente a due tipi diversi, l'uno — regolare — nei riguardi dei terzi (o anche, in ipotesi, nei riguardi dell'unico terzo che non abbia conosciuto della trasformazione) e l'altro — irregolare — per i rapporti interni tra i soci (in tal senso, la citata sentenza 25 maggio 1966, n. 1347 della Cassazione, ove si legge che « non si vede come si possa validamente sostenere che tale trasformazione si verifichi nei confronti di taluni soggetti e non di altri »).

S'intende che non realizzandosi la fattispecie produttiva della trasformazione, la società rimane imm modificata, a meno che l'attività posta in essere dai soci (se del caso valutata anche in relazione all'art. 1424 c. c.) di per sé non produca lo scioglimento della società.

La trasformazione va tenuta, com'è noto, distinta dalla regolarizzazione della società di persone irregolare (GASPERONI, *op. cit.*, p. 203, MESSINEO, *op. loc. cit.*, e la citata sentenza 18 aprile 1958, n. 1268 della Cassazione ove si legge che « se una società in nome collettivo che esiste solo di fatto, e che comunque non è stata iscritta nel registro delle imprese, viene successivamente... iscritta in tale registro, non si ha trasformazione da un tipo di società all'altro »). E una corretta risposta al quesito circa

stesso esclusa la possibilità di un trasferimento di beni che sola potrebbe giustificare la pretesa dell'imposta in questione.

Del resto, la stessa Commissione Centrale ha esattamente rilevato che la distinzione tra società sfornite di personalità giuridica e società

la trasformabilità o meno della società irregolare o di fatto presuppone il mantenimento di tale distinzione.

In effetti, mentre da un canto può condividersi l'opinione di coloro i quali ritengono che anche la società irregolare o di fatto, rientrando « nell'ambito della causa della società compresa nella definizione dell'articolo 2247 c. c. » (così SIMONETTO, *op. cit.*, 24) ed essendo dotata (e non solo per il diritto tributario) di una certa soggettività, possa essere sottoposta a trasformazione, d'altro canto non può negarsi validità all'opinione di coloro i quali ritengono che, per la sua necessaria relazione con il meccanismo della pubblicità, la vicenda della trasformazione può avvenire solo, per così dire, al livello delle società regolari. Ora, il dissidio tra queste due posizioni si rivela più apparente che sostanziale, ove soltanto si rilevi che se l'iscrizione nel registro della società della deliberazione di trasformazione presuppone e perciò implica la regolarizzazione (cfr. anche l'articolo 4 della legge 17 febbraio 1968, n. 57), questa non deve necessariamente precedere l'emissione, l'eventuale omologazione e il deposito per l'iscrizione della deliberazione di trasformazione. D'altro canto, va tenuto presente che, se è vero che presso il registro delle società dovrebbe essere depositato per l'iscrizione l'atto costitutivo della società (art. 2296 c. c., art. 100 Disp. Att. del c. c., e art. 90 e seg. cod. comm. abrogato) o quanto meno un atto ricognitivo del fatto costitutivo della società, è però anche possibile (e la pratica più recente è in questo senso) che la regolarizzazione consegua al deposito di un atto — quale può essere anche lo stesso atto di trasformazione — ricognitivo della situazione effettuale dell'esistenza di una società, s'intende adeguatamente descrittivo dei suoi elementi personali e patrimoniali (arg. anche art. 7 comma primo regolamento appr. con r. d. 27 dicembre 1882, n. 1139). E del resto l'art. 2297 c. c., quando prevede l'applicazione per la società collettiva delle norme sulla società semplice « fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese », lascia aperta la possibilità di una regolarizzazione in ogni momento e in qualsiasi occasione. Sicchè la regolarizzazione, pur costituendo un antecedente logico rispetto alla iscrizione della trasformazione, può essere realizzata in occasione di tale ultima iscrizione.

Sempre in tema di società irregolari o di fatto va aggiunto che la netta distinzione tra regolarizzazione e trasformazione impedisce di ipotizzare una trasformazione da società regolare in società irregolare dello stesso (o — per quanto si è detto sopra — di diverso) tipo.

La trasformazione della società va tenuta distinta anche da quelle altre modificazioni dell'atto costitutivo che possono congiuntamente ad essa venire deliberate. Può così ipotizzarsi che alla trasformazione del tipo di società si cumuli, ad esempio, la modificazione dell'oggetto sociale, l'aumento del capitale sociale (o, per le società di persone, del complesso dei conferimenti), l'ingresso o il recesso di uno o più soci (sul punto, FIORENTINO, *Note sulla trasformazione della società*, *Riv. dir. comm.*, 1948, I, p. 327), ecc. « In tutte queste ipotesi di cumulo di modifiche plurime — scrive il SIMONETTO (*op. cit.*, p. 36) — è da vedere quando sia oltrepassato il limite oltre il quale non rimane nulla della vecchia società, e si ha,

che ne sono fornite è propria del diritto privato e non ha rilevanza decisiva ai fini fiscali perchè la soggettività nei rapporti tributari non è esclusivamente limitata a quegli enti che sono dotati di personalità giuridica ma vanno prese in considerazione anche quelle entità di fatto, riunioni di persone o di capitali aventi gestione autonoma, le quali

anzichè una trasformazione, la vera e propria creazione di una nuova società ».

Poichè questa valutazione può rivelarsi in concreto tutt'altro che facile, è opportuno ricercare qualche criterio di massima che la diriga. Un primo criterio emerge dall'ultimo comma dell'art. 2498 c. c. ove si dispone che a società « conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione »; norma questa che descrive piuttosto l'essenza che l'effetto giuridico della trasformazione, nel senso che in tanto si ha trasformazione in quanto si realizza la conservazione delle situazioni soggettive attive e passive facenti capo alla società e, per conseguenza di ciò, la persistenza del soggetto. Non può quindi essere qualificata trasformazione (ma se del caso estinzione) della società la vicenda nella quale il complesso delle modificazioni apportate produca o consenta la distrazione totale o parziale del patrimonio sociale secondo modalità non previste dalla legge (ad esempio negli artt. 2445 e segg. c. c.); e così da un canto vanifichi o riduca la garanzia patrimoniale per le obbligazioni sociali, e, d'altro canto disperda i diritti appartenenti alla società o ne impedisca l'esercizio. Un secondo criterio fa capo alla nozione di « oggetto sociale »: non si ha trasformazione quando essa venga cumulado un mutamento dell'oggetto sociale tanto radicale da escludere l'identità della società (BOLAFFI, *La società semplice*, Milano 1947, p. 413 nota 1, ROMANO-PAVONI, *op. cit.*, p. 235, DE GREGORIO, *Corso di diritto commerciale, Imprenditori e società*, Roma, Città di Castello 1961, p. 380 e seg.).

Entrambi questi criteri escludono la possibilità di una trasformazione a società commerciale in società cosiddetta civile (nel senso della non trasformabilità ma solo perchè la società semplice non offre adeguata tutela dell'integrità del capitale, GRAZIANI, *op. cit.*, p. 505, FERRARA jr., *p. cit.*, p. 564, GASPERONI, *op. cit.*, p. 221, e, in giurisprudenza, Trib. Frosinone, 25 gennaio 1967, *Giust. civ.*, 1967, I, 840). Nè in contrario potrebbe essere addotto il comma secondo dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 930 (ove parla di trasformazione « in società semplice »); l'argomento esumibile da tale disposizione, avente carattere e finalità particolari, appare superato, sempre rimanendo sul piano delle norme meramente tributarie, dalla netta distinzione tra imprese commerciali ed altre imprese posta dal sistema delle disposizioni raccolte nel testo unico del 1958 delle leggi sulle imposte dirette.

Resta comunque da sottolineare come la contemporaneità di più modificazioni della società non esclude la possibilità di una separata considerazione (anche agli effetti tributari) di ciascuna delle modificazioni stesse.

Fin qui si è parlato di aspetti privatistici della trasformazione di società; aspetti che risultano determinanti per l'imposizione di registro sul particolare problema del trattamento tributario di registro della cosiddetta trasformazione di una società di persone irregolare in società di capitali, oltre alle sentenze Cass. 25 maggio 1966, n. 1347 con relativa nota 11 giugno 1968, n. 1849, sopra citate, cfr. BRACCINI, *Trasformazione di so-*

hanno autonomia sufficiente ad essere titolari di rapporti tributari. Sicchè unica essendo la titolarità del rapporto tributario, sia che trattasi di società fornita di personalità giuridica sia che trattasi di società di fatto, non può, nella mera trasformazione della veste giuridica

cietà di fatto già enunciata agli effetti dell'imposta di registro, Dir. prat. trib., 1964, II, 113).

Allorchè però si passa ad esaminare l'imposizione con il tributo di ricchezza mobile delle plusvalenze rese certe (realizzate, distribuite o iscritte in bilancio) in occasione di una trasformazione di società, si palesa la necessità di svolgere alcune considerazioni ulteriori, d'ordine più propriamente tributario. Ciò, di certo, non per l'osservazione ovvia ma non rilevante (contenuta nella breve sentenza in rassegna) secondo cui « la soggettività nei rapporti tributari non è esclusivamente limitata a quegli enti che sono dotati di personalità giuridica ma vanno prese in considerazione anche quelle entità di fatto... le quali hanno autonomia sufficiente ad essere titolari di rapporti tributari » (invero non era affatto necessario finire sul terreno ancora incerto della soggettività nel diritto tributario per giungere ad una conclusione cui era possibile pervenire per la strada maestra del diritto privato). E neppure perchè non si accetti, *in linea di principio*, la deduzione, dalla premessa della persistenza del soggetto società attraverso la vicenda della trasformazione, della conseguenza che tale vicenda non è di per sè, necessariamente produttiva di un realizzo della plusvalenza; com'è noto, una tesi siffatta, prospettata dall'Amministrazione Finanziaria nel 1956, è stata espressamente abbandonata nel 1961 con deliberazioni del collegio degli ispettori compartimentali delle imposte dirette, richiamate e confermate anche nella circolare del 1965 relativa all'applicazione dei benefici in tema di imposte dirette previsti dalla legge 18 marzo 1965, n. 170 (sul punto si rinvia a FALSRITA, *Le plusvalenze nel sistema dell'imposta mobiliare*, Milano 1966, p. 334 e seg., ove ampie indicazioni di dottrina e di giurisprudenza tributaria, mentre la circolare da ultimo citata è pubblicata in *Dir. prat. trib.*, 1965, I, 533 e seg.).

Invero, la necessità di un esame ulteriore e, potrebbe dirsi, di un parziale mutamento di prospettiva deriva dalla constatazione che, in relazione al problema che qui interessa della imposizione diretta sulle plusvalenze, l'attenzione va portata non tanto sulla trasformazione della società dall'uno all'altro tipo, quanto sull'entrata, *solo eventualmente conseguente* ad una trasformazione, della società nella categoria dei soggetti da tassarsi (*da tassarsi* in concreto non equivale a *tassabile* in astratto) in base a bilancio, o — viceversa — sull'uscita, neppure conseguente ma solo *permessa* da una trasformazione, della società da detta categoria. A questo punto il discorso così iniziato dovrebbe essere esteso a tutte le ipotesi di passaggio alla (o dalla) tassazione in base a bilancio, e quindi anche all'ipotesi (peraltro relativamente poco frequente) di passaggio per effetto di opzione per detta tassazione da parte di una impresa commerciale individuale; l'economia del presente scritto consiglia però di evitare l'ulteriore ampliamento dell'indagine che da ciò deriverebbe.

Com'è noto, il maggior valore di un bene appartenente ad una società commerciale (un immobile, un pacchetto azionario, una cosa mobile, l'avviamento dell'azienda, etc.) diviene certo e imponente non soltanto per effetto dell'alienazione del bene cui esso afferisce (sia mediante « realizzo »

dell'ente, ravvisarsi una cessione di beni intervenuta fra due soggetti distinti, ma una semplice trasformazione in ordine alla struttura dell'ente che non incide sulla titolarità della gestione economica e della azienda che fa capo alla società trasformata, perchè si tratta della stessa azienda condotta dalle stesse persone diversamente organizzate.

di tale bene sia mediante la sua assegnazione in natura ai soci) ma anche per effetto di una dichiarazione accertativa della plusvalenza, emessa dalla società contribuente, *purchè soggetto da tassarsi in base a bilancio*, sotto forma di « iscrizione in bilancio » (artt. 100 e 106 t. u. del 1958, solo in parte coincidenti con l'art. 20 della legge 5 gennaio 1956, n. 1; sulla ragione di tale non coincidenza, FALSITTA, *op. cit.*, p. 226, in nota 59).

Ora, l'entrata di una società nel novero dei soggetti da tassarsi in base a bilancio comporta l'iscrizione in bilancio dei valori delle attività della società. Tale iscrizione, nel primo bilancio successivo al passaggio alla tassazione in base al bilancio, proprio a cagione della continuità del soggetto attraverso le vicende della trasformazione e di detto passaggio, ha però una ulteriore rilevanza, ulteriore rispetto all'iscrizione dei valori dei beni conferiti in società nel primo bilancio successivo alla costituzione della stessa: essa — come si è detto — può essere qualificata ed operare come dichiarazione accertativa di plusvalenze, e può quindi dar luogo all'imposizione delle plusvalenze così rese certe.

La disposizione secondo cui le plusvalenze sono imponibili quando rese certe per effetto di iscrizione in bilancio di per sè esclude l'imponibilità degli altri plusvalori formatisi durante la vita della società anteriormente alla trasformazione e al passaggio alla tassazione in base a bilancio ma non dichiarati in bilancio (sul punto della non imponibilità dell'avviamento in occasione della trasformazione di società, ZAPPALÀ e LANZA, *L'imposta sui redditi mobiliari*, Napoli, 1954, p. 158 e seg., FALSITTA, *op. cit.*, p. 333 e seg., ove indicazioni di giurisprudenza e di dottrina, nonché le risoluzioni sopra richiamate delle conferenze degli ispettori compartimentali delle imposte dirette). Nè la possibilità di tali plusvalori non dichiarati può ritenersi esclusa dalla redazione della stima giurata, della quale si è detto dianzi; tale documento, essendo predisposto a garanzia dei terzi, è normalmente orientato nel senso di sottovalutare il patrimonio sociale.

S'intende che, insieme con il passaggio alla tassazione in base a bilancio, potrebbe anche aversi « realizzo » di uno o più dei beni appartenenti alla società, o anche « distribuzione » di qualcuno di essi ai soci, e quindi l'eventuale emergere di plusvalenze imponibili. Tali accadimenti, tuttavia, non avrebbero con la vicenda della trasformazione che un nesso di mera occasionalità (come del resto anche l'iscrizione in bilancio di plusvalenza in occasione di trasformazione da uno ad altro tipo di società di capitali).

La segnalata particolare rilevanza dell'iscrizione nel primo bilancio successivo alla trasformazione (e al passaggio alla tassazione in base a bilancio) ha formato oggetto di considerazione ad opera della legge 18 marzo 1965, n. 170 (modificata con legge 17 febbraio 1968, n. 57). In ordine alle « plusvalenze tassabili in conseguenza delle operazioni di trasformazione », l'art. 2 della legge n. 170 del 1965 ha inteso derogare alla disciplina normale, impedendo il prodursi dell'anzidetto effetto giuridico (l'im-

Ciò inoltre è stato affermato anche in via più generale da questa stessa Corte la quale ha escluso che venga meno l'identità dell'ente nella trasformazione di società di persone in società di capitali, verificandosi in tal caso il semplice acquisto della personalità giuridica prima inesistente (sentenze 3 e 18 maggio 1967, nn. 827 e 1070).

mediata imponibilità delle plusvalenze) dell'iscrizione in bilancio (in tal senso, la sopra citata circolare per l'applicazione di tale legge ».

Prima di concludere questo scritto merita accennare come il passaggio alla tassazione in base a bilancio porta con sé il problema della conoscenza di quei dati, pure rilevanti per l'accertamento delle plusvalenze, che sono conseguenza di fatti avvenuti prima di detta vicenda (ad esempio, l'acquisto di un bene ad opera della società in certo giorno e il pagamento di un certo prezzo per tale acquisto). In effetti, la plusvalenza risulta dal confronto di due entità, le quali, pur essendo conseguenti da (due o più) accadimenti avvenuti in tempi diversi, debbono pur sempre essere comparabili e perciò omogenee. Il confronto anzidetto può invece risultare difficile quando il soggetto è compreso nella categoria dei soggetti da tassarsi in base a bilancio solo nel momento (o nei momenti) nel quale viene in essere uno dei due termini del confronto, e non anche nel momento (o nei momenti) nel quale viene in essere l'altro di essi. Del resto, la disposizione dettata dall'ultimo comma dell'art. 3 del testo unico del 1958 sulle imposte dirette (integrata dagli artt. 22 primo comma, 124 secondo comma e 176 terzo comma dello stesso testo unico) sottolinea come, malgrado la identità e continuità del soggetto attraverso la vicenda della trasformazione, diverso rimanga il ruolo svolto dalle scritture contabili in ciascuna delle successive fasi della vita del soggetto. E, per di più, è possibile che prima del passaggio alla tassazione in base a bilancio il soggetto abbia omesso la tenuta delle scritture contabili o tenuto le stesse non regolarmente.

La soluzione al problema qui accennato va reperita nel criterio della inversione dell'onere della prova introdotto dall'art. 10 comma secondo della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (poi art. 118 comma secondo del testo unico del 1958).

In forza di tale criterio può giungersi, al limite, sino a computare come plusvalenza l'intero valore del bene realizzato o in genere alienato; e ciò, in particolare, quando il contribuente nessuna prova offre in ordine al costo di produzione (o prezzo di acquisto) del bene stesso. Quest'ultima affermazione acquista notevole significato pratico nella ipotesi di trasformazione in società di capitali di una società di fatto congiuntamente regolarizzata mediante atto ricognitivo della situazione effettuale della esistenza e degli elementi personali e patrimoniali della società alla data della regolarizzazione o comunque a data posteriore a quella dell'effettivo costituirsi della società di fatto. In tale ipotesi l'onere di provare gli originari conferimenti e in genere gli atti o i fatti per effetto dei quali la società ha acquisito i beni compresi nel patrimonio sociale non può non essere posto a carico della società (del resto un analogo principio è stato enunciato dalla giurisprudenza in tema di determinazione dell'imponibile per la tassazione di registro delle enunciazioni di società di fatto).

Col secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2342, 2343 e 2498 c.c. nonchè difettosa motivazione in quanto, se pur possibile in astratto, la dedotta trasformazione di società non vi sarebbe stata in concreto perchè di essa non è cenno nell'atto costitutivo della società a responsabilità limitata, stipulato tra i fratelli Egidi nè risulta eseguita la stima del patrimonio prescritta per i casi di trasformazione.

Anche questa censura è infondata.

L'accertamento dell'avvenuta trasformazione costituisce infatti un giudizio di merito sottratto al sindacato di sola legittimità demandato a questa Corte suprema. Comunque, se trasformazione non vi fosse stata, tratterebbesi, nella specie, di semplice costituzione di una società a responsabilità limitata fra i fratelli Egidi, e resterebbe escluso del pari quel trapasso di beni da un preesistente organismo, che dovrebbe formare oggetto della imposizione tributaria in discussione.

Col terzo motivo si deduce, sotto altro aspetto, la violazione dello stesso art. 8 del citato t.u. del 1958 e si afferma che nel caso in esame, vi sarebbe stata la creazione di un nuovo ente e si sarebbe avuto il riasferimento a questo dell'azienda di cui erano titolari gli Egidi.

Tale censura è pure infondata.

Infatti, l'affermazione della identità soggettiva e del conseguente fenomeno di semplice trasformazione della società di fatto preesistente tra i titolari dell'azienda in società a responsabilità limitata costituisce, come già si è rilevato, apprezzamento di merito che si sottrae al giudizio di legittimità demandato a questa Corte. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 8 gennaio 1969, n. 30 - Pres. Stella Richter - Est. Virgilio - P.M. Toro (conf.) - Ministero delle Finanze (avv. Stato Soprano) c. Soc. Mignani e Bandettini (avvocato Mastrogiovanni).

postata generale sull'entrata - Esenzione per i periodici aventi carattere culturale - Pubblicazioni di musica leggera - Applicabilità.

(l. 1° agosto 1949, n. 482, art. 1).

Il carattere culturale della pubblicazione richiesto dall'art. 1 della 1° agosto 1949, n. 482 va desunto e delimitato non sulla base di criteri rigidi ed immutabili, bensì con riferimento alle concrete esigenze un determinato tipo di società. Pertanto rientrano nell'ambito di applicazione di detta norma tutte le pubblicazioni periodiche che abbia-

no per finalità, e comunque contribuiscano, anche se in misura modesta, all'accrescimento del patrimonio intellettuale o morale della collettività. E non è contestabile che le pubblicazioni di musica leggera soddisfano attualmente un'esigenza informativa (nel senso indicato), in quanto anche tale genere di musica costituisce un settore di conoscenza socialmente apprezzabile (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 1 della legge 1° agosto 1949, n. 482, nonché dell'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente affermato — peraltro con motivazione difettosa ed insufficiente circa un punto decisivo della controversia — che i notiziari musicali delle ditte Fonos e Zanibon hanno carattere culturale e che rientrano, pertanto, tra le pubblicazioni per le quali è concesso il beneficio dell'esenzione dall'imposta generale sull'entrata.

In particolare l'amministrazione ricorrente lamenta che la Corte non abbia tenuto conto del carattere esclusivamente o prevalentemente commerciale dei suddetti periodici, e che abbia comunque omesso una adeguata indagine sulla natura e sullo scopo di essi, al fine di trarne gli indispensabili elementi di giudizio in ordine all'applicabilità, alle pubblicazioni del genere, della norma tributaria di favore.

La censura è infondata.

La questione sottoposta all'esame dei giudici di merito consisteva nello stabilire quale significato si dovesse attribuire all'espressione « periodici aventi carattere culturale » (usata dal legislatore nel citato art. 1 della legge del 1949, n. 482), al fine di valutare se l'ambito della

(1) Le affermazioni di cui alla sentenza in esame lasciano perplessi in quanto il carattere culturale di una pubblicazione, per quanto largamente inteso, non può essere scisso da quel fine di « accrescimento del patrimonio intellettuale o morale della collettività » che la stessa sentenza ha sottolineato. Sfugge quindi completamente la giustificazione della ulteriore affermazione secondo cui tale finalità sarebbe da riconoscere anche alle pubblicazioni di musica leggera sol perchè costituenti un settore di conoscenza socialmente apprezzabile.

Non si contesta che anche la musica leggera rappresenti un settore che largamente interessa la collettività, ma da ciò al riconoscerle il carattere di fenomeno culturale esiste la differenza fondata proprio sul fatto che essa non incrementa il patrimonio intellettuale e morale della collettività.

La stessa Cassazione, con la sua sentenza 21 maggio 1958, n. 1712 (Riv. leg. fisc., 1958, 1511) aveva confermato il diniego del carattere culturale alle pubblicazioni di moda, e ciò pur avendo riconosciuto che il « figurinismo » costituisce materia di insegnamento nelle scuole.

norma consentisse di comprendervi — oltre alle pubblicazioni culturali di livello elevato — anche quelle aventi finalità più modeste.

La sentenza impugnata, muovendo da tale impostazione del problema, l'ha risolto nel senso favorevole all'accoglimento della tesi più ampia, ed ha affermato che anche per le pubblicazioni delle quali si discute sussiste il requisito previsto dalla legge speciale.

La decisione è improntata ad esatti criteri interpretativi.

L'interesse sociale connesso al fenomeno di diffusione della cultura, ritenuto prevalente rispetto all'interesse fiscale, è stato infatti considerato dal legislatore nella sua dimensione più vasta, comprensiva anche di quelle manifestazioni minori che, a stretto rigore, non rientrerebbero nel significato tradizionalmente attribuito al termine « cultura ».

Questa conclusione è consentita, sul piano interpretativo, sia dalla mancanza, nella norma, di qualsiasi limitazione al riguardo, e sia dal rilievo che il concetto di cultura (ed a maggior ragione quello, meno rigoroso, di *carattere culturale*) va desunto e delimitato non sulla base di criteri rigidi ed immutabili, bensì con riferimento alle concrete esigenze di un determinato tipo di società.

Alla stregua di tali principi deve ritenersi che rientrano nell'ambito di applicazione della norma in esame tutte le pubblicazioni periodiche che abbiano per finalità, e comunque contribuiscano, anche se in misura modesta, all'accrescimento del patrimonio intellettuale o morale della collettività.

Non è conseguentemente contestabile che le pubblicazioni di musica leggera soddisfano attualmente un'esigenza informativa (nel senso indicato), in quanto anche tale genere di musica costituisce un settore di conoscenza socialmente apprezzabile.

Relativamente alle pubblicazioni delle ditte Fonos e Zanibon i giudici di merito, con valutazione di fatto insindacabile in questa sede, hanno accertato non solo l'appartenenza di esse alla categoria dei periodici di musica leggera, ma anche la loro prevalente finalità formativa tecnico-professionale in tale settore, sia perchè sono destinate ai maestri compositori ed agli orchestrali in genere, e sia perchè riproducono, tra l'altro, le *partiture* delle diverse composizioni per molteplici forme di esecuzione.

La Corte di merito ha, infine, esattamente rilevato che l'interesse patrimoniale connesso alla diffusione dei notiziari, peraltro comune ad altre pubblicazioni contemplate dalla medesima disposizione legislativa, non è di ostacolo alla loro classificazione tra i periodici di carattere culturale.

Su ogni aspetto della questione, quindi, i giudici di appello hanno esaurientemente motivato il proprio convincimento, per cui i denunciati vizi della decisione impugnata non sussistono. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 gennaio 1969, n. 182 - Pres. Scarpello - Est. Boselli - P. M. Pedote (conf.). Comune di San Remo (avv. Uckmar) c. Ministero Finanze (avv. Stato Masi).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Errores in procedendo - Nozione - Fattispecie.

(Cost., art. 111).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Appello - Enunciazione dei motivi - Necessità - Limiti.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 38, 45).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Decisione rescindente della Commissione centrale - Rinvio alla Commissione distrettuale - Illegittimità.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, art. 48).

Sono di competenza della Corte di Cassazione le questioni di legittimità formale nel processo tributario ed è quindi consentito denunciare col ricorso immediato le violazioni della legge che costituiscono errores in procedendo. Si risolvono in errores in procedendo anche gli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice tributario quando attengono all'attività processuale svolta dalle parti o dal giudice (applicazione al caso di apprezzamento da parte della Commissione centrale della sufficienza di enunciazione dei motivi dell'appello alla Commissione provinciale) (1).

Costituendo il giudizio di appello una revisio prioris instantiae piuttosto che un illimitato iudicium novum, la enunciazione dei motivi, per assolvere alla sua funzione che non è quella di delimitare il quantum appellatum ma soprattutto quella di indicare le concrete ragioni della lamentata ingiustizia della decisione impugnata, non può risolversi nella pura e semplice riproposizione della domanda o nella indicazione del suo fondamento, nè tanto meno limitarsi alla semplice citazione delle norme di legge che si presumono violate. È tuttavia sufficiente una enunciazione dei motivi che, per quanto succinta ed espressa con l'indi-

(1-3) Del tutto conformi sono le sentenze in pari data nn. 176, 177, 178, 179, 180 e 181.

La prima massima enuncia un principio corretto; la sent. 22 giugno 1967, n. 1523 citata nel testo è riportata in *Mass. Giur. it.*, 1967, 589; v. anche la sent. 4 agosto 1967, n. 2077, *ivi*, 1967, 798, nonché la recentissima 13 febbraio 1969, n. 490, *ultra p.* 127.

Nella seconda massima si riferiscono all'appello concetti che sembrerebbero piuttosto propri del ricorso per Cassazione (o alla Commissione

cazione delle norme violate, sia idonea ad individuare le questioni che l'appellante intende sottoporre alla Commissione di appello (2).

In relazione alla natura di appello straordinario a rescissione limitata che assume il ricorso alla Commissione centrale delle imposte, questa, ove riconosca l'ingiustizia della pronuncia impugnata e ritenga necessaria un'ulteriore pronuncia estimativa, nell'annullare la decisione impugnata deve rinviare ad altra Commissione provinciale e non ad altra Commissione distrettuale, come dispone l'art. 48 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, in armonia con i principi del rito civile (3).

(Omissis). — Col primo motivo di ricorso il Comune di San Remo, denunciando violazione dell'art. 38 r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., assume che l'appello proposto dall'Ufficio delle imposte avverso la decisione della Commissione distrettuale non realizzava — così come era formulato — una valida fattispecie di impugnazione, in quanto l'Ufficio predetto, nel mentre aveva dato ragione della propria doglianza circa la dichiarata preclusione derivante dalla *res judicata*, non aveva invece dedotto alcun motivo a sostegno del *petitum*, volto ad ottenere la dichiarazione di tassabilità del cespite oggetto dell'accertamento, essendosi — al riguardo — limitato a fare riferimento ad alcuni articoli del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, i quali apparivano o assolutamente estranei alla fattispecie o di contenuto talmente vago e generico da non consentire un agevole inquadramento del tema della controversia in appello.

In relazione a tale motivo si pone come preliminare la questione di ammissibilità sollevata dalla Amministrazione finanziaria sul riflesso che il giudizio (positivo) formulato dalla Commissione Centrale intorno alla specificità dei motivi dedotti dall'Ufficio nel ricorso d'appello, costituendo espressione di un convincimento di merito, esorbiterebbe dalla rea del gravame di pura legittimità riservata a questo Supremo Collegio.

L'eccezione non è fondata.

Non è dubbio che, per principio ormai consolidato di giurisprudenza (la cui prima formulazione può farsi risalire alla sentenza Cass.,

centrale); diversamente, e con più esattezza, si esprime la sent. 6 febbraio 1969, n. 395 (pubblicata *ultra* pag. 114 alla cui annotazione si rinvia) che, ricollegandosi a precedenti pronunce, giustifica l'ammissibilità dell'appello (ma non del ricorso alla Commissione centrale) interruttivo col fatto che i motivi di appello concorrono in misura limitata alla determinazione del *quantum appellatum* mentre la indicazione delle ragioni della impugnazione può esser contenuta anche in atti successivi.

La terza massima fa applicazione puntuale dell'art. 48 del r. d. 8 luglio 1937, n. 1516 e dei principi del rito civile.

n. 1023 del 1952), sono di competenza della Cassazione le questioni di legittimità formale del processo tributario, in quanto non rappresentino violazione delle norme sostanziali demandate al giudice ordinario, sicchè può ritenersi consentito al contribuente (e, correlativamente, alla Amministrazione finanziaria), di denunciare col ricorso immediato per cassazione (omessi i gradi di merito) solo quelle violazioni della legge tributaria che costituiscano *errores in procedendo*.

Ma è opinione altrettanto costante di questo Supremo Collegio che si risolvono (se erronei) in veri e propri *errores in procedendo* anche gli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice tributario, allorchando attengano all'attività processuale svolta dalle parti o dal giudice inferiore (conf. Cass. 22 giugno 1967, n. 1523).

Ne discende che l'apprezzamento di fatto compiuto della Commissione Centrale e di cui viene qui denunciata la erroneità, in quanto non attinente al merito della controversia, bensì alla attività processuale di una delle parti (nella specie, dell'Ufficio impositore), si profila appunto come *errores in procedendo* e non può pertanto reputarsi sottratto al sindacato di legittimità di questo Supremo Collegio che — per i principi ora ricordati — è anzi tenuto a rilevarlo ed a correggerlo anche in base al riesame di fatto degli atti del processo.

Ciò chiarito, e passando ad esaminare il merito della censura, si deve certamente convenire nella premessa (che il ricorrente mutua d'altronde, da un insegnamento ormai concorde di dottrina e giurisprudenza) per cui, costituendo nel nostro ordinamento il giudizio d'appello una semplice *revisio prioris instantiae* piuttosto che un vero ed illimitato *judicium novum*, l'enunciazione dei motivi, per assolvere alla sua funzione — che non è solo quella di delimitare il *quantum appellatum*, ossia l'ambito del riesame consentito al giudice d'appello, ma soprattutto quella di indicare le concrete ragioni della lamentata ingiustizia della decisione impugnata — non può risolversi nella pura e semplice riproposizione della domanda e nella indicazione del suo fondamento nè tanto meno limitarsi alla semplice citazione degli articoli di legge o di regolamento che si pretendono violati, giacchè, potendo una stessa norma giuridica essere violata in modi diversi, è giuocoforza che tanto il giudice — per essere orientato nella ricerca dei vizi —, quanto l'altra parte — per essere posta in condizione di approntare convenientemente le proprie difese — conoscano in cosa precisamente consiste la violazione che si denuncia (conf. Cass. 22 marzo 1967, n. 644; Comm. Centr. Imp. 11 ottobre 1948, in *Giur. compl. imp. reg. e neg.*, 1949, n. 78, col. 321).

Ciò premesso, questa Suprema Corte non può peraltro consentire anche nella affermazione che la Commissione Centrale abbia, in relazione al caso di specie, disapplicato codesti principi; essendo, al contrario, dell'avviso che nel caso sottoposto all'esame di quel giudice, la

enunciazione dei motivi d'appello, ancorchè fatta in forma succinta ed attraverso l'indicazione delle norme che sarebbero state violate, si appalesa ugualmente idonea e sufficiente a chiarire le questioni che concretamente l'appellante intendeva sottoporre all'esame della Commissione Provinciale: il che è quanto si richiede per ritenere soddisfatta, alla stregua dei principi testè accennati, l'esigenza di cui agli artt. 38 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (conf. Cass. 25 maggio 1966, n. 1341).

Per convincersi che nell'appello dell'Ufficio sono specificati i motivi del gravame interposto avverso la decisione della Commissione Distrettuale, occorre intuitivamente porre a raffronto il *petitum* originario e fondamentale della parte con le ragioni per le quali detta Commissione aveva disatteso la domanda.

Tale *petitum* consisteva essenzialmente nella dichiarazione di tassabilità del cespite oggetto dello accertamento, e poichè la Commissione predetta lo aveva disatteso per la fondamentale ed assorbente ragione che la Commissione Centrale, con una sua precedente pronuncia del 1934, aveva già riconosciuto natura tributaria ai proventi in questione e che sul punto erasi perciò formato il giudicato, sembra ovvio che le ragioni della lamentata ingiustizia della decisione impugnata in appello non potessero identificarsi se non in quelle per cui:

a) non solo la precedente pronuncia della Commissione Centrale non poteva esercitare nella specie autorità di giudicato;

b) ma non era comunque attribuibile natura tributaria ai proventi in accertamento.

Orbene, codeste ragioni appaiono indicate nell'atto di appello (Mod. 22) in modo sufficientemente esplicito, dal momento che l'Ufficio ha spiegato:

— in relazione al punto di cui alla precedente lett. a); che era mutato lo stato di fatto e di diritto in base al quale la Commissione Centrale aveva emesso quella prima pronuncia;

— ed, in relazione al punto di cui alla precedente lett. b), che ai proventi in questione non potevasi più riconoscere natura tributaria dopo che essi, non solo erano stati assoggettati all'I.G.E. istituita nel 1940 (« su un tributo non si può applicare altro tributo »), ma erano stati dichiarati privi di tale carattere anche da una posteriore sentenza di questa Suprema Corte (n. 3419 del 1953).

Il motivo è perciò infondato e deve essere respinto.

Diverso e più favorevole giudizio va espresso invece in ordine al secondo motivo di ricorso col quale il Comune di San Remo lamenta che la Commissione Centrale avrebbe errato anche nel dare le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio ai fini dell'esame delle eccezioni concernenti l'ammontare del reddito accertato, dal momento che, invece di rinviare gli atti alla Commissione Provinciale di Im-

peria — come prescritto dall'art. 48 ottavo comma del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 — li ha rinviati alla Commissione Distrettuale di San Remo.

È nozione pacifica invero che, in relazione alla natura di appello straordinario a rescissione limitata che assume il ricorso dal giudice speciale tributario d'appello alla Commissione Centrale delle imposte, questa non emette sulla lite tributaria una decisione conclusiva, ma, ove riconosca l'ingiustizia della pronuncia impugnata, e semprechè risulti necessaria — come nella specie — una decisione estimativa, l'annulla e rinvia la causa, per l'esame a tal fine necessario, ad altro giudice.

Orbene, in coerenza con tale sistema, l'art. 48 comma ottavo, del citato r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (relativo alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni amministrative per le imposte dirette ed indirette sugli affari) prescrive che, quando la decisione annullata appartiene ad una Commissione provinciale, il rinvio deve essere fatto ad altra sezione competente della stessa Commissione, o, in difetto, ad altra Commissione provinciale dello stesso compartimento di ispezione superiore.

Nè si perverrebbe a risultato dissimile qualora si ritenessero applicabili, in via analogica, al processo tributario, le norme del codice di procedura civile che disciplinano il potere della Corte Suprema di Cassazione di rinviare la causa direttamente al primo giudice anzichè ad altro giudice di grado pari a quello che ha pronunciato la sentenza cassata.

Perchè — com'è noto — un tale potere è limitato alla sola ipotesi — che non ha riscontro nella specie — che la Corte rilevi una nullità del giudizio di primo grado per la quale (ex art. 353 e 354 c.p.c.) il giudice d'appello avrebbe dovuto rimettere egli stesso le parti al primo giudice (art. 383 ultimo comma c.p.c.).

Limitatamente a tale motivo il ricorso va dunque accolto e la decisione impugnata deve essere cassata.

Conseguentemente la causa va rinviata sempre ai fini dell'esame delle eccezioni mosse dal Comune in ordine all'ammontare del reddito accertato alla Commissione provinciale delle imposte di Savona. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 23 gennaio 1969, n. 185 - Pres. Malfitano - Est. Elia - P. M. Raja (conf.) - Soc. Fipren Legno (avv. Valsecchi) c. Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli).

Imposta generale sull'entrata - Procedimento di accertamento - Ordinanza intendentizia - Reclamo al Ministro - Termine - Spedi-

zione del ricorso a mezzo posta - È rilevante la data di ricezione - Impugnazione in sede ordinaria - Termine di decorrenza.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 56; l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52).

Imposta generale sull'entrata - Procedimento di accertamento - Ordinanza intendentizia - Difetto di gravame - Titolo esecutivo inopugnabile.

(l. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 56; l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52).

In tema di imposta generale sull'entrata deve ritenersi tardivo il ricorso contro l'ordinanza dell'intendente di finanza pervenuto all'ufficio oltre il trentesimo giorno, anche se consegnato alla posta prima del decorso del termine, poichè è principio generale che i termini per la presentazione vanno computati con riguardo alla ricezione dell'atto, salvo che norme specifiche non dispongano diversamente per singole materie. Dalla data di scadenza del termine per ricorrere al Ministro delle finanze inizia il decorso del termine per ricorrere all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 52 della legge 16 giugno 1940, n. 762 (1).

L'ordinanza dell'intendente di finanza non gravata nei termini di detta titolo esecutivo inopugnabile (2).

(Omissis). — Col primo mezzo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e degli articoli 56, 57 e 68 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all'art. 360, nn. 3

(1-2) La prima massima, di indubbia esattezza, opportunamente chiarisce un'incertezza sulla quale vi erano pochi precedenti giurisprudenziali la sent. citata in motivazione leggesi in *Riv. leg. fisc.*, 1958, 140). Invero la norma dell'art. 56 della l. 7 gennaio 1929, n. 4 impone che il ricorso sia presentato *personalmente* dal trasgressore o dal suo mandatario speciale, dal che è lecito evincere che la spedizione per posta, della cui ammissibilità sarebbe pur lecito dubitare, può farsi a rischio del mittente l'ovviamente sul presupposto che il ricorso deve pervenire all'ufficio solo all'arrivo, non la spedizione, potrebbe equivalere alla presentazione personale) entro il termine.

La sentenza implicitamente conferma l'ammissibilità dell'impugnazione contro l'ordinanza intendentizia soggetta a reclamo ministeriale direttamente innanzi all'A.G.O. (su di che vedi Cass. 2 marzo 1964, n. 473 in questa rassegna, 1964, I, 558 con nota di O. FIUMARA) e precisa che il termine fissato nell'art. 52 della l. 19 giugno 1940 n. 762 decorre dalla data di scadenza del termine per il ricorso al Ministro; per un errore da ritenere prettamente materiale nella sentenza si indica il termine per proporre l'azione dinanzi ai sei mesi anzichè in sessanta giorni. È esatto, però, (una volta ammessa l'impugnazione diretta innanzi all'A.G.O., ma su tale punto sono da confermare le riserve espresse nella nota citata alla sent. 473/1964) che il termine dell'art. 52 debba decorrere dal giorno della scadenza di quello stabilito per il ricorso al Ministro (non proposto o proposto fuori termine),

e 5 c.p.c., per avere la Corte di merito erroneamente negato il principio che il termine di trenta giorni per la presentazione del ricorso al Ministero delle Finanze deve intendersi rispettato se esso risulti presentato, prima della scadenza del medesimo, ad un ufficio postale, per la spedizione. La censura è infondata. Come questa Suprema Corte ha altra volta affermato in tema di imposta generale sull'entrata deve ritenersi tardivo il reclamo contro l'ordinanza dell'Intendente di Finanza pervenuto al 31° giorno dalla notifica dell'atto impugnato, anche se il reclamo medesimo risulti consegnato entro il trentesimo giorno all'ufficio postale, per la spedizione (Cass. 17 settembre 1957, n. 3500) e, ciò, perchè è principio generale che i termini di presentazione vanno computati avendo riguardo alla ricezione dell'atto e non alla spedizione a mezzo posta, come avviene per tutte le notifiche, e ciò per le finalità stesse del termine, attinenti alla notizia dell'atto da parte del destinatario.

Per eccezione, che vale conferma di detto principio generale, l'articolo 12 del r.d. 17 settembre 1931, n. 1068 deroga a tale regola, come vi deroga l'art. 43 del d.l. 7 agosto 1936, n. 1639, per ipotesi tassative che qui non ricorrono.

La Corte di appello ha accertato con incensurabile apprezzamento di fatto, che il ricorso avverso l'ordinanza notificata il 30 agosto 1961 pervenne al Ministero delle Finanze il 30 settembre 1961, oltre il trentesimo giorno dalla notifica, e ha correttamente ritenuto che esso fosse stato tardivamente proposto nulla rilevando che fosse stato consegnato all'ufficio postale il 29 settembre 1961. Dalla data del 30 settembre 1961 veniva, poi, a decorrere il termine semestrale per adire l'autorità giudi-

cioè a dire il termine per l'impugnazione diretta dell'ordinanza reclamabile al Ministro ma non reclamata è di novanta giorni; non ha rilevanza sul decorso del termine per l'azione ordinaria la proposizione tardiva del ricorso al Ministro, non potendosi impugnare il decreto ministeriale, che dichiara l'inammissibilità, dopo che l'ordinanza intendenzia è divenuta inoppugnabile.

La seconda massima è esattissima sul punto che l'ordinanza dell'intendente, a differenza dell'ingiunzione, diventa inoppugnabile per decorso del termine. Quanto al termine, però, per non contraddire l'affermata impugnabilità innanzi all'A.G.O., bisogna ammettere che l'inoppugnabilità dell'ordinanza si verifica dopo novanta giorni. La norma espressa dell'art. 56 della l. n. 4 del 1929 che invece dichiara l'inoppugnabilità dell'ordinanza dopo il decorso del termine di trenta giorni, è un validissimo argomento per escludere l'ammissibilità dell'impugnazione diretta innanzi all'A.G.O. che dovrebbe essere invece preceduta dal ricorso gerarchico la cui proposizione, ovviamente nei modi rituali, è una condizione di procedibilità. Ma se si abbraccia la tesi del carattere facoltativo del ricorso amministrativo per considerare ordinanza definitiva quella che tale è diventata per difetto del ricorso gerarchico, bisogna avere la coerenza di modificare il testo dell'art. 56 e leggere novanta dove è scritto trenta, anche se è dubbio che un tale potere sia dato all'interprete.

ziaria ordinaria (art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762) che, come la Corte di merito ha ritenuto, era decorso all'atto della citazione 12 dicembre 1962.

Il primo motivo del ricorso va, pertanto, rigettato.

Col secondo mezzo si denuncia violazione dell'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 762 e degli articoli 55, 56 e 58 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nonchè degli articoli 3 t.u. 14 aprile 1910, n. 639, dell'art. 145 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3269, dell'art. 2 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 e dell'art. 615 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3, 4 e 5 c.p.c., deducendosi che l'ordinanza dell'Intendente di Finanza non era un semplice precetto, ma una ingiunzione, onde la ricorrente poteva proporre opposizione anche oltre i rilevati termini di decadenza. Anche questa censura va respinta, perchè per l'art. 52 della citata legge del 1940, n. 762, in relazione con l'art. 56 della legge del 1929, n. 4, decorsi i trenta giorni l'ordinanza diventa titolo esecutivo, come espressamente dice la legge, e come rettamente ha ritenuto la sentenza impugnata. (V. sent. citata del 17 settembre 1957, n. 3500). Il ricorso va rigettato e conseguono la perdita del deposito e la condanna alle spese. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 25 gennaio 1969, n. 223 - Pres. Malfitano - Est. Virgilio - P. M. Raja (conf.). Ministero Finanze (avv. Stato Cavalli) c. Soc. Conserve Alimentari Cirio (avv. Biamonti).

Imposte e tasse in genere - Imposta generale sull'entrata - Procedimento di accertamento - Notifica del decreto ministeriale che decide sul ricorso gerarchico - Nullità - Termine per l'impugnazione ordinaria - Non decorre.

(c.p.c., art. 145; l. 19 giugno 1940, n. 762, art. 52).

Imposta generale sull'entrata - Pomodori pelati - Sono compresi nella categoria delle conserve alimentari.

(d.l. 27 dicembre 1946, n. 469, art. 5; l. 4 marzo 1952, n. 110, art. 2).

Sebbene la notificazione degli atti amministrativi, pur se prescritta dalla legge, costituisca un requisito estrinseco al provvedimento, non attenendo alla sua perfezione ed essendo una mera condizione di efficacia di esso, tuttavia, in mancanza di una piena conoscenza dell'atto ultrimenti risultante, la notifica del decreto del Ministro delle Finanze seguita ad una società nella persona di un soggetto che non ne ha la rappresentanza e presso uno stabilimento diverso dalla sede centrale

non fa decorrere il termine per l'impugnazione ordinaria previsto nell'art. 52 della l. 19 giugno 1940, n. 762. (1).

Ai fini dell'applicazione delle aliquote sull'imposta generale sull'entrata di cui all'art. 5 del d.l. 27 dicembre 1946, n. 469, nella categoria delle conserve alimentari rientrano anche i « pomodori pelati » (2).

(Omissis). — Con il primo motivo l'amministrazione finanziaria denuncia la violazione degli artt. 145, 1° comma, 148 e 360 nn. 3 e 4 c.p.c., per avere la Corte di merito — nell'erroneo presupposto della nullità della notificazione alla società Cirio del decreto ministeriale 15 gennaio 1960 — ritenuta ammissibile l'azione giudiziaria promossa dalla resistente, sul rilievo che il termine di giorni 60 di cui all'art. 52 della legge 19 giugno 1940, n. 742, sull'imposta generale sull'entrata, non poteva considerarsi decorso, mancando la prova che l'atto fosse egualmente pervenuto a conoscenza della destinataria ed avesse, quindi, prodotto i suoi normali effetti.

In particolare la ricorrente sostiene che non sia stata attribuita la giusta rilevanza al fatto che il provvedimento ministeriale fu notificato in S. Giovanni a Teduccio, sede dello stabilimento della società Cirio, mediante consegna a mani di un impiegato della società stessa, il quale appose anche il timbro di questa sull'originale, e che sia stata invece valorizzata (ai fini dell'affermazione della sussistenza del vizio riscontrato nella notifica) la sola circostanza — non decisiva — dell'errata indicazione del dr. Luigi Granata quale rappresentante legale dell'ente.

Va innanzitutto ricordato che questa Corte Suprema ha più volte ritenuto (11 dicembre 1963, n. 3131, e 25 marzo 1960, n. 630) che la

(1-2) Pur partendo dall'esatta premessa che la notificazione degli atti amministrativi, quale elemento estrinseco all'efficacia dell'atto, può essere sostituita dalla legale conoscenza di esso — principio pacifico nella giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, 27 luglio 1967, n. 378 e 5 luglio 1967, n. 279, in *Cons. Stato*, 1967, I, 1004 e 1218) e della Corte di Cassazione (v. le sent. citate nel testo) — la decisione in rassegna ha affermato, con troppo scarsa motivazione, che quando alla notifica procede un ufficiale giudiziario o un messo di conciliazione vanno osservate tutte le norme del c.p.c. e quindi va senz'altro ritenuta nulla la notificazione ad una società in persona diversa da quella che ne ha la legale rappresentanza e presso uno stabilimento diverso dalla sede centrale.

È esatto che quando, mancando una competenza esclusiva, le notificazioni possono essere eseguite sia dagli ufficiali giudiziari (e dai messi di conciliazione ad essi equiparati) sia dai messi comunali ed altri agenti incaricati, per ciascun soggetto notificatore valgono, quanto alla forma del procedimento le norme di rito specifiche: e quindi il c.p.c. per gli ufficiali giudiziari, il reg. 17 agosto 1907, n. 642 (procedura innanzi al Consiglio di Stato) per i messi e, per i procedimenti tributari, le norme specifiche della materia e principalmente l'art. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645..

notificazione degli atti amministrativi, anche se prescritta dalla legge, costituisce un requisito estrinseco al provvedimento, non attenendo alla sua perfezione ed essendo invece una mera condizione di efficacia di esso; per cui è ammessa la possibilità che la notificazione sia sostituita dalla prova della piena conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Corollario di tale principio è che le eventuali irregolarità od omissioni nell'adempimento delle formalità inerenti allo specifico strumento di notificazione del quale l'amministrazione nei singoli casi si avvale — potendo al riguardo ricorrere all'opera dei messi comunali o di altri messi autorizzati, ovvero all'opera di ufficiali giudiziari e dei loro equiparati (come questa Corte ha chiarito con sentenza n. 2455 del 14 ottobre 1966) — costituiscono bensì vizi *non incidenti* sugli effetti che l'atto amministrativo è destinato per sua natura a produrre, ma a condizione che risulti provata la conoscenza dell'atto medesimo da parte del soggetto interessato.

In applicazione degli enunciati principi, la Corte di merito ha rilevato che nella specie la notificazione del decreto ministeriale — per la quale l'amministrazione si avvale dell'opera del messo di conciliazione, equiparato a questo fine all'ufficiale giudiziario, e perciò tenuto ad osservare le norme del c.p.c. (sent. n. 2455 del 1966 sopra richiamata) — non era stata regolare, sia perchè eseguita con la formula « alla società » per essa in persona del procuratore legale dott. Luigi Granata », e sia perchè l'atto fu consegnato ad un impiegato addetto allo stabilimento di S. Giovanni a Teduccio, mentre la sede legale della società, come risulta dal certificato esistente nel processo, era stabilita in Roma.

Ma tutto questo è esatto per quanto attiene alle norme che disciplinano il procedimento in relazione alle capacità soggettive del soggetto notificatore (ad esempio il messo deve far firmare l'originale dal destinatario, cosa che non è richiesta per l'ufficiale giudiziario; v. la sent. 14 ottobre 1966, n. 2455, citata nel testo, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1297 e i precedenti ivi citati). È però certamente da escludere che siano da osservare anche le norme dettate in vista della *sostanza* dell'atto; un atto amministrativo resta sempre tale quando è notificato da un ufficiale giudiziario e non inventa un atto del processo civile. Non è quindi da parlarsi di nullità della notifica ad una società in persona di soggetto diverso da quello che e ha la rappresentanza, quando per la notifica dell'atto amministrativo non si richiede affatto l'indicazione dell'organo investito della rappresentanza della persona giuridica, cosa che si pretende, per ragioni attinenti alla natura dell'atto, per le citazioni, le sentenze ecc. Del pari è assai dubbio che la notifica di un atto amministrativo (che a norma dell'art. 3 del reg. n. 642 del 1907 può farsi nella residenza, nel domicilio o nella dimora, mentre nulla si dispone per le persone giuridiche), debba eseguirsi a pena di nullità presso la sede principale della società; ed è ancor più dubbio che la notifica eseguita presso il principale stabilimento della società, pur se diverso dalla sede legale, non equivalga a piena conoscenza.

Sulla seconda massima non constano precedenti.

Sulla base di queste considerazioni i giudici di appello hanno ritenuto inoperanti gli effetti connessi, in via normale, alla notificazione dell'atto (tra cui quello, particolarmente grave, della decorrenza del termine di decadenza di cui al citato art. 52 della legge n. 762 del 1940), ed hanno osservato — in punto di fatto — che mancava la prova di qualsiasi comportamento della società dal quale si potesse evincere che il decreto ministeriale fosse egualmente pervenuto alla destinataria.

La Corte di merito, quindi, muovendo da esatte premesse giuridiche, ha compiuto un apprezzamento di fatto che, essendo immune da errori di logica o di diritto, è insindacabile in questa sede.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 5 del d.l. 27 dicembre 1946, n. 469, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte stessa erroneamente ritenuto applicabile agli atti economici relativi al commercio dei « pomodori pelati » l'aliquota ridotta dell'IGE del 2% *anche* per l'epoca anteriore alla legge 4 marzo 1952, n. 110, che avrebbe disciplinato espressamente la materia, estendendo al detto prodotto, con disposizione di carattere innovativo, le agevolazioni concesse con il provvedimento legislativo del 1946.

Anche tale censura è priva di fondamento.

Va premesso che sul piano storico-legislativo, come ha correttamente rilevato la Corte di appello, i pomodori pelati risultano compresi nella categoria delle « conserve alimentari », costituendo essi uno dei prodotti che, attraverso uno speciale procedimento d'impiego di sostanze vegetali, sono destinati al consumo protratto nel tempo, nel presupposto appunto di una possibilità di *conservazione* per lunga durata.

A tal fine è particolarmente significativa la classificazione, nella quale sono compresi i pomodori pelati di cui al r.d. 30 novembre 1924, n. 2035, diretto precipuamente a disciplinare la materia dei recipienti relativi alle « conserve alimentari ».

Va inoltre osservato che dal punto di vista lessicale l'espressione di cui all'art. 5 del citato decreto n. 469 del 1946, che nella specie in esame particolarmente interessa in quanto gli atti di commercio di cui si discute avvennero in vigore di tale norma, certamente comprende anche il genere dei pomodori pelati.

Nella comune accezione il termine « conserva » denota infatti l'atto del conservare; e riferito specificamente alla materia alimentare esprime il risultato del procedimento mediante il quale si riesce a mantenere intatti, e quindi commestibili, prodotti che diversamente sarebbero soggetti a rapida decomposizione.

Si parla, così, di conserva di pomodori, di frutta ecc. nel senso traslato di pomodori e di frutta *conservati*; e non già per indicare che debba necessariamente trattarsi di *estratti* dei prodotti, e cioè di succo o di sugo di essi.

A questi argomenti interpretativi, sufficienti per dimostrare che i pomodori pelati erano già compresi nella previsione di cui all'art. 5 del decreto del 1946 (nella parte in cui è contemplata la categoria delle « conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti »), si aggiunge l'argomento sistematico desumibile dalla sopravvenuta disposizione della legge 4 marzo 1952, n. 110.

L'art. 2 di tale legge prevede, infatti, nella misura del 2% dell'entrata imponibile l'aliquota dell'I.G.E. « per i pomodori pelati, comunque preparati o conservati ».

Il coordinamento di questa norma con quella di cui all'art. 5 predetto conferma pienamente l'esattezza della interpretazione accolta dai giudici di appello.

Il menzionato art. 2 della legge del 1952 ha senza dubbio carattere innovativo rispetto alla precedente disciplina, ma non già nel senso sostenuto dalla ricorrente, bensì nell'altro di un ulteriore allargamento del beneficio tributario in favore del prodotto in contestazione.

Se si considera che la nuova disposizione ha stabilito l'aliquota del 2% per i pomodori pelati « comunque preparati e conservati », appare evidente che il legislatore ha inteso di rimuovere, per essi, il limite contenuto nel decreto del 1946 con riferimento alle conserve di pomodoro in generale (« escluse quelle che contengono altri condimenti »), estendendo così la sfera di applicazione della norma di favore anche alle ipotesi in cui i pomodori pelati siano conservati mediante l'impiego di *metodi* e di *sostanze* che ai sensi della sola precedente normativa non consentivano la concessione del beneficio tributario.

Sul piano razionale, infine, l'intento del legislatore — nei termini precisati — si spiega facilmente, ove si tengano presenti il consumo, sempre in aumento, del genere di prodotto di cui si discute, ed il correlativo interesse a favorirne il commercio in misura più accentuata di quanto non fosse già consentito dalle norme precedenti.

Per le esposte ragioni il ricorso dev'essere rigettato, con condanna dell'amministrazione finanziaria al rimborso delle spese di questo giudizio di cassazione a favore della società resistente. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 3 febbraio 1969, n. 312 - Pres. D'Armiamento - Est. Usai - P. M. Pandolfelli (conf.). Ministero Finanze (avv. Stato Masi) c. Servizio Contributi Agricoli Unificati (avv. Sequi, Sorrentino e Casini).

Imposta di ricchezza mobile - Reddito imponibile - Definizione.

(t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, artt. 2, 3; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 81, 83).

Imposta di ricchezza mobile - Reddito imponibile - Avanzi di gestione nella riscossione dei contributi agricoli unificati - Esclusione.

(t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, artt. 2 e 3; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 3, 4, 81, 83; r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, art. 9).

Presupposto dell'imposta di ricchezza mobile è un reddito mobiliare netto, cioè quell'incremento che si verifica nel patrimonio di un soggetto in conseguenza di un introito depurato dalle spese di produzione; ne deriva l'intassabilità del reddito quando per determinazione legislativa vi sia coincidenza necessaria tra il provento di una data attività e le spese occorrenti per il suo esercizio (1).

Le entrate conseguite dal Servizio dei contributi agricoli unificati a norma dell'art. 9 del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, in aumento dell'importo dei contributi, destinate a coprire le spese per l'accertamento e la riscossione, non danno luogo ad un reddito imponibile nemmeno per la parte che eccede la spesa in vista della quale sono percepite, in quanto, dovendo la determinazione dell'entrata avvenire preventivamente (con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale), le eventuali eccedenze devono intendersi per legge destinate ad essere riassorbite negli esercizi futuri. Non sono quindi applicabili gli art. 3 e 4 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 che considerano autonomo ogni periodo di imposta, stante l'impossibilità legislativa che gli avanzi di gestione possano costituire reddito in senso giuridico ed economico (2).

(1-2) Esattamente conformi sono le sentenze in pari data nn. 307, 308, 309, 310 e 311, quella n. 136 del 20 gennaio 1969, nonché l'altro gruppo di sentenze del 3 febbraio 1969, nn. 313, 314, 315, 316, 317 e 318 che estendono la stessa pronuncia all'imposta sulle società.

La S. C. ha esteso ai proventi del servizio contributi agricoli unificati riscossi a titolo di spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi e su queste eccedenti, lo stesso principio di intassabilità affermato con le sent. 28 maggio 1966, n. 1397 e 27 ottobre 1965, n. 2272 (in questa *Rassegna*, 1966, I, 1082 e 1965, I, 1285, con note critiche alle quali si rinvia) per gli avanzi di gestione rispettivamente degli enti comunali di consumo e dei mercati ittici comunali.

Nel caso particolare la pronuncia desta perplessità ancora maggiori. Se per le gestioni comunali la destinazione, che pur dovrebbe essere irrilevante, degli avanzi di gestione al riassorbimento in uno scopo istituzionale degli enti aventi un fine di particolare rilevanza può ritenersi garantito da una pubblicità di controlli, non può invece dirsi che per un ente pubblico non particolarmente sottoposto a tutela, sia impossibile una dilatazione dei fini statutari che consenta un impiego dei proventi eccedenti sulle spese di organizzazione; non sono nè nuove nè insolite simili amplificazioni delle attività di enti di vario genere le cui norme istitutive rendono possibili attività nuove, anche se non contrarie a quelle originarie. Di conseguenza,

(*Omissis*). — Con l'unico mezzo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 e degli artt. 3, 81, 83 e segg. del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, nonchè l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

L'Amministrazione delle Finanze censura la Commissione centrale per aver fondato la propria decisione su argomenti irrilevanti, quali le finalità istituzionali del Servizio per i contributi agricoli unificati, e la successiva destinazione delle somme formanti il reddito, senza tener presente che costituisce presupposto dell'imposta di ricchezza mobile qualsiasi reddito mobiliare, inteso in senso non solo giuridico, ma anche e soltanto economico, da qualunque fonte provenga, considerato in relazione all'esercizio finanziario nel quale è prodotto e non in funzione della destinazione che esso riceverà nei successivi esercizi, del tutto irrilevanti ai fini della imponibilità.

La ricorrente sostiene inoltre che nella specie non esisteva alcuna forma che consentisse di affermare che gli avanzi di gestione dovevano considerarsi destinati ad essere riassorbiti in un futuro impiego pre-

anche a voler ammettere l'inapplicabilità del principio dell'autonomia dei singoli periodi di imposta e quindi della tassabilità degli avanzi anche se destinati al riassorbimento, dovrebbe pur sempre riconoscersi all'Amministrazione finanziaria il potere di accertare se gli avanzi siano stati di fatto riassorbiti, non potendo bastare la semplice presunzione di destinazione al riassorbimento per escludere la tassabilità. Secondo la sentenza si rassegna il sol fatto che il provento è per legge destinato a coprire le spese di esercizio sarebbe sufficiente ad escludere l'imponibilità dovendosi presumere (e sembrerebbe che la presunzione sia assoluta) il riassorbimento; è invece evidente che la presunzione debba ritenersi superabile all'accertamento concreto del mancato riassorbimento. Nella specie la C. ha emesso contemporaneamente sei sentenze relative a sei esercizi consecutivi nei quali risultavano accertati avanzi di alcune centinaia di milioni; può esser lecito il sospetto che il riassorbimento da un esercizio l'altro non abbia di fatto avuto luogo. Va anche notato che nella specifica materia l'art. 9 del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 autorizza l'iscrizione nei ruoli di riscossione di una somma, da determinare annualmente con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, corrispettiva delle spese per l'accertamento e la riscossione dei contributi. Ma nulla sponde riguardo alla destinazione di eventuali avanzi; è quindi eccessivo parlare di « necessaria coincidenza tra il provento di una data attività e le spese occorrenti per il suo esercizio », come se il riassorbimento dell'eccedenza fosse un'ineluttabile necessità imposta coattivamente dalla legge; sarebbe ben possibile destinare le eccedenze ad altro scopo lecito facendo così del provento un reddito che sarebbe indubbiamente tassabile anche se prodotto da un ente non avente scopo di lucro, dato che è certamente soggetto all'imposta ogni reddito derivante da qualsiasi fonte non soggettabile alle imposte fondiari pur se prodotto al di fuori di una attività lucrativa (art. 81 del t.u. n. 645).

fissato per legge e che, in ogni caso, l'affermazione fatta in tal senso dalla Commissione centrale era priva di motivazione pur riguardando un elemento essenziale ai fini della decisione.

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già ritenuto in due casi simili (sent. 28 maggio 1966, n. 1397 e 27 ottobre 1965, n. 2272) presupposto dell'imposta di ricchezza mobile, come riconosce anche la stessa Amministrazione finanziaria, è un reddito mobiliare netto, cioè quell'incremento che si verifica nel patrimonio di un soggetto in conseguenza di un introito depurato dalle spese di produzione.

Deriva da ciò che la possibilità di applicare l'imposta è esclusa quando per determinazione legislativa, vi sia coincidenza necessaria tra il provento di una attività e le spese occorrenti per il suo esercizio.

Tale appunto è il caso di esame, dato che il penultimo comma dell'art. 9 del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, dispone: « In aumento dell'importo dei contributi, vengono iscritte (nei ruoli di riscossione) le spese dovute per l'accertamento di essi, da determinarsi annualmente con decreto del Ministro delle Corporazioni (ora Ministro per il lavoro e la previdenza sociale) e quelle per la riscossione ».

Con questa norma si stabilisce in sostanza che le entrate del Servizio devono corrispondere alle spese necessarie per il funzionamento del Servizio stesso, il quale per disposizione di legge (art. 24 legge 22 novembre 1954, n. 1136) è un Ente di diritto pubblico, che non persegue altre finalità all'infuori di quelle rientranti nel conseguimento del suo compito istituzionale di provvedere alla compilazione degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e all'accertamento, alla riscossione ed al versamento dei contributi unificati previsti dal r.d.l. 28 novembre 1938, n. 2138 (art. 1 d.l.lgt. 8 febbraio 1945, n. 75).

Dato che l'importo delle spese deve, per la norma di legge trascritta, essere determinato annualmente e preventivamente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, tale importo non può essere stabilito che in via presuntiva, non potendosi prevedere con precisione a quanto esse in concreto ammonteranno. Può, quindi, accadere, ed è anzi normale che accada essendo opportuno rispettare un margine di sicurezza, che alla fine dell'esercizio finanziario si verifichi in concreto una eccedenza dei proventi rispetto alle spese.

Ma il problema della natura di tale eccedenza ai fini tributari è risolto dalla citata disposizione di legge, che consente la iscrizione nei ruoli di riscossione, in aumento dell'importo dei contributi, unicamente delle spese dovute per l'accertamento e la riscossione di essi. Detta norma impone infatti che tutto ciò che viene riscosso in più dell'importo dei contributi venga destinato alle spese e che quindi, se esiste un'eccedenza, essa debba essere destinata a coprire le spese dell'esercizio futuro. Esiste, dunque, un vincolo legale di destinazione che vieta

si riconoscere alla detta eccedenza, in quanto legalmente destinata in via esclusiva alla copertura delle spese, la natura di reddito imponibile.

Consegue che è vano il richiamo al principio dell'autonomia del periodo d'imposta di cui agli artt. 3 e 4 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645. Tali norme, assoggettando ad imposta il reddito sol che esso sia venuto ad esistenza con riferimento ad un determinato periodo e prescindendo dalla eventualità che in un periodo successivo possa essere assorbito da perdite, muovono, invero, da un presupposto che nella specie difetta, dato che il penultimo comma dell'art. 9 del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949, esclude che gli avanzi di gestione del servizio possano assumere la natura di reddito, sia in senso giuridico che economico.

Non sussiste, dunque, il denunciato vizio di violazione e falsa applicazione di legge, mentre riguardo alla censura di omessa o insufficiente motivazione in ordine alla affermazione che gli avanzi di gestione del Servizio devono considerarsi destinati per legge ad essere utilizzati negli anni successivi per le spese di amministrazione dell'Ente, occorre precisare che la motivazione esiste, essendosi la Commissione centrale basata sul rilievo che tale affermazione era già stata fatta dalla Commissione provinciale, senza che l'Ufficio avesse sollevato in proposito alcuna contestazione.

Trattasi, è vero, di motivazione errata, dato che il principio per il quale i fatti non controversi o implicitamente ammessi non hanno bisogno di essere provati è applicabile esclusivamente ai fatti materiali, mentre nella specie è stato richiamato a dimostrazione di un principio giuridico, che pur essendo esatto, doveva però essere ricavato, come si è visto, dalla interpretazione di una disposizione di legge e più precisamente dal penultimo comma dell'art. 9 del r.d. 24 settembre 1940, n. 1949. Senonchè trattandosi di motivazione errata in diritto, essa non può essere corretta a norma dell'art. 384, secondo comma, c.p.c. dato che il dispositivo, come è stato dimostrato, risulta ugualmente conforme al diritto. — (*Omissis*).

I

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 febbraio 1969, n. 396 - Pres. Rosano - Est. Malfitano - P. M. Cutrupia (conf.) - Rao (avv. Gravone) c. Ministero Finanze (avv. Stato Carafa).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Ricorso - Motivi generici - Inammissibilità - Ricorso interruttivo - Ammissibilità - Condizioni.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 23, 24).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Eccezione di inammissibilità del ricorso alla Commissione distrettuale - Proposizione per la prima volta in appello - Ammissibilità.

(c.p.c., art. 345).

Con il reclamo alla Commissione delle imposte il contribuente, come attore nel giudizio, è tenuto ad esporre le ragioni sulle quali fonda l'impugnazione; è pertanto inammissibile il reclamo contenente una generica contestazione della pretesa tributaria. È tuttavia ammissibile il ricorso meramente interruttivo soltanto se i motivi siano tempestivamente specificati nelle note aggiunte da presentare almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione, a norma dell'art. 24 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (1).

L'inammissibilità del ricorso alla Commissione distrettuale per mancanza dei motivi può essere eccepita per la prima volta innanzi alla Commissione provinciale, trattandosi di una eccezione nuova proponibile in appello a norma dell'art. 345 c.p.c. (2).

II

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 6 febbraio 1969, n. 395 - Pres. Rosano - Est. Malfitano - P. M. Cutrupia (conf.) - Rao (avv. Gravone) c. Ministero Finanze (avv. Stato Carafa).

Imposte e tasse in genere - Procedimento innanzi alle commissioni - Ricorso - Motivi generici - Ricorso interruttivo - Ammissibilità - Condizioni.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 23, 24).

È ammissibile il ricorso alla Commissione distrettuale meramente interruttivo quando i motivi siano tempestivamente specificati nelle note aggiunte da presentare almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione a norma dell'art. 24 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 (3).

(1-3) È ormai consolidata la giurisprudenza della S. C. che ammette i ricorsi meramente interruttivi, purchè seguiti da tempestive note aggiunte contenenti la specificazione dei motivi, alle Commissioni distrettuali e provinciali. Ciò si giustifica perchè la specificazione dei motivi per l'impugnazione in appello ha una funzione limitata rispetto alla determinazione del *quantum devolutum* (che si ricava soprattutto dalle conclusioni) che

I

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunziandosi la violazione dell'art. 23 del decreto n. 1516 del 1937, si sostiene che la Commissione Centrale ha erroneamente ritenuto inammissibile il reclamo alla Commissione distrettuale in quanto esso conteneva i motivi per i quali era stato impugnato l'accertamento dell'imposta di ricchezza mobile.

La censura è infondata.

Correttamente la Commissione Centrale ha ritenuto che il reclamo alla Commissione distrettuale non contenesse l'indicazione dei motivi posti a fondamento di esso, in quanto l'affermazione che « l'accertamento è infondato in fatto e in diritto » e che si produrranno documenti in opposizione alle cifre avanzate dall'ufficio, a comprova dei risultati veri e reali cui si riferisce la dichiarazione del reddito », del tutto generica, non contiene l'indicazione delle ragioni per le quali si impugna l'accertamento dell'imposta.

Con il reclamo alla Commissione distrettuale s'impugna l'atto amministrativo di accertamento dell'imposta e il contribuente, come attore nel giudizio che ne segue, è tenuto a esporre le ragioni sulle quali fonda la impugnazione.

È vero che questa Corte Suprema ha più volte ritenuto che è consentita la proposizione di un reclamo meramente interruttivo, il cui contenuto sia limitato alla sola dichiarazione di impugnazione, ma ha precisato che in tal caso occorre che il contribuente indichi i motivi della impugnazione nelle note aggiunte, che a norma della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 24 del decreto n. 1516 del 1937, ha acoltà di presentare fino a cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione del reclamo (v. sent. n. 2530 del 1962).

eve essere contenuta nell'atto introduttivo per evitare il passaggio in giudicato, mentre nessuna norma vieta che le ragioni dell'impugnazione siano dedotte successivamente (Cass., Sez. Un., 25 giugno 1965, n. 1335, in questa *Rassegna*, 1965, I, 945). Per l'inammissibilità del ricorso interruttivo, anche nei primi gradi, è invece orientata la Commissione centrale (Sez. Un. 3 giugno 1966, n. 84493, *ivi*, 1966, I, 1373). Diverso è invece il rigore con cui deve motivare il ricorso alla Commissione centrale assimilabile, salvo casi di competenza piena, al ricorso per Cassazione; è stato infatti ritenuto inammissibile il ricorso contenente la sola indicazione delle norme che si assumono violate (22 marzo 1967, n. 644, *ivi*, 1967, 670; 25 maggio 1966, n. 1336, *ivi*, 1966, 1299). La distinzione tra appello e ricorso ai fini del rigore di enunciazione dei motivi è stata però messa in dubbio con la sent. 23 gennaio 1969, n. 182, pubblicata *retro* pag. 98.

Esattissima appare la seconda massima della prima sentenza che definisce eccezione nuova proponibile per la prima volta in appello (cioè innanzi alla Commissione provinciale) la deduzione di inammissibilità del ricorso alla Commissione distrettuale non motivato.

Nella specie la società Gandolfo Strano non presentò le note aggiunte e i documenti che si era riservata di produrre e, pertanto, la dichiarazione di impugnazione rimase priva di quei motivi, la cui indicazione era necessaria perchè essa potesse essere presa in esame dalla Commissione Distrettuale.

Con il secondo motivo si deduce che l'ufficio delle imposte non poteva proporre per la prima volta davanti alla Commissione Provinciale l'eccezione d'inammissibilità del reclamo alla Commissione distrettuale perchè ciò implicava un mutamento della domanda dell'Ufficio non consentito in grado di appello.

Anche questa censura va disattesa.

Invero la richiesta che fosse dichiarato inammissibile il reclamo alla distrettuale non era una domanda nuova, ma una eccezione nuova diretta a paralizzare la domanda del contribuente tendente ad ottenere l'annullamento dell'accertamento e, come tale, era consentita in grado di appello per la disposizione di cui all'art. 345 del c.p.c. applicabile al processo tributario in quanto non incompatibile con esso. — (*Omissis*).

II

(*Omissis*). — Con il primo motivo, denunziandosi la violazione degli artt. 23 e 24 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, si sostiene che la Commissione Centrale delle imposte ha erroneamente ritenuto inammissibile il reclamo alla Commissione distrettuale sul riflesso che i motivi a sostegno di esso non furono presentati nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento dell'imposta, in quanto, i motivi ben potevano essere presentati con le note aggiunte nel termine di cui al terzo comma dell'art. 24 del decreto n. 1516 del 1937.

La censura è fondata.

Come questa Corte Suprema ha più volte affermato (v. sent. n. 1505 del 1959, 2530 del 1962, 2155 del 1965 e 1394 del 1967), davanti alle Commissioni Distrettuali e Provinciali delle imposte è consentita la presentazione del ricorso interruttivo contenente soltanto la dichiarazione di impugnazione, in quanto le ragioni per le quali quest'ultima è proposta possono essere esposte nelle note aggiunte che il contribuente ha facoltà di presentare fino a cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione del ricorso ai sensi della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 24 del decreto n. 1516 del 1937.

Da questo indirizzo, ormai costante, questa Corte Suprema non ritiene di scostarsi non ricorrendo alcun motivo per mutare avviso.

Nella specie, poichè la società Mario e Salvatore Gandolfo Strano aveva presentato nel termine di cui alla citata disposizione le note aggiunte contenenti le ragioni per le quali aveva impugnato l'accer-

tamento dell'imposta di ricchezza mobile notificatole dall'ufficio, il quale aveva anche presentato le relative controdeduzioni, la Commissione Centrale non poteva ritenere inammissibile il reclamo proposto dalla società alla Commissione distrettuale adducendo che i motivi a sostegno di esso non erano stati presentati nei trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento di imposta, ma doveva esaminare il merito del ricorso proposto contro la decisione della Commissione Provinciale ed emettere la relativa decisione.

Consegue che si deve accogliere il primo motivo di ricorso, casare la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la controversia alla stessa Commissione Centrale per provvedere sul merito del ricorso proposto dall'ufficio delle imposte contro la decisione della Commissione provinciale delle imposte di Catania. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 febbraio 1969, n. 444 - Pres. Flore - Est. Iannuzzi - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Ciani (avvocato Lucherini) c. Ministero Finanze (avv. Stato Freni).

Procedimento civile - Amministrazione dello Stato - Notificazione del ricorso per Cassazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Nullità - Costituzione - Sanatoria ex tunc.
(c.p.c., att. 144, 146; t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11).

Procedimento civile - Impugnazione - Impugnazione condizionata della parte vittoriosa - Non è necessaria.

Imposta straordinaria sul patrimonio - Presunzione di appartenenza al marito dei beni della moglie - Opera soltanto a favore dell'erario.
(t.u. 9 maggio 1950, n. 203, art. 3).

Imposta straordinaria sul patrimonio - Valutazione di titoli esteri - Riferimento alla data del 28 marzo 1947.
(t.u. 9 maggio 1950, n. 203, art. 20).

Imposta straordinaria sul patrimonio - Valutazione di titoli esteri - Omessa dichiarazione della natura di essi - Valutazione al valore nominale - Legittimità.
(t.u. 9 maggio 1950, n. 203, art. 20).

La costituzione in giudizio dell'Amministrazione dello Stato, a equito della dichiarata illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 11 del t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, produce con effetto ex

tunc la sanatoria della nullità della notificazione del ricorso per Casazione eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale anzichè presso l'Avvocatura Generale dello Stato, e ciò sia che il vizio di notificazione derivi dall'operato dell'ufficiale giudiziario sia che derivi dal fatto della parte (1).

La parte vittoriosa nel giudizio non ha interesse a proporre impugnazione, nemmeno condizionata, ed è solo tenuta a riproporre le questioni favorevoli alla sua tesi disattese nella sentenza fondata su diverse ragioni (2).

La presunzione di appartenenza al marito dei beni acquistati dalla moglie successivamente al 28 marzo 1947, stabilita nell'art. 3 del t.u. 9 maggio 1950, n. 203 sulle imposte straordinarie sul patrimonio, opera a favore dell'Erario e per i soli fini dell'applicazione dell'imposta e non può essere quindi invocata dal contribuente, che non ha ragione di dolersi della separazione dei patrimoni (3).

Ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto alla imposta straordinaria sul patrimonio, la valutazione dei titoli esteri va riferita, a norma dell'art. 20 del t.u. 9 maggio 1950, n. 203, alla media delle quotazioni ufficiali nello Stato di emissione nel periodo 1° gennaio-31 marzo 1947 ed al corso dei cambi con la lira italiana alla data del 28 marzo 1947, e non già alla diversa data nella quale il contribuente abbia realizzato in concreto il valore dei titoli (4).

Ai fini della determinazione dell'imponibile soggetto alla imposta straordinaria sul patrimonio, la valutazione dei titoli esteri viene legittimamente riferita al valore nominale di essi in valuta estera ed al corso dei cambi con la lira italiana alla data del 28 marzo 1947, qualora il contribuente non abbia dichiarato la natura dei titoli o comunque fornito gli elementi che consentano di procedere alla valutazione secondo le quotazioni a norma dell'art. 20 del t.u. 9 maggio 1950, numero 203 (5).

(Omissis). — L'Amministrazione finanziaria insiste sull'eccezione d'inammissibilità del ricorso perchè notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, anzichè presso l'Avvocatura generale in Roma, pur dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 26 giu-

(1) Sulla prima massima può dirsi ormai consolidato il principio della sanatoria *ex tunc* della nullità della notificazione a seguito della costituzione dell'Amministrazione (cfr. Cass. 26 gennaio 1968, n. 254, in questa *Rassegna*, 1968, I, 417).

(2) Giurisprudenza pacifica.

(3-5) Massime di evidente esattezza da condividere pienamente.

gno-8 luglio 1967, n. 97, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 11 t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, sul punto in cui il predetto comma non ammetteva la sanatoria della nullità della notificazione.

L'Amministrazione deduce che la sanatoria della nullità si deve ammettere solo con efficacia *ex nunc*, e non *ex tunc*, poichè il vizio attiene ad un'attività esclusiva della parte richiedente la notificazione del ricorso e non ad un'irregolarità nella consegna della copia nella quale sia incorso l'ufficiale giudiziario. Osserva che la notificazione della domanda o della impugnazione ad un ufficio dell'Avvocatura diverso da quello competente dà luogo ad una nullità che si concreta nell'erronea indicazione dell'altra parte, e perciò è regolata dall'art. 164 c.p.c., e non ad una nullità della notificazione prevista nel precedente art. 160.

Al riguardo questa Corte Suprema ha già deciso, in conseguenza della citata sentenza della Corte Costituzionale, che la sanatoria ha efficacia *ex tunc* (sent. n. 25 del 26 gennaio 1968); non sussistono ora ragioni per discostarsi da tale decisione.

Invero le disposizioni del citato art. 11 del t.u. n. 1611 del 1933 riguardano tutte la notificazione degli atti giudiziari; anche il terzo comma si riferisce espressamente alle « notificazioni » e ne commina la nullità in relazione alle ipotesi in cui esse non siano state eseguite « presso » la competente Avvocatura dello Stato. Non vi può essere dubbio, quindi, che il legislatore ha previsto e regolato come « notificazione » l'attività diretta a portare a conoscenza di un'amministrazione dello Stato un atto giudiziario; ed in relazione a tale qualificazione il legislatore ha previsto la nullità, una volta dichiarata insanabile. Altro argomento testuale si ricava dalla citata sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma « nei limiti in cui esclude la sanatoria della nullità della notificazione ».

L'Avvocatura è bensì un organo autonomo dello Stato istituzionalmente ordinato alla sua rappresentanza e difesa in giudizio: di ciò tratta il titolo primo, capo primo del t.u. del 1933; ma il problema da risolvere riguarda la citazione e la notificazione, di cui tratta il capo terzo dello stesso titolo, ed è regolato nel senso che la citazione deve essere diretta all'Amministrazione dello Stato e la notificazione deve avvenire « presso » il competente ufficio dell'Avvocatura. Pertanto non può non rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 160 c.p.c. il vizio inerente alla notificazione dell'atto presso l'uno anzichè l'altro ufficio dell'Avvocatura, con la conseguente possibilità della sanatoria *ex tunc* una volta rimosso l'ostacolo della norma speciale dichiarata illegittima.

Nè, d'altra parte, è consentito distinguere, ai fini della diversa efficacia della sanatoria — quanto a decorrenza — la nullità di noti-

ficazione dovuta all'ufficiale giudiziario e quella dipendente da colpa della parte richiedente, perchè non v'è alcun appoggio testuale che giustifichi la tesi. Infine, è facile osservare che, se fosse esatto l'assunto dell'Avvocatura, poca o nessuna concreta utilità deriverebbe dalla pronuncia della Corte Costituzionale relativamente ai giudizi d'impugnazione, atteso che la sanatoria dell'atto nullo in dipendenza della costituzione in giudizio dell'Amministrazione, se avesse efficacia *ex nunc*, interverrebbe solitamente dopo il decorso dei termini per il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere che s'era formato il giudicato sul seguente punto: che, a norma dell'art. 3 del t.u. delle disposizioni riguardanti le imposte straordinarie sul patrimonio, approvato con d.p. 9 maggio 1950, n. 203, si devono considerare come appartenenti al patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie dopo il 28 marzo 1937, fatta eccezione per i beni per i quali si dimostri che l'acquisto rappresenti la trasformazione di beni posseduti dalla moglie prima di tale data. Il tribunale aveva affermato il suddetto principio e ne aveva fatto applicazione al caso in esame ritenendo, però, che il cumulo dei beni della ricorrente con il patrimonio del marito non potesse avvenire, essendo rimasto accertato che ella aveva acquistato i « bons », il 6 gennaio 1942, con denaro proveniente da un libretto bancario di proprietà della stessa ricorrente Ciani fin da epoca anteriore al 28 marzo 1937. Ora quest'ultimo punto era stato impugnato dalla ricorrente, la quale intendeva sostenere che, non essendo operante l'eccezione, i « bons » dovessero ritenersi compresi nel patrimonio del marito; l'Amministrazione finanziaria non aveva proposto appello, invece, relativamente alla premessa, che cioè fosse applicabile al caso in esame il principio del cumulo dei beni della moglie nel patrimonio del marito ai sensi del citato art. 3 del d.p. n. 203 del 1950; pertanto su tale punto — conclude la ricorrente — s'era formato il giudicato.

Questa Corte Suprema reputa esatta l'osservazione contenuta nella sentenza impugnata per disattendere un'analoga deduzione fatta dalla ricorrente nel giudizio d'appello; che, cioè, essendo stata l'Amministrazione finanziaria vittoriosa in primo grado, sia pure per altre ragioni, sulla questione relativa all'appartenenza dei beni alla ricorrente ai fini della imposta sul patrimonio, e non al marito, come ella sosteneva, l'Amministrazione stessa non aveva interesse a proporre impugnazione, ma era solo tenuta a riproporre, come fece, in sede di appello, la questione e ad esporre le ragioni favorevoli alla propria tesi.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell'art. 3 del t.u. 9 maggio 1950, n. 203, deduce che avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere che la moglie non possa invocare la presunzione di appartenenza dei suoi beni al patrimonio del marito, stabi-

lita dal citato art. 3, al fine di sottrarsi all'imposta straordinaria sul patrimonio accertata nei suoi confronti.

La censura non è fondata.

Il t.u. n. 203 del 1950 ha istituito l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947 (art. 1). Allo scopo di accertare e di colpire con l'imposta il patrimonio nella sua reale entità nonché di evitare le evasioni fiscali con l'arbitrario frazionamento del patrimonio fra i componenti del nucleo familiare — che è rilevante anche ai fini dell'applicazione delle aliquote — il legislatore ha poi stabilito, fra l'altro (art. 3), che si considerano appartenenti al patrimonio del marito i beni acquistati, a titolo oneroso, dalla moglie dopo il 28 marzo 1937, fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l'acquisto sia avvenuto con denaro proprio della moglie in uno dei modi indicati nel comma terzo del citato articolo.

È chiaro che la presunzione di appartenenza dei beni della moglie al patrimonio del marito è stabilita a favore dell'Erario e per i fini dell'applicazione dell'imposta, e non anche a favore della moglie; contro tale presunzione, diretta ad esonerare l'Erario dalla prova che, nei casi concreti, l'acquisto fosse stato effettuato con denaro fornito dal marito, è ammessa solo la prova che ricorra una delle ipotesi elencate nel terzo comma dell'art. 3, le quali consentono di escludere il cumulo, ai fini fiscali, dei beni della moglie con quelli del marito.

Deriva che solo l'Erario può giovare della presunzione stabilita a suo favore e può, inversamente, ritenere, accertare e dimostrare, o comunque non contestare, che i beni acquistati dalla moglie dopo la data predetta del 28 marzo 1937 appartengono in realtà a lei. Nella specie tale punto non era controverso, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata; e pertanto non si poteva contestare la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di sottoporre i predetti beni ad imposizione nei confronti della ricorrente; la quale non ha ragione di doversi.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell'art. 20 del t.u. del 1950 nonché il difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, la ricorrente deduce che avrebbe errato la Corte d'appello nel ritenere che il citato art. 20 sia applicabile solo nel caso in cui il contribuente abbia specificato la natura dei titoli esteri posseduti, e che inoltre la Corte non avrebbe indicato le ragioni idonee a giustificare il suo convincimento sul punto che la ricorrente non avesse indicato la natura dei propri titoli.

È connesso a questo il quarto motivo, con il quale la ricorrente, denunciando la falsa applicazione dell'art. 1 dello stesso decreto presidenziale, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che non potesse esser attribuito ai « bons » il valore di realizzo risultante dai

documenti esibiti, riferito al mese di aprile 1949. Deduce inoltre, che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che la valutazione dei titoli esteri involgesse una questione di estimazione semplice, come tale sottratta alla giurisdizione dell'A.G.O., e ciò perchè, quando la legge detta precisi criteri per la valutazione di un bene, ogni errore concreta la violazione di un diritto soggettivo.

Neanche tali censure sono fondate.

A norma dell'art. 1 del decreto presidenziale, il patrimonio posseduto dalla contribuente doveva essere accertato in relazione alla data del 28 marzo 1947; inoltre, ai sensi del successivo art. 20, i « bons » dovevano essere valutati secondo la media delle quotazioni ufficiali negli Stati Uniti d'America nel periodo 1° gennaio-31 marzo 1947, riportando, poi, il valore così determinato a quello corrispondente in lire italiane sulla base del cambio alla data del 28 marzo 1947.

Ciò posto, esattamente la Corte d'appello ha accertato il patrimonio della contribuente, con riferimento al 28 marzo 1947, in dollari 19.150, alla stregua del valore nominale, a quella data, dei « bons » da lei posseduti. La contribuente sosteneva, invece, e deduce ancora in questa sede, che a tal fine si sarebbe dovuto tenere conto del valore di realizzo dei « bons » nell'aprile 1949, che fu di dollari 16.239.20; ma con buone ragioni la Corte d'appello ha disatteso tale istanza, considerando che ciò avrebbe importato a riferire l'accertamento della consistenza dei beni ad un periodo posteriore di due anni a quello indicato nella legge.

Quanto, poi, alla valutazione dei titoli, la Corte ha osservato che, in mancanza di qualsiasi indicazione della contribuente circa la natura di essi, non si sarebbe potuto procedere alla media delle quotazioni di borsa o dei valori correnti di mercato secondo i criteri dettati dall'articolo 20 del decreto presidenziale, e pertanto che l'unico elemento da tenere a calcolo era costituito dal valore nominale in dollari dei « bons » alla data del 28 marzo 1947. Ora non si riscontra alcun errore logico o giuridico in tale motivazione; nè si vede quali particolari ragioni la sentenza impugnata avrebbe dovuto esporre per dire che era mancata qualsiasi indicazione della natura dei titoli da parte della contribuente. Infine, l'accenno contenuto nella sentenza alla natura della questione inerente alla valutazione dei titoli è del tutto incidentale e non ha importato la risoluzione della questione stessa, avendo la Corte ritenuto esatta la valutazione dei « bons » effettuata dall'ufficio tributario in base agli elementi suindicati importanti solo la constatazione del valore nominale in dollari dei titoli alla data del 28 marzo 1947 ed il calcolo in corrispondenti lire italiane in base al cambio corrente alla stessa data. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 10 febbraio 1969, n. 445 - Pres. Flore - Est. Iannuzzi - P. M. I. Tavolaro (conf.) - Barigazzi (avvocato Camici) c. Ministero Finanze (avv. Stato Angelini Rota).

Imposte e tasse in genere - Competenza e giurisdizione - Estimazione semplice - Momento determinante.

(c.p.c., art. 5).

Per determinare la natura della controversia (di estimazione semplice o complessa) bisogna aver riguardo, secondo il principio generale dell'art. 5 c.p.c., al momento della proposizione della domanda innanzi alla Commissione di prima istanza e quindi alla situazione di fatto in essa prospettata; in conseguenza una controversia che appariva di estimazione semplice al momento iniziale, tale resta anche se innanzi alla Commissione centrale vengono dedotte nuove domande, fondate sulla produzione di nuovi documenti, che non possono essere esaminate (1).

(Omissis). — La ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 e 5 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, in relazione all'art. 46, comma primo, del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, all'art. 18, comma secondo, del reg. 11 luglio 1907, n. 560, nonché in relazione all'art. 3 r.d. 29 luglio 1933, n. 1027. Denuncia altresì il difetto di motivazione della sentenza impugnata su punti decisivi della controversia.

Deduce che la controversia ha per oggetto la esistenza o meno di un cespite, al quale l'Amministrazione intende ricollegare la pretesa tributaria; si tratta di accertare, quindi, se esiste o meno il presupposto dell'imposizione tributaria, e perciò se è stata fornita dal contribuente una prova idonea a dimostrare che il cespite è venuto meno e non ha mai prodotto un reddito tassabile. Ora ciò importa, osserva la ricorrente, un giudizio d'estimazione complessa su questioni di fatto e di diritto, e non di estimazione semplice, e perciò non poteva essere negata la giurisdizione del giudice ordinario. Peraltro era pacifico che il capitale, in relazione al quale era richiesta l'imposta di r.m., non aveva prodotto alcun interesse e non poteva essere riscosso per insolvenza dei debitori dimostrata dall'esecuzione forzata risultata infruttuosa.

Il ricorso non è fondato.

(1) La decisione dà per presupposto il criterio di distinzione tra estimazione semplice ed estimazione complessa ormai consolidato; sull'argomento cfr. Cass., Sez. Un. 27 settembre 1965, n. 2048, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1242 con nota di richiamo, nonché *Relazione Avv. Stato*, 1961-65, I, 344. Ineccepibile è la sentenza sul punto in cui specifica il momento rilevante per determinare la natura e l'oggetto della controversia.

La ricorrente non contesta la giurisprudenza di questa Corte Suprema, richiamata nella sentenza impugnata, relativa alla distinzione fra giudizio di estimazione semplice e di estimazione complessa in materia tributaria. Deduce che la Corte d'appello non avrebbe fatto corretta applicazione di tale principio nel caso esaminato. Si trattava, invero, di stabilire se il cespite sussistesse attualmente o se, invece, esso fosse venuto meno e non avesse mai prodotto un reddito. Ora ciò implicava, osserva la ricorrente, la risoluzione di questioni di fatto e di diritto inscindibilmente connesse, relative all'interpretazione di atti giuridici ed alla valutazione delle prove offerte, e perciò non si sarebbe potuto disconoscere che era stata proposta una questione di estimazione complessa, e, quindi, non si sarebbe potuta negare la giurisdizione dell'A.G.O.. Senonchè la ricorrente non tiene conto che l'accertamento della natura della controversia tributaria, al fine di determinare la giurisdizione, dev'essere riferito, a norma dell'art. 5 c.p.c., al momento della proposizione della domanda e, quindi, alla situazione di fatto in essa prospettata.

Ora, secondo quanto risulta dagli atti del processo, davanti alle Commissioni di prima e di seconda istanza la situazione di fatto era costituita unicamente dalla denuncia del reddito relativo ad un credito accertato da una sentenza della Corte d'appello di Genova passata in giudicato. L'asserzione della contribuente di mancata riscossione degli interessi non era sorretta da alcuna prova, poichè solo davanti alla Commissione centrale furono prodotti alcuni documenti, che in quella sede non potevano essere esaminati.

Deriva che la controversia si presentava con i caratteri di un'assoluta semplicità e chiarezza davanti alle Commissioni tributarie e non era necessario risolvere alcuna questione di diritto per provvedere su un'istanza del tutto sfornita di prova. Pertanto correttamente è stato deciso che era stata proposta una questione di estimazione semplice devoluta alla competenza giurisdizionale delle commissioni predette. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 febbraio 1969, n. 487 - Pres. Scarpello - Est. Malfitano - P. M. Pedote (conf.) - Ministero Finanze (avv. Stato Ciardulli) c. Ziglio.

Imposte doganali - Condono di sanzioni non penali - L. 31 ottobre 1963, n. 1458 - Limitazione alle pene pecuniarie e alle indennità di mora - Sopratasse - Esclusione.

(l. 31 ottobre 1963, n. 1458, art. 1).

Imposte e tasse in genere - Interpretazione estensiva di norme tributarie - Nozione - Fattispecie.

(preleggi, art. 14; l. 31 ottobre 1963, n. 1458, art. 1).

Imposte e tasse in genere - Sopratassa - Nozione.

Il condono previsto nell'art. 1 lettera c) della l. 31 ottobre 1963, n. 1458, è limitato, riguardo alle imposte doganali, alle pene pecuniarie ed alle indennità di mora e non può essere esteso alle soprasse (1).

Per le norme tributarie eccezionali è consentita l'interpretazione estensiva che consiste nella determinazione precisa del contenuto reale della norma con applicazione ad un numero di casi più ampio di quello espresso nella lettera del testo. Si è però al di fuori dell'interpretazione estensiva quando si vuol ricomprendere nello stesso trattamento tributario ipotesi diversamente disciplinate nella norma (applicazione alle lettere a, b e c dell'art. 1 della l. 31 ottobre 1963, n. 1458) (2).

La sopratassa è una prestazione integrativa del tributo, avente il duplice scopo di stimolare il contribuente ad una più scrupolosa osservanza dell'obbligo tributario e di risarcire il danno cagionato con l'inosservanza di tale obbligo; la sopratassa segue le sorti del tributo al quale indissolubilmente legata (3).

(Omissis). — Con l'unico motivo di ricorso, denunziandosi la violazione dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, si sostiene che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto applicabile il condono della sopratassa dovuta dallo Ziglio, in quanto non ha considerato che l'atto di clemenza di cui alla citata legge mentre è esteso alle soprasse e alle pene pecuniarie in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè di conservazione del nuovo catasto è, invece, limitato alle sole pene pecuniarie e alle indennità di mora in materia di frazioni alla legge doganale.

La censura è fondata.

La legge 31 ottobre 1963, n. 1458, che prevede il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale, all'art. 1 dispone, tra l'altro, testualmente:

« Sono condonate le soprasse e le pene pecuniarie relative alle frazioni previste dalla legge in materia: a) di tasse e imposte indi-

(1-3) Sulla prima massima, di evidente esattezza, non constano precedenti. Sulla seconda massima cfr. Cass. 26 aprile 1968, n. 1283, in questa rassegna, 1969, I, 82. Sulla definizione di sopratassa di cui alla terza massima cfr. la sent. 1 marzo 1967, n. 446, citata nel testo, in questa rassegna, 1967, I, 305, nonchè Cass. Sez. Un., 15 dicembre 1968, n. 3983, in questa Rassegna 1968, I, 1099 e Cass. 11 maggio 1968, n. 7448, in Riv. leg. sc. 1968, 2600.

rette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 3; b) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'esecuzione nel termine di giorni centoventi dalla entrata in vigore della presente legge degli adempimenti richiesti.

Sono altresì condonate: c) le pene pecuniarie e le indennità di mora relative alle infrazioni contemplate dalle leggi doganali e sulle imposte di fabbricazione subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 4 ».

Dalla formulazione della norma si rileva chiaramente che l'atto di clemenza, mentre in materia di imposte indirette sugli affari e di conservazione del nuovo catasto terreni è esteso alle sopratasse e alle pene pecuniarie, in materia doganale è, invece, limitato alle pene pecuniarie e alle indennità di mora derivanti dalle relative infrazioni.

Non possono, quindi, ritenersi comprese nel condono anche le sopratasse doganali, dovendo il silenzio del legislatore in ordine ad esse essere interpretato come espressione di volontà negativa e non essendo consentita l'interpretazione analogica per supplire ad eventuali omissioni in cui esso fosse incorso, trattandosi di materia disciplinata da norme eccezionali.

Nè per ritenere comprese nel condono anche le sopratasse in materia doganale può farsi ricorso alla interpretazione estensiva, pur consentita per le leggi eccezionali, sul riflesso che quando è palese che il legislatore *minus dixit quam voluit* è doveroso per l'interprete, al fine di rispettare la volontà legislativa, applicare, conformemente alla *ratio legis*, ad un numero di casi più ampio di quello che la dizione letterale comporterebbe (v. sent. di questa Corte Sup. n. 788 del 1953). Invero, l'espressa delimitazione della concessione del condono in materia doganale a sanzioni aventi caratteri propri esclude che il legislatore abbia voluto comprendere in esse anche le sopratasse, specie se si consideri che di queste fa espressa menzione laddove intende comprenderle nel condono, come in materia di imposte indirette sugli affari e di conservazione del nuovo catasto terreni.

In contrario non vale obiettare che nella rubrica dell'art. 1 della menzionata legge sono indicate anche le sopratasse, in quanto è evidente che nella diversità del campo di applicazione di una norma quale risulta dal titolo rispetto al suo testo, debba prevalere quest'ultimo, specie se, come nel caso in esame, risulti che il testo medesimo rappresenti la specificazione e la limitazione in ordine a un rapporto determinato della enunciazione di carattere generale contenuta nel titolo della norma medesima.

Nè può, poi, sostenersi che la sopratassa costituisca un'integrazione della pena pecuniaria per dedurne che essa segue la sorte di questa ultima, perchè, come questa Corte Suprema ha altre volte affermato, la sopratassa è una prestazione integrativa del tributo, avente il du-

lice scopo di stimolare il contribuente a una più scrupolosa osservanza dell'obbligo tributario e di risarcire il danno cagionato con la inosservanza di tale obbligo.

Trattasi, cioè, di una prestazione avente la stessa natura di quella tributaria di cui segue le sorti ed alla quale è indissolubilmente legata (v. sent. n. 446 del 1967).

Consegue che si deve accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviare la causa ad altra sede di appello, la quale si uniformerà al principio secondo il quale il condono di cui all'art. 1 della legge n. 1458 del 1963, in materia doganale, è limitato alle pene pecuniarie e alle indennità di mora e, pertanto, non può essere esteso alle soprattasse. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 febbraio 1969, n. 490 - Pres. Pece - Est. Elia - P.M. Toro (conf.) - Mariotti (avv. Andrioli) c. Ministero Finanze (avv. Stato Foligno).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Notificazioni - Portata generale dell'art. 38 del t. u. 29 gennaio 1958, n. 645 - Cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso Comune - Notifica per affissione nell'albo comunale - Nullità della notifica.

(t.u. 29 gennaio 1958, n. 645; art. 38; r.d. 11 luglio 1907, n. 560, art. 89; c.p.c., art. 140).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Impugnazioni dell'Amministrazione - Nullità della notifica - Tempestiva richiesta - Decadenza dall'impugnazione - Non sussiste.

(r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, artt. 34, 35, 38, 45).

L'art. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, sostanzialmente identico all'art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560, contiene una norma di portata generale applicabile a tutti gli atti del procedimento tributario; conseguentemente in base alla lettera f) di tale articolo la notifica ediante affissione nell'albo comunale è possibile solo quando il denotario non abbia abitazione nel comune, mentre nel caso di cambiamento di abitazione entro lo stesso comune la notifica va eseguita a norma di nullità presso l'abitazione risultante dall'anagrafe. La nullità della notificazione dell'atto di impugnazione comporta la nullità della decisione in base ad esso pronunciata (1).

(1-2) Considerazioni sulla notifica delle impugnazioni dell'Amministrazione finanziaria nel processo tributario.

La prima massima, partendo dall'affermazione ormai pacifica che norme dettate per il procedimento di accertamento dell'imposta di ric-

Quando l'Amministrazione si avvale della facoltà prevista dagli artt. 38 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516 di proporre l'atto di appello con lo stesso avviso di notifica della decisione appellata, la nullità di tale notifica colpisce l'intero atto e quindi anche l'impugnazione. Tuttavia a norma del combinato disposto degli artt. 35, 38 e 45 del citato r.d., l'Amministrazione non decade dall'impugnazione qualora abbia inviato gli avvisi per la notifica entro il ventesimo giorno dal ricevimento della decisione, sempre che la notifica omessa, ed a maggior ragione la notifica irregolare, dipenda dal fatto dell'ufficiale notificatore. In tali ipotesi, pur essendo nulla la decisione della Commissione centrale pronunciata su appello dell'Ufficio irregolarmente notificato, deve pronunziarsi la cassazione con rinvio per nuovo esame dell'impugnazione ancora in vita (2).

(Omissis). — Col primo mezzo le ricorrenti denunciano violazione degli artt. 89, 97, 99, 102 r.d. 11 luglio 1907, n. 560 e 31 r.d. 7 agosto 1936, n. 1639, deducendo la nullità del grado di procedimento avanti la Commissione Centrale nonchè della decisione di detta Commissione, per nullità assoluta della notificazione dell'atto di appello dell'ufficio, effettuata il 27 dicembre 1961 mediante affissione all'albo del Comune di Roma, in quanto la notifica doveva avvenire presso il domicilio di esse ricorrenti in Roma e non mediante affissione all'albo comunale.

chezza mobile dall'art. 89 del reg. 11 luglio 1907, n. 560 ed ora dall'art. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645 sono di portata generale e quindi applicabili a tutti gli atti del procedimento tributario (la sent. 8 luglio 1967, n. 1699 citata nel testo è pubblicata in *Riv. leg. fisc.*, 1967, 2451; v. anche 25 maggio 1966, n. 1330, 14 ottobre 1966, n. 2455 e 29 ottobre 1966, n. 2706 in questa *Rassegna*, 1966, I, 1296, 1297 e 1347, con ampie note di richiami) ha affermato che la notificazione mediante affissione nell'albo comunale è consentita solo quando il destinatario, cambiando abitazione, si sia trasferito in altro comune, mentre nel caso di cambiamento di abitazione entro lo stesso comune è necessario ricercare, secondo le risultanze anagrafiche, il nuovo recapito.

Su quest'ultimo punto la massima non è molto convincente. L'art. 38 del t. u., n. 645 dispone che le notifiche siano eseguite nel domicilio fiscale (art. 10) ossia nel luogo di residenza anagrafica; nel caso di cambiamento di abitazione nel corso del procedimento occorre stabilire in via generale se sia il contribuente (che a norma del citato art. 10 ha l'obbligo di indicare il domicilio fiscale in tutti gli atti, contratti, denunce e dichiarazioni e quindi anche nel ricorso introduttivo del procedimento) a dover dichiarare all'Ufficio il suo nuovo domicilio, o sia invece un onere dell'Amministrazione il ricercare, attraverso indagini anagrafiche, il luogo in cui la notifica va eseguita. Nella prima ipotesi la notifica bene sarebbe eseguita nel luogo indicato negli atti processuali (e se non è possibile la consegna dell'atto si procede all'affissione nell'albo); nella seconda ipotesi l'Ufficio dovrebbe sempre accertare all'anagrafe il mutato recapito; nell'uno e nell'altro caso non dovrebbe aver rilevanza se il cambiamento della abitazione sia avvenuto entro o al di fuori del comune.

assumono inoltre le ricorrenti che la nullità dell'atto di appello produce la decadenza dell'ufficio dal diritto d'impugnazione, per decorso dei termini di legge, e la conseguente immutabilità della decisione della Commissione Provinciale in data 6 dicembre 1960, onde chiedono che venga cassata senza rinvio la pronuncia 13 novembre 1964, della Commissione Centrale, oggetto del ricorso.

La censura è fondata, per quel che riguarda la notificazione 27 dicembre 1961, posto che effettivamente detta notifica è stata eseguita irregolarmente mediante affissione all'albo comunale.

Non è esatto, però, che dalla rilevata irregolarità possa, nella specie, derivare la asserita decadenza dell'ufficio dal diritto di gravame avverso la decisione 6 dicembre 1960 della Commissione Provinciale.

Per quanto riguarda la modalità di notificazione, è infatti, applicabile la lettera f) dell'art. 38 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645. Come questa Corte Suprema ha più volte avuto modo di chiarire, la citata forma dell'art. 38 riguardante le notificazioni in materia di imposta di ricchezza mobile, fissa, in realtà, un principio generale, riferibile a tutti i procedimenti tributari, non solo in materia di imposta di ricchezza mobile e di imposte dirette, su reddito o capitale, ma anche in materia di imposte indirette, sui trasferimenti di ricchezza. L'art. 38 dunque trova applicazione per tutti gli atti processuali, in procedure

sembra evidente che, secondo i principi generali e la norma dell'art. 10 del t.u., spetti al contribuente, che vuole premunirsi contro l'eventualità della notifica per affissione, dichiarare il cambiamento di abitazione, non tendendosi a condizionare la tempestività dell'impugnazione a ricerche anagrafiche che, anche nell'ambito di una stessa grande città, possono essere faticose non meno che fra comuni diversi. Ciò è del resto chiaramente detto nell'ultimo comma dell'art. 38 che dichiara efficace la variazione del domicilio (senza della quale l'Ufficio legittimamente considera valida la precedente dichiarazione di domicilio) dopo il trentesimo giorno.

La norma della lettera f) dell'art. 38 non può esser quindi intesa nel senso della sentenza in rassegna; il riferimento al « comune nel quale deve eseguirsi la notificazione » (che non può essere che quello risultante quanto il contribuente ha dichiarato negli atti del processo) sta a significare che presso quel comune, e non altri, deve eseguirsi l'affissione nel caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto (art. 140 c.p.c.), sia nel caso di inesistenza di abitazione nel luogo dichiarato.

Se è vero che la norma eccezionale dell'art. 38 lettera f) è di stretta interpretazione, è altrettanto vero che non esiste una norma generale che imponga all'Amministrazione di inseguire il contribuente nelle sue variazioni di domicilio, mentre esiste la norma contraria che pone a carico del contribuente l'onere di notificare tali variazioni. Bisogna anche considerare che l'intero art. 38 del t.u. sulle imposte dirette fa riferimento a norme generali del c.p.c. rispetto al quale detta alcune deroghe e nella direzione della semplificazione e del minor rigore rispetto al rito civile; sarebbe quindi contro lo spirito della norma porre a carico della parte che chiede la notifica l'onere di ricercare il nuovo domicilio

giurisdizionali tributarie, relative anche a tributi diversi dalla imposta di ricchezza mobile, e, quindi, anche nelle procedure instaurate davanti le Commissioni per le imposte, aventi carattere giurisdizionale, in materia di imposta di successione. L'art. 38 citato sostituisce quindi l'art. 89 del r.d. 11 luglio 1907, n. 560, avente del resto, un contenuto sostanzialmente identico (Cass. I, Sez. civ., 8 luglio 1967, n. 1699). Per la lettera f) del citato art. 38 nel caso in cui non vi sia, nel Comune, abitazione del contribuente, l'avviso di deposito di cui all'art. 140 c.p.c. viene affisso all'albo comunale.

Come è noto, l'art. 140 c.p.c. prescrive che, se non è possibile eseguire la consegna dell'atto da notificare, per irreperibilità del destinatario, delle persone indicate nell'art. 139 dello stesso codice, l'ufficiale notificatore deposita copia dell'atto nella casa comunale ed affigge un avviso del relativo deposito alla porta della abitazione del contribuente. L'art. 38 del t.u. alla citata lett. f), dispone che, se l'abitazione del contribuente non è nel comune, l'avviso di deposito viene affisso all'albo comunale. Senonchè tale disposizione speciale del citato art. 38, lett. f), presuppone che effettivamente il contribuente non abbia alcuna abitazione, e cioè sia privo di residenza, nel comune: altrimenti la norma, di carattere eccezionale e dunque di stretta inter-

del contribuente, quando secondo il rito civile è invece lecito eseguire la notifica (se necessario con le forme dell'art. 140) nella residenza originariamente dichiarata.

Tutte le norme che parlano del domicilio fiscale (come quelle analoghe del c.p.c.) fanno menzione soltanto del comune; ma è evidente che tutte le volte che l'indicazione del comune non è sufficiente per individuare l'abitazione del destinatario, l'onere di dichiarare il domicilio (e di notificare i successivi mutamenti) comporta anche quello di precisare il recapito con le indicazioni (strada, numero civico, ecc.) che rendono concretamente possibile la notifica. Un cambiamento di abitazione nello stesso comune tale da rendere impossibile la ricerca del destinatario va sempre considerato come cambiamento della residenza o del domicilio, sia nel processo civile che in quello tributario; altrimenti diverrebbero problematiche tutte le notificazioni, specialmente quelle relative alle sentenze e alle impugnazioni, se si affermasse che il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune di una grande città, non comportando mutamento di residenza, renda necessaria una ricerca attraverso l'anagrafe del luogo in cui la notifica va eseguita. È invece evidente che la residenza dichiarata (come il domicilio eletto) e il domicilio fiscale vanno intesi nel senso che in essi si comprendono tutti gli elementi indispensabili per individuare il luogo ove una persona può essere rintracciata, luogo circoscritto (e non semplicemente comune) nel quali si ha il diritto di eseguire le notifiche, eventualmente con le forme dell'art. 140 c.p.c., fino a quando non vengano dichiarate variazioni.

Si deve quindi ritenere, in conclusione, che quando nel luogo originariamente indicato come domicilio fiscale (comune secondo la lettera della norma) non si rinviene il destinatario, può eseguirsi la notifica per

pretazione a termini dell'art. 14 delle preleggi, non può essere applicata, e l'avviso deve essere affisso non all'albo comunale, ma alla abitazione di residenza del contribuente, quale risulta dall'ultima variazione eseguita presso l'anagrafe. Nella specie, questa Suprema Corte può esaminare e valutare le risultanze degli atti, al fine di accertare se sia sussistente o meno il dedotto vizio di valutazione della decisione impugnata, sotto il profilo dell'asserito *errore in procedendo* (Cass. 4 agosto 1967, n. 2077).

Orbene dal certificato anagrafico 14 gennaio 1966, n. 0035, relativo a Modesti Elvira, risulta che costei dal 20 novembre 1956 era residente in Roma a Largo di Villa Bianca, n. 9, interno 10, e dall'11 novembre 1960 era passata a risiedere all'interno 1 dello stesso stabile, mentre dal 15 ottobre 1961 era passata ad abitare a Via Luciani 45, interno 5, ove l'aveva raggiunta la Mariotti Silvia, come da certificato anagrafico 14 marzo 1966, n. 1. In sostanza, le contribuenti avevano residenza nel Comune di Roma e se anche tale residenza dovesse intendersi anagraficamente in Largo di Villa Bianca 9 (come affermato pagina 7 del controricorso) essa era pur sempre nel Comune di Roma, onde la lett. f) dell'art. 38 non trovava applicazione, e l'avviso di deposito non poteva essere affisso all'albo comunale. Pertanto la

effusione, ed ancor più che il contribuente, che non abbia dichiarato le variazioni sopravvenute del domicilio (entro o al di fuori del comune), non possa eccepire nessuna decadenza dell'Amministrazione dipendente all'impossibilità di eseguire la tempestiva notifica nel domicilio risultante dagli atti del processo.

Sul punto che la Corte suprema, nel decidere sugli *errores in procedendo*, può valutare il fatto, cfr. Cass. 23 gennaio 1969, n. 182, retro pag. 98.

La seconda massima è di molto interesse.

In merito all'affermazione che la nullità della notifica del dispositivo della decisione comporti necessariamente anche la nullità dell'impugnazione è legittima qualche riserva, perchè la prima è una vera e propria notifica e la seconda è una comunicazione che può anche esser valida ove la prima sia nulla; se è esatto che la notificazione è unica, non può anche dirsi che con questo si debbano osservare per le comunicazioni le stesse forme richieste per le notificazioni; sono quindi da confermare le osservazioni critiche espresse nelle note a Cass. 25 maggio 1966, n. 1330 21 luglio 1965, n. 1686, in questa *Rassegna*, 1966, I, 1296 e 1965, I, 818.

Ma l'affermazione più importante concerne il principio che la nullità della notificazione, non dovuta a fatto dell'Amministrazione ma ad un'operazione dell'organo preposto alla notificazione, non produce la decadenza dall'impugnazione qualora l'Amministrazione abbia provveduto tempestivamente a richiedere la notificazione; una norma espressa scinde la diligenza dell'Amministrazione da quella del notificatore e ove la rima abbia adempiuto al suo obbligo non vi è decadenza se la notifica non viene eseguita e a maggior ragione se viene eseguita in modo imperfetto. Non deve quindi sorprendere la decisione che si annota che ad un

notificazione fu irregolarmente eseguita avendo l'ufficiale notificatore affisso l'avviso all'albo del Comune, come se non ci fosse nello stesso Comune alcuna abitazione delle contribuenti, mentre invece c'era, quanto meno, in base alle risultanze anagrafiche, l'abitazione in Largo di Villa Bianca, 9, come espressamente è ammesso dalla stessa Amministrazione nel controricorso. Gli accertamenti di cui sopra dimostrano che il primo motivo del ricorso prospetta una censura fondata (irregolare notificazione) che va accolta. Peraltro, dalla rilevata irregolarità di notifica, mentre deriva la nullità della decisione, oggetto di ricorso per cassazione, della Commissione Centrale, non deriva, invece alcuna decadenza dell'Amministrazione dal diritto di impugnativa della decisione della Commissione Provinciale, oggetto di appello alla Centrale, emessa in data 6 dicembre 1960. Infatti, benchè quando l'ufficio si avvale della facoltà prevista dagli artt. 38 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, di comunicare l'atto di appello con lo stesso avviso di notifica della decisione appellata, la nullità di tale notifica colpisce l'intero atto, e dunque l'impugnazione, (Cass. I, Sez. civ., 19 luglio 1965, n. 1639), tuttavia per l'art. 35 citato, del medesimo r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, che detta norme sul funzionamento delle commissioni per le imposte, la mancata notificazione delle decisioni nel termine non produce decadenza dell'ufficio dal diritto di appello

tempo cassa, ritenendola nulla, la decisione della Commissione centrale emessa senza contraddittorio a causa del vizio di notifica dell'impugnazione e contemporaneamente rinvia per un nuovo esame dell'impugnazione tuttora in vita; ciò in definitiva non è che un'applicazione dell'art. 291 c.p.c., estensibile anche ai procedimenti dinanzi alle Commissioni, compresi quelli di impugnazione, in forza del quale la rinnovazione della notifica irregolare deve essere ordinata dal giudice (Cass. 25 maggio 1966, n. 1330, cit.; 19 luglio 1965, n. 1634, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1227; 9 novembre 1964, n. 2704, ivi, 1965, I, 379).

Ciò posto, non sembra del tutto esatta la pronunzia nella parte in cui stabilisce la durata dei termini. Combinando insieme le norme degli artt. 35, 38 e 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, la S.C. ha affermato che, essendo il termine per l'impugnazione di trenta giorni (art. 38) ed essendo stabilito che l'Amministrazione non decade dall'impugnazione quando abbia richiesto la notifica almeno dieci giorni prima della scadenza (art. 35), l'impugnazione resta valida in caso di notifica irregolare se essa sia stata richiesta entro il *ventesimo* giorno dal ricevimento della decisione da parte dell'Ufficio.

Invero i termini per la notifica della decisione e per la comunicazione dell'impugnazione sono del tutto distinti. Il primo (art. 35) è di sessanta giorni dal ricevimento della decisione, il secondo (art. 38) è di trenta giorni ulteriori dalla notifica della decisione stessa. Poichè l'Amministrazione non decade per l'inosservanza del primo adempimento qualora abbia richiesto la notifica dieci giorni prima della scadenza, bisogna ritenere che l'impugnazione conserva la sua validità se la notifica della decisione sia stata richiesta entro il *cinquantesimo* giorno. Più esattamente

se l'Ufficio stesso abbia inviati gli avvisi da notificare almeno dieci giorni prima della scadenza di detto termine. L'art. 45 dello stesso r.d. n. 1516 del 1937, stabilisce che l'ufficio può ricorrere, contro la decisione della commissione provinciale, alla commissione centrale, entro un mese dalla data di ricevimento della decisione, richiamando l'art. 35 (che a sua volta, richiama l'art. 34 della stessa legge) e l'art. 38, che stabilisce la possibilità di impugnazione congiunta con l'avviso della decisione impugnata. Poichè per l'art. 45 citato il termine di impugnazione avverso la decisione della commissione provinciale è di un mese, e l'art. 35 prescrive che la mancata impugnazione nel termine non produce decadenza dal diritto di impugnativa se gli avvisi da notificare risultino inviati, per la notifica, almeno dieci giorni prima della scadenza del detto termine, la decadenza non può essere dichiarata nella ipotesi che i detti avvisi risultino inviati, per la notifica, almeno entro il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della decisione impugnata da parte dell'ufficio.

Nella specie, dagli atti, che questa Suprema Corte deve esaminare, onde stabilire se il processo debba proseguire, e cioè se a termini dell'art. 382 c.p.c. ultima parte, in relazione all'art. 383 c.p.c. debba disporsi rinvio della causa, e quindi se la decisione impugnata della

dovrebbe dirsi che, una volta evitata la decadenza dell'art. 35, l'impugnazione e la relativa comunicazione prevista dall'art. 38 saranno sempre possibili successivamente entro trenta giorni decorrenti dalla data della *effettiva* notifica, ovviamente valida, della decisione; di conseguenza, sia che la comunicazione si trovi contenuta nello stesso avviso di notifica della decisione sia che rivesta carattere autonomo, non vi sarà decadenza dall'impugnazione se non quando sia intervenuta una notifica regolare. In ogni caso quindi, sempre che sia osservato l'onere di richiedere la notifica della decisione entro il cinquantesimo giorno, l'inesistenza o la nullità della notifica stessa, se imputabile al soggetto notificatore, non vulnera il diritto di impugnazione dell'Amministrazione. È pur vero che la norma particolare che separa la diligenza dell'Amministrazione da quella del notificatore vale per la notifica della decisione e non pure per la comunicazione dell'impugnazione (una tale scissione ove non sia espressamente stabilita dalla norma, è stata ritenuta insostenibile con la sent., Sez. Un., 10 febbraio 1969, n. 444, *retro* pag. 117), ma è anche vero che il termine per l'impugnazione non decorre che dalla notifica della decisione (efficace a favore e a danno di ambedue le parti), il che val dire che la decisione non notificata non passa in giudicato per nessuna delle parti.

Si può quindi affermare conclusivamente che, sempre sul presupposto della tempestiva richiesta, la nullità della notifica della decisione con contestuale comunicazione dell'impugnazione involge una questione di contraddittorio e non di decadenza, sicchè l'irregolare notifica dovrà sempre dal luogo a rimessione al primo giudice (art. 354 c.p.c.) o a cassazione con rinvio (art. 383 c.p.c.) e non mai a dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione.

Commissione Centrale debba venir cassata con rinvio, oppure senza rinvio, come hanno chiesto le ricorrenti, risulta che l'ufficio ricevette notizia della decisione 6 dicembre 1960 della Commissione Provinciale il 4 dicembre 1961. Il ventesimo giorno dalla data di ricevimento della decisione, a termini dell'art. 34 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, veniva dunque a scadere il 24 dicembre 1961 e il termine per impugnare la decisione veniva a scadere il trentesimo giorno dal 4 dicembre, ossia il 3 gennaio 1962. Risulta dagli atti che in data 21 dicembre 1961 l'ufficiale notificatore era già in possesso degli avvisi da notificare tanto vero che si rivolse all'anagrafe per avere notizie circa la residenza delle contribuenti. Dunque, gli avvisi da notificare erano stati inviati già prima del 21 dicembre 1961, ossia prima del diciassettesimo giorno dalla data di ricevimento della decisione da parte dell'ufficio (4 dicembre 1961) e cioè tredici giorni prima della scadenza del termine per appellare (trenta giorni dal 4 dicembre 1961).

Avendo l'ufficio quindi dimostrato che gli avvisi da notificare furono inviati più di dieci giorni prima della scadenza del termine di impugnazione, non si verifica decadenza dal diritto di impugnare la decisione, nemmeno in ipotesi di mancata notificazione nel termine. Tanto meno dunque la decadenza può verificarsi nella ipotesi di una notificazione non mancata, ma avvenuta, nel termine, irregolarmente, per una irregolarità posta in essere dall'ufficiale notificatore, e non dall'ufficio. Infatti, la norma dell'ultima parte dell'art. 35 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, intende appunto stabilire il principio che non si verifica decadenza dell'ufficio dal diritto di impugnare le decisioni se la loro notifica nel termine non derivi da inattività dell'ufficio medesimo, presumendo che tale inattività non si verifichi sempre che l'ufficio abbia, con dieci giorni di anticipo dalla scadenza del termine predetto, fatto il possibile perchè la notifica avvenisse.

Pertanto la decisione della commissione centrale, oggetto del ricorso per cassazione, deve esser cassata non senza rinvio, come le ricorrenti hanno chiesto, ma con rinvio, per nuovo esame, alla stessa commissione centrale. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 13 febbraio 1969, n. 497 - Pres. Pece - Est. D'Armiento - P. M. Tuttolomondo (conf.) - Soc. Mondello (avv. Sangiorgi) c. Ministero Finanze (avv. Stato Coronas).

Imposta di ricchezza mobile - Presunzione di interessi - Società di comodo - Non esclude la presunzione.

(t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 50; t.u. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 86).

La presunzione dell'art. 50 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 (sostanzialmente identico all'art. 86 del t.u. 29 gennaio 1958, n. 645) non è

esclusa dal fatto che il soggetto creditore abbia creato (società di comodo) il soggetto debitore conservando la proprietà del suo intero pacchetto azionario, poichè, trattandosi di due società distinte, ben può presumersi, in mancanza di specifica prova contraria che è a carico del contribuente, che i crediti fin tanto che sussistono sono produttivi di interessi (1).

(*Omissis*). — Con il primo dei tre ricorsi, contraddistinto con il n. 4199/67 del Ruolo Generale di questa Corte Suprema, relativo ai redditi del 1953, la ricorrente Società Mondello denuncia, formulando un unico complesso mezzo di annullamento, l'omesso esame di punti decisivi e la violazione di legge.

Sostiene in particolare che, vertendo la controversia sull'applicazione dell'art. 50 del t.u. delle leggi sulla imposta di ricchezza mobile (r.d. 24 agosto 1877, n. 4021, sostanzialmente riprodotto dall'articolo 86 del nuovo t.u. contenuto nel d.p.r. 29 gennaio 1958, n. 645) che dà facoltà agli Uffici finanziari, quando sia dovuto un capitale, di accertare l'esistenza d'interessi e di tassarli come reddito di R.M. anche se non apparisca stipulato e corrisposto alcun interesse, la questione si accentrava tutta nel vedere se la società aveva vinto la presunzione consistente per legge a suo carico, dimostrando che il credito tassato era soltanto apparente, e che, dati i rapporti, fra essa e la società SIAT, era da escludersi qualsiasi effettiva corresponsione d'interessi.

Ora — prosegue ad argomentare la ricorrente — pur avendo essa la società, con dovizia di particolari, esposto alla Commissione Centrale tutti i fatti e le vicende per cui nell'anno 1950 aveva deciso di costituire la SIAT, fornendole tutto il capitale occorrente, e l'aveva, poi normalmente costituita e sostanzialmente diretta e gestita attraverso acquisto dell'intero pacchetto azionario, la Commissione Centrale nella decisione impugnata, non aveva tenuto alcun conto di tale chiara ed inconfutabile evidenza, ma ha invocato impostazione difensiva limitandosi a considerare che, essendo le due società persone giuridiche distinte, ed avendo una delle due effettuato un finanziamento all'altra, legittimamente era stata presunta la corresponsione d'interessi sul capitale, mentre le circostanze dedotte per vincere la presunzione non avevano alcuna importanza. In sostanza, quindi, la Commissione aveva mancato di motivare sul punto decisivo

(1) La decisione sopra pubblicata è identica alle altre due n. 495 e 1016 della stessa data. La massima è esattissima; con la sent. 3 ottobre 1968, n. 3075 (in questa *Rassegna*, 1968, I, 1032) è stato anche precisato che la decisione della Commissione Centrale sul punto dell'esistenza di redditi presunti incensurabile innanzi alla S. C. in quanto attiene al merito dell'estimazione riservato anche alla competenza della Commissione Centrale dall'articolo 50 del t.u. del 1877, tuttora vigente.

(per pervenire a diversa decisione) che la costruzione dell'albergo Grand-Hotel e la erogazione della relativa somma era avvenuta nell'interesse e per mandato della Mondello, sicchè le somme versate non costituivano un finanziamento della SIAT, ma una erogazione necessaria per adempiere agli obblighi cui la Mondello era tenuta verso il Comune di Palermo e la Regione Siciliana e dal cui adempimento essa soltanto aveva ricavato vantaggio.

Questa tesi — conclude la ricorrente — poteva essere giudicata infondata, ma non trascurata.

Sostiene, inoltre (la ricorrente Società Mondello) che la decisione denunziata sia incorsa in errore giuridico e in vizio logico, laddove ha osservato che necessario e sufficiente per la tassabilità del reddito ai sensi dell'art. 50 legge sulla R.M. citata, è la esistenza di due distinti soggetti un creditore ed un debitore.

Secondo la Commissione Centrale il fatto che il rapporto si svolga fra due distinti soggetti giuridici, rende inutile ogni esame ed ogni prova; ma così ragionando la stessa Commissione ha trasformato in assoluta una presunzione che è, invece, esclusivamente relativa. Nè valeva rilevare che, se pure non era in quel tempo la società SIAT in condizioni di pagare interessi, avrebbe potuto diventarlo in futuro (a parte la considerazione che la massa degli interessi accumulati; e che il fisco pretendeva di sottoporre ad imposta superava di gran lunga non solo il patrimonio netto, ma l'intero capitale sociale). Peraltro, le imposte, per disposizione della Costituzione, possono applicarsi solo su beni realmente esistenti, non su semplici speranze; per cui se la Mondello non aveva riscossi interessi e non aveva la possibilità di riscuoterli, nè attualmente nè in futuro, così conclude la ricorrente, non poteva subire una imposizione tributaria sulla base della mera possibilità astratta di tale imposizione.

Il ricorso è infondato.

Non risponde, infatti, ad esattezza la censura che la Commissione Centrale abbia ommesso di motivare sulla tesi difensiva che la soc. Mondello aveva formulato per vincere la presunzione della corresponsione di interessi sul credito da essa vantato verso la soc. SIAT. È vero invece, che nella decisione impugnata trovasi una lunga, esauriente e pregevole motivazione proprio sulla questione, che viene esaminata *funditus* e in tutti i suoi elementi.

È superfluo riportare integralmente tutto quanto concerne la detta questione, ma è opportuno richiamare le osservazioni salienti, ai fini di dimostrare quanto sia inconsistente l'appunto mosso alla Commissione Centrale. La quale, dato per ammesso che la soc. Mondello, società estera, avesse costituito la soc. SIAT, società italiana, allo scopo di beneficiare di alcune agevolazioni fiscali che altrimenti le sarebbero state precluse, e per conseguire fini propri, quali in primis la costru-

zione dell'Albergo Grand-Hôtel, ha concluso che ciò non spostava minimamente i termini della questione. Nella parte centrale e più importante della denunziata decisione è detto; « Comunque, trattandosi di due società distinte, aventi ciascuna propria personalità giuridica, essendo certo, perchè risultante dai bilanci, che una società (la Mondello) ha effettuato all'altra (la SIAT) finanziamento, non può essere dubbio che sul credito derivante da tale finanziamento l'ufficio ha legittimamente presunto la decorrenza degli interessi, ai sensi dell'art. 50 del t.u. 24 agosto 1877, n. 4021. Avrebbe dovuto, di contro, la Mondello fornire la prova che tali interessi non erano stati in concreto finora corrisposti, e che non vi era in avvenire alcuna possibilità che venissero corrisposti. Ma tale prova, allo stato, non risulta data. Essa non può dirsi integrata dalla circostanza che sia stata la Mondello a promuovere la costituzione della SIAT, nè dal fatto che tutte le azioni della SIAT fossero di proprietà della Mondello (fatto, peraltro, posto in dubbio dalla Commissione Provinciale, la quale ha affermato che non è dimostrata la proprietà dell'intero pacchetto azionario da parte della soc. Mondello): a togliere ogni efficacia probatoria, nella fattispecie, alle circostanze indicate è sufficiente la considerazione che, trattandosi come si è detto, di due società aventi distinta personalità giuridica, non può avere ai fini del giudizio sui rapporti giuridici ed economici fra le due società, alcun rilievo nè la circostanza relativa alle ragioni e alle modalità di costituzione di uno dei due enti, nè l'altra dedotta circostanza che il pacchetto azionario di una delle due società fosse interamente di proprietà dell'altra ».

Pertanto, la censura di omessa motivazione non trova alcun riscontro obiettivo nella decisione impugnata, la quale si è fatta carico di ogni elemento, dedotto dalla parte a sostegno della propria tesi difensiva. Peraltro, il ragionamento della Commissione Centrale si svolge in maniera corretta, e non presenta lacune e contraddizioni, per cui bisogna concludere che i vizi logici denunziati sono del tutto insussistenti.

Altrettanto insussistente ad avviso di questo Collegio, la denunziata violazione di diritto.

In sostanza, venivano in considerazione, nella specie, gli interessi passivi che la soc. Mondello aveva pagato alle banche sulle somme prese a mutuo per finanziare la soc. SIAT; tali interessi passivi erano stati contabilizzati dalla soc. Mondello, in pagamento delle banche, ma non erano stati, nel contempo, addebitati alla SIAT, alla quale erano stati versati i capitali procurati dalla Mondello presso le banche, e che, pertanto, doveva sostenere il costo del denaro.

A vincere la presunzione che il credito della Mondello verso la SIAT fosse produttivo d'interessi, e quindi a contrastare efficacemente a pretesa del fisco di applicare su tali interessi l'imposta di ricchezza mobile, si sarebbe richiesta una specifica e precisa prova contraria

(che nella specie è mancata) e non è conferente, invece, richiamare — come richiama la ricorrente — i rapporti intercorsi fra le due società, ed in particolare l'assunto che ogni risultato economico della soc. SIAT si ripercuote per intero sul patrimonio della Mondello.

Può pertanto concludersi che, ai sensi dell'art. 50 t.u. leggi sull'imposta di R.M. 24 agosto 1877, n. 4021 (sostanzialmente riprodotto dall'art. 86 t.u. imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645) il quale consente, agli uffici finanziari, di accertare l'esistenza di reddito e valutarlo, anche se dal titolo non appare stipulato alcun interesse, risulta stabilita, a favore del fisco, una presunzione secondo cui i crediti, fin tanto che esistono, sono produttivi d'interessi, sulla percezione dei quali ultimi, appunto va corrisposta l'imposta. A vincere detta presunzione (*iuris tantum*) occorre che dal contribuente sia data la prova contraria, e cioè che il credito non produca interessi; e non basta dimostrare, a tal fine, che la società debitrice sia una società di comodo e sia stata costituita dalla società creditrice per soddisfare a propri interessi, qualora le due società abbiano distinte personalità giuridiche (entrambe società per azioni) e debito e credito risultino dai rispettivi libri contabili. — (*Omissis*).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. I, 15 febbraio 1969, n. 526 - Pres. Iannuzzi - Est. Usai - P. M. Sciaraffia (conf.). Tammaro (avv. D'Ambrosio) c. Ministero Finanze (avv. Stato Savarese).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Comunicazione della data dell'udienza - Termine - Decorrenza.
(l. 5 gennaio 1956, n. 1, art. 50).

Imposte e tasse in genere - Procedimento dinanzi alle Commissioni - Sottoscrizione delle decisioni - Mancata sottoscrizione del presidente - Nullità insanabile.
(c.p.c., art. 132).

Agli effetti del termine di venti giorni stabilito dall'art. 50 della l. 5 gennaio 1956, n. 1 per la comunicazione della data di discussione dei ricorsi alle Commissioni delle imposte, si ha riguardo alla data di spedizione dell'avviso con plico raccomandato (1).

(1-2) La prima massima è conforme all'espressione letterale dell'art. 50 della l. 5 gennaio 1956, n. 1, che, per questa materia, deroga alla regola generale che la data rilevante ai fini del termine sia quella della ricezione dell'atto spedito per posta (Cass. 23 gennaio 1969, n. 185, retro, pag. 102).

La decisione delle Commissioni delle imposte, aventi natura giurisdizionale, deve essere sottoscritta almeno dal presidente e dal segretario; è quindi nulla la decisione non sottoscritta dal presidente, il solo che ha il potere di rappresentare l'intero collegio per attestare che il dispositivo e la motivazione corrispondono a quelli effettivamente deliberati, non essendo idonea allo scopo la sottoscrizione del relatore anche « per il presidente ». La mancanza della firma del presidente si traduce nel difetto di un requisito essenziale ed inderogabile per la giuridica esistenza della pronuncia comportante una nullità assoluta e insanabile rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (2).

(*Omissis*). — Col primo mezzo il ricorrente, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 50, legge 5 gennaio 1956, n. 1 e 163 bis e 164 c.p.c. sostiene che la decisione impugnata è nulla perchè non era stato rispettato il termine di venti giorni liberi tra la comunicazione eseguita il 1° dicembre 1965, del giorno fissato per la discussione e la data del 20 successivo, stabilita per tale discussione.

Il motivo è infondato.

La disposizione dell'art. 50 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, di cui il Tammaro lamenta la violazione, stabilisce invero: « La data della udienza per la discussione dei ricorsi dinanzi alle Commissioni per le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari è comunicata al contribuente almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, ancorchè egli non abbia fatto domanda di audizione personale.

« La Comunicazione è effettuata mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e si ha riguardo alla data di presentazione all'ufficio postale ».

Orbene, nel caso in esame, come risulta dall'avviso di ricevimento, prodotto dall'Amministrazione finanziaria, la comunicazione che la udienza di discussione era stata fissata per il 20 dicembre 1965, venne spedita il 29 novembre 1965 e ricevuta il giorno successivo da Rita Dubbio, persona di servizio del Tammaro. Quindi dalla data di presentazione della comunicazione all'ufficio postale, cui deve farsi riferimento per la norma riportata, a quella dell'udienza fissata per la di-

La seconda massima, sul presupposto della natura giurisdizionale delle decisioni delle Commissioni delle imposte, appare incontestabile. Delle sentenze richiamate nel testo la n. 1341/1966 è identica alla n. 1336 della stessa data 25 maggio 1966 pubblicata in questa *Rassegna*, 1966, I, 1299; la sent. 7 gennaio 1966, n. 131 è riportata in *Foro it.*, 1966, I, 1854.

scussione, ricorrevano esattamente tutti i venti giorni liberi necessari anche secondo lo stesso ricorrente.

Col secondo mezzo il Tammaro, deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 132 e 134 c.p.c. sostiene che la decisione impugnata è nulla perchè non sottoscritta da tutti i componenti la Commissione giudicante. Aggiunge che, anche a ritenere sufficienti le sole firme del presidente e del segretario, equiparando la decisione ad una ordinanza, essa sarebbe ugualmente nulla in quanto firmata solo dal segretario e dal relatore, nonchè dallo stesso relatore « per il presidente » pur non essendo il relatore medesimo il componente più anziano, che, in assenza del presidente titolare, aveva esercitato le funzioni presidenziali, e neppure un componente effettivo, bensì solo supplente.

Questo motivo è fondato.

Anche a ritenere, invero, che nonostante la loro natura giurisdizionale, alle decisioni delle commissioni delle imposte non siano applicabili per analogia le norme del codice di procedura civile sul contenuto della sentenza e sulla formalità della sottoscrizione di tutti i giudici, e che quindi sia sufficiente che tali decisioni siano firmate dal presidente e dal segretario (Cass. 25 maggio 1966, n. 1341 e 22 maggio 1954, n. 1624), occorre tenere presente che la necessità di tali due sottoscrizioni rappresenta il minimo indispensabile.

Se la firma del segretario è richiesta quale autore del documento in senso formale, non meno necessaria appare la sottoscrizione degli autori della decisione, costituente il contenuto del documento, ossia lo stesso atto sotto l'aspetto sostanziale. Ma poichè, la decisione è opera di un collegio giudicante, per poter prescindere dalle firme di tutti i suoi componenti, occorre la sottoscrizione di chi abbia il potere di rappresentare l'intero collegio nell'attestare che il dispositivo e la motivazione corrispondono a quelli effettivamente deliberati. E l'unico dei componenti stessi che abbia tale potere, in virtù delle funzioni attribuitgli dalla legge, è il presidente del collegio che ha in concreto giudicato, mentre agli altri componenti non è riconosciuta alcuna veste nè per rappresentare il collegio, nè per attestare la volontà dallo stesso manifestata.

Ma nella specie risulta dalla intestazione della decisione impugnata che la Commissione Provinciale era stata presieduta dall'ing. Luigi Pistolese, membro effettivo più anziano, mentre la decisione stessa figura sottoscritta, oltre che dal segretario dal relatore dott. Armando Savio, membro supplente, nonchè dallo stesso « per il presidente » senza che neppure si affermi l'esistenza, ammesso che potesse essere valida, di alcuna procura del presidente ovvero di alcun impedimento del medesimo a sottoscrivere.

Deve, quindi, escludersi che alla sottoscrizione del dott. Savio fatta « per il presidente », possa riconoscersi alcun valore, dato che la veste di relatore non attribuisce certo il potere di firmare la decisione in vece del presidente, nè quello di sottoscriverla in rappresentanza dell'intero collegio giudicante.

Deve dunque concludersi che manca un requisito essenziale e inderogabile ai fini della giuridica esistenza della pronuncia impugnata, come espressione dell'esercizio del potere demandato alle commissioni tributarie di decidere le controversie devolute alla loro competenza, e che tale pronuncia è di conseguenza affetta da una nullità assoluta ed insanabile, che è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio (vedi da ultimo: Cass. 7 gennaio 1966, n. 131. — (Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. Un., 20 febbraio 1969, n. 565 - Pres. Flore - Est. Geri - P. M. I Tavolaro (diff.) - Ministero Finanze (avv. Stato Giorgio Azzariti) c. Marsicola (avv. Micheli).

Imposte e tasse in genere - Estimazione semplice e complessa - Nozione - Ammissibilità del ricorso alla Commissione Centrale - Limiti.

(r.d. 8 luglio 1957, n. 1516, art. 45; t.u. 24 agosto 1877, n. 4021, art. 48).

Il criterio unitario per determinare i casi in cui è ammesso il ricorso alla Commissione Centrale va ricercato non nella contrapposizione tra questioni di fatto e questioni di diritto, bensì nella distinzione tra estimazione semplice e estimazione complessa. È di estimazione semplice la questione che ha per oggetto fatti materiali relativi alla sussistenza del reddito (quindi alla quantità suscettibile di oscillare in astratto da zero all'infinito) o all'attività da cui lo si faccia derivare. Sono controversie di estimazione complessa (o di applicazione della legge) quelle aventi per oggetto le questioni che si risolvono in un giudizio di valore solo o connesso con le questioni di fatto che costituiscono i presupposti strumentali indispensabili per l'applicazione della legge; rientra nell'estimazione complessa l'indagine diretta a controllare la motivazione della decisione di merito semprechè il controllo si risolva, sia pure mediante una valutazione dei fatti diversa da quella che si ritiene viziata, nel ripristino del diritto, cioè nell'applicazione della legge (1).

(1) Identiche sono le altre due decisioni in pari data nn. 566 e 567. Sentenza di molto interesse che tenta di offrire un criterio unitario

(*Omissis*). — Nell'unico mezzo del ricorso l'Amministrazione Finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 48 2° comma t.u. 24 agosto 1877, n. 4021 in relazione all'art. 360 n. 1 e 3 c.p.c., in quanto la Commissione tributaria centrale, affermando, con autonoma valutazione in contrasto con l'accertamento della Commissione provinciale, l'insussistenza dell'intento speculativo nella vendita effettuata dalla Marsicola nel 1957 di parte del fondo acquistato nel 1949, avrebbe compiuto un giudizio di mero fatto, oltrepassando i limiti della propria attività giurisdizionale.

La difesa della resistente sostiene, nel controricorso, che non ogni questione di fatto può essere parificata a quella di estimazione semplice e che il giudizio della Commissione Centrale consisteva nella qualificazione giuridica, e non già in un mero accertamento, di fatti precedentemente acquisiti al processo dal giudice *a quo*.

Il ricorso è destituito di fondamento.

L'art. 45 del r.d. 8 luglio 1937, n. 1516, stabilisce che avverso la decisione della Commissione provinciale il contribuente e l'Ufficio pos-

per la definizione dei limiti del campo di indagine riservato alla Commissione Centrale.

Premesso che i poteri della Commissione Centrale non si identificano con quelli che nella giurisdizione ordinaria spettano alla Corte di Cassazione, ma piuttosto corrispondono a quelli riservati ai giudici ordinari di merito in materia tributaria (cfr. sent. 19 luglio 1965, n. 1621, in questa *Rassegna*, 1965, I, 1220), e partendo dai concetti di estimazione semplice e complessa, che hanno una base legislativa e sono notevolmente elaborati in giurisprudenza (cfr. fra le ultime Sez. Un. 7 giugno 1968, n. 1727, *Riv. leg. fisc.*, 1968, 2085), la sentenza in rassegna riporta l'intero problema della delimitazione dei poteri della Commissione Centrale alla contrapposizione fra estimazione semplice e complessa, comprendendo nella complessa tutte le questioni di applicazione della legge.

Viene quindi ricompresa nell'estimazione complessa ogni questione che si risolve in un « giudizio di valore » (espressione, per la verità, di significato non del tutto chiaro) sola o connessa con questioni di fatto che costituiscono i presupposti strumentali indispensabili dell'applicazione della legge. Con quest'ultima precisazione, sembra che le Sez. Un. vogliano allargare notevolmente, e forse eccessivamente, l'orizzonte; non vengono però offerti i mezzi per stabilire un limite ai poteri della Commissione Centrale nella decisione delle questioni di fatto (cfr. in proposito Cass. 3 ottobre 1968, n. 3066, in questa *Rassegna* 1968, I, 820). Ne dà prova la stessa sentenza che ha ritenuto di ricomprendere nell'estimazione complessa anche l'« interpretazione della portata e del significato di atti amministrativi e di negozi giuridici di natura privata »; non sembra che tale proposizione sia sostenibile, giacché una tale indagine, anche se involgente questioni giuridiche di diritto comune, non si risolve mai nell'applicazione della legge tributaria.

sono ricorrere alla Commissione centrale « nei casi ammessi dalle singole leggi di imposta ».

Per quanto riguarda l'imposta di R.M. l'art. 48 2° comma del t.u. n. 4021 del 1877 ammette, davanti alla Commissione Centrale, dopo il giudizio delle Commissioni provinciali di appello, « ricorsi che riguardano l'applicazione della legge », ma dispone che non è soggetto a ricorso il giudizio delle predette Commissioni provinciali « quanto alla estimazione delle somme dei redditi imponibili », le quali diventano così definitive.

La non uniformità di disciplina, sul punto, delle diverse leggi di imposta nonché la genericità delle espressioni contenute nelle fonti legislative or ora ricordate hanno reso e tuttora rendono non agevole la distinzione dei casi, nei quali è ammesso da quelli nei quali non è ammesso il ricorso alla Commissione centrale, e conseguentemente rendono ardua l'individuazione dei limiti fissati al potere giurisdizionale di detta Commissione.

Non sono tuttavia mancati i tentativi della dottrina e della giurisprudenza per dar vita ad una costruzione logica accettabile, tendenzialmente omnicomprensiva e sottratta, quanto più possibile, alle inevitabili oscillazioni di argomenti ed apprezzamenti soggettivi.

S'è così parlato di questioni di fatto e di diritto sul paradigma che diversifica il sindacato di legittimità da quello affidato soltanto ai giudici di merito, con ciò incorrendo però nell'errore di dar vita ad una distinzione non prevista nè consentita neppure in base alla più ampia e liberale esegesi della norma e ad una assimilazione troppo rigorosa fra organi diversi della giurisdizione ordinaria e di quella tributaria.

La stessa giurisprudenza di questa Corte regolatrice negò la validità di siffatta parificazione (sent. n. 1621 del 1965, che peraltro riguardava una controversia rientrante fra quelle di imposta progressiva sul patrimonio, nella quale la Commissione centrale ha anche in parte competenza per il merito) generalizzando eccessivamente principi propri alla specifica imposta in discussione.

Maggior favore hanno incontrato i concetti di estimazione semplice di estimazione complessa, la prima riservata soltanto alle Commissioni tributarie locali, la seconda demandata anche alla Commissione centrale ed alla autorità giudiziaria ordinaria.

Tale distinzione, che trova un più sicuro addentellato nella lettera della legge, sarebbe destinata a superare e comprendere l'altra, poichè è potuto constatare che vi sono questioni di fatto, le quali costituiscono, direttamente e non mediatamente, il presupposto strumentale per l'applicazione della legge.

Queste ultime non importano solo un accertamento di fatto ma anche una valutazione ed una qualificazione di natura giuridica e rien-

trano perciò nella cosiddetta estimazione complessa, compresa nei poteri giurisdizionali della Commissione Centrale.

Nè, in contrario, si può opporre la giurisprudenza, anche recente, di queste stesse Sezioni Unite (ad es. sentenza n. 1727 del 1968), secondo la quale, escludendosi ogni questione di diritto nel giudizio di estimazione semplice, sarebbe stata ritenuta tale anche l'indagine circa i « presupposti dell'imposizione fiscale » — (quasi che l'accertamento sulla intassabilità di un reddito certo potesse rientrare nella nozione di estimazione semplice) — perchè invece è stato sempre precisato — nella richiamata sentenza ed in altre recenti e meno recenti — che in detto giudizio deve pur sempre trattarsi di indagine sui fatti materiali relativi alla « sussistenza » del reddito (quindi alla sua quantità suscettibile di oscillare in astratto da zero all'infinito) o all'attività, da cui lo si faccia derivare.

Altre pronunzie, pur esse recenti, hanno ritenuto di estimazione semplice (in materia di imposta di registro) l'indagine per stabilire se un terreno debba essere considerato edificatorio o rustico, escludendo che, a tal fine, sorga una questione giuridica da ravvisare, giusta l'opposta tesi, nella esigenza di interpretare la legge, precisamente quella n. 1044 del 1954 che prevede il criterio di una valutazione automatica dei fondi rustici, poichè invece si ritenne, agli stessi fini, sufficiente l'accertamento di mero fatto circa la categoria di appartenenza del fondo.

Anche in detta ipotesi, tuttavia, si tratterebbe, comunque, di una indagine volta pur sempre alla determinazione — con criterio automatico o meno — del *quantum* del reddito imponibile e come tale rientrante, in ogni caso, nel giudizio di estimazione semplice, semprechè non dovesse derivare direttamente dalla interpretazione e quindi applicazione di una legge.

Queste generali osservazioni, mentre consentono di constatare da un lato l'oggettiva impossibilità di una rigorosa individuazione dei limiti posti a base della distinzione, permettono dall'altro di comprendere nel concetto di « applicazione della legge » (o estimazione complessa che dir si voglia) le questioni di diritto, siccome quelle che si risolvono in un giudizio di valore (ad esempio: vizi del processo di accertamento, appartenenza o meno del reddito ad una categoria sottratta al potere di imposizione, scelta della prescrizione applicabile, individuazione normativa di una decadenza, interpretazione di leggi, regolamenti, pronunzie, atti e negozi giuridici concernenti, per la loro sussistenza natura e portata, l'imposta presa in considerazione, ecc.), solo o connesso con le questioni di fatto che costituiscono, come s'è detto, i presupposti strumentali indispensabili per l'applicazione della legge.

Inoltre l'indole giuridica dell'indagine non deriva soltanto dal contenuto oggettivo delle questioni proposte alla Commissione centrale, ma anche dall'esigenza da parte di quest'ultima di controllare la motivazione della denunziata pronunzia, onde evitare che, a causa di errori logici e giuridici, la legge sia stata violata o falsamente applicata, semprechè tale controllo si risolva appunto, sia pure mediante una valutazione dei fatti diversa da quella che si ritenga viziata, nel ripristino del diritto cioè in definitiva in un giudizio rivolto alla retta applicazione della legge.

Più agevole, in base agli illustrati rilievi, risulta il problema di specie proposto al collegio.

La decisione della Commissione provinciale aveva affermato che, e pure dall'esame degli atti doveva evincersi che « l'acquisto del terreno effettuato dalla contribuente abbia avuto come scopo lo sfruttamento agricolo, non per questo può escludersi che la successiva vendita dei lotti avvenuta in un limitato periodo di tempo dall'acquisto possa escludere la speculazione ».

Questa proposizione, alla quale si coordina il resto della motivazione, appare contraddittoria ed illogica se non fortemente perplessa.

Infatti, con riguardo a terreni abbandonati e gravemente danneggiati per fatti di guerra e quindi bisognosi di numerose e costose opere di bonifica e ripristino, mal si potevano conciliare — come determinanti del contratto — ambedue gli scopi in manifesta coesistenza al momento dell'originario acquisto: quello dello sfruttamento agricolo, il quale presupponeva tali opere, e quello speculativo, il quale, basandosi soltanto sul naturale incremento dei prezzi derivante soprattutto al progressivo svilimento della moneta, necessariamente escludeva, per la sua sussistenza, i pesanti oneri derivanti dal primo.

Questa inconciliabilità, riferita quanto meno alla contingente situazione del momento, non poteva sfuggire ad un esame critico in sede di controllo della motivazione. Infatti la Commissione centrale, rilevando la via generica ed in base ad una diversa valutazione dei fatti, l'illogicità della impugnata decisione, e ribadendo il principio di diritto che la perplessità della stessa sembrava aver pretermesso, espressamente fermò che il reddito poteva essere colpito da imposta soltanto se l'originario intento speculativo fosse risultato « provato » (non già meramente supposto) ed anzi se lo stesso avesse « determinato » non soltanto l'atto di vendita, ma anche quello del precedente acquisto (principio, del resto, affermato anche da questa Corte).

Questa puntualizzazione escludeva che i due affermati intenti — ai quali l'uno (quello agricolo) — risultante sicuramente dagli atti e l'altro fondato esclusivamente su semplici e soggettive ipotesi contrutturali — potessero coesistere con pari capacità di effetti.

Essa non consiste dunque in un mero accertamento dei fatti, ma anche in una attribuzione di qualità ai fini del diritto cioè in una risoluzione di natura giuridica.

Nel solco di siffatte considerazioni ed a loro conferma la denunziata decisione della Commissione Centrale non si arresta, nell'ulteriore corso della sua motivazione, ad una mera rivalutazione di alcuni dati di fatto omessi o dimenticati dalla Commissione provinciale, ma sottopone ad indagine critica e quindi ad una propria interpretazione il rogito Pompili del 18 luglio 1949, l'atto di affrancazione enfiteutica del 13 giugno 1950, l'accertamento ai fini dell'imposta di registro, il rogito 27 maggio 1950 contenente l'obbligo — a carico della contribuente — della bonifica e delle migliorie agrarie, il decreto del Ministero dell'Agricoltura del 28 febbraio 1949, in base al quale la stessa contribuente si impegnava ad effettuare costruzioni ed opere di sistemazione idraulica agraria ed altre tutte rivolte alla trasformazione ed all'incremento produttivistico dell'azienda agricola.

Non essendo contestata nè discussa l'esistenza e la consistenza del reddito potenzialmente imponibile, questa complessa e diffusa analisi di tanti elementi giuridici e di fatto non appare certo preordinata a determinare la « quantità », ma ad individuarne la natura, onde stabilire se lo stesso dovesse o meno considerarsi sottratto al potere di imposizione.

È però questo un giudizio di valore cioè una qualificazione giuridica per la corretta applicazione della legge, a nulla rilevando che, per detto fine, sia stato necessario rivalutare, con apprezzamento di merito, dati di puro fatto oltrechè atti e negozi giuridici.

Non ricorre dunque alcuna violazione dell'art. 48 t.u. n. 4021 del 1877 sull'imposta di R.M. per tutti i suesposti motivi, che qui sinteticamente vengono riassunti:

1. - perchè la motivazione della denunziata pronunzia si palesa rivolta anzitutto a correggere un errore di diritto, che emerge laddove la Commissione provinciale aveva ritenuto sufficiente — per l'imposizione — la sussistenza « certa » di un intento speculativo al momento della vendita e soltanto « supposta » al momento del precedente acquisto, nonostante l'indiscutibile diverso fine accertato;

2. - perchè l'analisi critica delle risultanze — anche di fatto — della causa appare strumentalmente preordinata al diretto obiettivo di una corretta applicazione della legge per evitare che evidenti errori logici e giuridici ed omissioni ne consentano invece la violazione e falsa applicazione;

3. - perchè gli apprezzamenti ed accertamenti della Commissione centrale si risolvono in un giudizio di valore circa la categoria giuridica, alla quale appartiene il reddito, onde stabilire se lo stesso sia sottratto o meno al potere di imposizione;

4. - perchè l'indagine dei fatti di causa implica la risoluzione di una questione di diritto sulla sussistenza di detto potere anche mediante l'interpretazione della portata e del significato di atti amministrativi e di negozi giuridici di natura privata.

Trattandosi dunque di un caso di « estimazione complessa », secondo l'illustrato senso di questa espressione, la Commissione tributaria centrale non ha esorbitato dai poteri giurisdizionali ad essa conferiti dalla legge d'imposta nel conoscere del contesto, onde il ricorso deve essere rigettato con tutte le conseguenze di legge. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ACQUE PUBBLICHE, APPALTI E FORNITURE

TRIBUNALE SUPERIORE ACQUE, 21 ottobre 1968, n. 20 - Pres. Loschiavo - Est. Pratis - Cassa per il Mezzogiorno (avv. Stato Albisinni) c. Turino (avv. Zappavigna).

Acque pubbliche ed elettricità - Tribunali delle acque - Procedimento - Disciplina - Lacune - Norme applicabili.

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 208).

Acque pubbliche ed elettricità - Tribunali delle acque - Procedimento - Interruzione - Istituto della estinzione del processo - Esclusione - Istituto della perenzione d'istanza - Sussiste - Atto di procedura idoneo ad evitare la perenzione - Nozione.

(t. u. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 186; c. p. c. 1865, art. 338).

Il sistema processuale relativo alle controversie in materia di acque pubbliche rimane tuttora collegato, nella sua interezza, alle norme contenute nel codice di rito del 1865, che devono considerarsi come recepite nel testo unico n. 1775 del 1933, rimanendo estranee alla materia le modificazioni della procedura ordinaria apportate dalla successiva legislazione (1).

(1) Puntualmente conforme Trib. Sup. Acque, 17 gennaio 1966, n. 4, in questa *Rassegna*, 1966, I, 216; analogamente, v. Trib. Sup. Acque, 30 gennaio 1965, n. 1 (applicazione all'appello contro le sentenze dei Tribunali regionali, nel senso della non necessità della specificazione dei motivi) e 30 gennaio 1965, n. 4 (applicazione in tema di conseguenze processuali del trasferimento a terzi del diritto controverso), in questa *Rassegna*, 1965, I, rispettivamente 233 e 575, con note di ulteriori riferimenti di giurisprudenza e dottrina; nello stesso senso v. Cass., Sez. Un., 29 aprile 1964, n. 1040, in *Giur. it.*, Mass., 1964, 333 (con applicazione alla questione del termine per il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro le decisioni del Tribunale Superiore delle acque pubbliche: che deve tuttora intendersi essere la metà — art. 202 t. u. n. 1775 del 1933 — di quello di novanta giorni indicato dall'art. 518 c. p. c. 1865 e decorre dalla notifica del dispositivo della sentenza del Tribunale Superiore fatta alle parti a cura del cancelliere). In difetto di espressa disciplina nel t. u. del 1933 e nel codice di procedura civile del 1865, si ammette il ricorso alle disposizioni del

Nei procedimenti innanzi ai Tribunali Regionali o innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche non trova applicazione l'istituto dell'estinzione del processo, disciplinato dal nuovo codice di rito, ma quello della perenzione d'istanza, ad evitar la quale l'atto di procedura richiesto dall'art. 186 t. u. n. 1775 del 1933 può esser costituito da qualsiasi atto contenente la legale attestazione della volontà di mantenere in vita il processo, anche se non utile al fine di farlo progredire nel suo corso, e quindi anche il semplice rinvio dell'udienza (2).

(*Omissis*). — All'eccezione di estinzione del processo, avanzata dall'appellata Turino, per mancata riassunzione nel termine dei sei mesi, ex art. 305 cod. proc. civ., dalla interruzione verificatasi in seguito al decesso del procuratore di essa Turino, avv. Casaburi, l'Avvocatura dello Stato, a nome della Cassa per il Mezzogiorno, oppose: 1) che si dovrebbe ritenere già presente in causa, prima dei sei mesi dalla morte dell'avv. Casaburi, altro procuratore per la Turino, e ciò in quanto non è stato impugnato di falso il verbale dell'udienza del 29 ottobre 1966, nel quale si dà atto della presenza dei procuratori delle parti; 2) che le norme sulla interruzione e sull'estinzione del processo, dettate dal nuovo codice di rito, non sono applicabili ai processi che si svolgono davanti ai Tribunali delle Acque Pubbliche.

Osserva, anzitutto, il Tribunale Superiore che, non essendo più la Turino rappresentata in causa da alcun procuratore, sin dal 31 maggio 1966, data del decesso dell'avv. Casaburi, ed essendo ormai costituita a sola Avvocatura dello Stato, per la Cassa per il Mezzogiorno, il fatto che il verbale dell'udienza del 29 ottobre 1966 parli di « procuratori delle parti », al plurale, senza che risulti della preventiva costituzione di un nuovo procuratore per la Turino, non ha alcuna efficacia per l'eventuale rappresentanza in giudizio di quest'ultima in quel momento.

vigente codice di rito: Cass., Sez. Un., 15 marzo 1956, n. 761, *Giust. civ.*, fasc., 1956, 262; Cass. 17 febbraio 1960, n. 260, *Foro it.*, 1961, I, 381.

Per quanto concerne, invece, i giudizi di legittimità innanzi al Tribunale Superiore delle acque pubbliche si applicano, ai sensi dell'art. 208 t. u. 1933, le norme del t. u. 26 giugno 1924, n. 1054: cfr. Trib. Sup. Acque, 9 dicembre 1967, n. 31, in questa *Rassegna*, 1967, I, 1071; a meno che non assistano specifiche norme nel t. u. 1933: cfr. Trib. Sup. Acque, 7 giugno 1968, n. 14, *ivi*, 1968, I, 653 (in materia di « prova per interrogatorio e testi »).

(2) Nel senso della esclusione dell'applicabilità dell'art. 305 del vigente codice di rito (secondo il quale il processo interrotto deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue) e dell'istituto dell'estinzione del processo v. già Trib. Sup. Acque, 17 gennaio 1966, n. 4, in questa *Rassegna*, 1966, I, 216, sub 1.

Quand'anche si fosse presentato un procuratore, che avesse inteso presenziare all'udienza per conto della Turino, sin tanto che lo stesso non avesse dichiarato di costituirsi a nome della medesima, depositando l'atto con la relativa procura, la sua presenza all'udienza sarebbe rimasta priva d'ogni effetto processuale.

Il primo assunto della Cassa per il Mezzogiorno deve essere, quindi, respinto.

È invece fondato il secondo assunto.

Com'è stato ripetutamente affermato da questo Tribunale Superiore, pur dopo l'entrata in vigore dell'attuale codice di rito, il sistema processuale relativo alle controversie in materie di acque pubbliche rimane collegato, nella sua interezza, attraverso i riferimenti contenuti nel t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, alle norme contenute nel codice di rito del 1865, le quali norme devono considerarsi come recepite nel testo unico medesimo, rimanendo estranee alla materia le modificazioni della procedura ordinaria, apportate dal nuovo codice (sent. 17 gennaio 1966, n. 4; 30 gennaio 1965, nn. 3 e 4; 22 gennaio 1964, n. 5).

Pertanto, nei procedimenti avanti ai Tribunali (Regionali o Superiori) delle Acque Pubbliche, trova applicazione l'istituto della perenzione d'istanza, espressamente richiamato dall'art. 186 del testo unico, e non quello dell'estinzione del processo, disciplinato dal vigente codice di rito.

La difesa dell'appellante, ben consapevole della esattezza di questi principi, ha infine ripiegato su una ulteriore tesi. Ammesso, cioè, che al sistema processuale relativo alle controversie in materia di acque pubbliche non sia applicabile l'istituto dell'estinzione del processo, bensì quello della perenzione d'istanza, nella specie — secondo detta difesa — si dovrebbe tener presente che l'art. 334 c.p.c. del 1865 stabilisce che la parte deve essere citata, se durante il giudizio, ma prima che la causa sia in stato di essere giudicata, avvenga la morte... di uno dei procuratori costituiti. Orbene, poichè, a norma del combinato disposto degli artt. 338 c.p.c. 1865 e 186 t.u. 11 dicembre 1933, n. 1775, qualunque istanza è perenta se, per il corso di sei mesi, non siasi fatto alcun atto di procedura, ne deriverebbe che, in mancanza di citazione, entro quest'ultimo termine, della parte che è rimasta priva di procuratore in seguito alla morte del medesimo, si dovrebbe dichiarare la perenzione d'istanza.

Il Collegio non ritiene, peraltro, di poter condividere siffatta tesi.

Anzitutto è noto che, secondo la migliore dottrina, nel sistema del codice del 1865, durante il periodo d'interruzione del processo, l'inattività delle parti e degli organi giurisdizionali non poteva aver conseguenze di sorta ed in particolare non si poteva perimere il processo interrotto. Interruzione del processo e perenzione erano ritenute fenomeni affatto autonomi. Si riteneva che non valesse a convincere del

contrario la circostanza che, talora, dipende dalla volontà delle parti di fare cessare lo stato d'interruzione, considerandosi che non può cessare di esistere per inattività delle parti un rapporto, quando nel medesimo ogni attività è necessariamente sospesa. Ma quand'anche si volesse ritenere la compatibilità fra interruzione e perenzione, nel sistema del codice abrogato, non v'è dubbio che, comunque, nella specie, la perenzione non si sarebbe verificata, in quanto prima che fossero trascorsi sei mesi dall'evento interruttivo furono fatti « atti di procedura » nel senso previsto dall'art. 338 cod. proc. civ. 1865 e poi nuovamente ne furono fatti altri, prima che passasse un nuovo periodo di sei mesi, sino alla costituzione, avvenuta all'udienza del 1° marzo 1967, dei nuovi procuratori della Torino. È pur vero che tali atti di procedura si concretano in semplici istanze e concessioni di rinvio. Ma, anche qui, secondo la migliore dottrina seguita dalla giurisprudenza più accolta, a denominazione « atto di procedura », adottata dall'art. 338 citato, fu ritenuta comprensiva di tutti gli atti che, per la loro funzione, sono idonei a mantenere pendente l'istanza; ed affinché un atto contenga la egale attestazione della volontà di mantenere in vita il processo non è necessario che esso consegua un qualche risultato utile al fine di farlo progredire nel suo corso; cosicchè furono costantemente ritenuti idonei ad interrompere il corso della perenzione anche i semplici rinvii dell'udienza.

Devono pertanto essere respinte sia l'eccezione principale relativa all'estinzione del processo, sia quella subordinata relativa alla perenzione d'istanza. — (*Omissis*).

CORTE DI APPELLO DI ROMA, I Sez. civ., 18 febbraio 1969, n. 336 - Pres. Ciaccio - Est. Minniti - Ministero dei Lavori Pubblici (avv. Stato Del Greco) c. Fallimento Impresa Milone (avv. Piaggio).

Arbitrato - Impugnazione del lodo arbitrale - Luogo di notificazione dell'impugnazione - Applicabilità della norma sulle impugnazioni in generale - Sussiste.

(c.p.c., artt. 829 e 330).

Amministrazione dello Stato e degli Enti pubblici - Amministrazione dello Stato - Rappresentanza sostanziale e processuale - Deliberazione di agire o resistere in giudizio - Atto interno - Irrilevanza per i terzi - Sussiste - Portata del carattere legale della rappresentanza, del patrocinio e dell'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, da parte dell'Avvocatura dello Stato.

(t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1).

Arbitrato - Appalti di opere pubbliche - Norme regolamentari del Capitolato generale del 1962 disciplinanti la domanda di arbitrato, la declinatoria della competenza arbitrale e l'impugnazione del lodo arbitrale - Natura processuale - Sussiste - Natura processuale degli atti estrinsecantisi nella domanda di arbitrato, nella declinatoria della competenza arbitrale e nella impugnazione del lodo - Sussiste - Spettanza all'Avvocatura dello Stato del diretto esercizio del potere di compiere tali atti - Sussiste.

(Cap. gen. app. oo. pp. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 46, 47, 51, comma terzo; t. u. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1).

Arbitrato - Appalti di opere pubbliche - Nuovo capitolato generale oo. pp. 1962 - Carattere necessario ed obbligatorio dell'arbitrato - Esclusione - Connessione di cause - Assorbimento della competenza arbitrale in quella del G. O. - Sussiste.

(Cap. gen. app. oo. pp. appr. con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, artt. 43 e 47).

Il lodo arbitrale, reso esecutivo dal Pretore, è vera e propria sentenza emessa dagli arbitri nell'esercizio di una funzione giurisdizionale cognitoria ordinaria, epperò vera e propria impugnazione in senso tecnico-processuale è quella contro di esso consentita come azione di nullità, che si svolge come un giudizio di secondo grado, sostanzialmente assimilabile all'appello; ne consegue che, ove nel procedimento arbitrale (nel quale non è necessaria l'assistenza e rappresentanza di un procuratore) sia intervenuta la nomina di un procuratore, si rende applicabile l'art. 330 c.p.c., circa il luogo di notificazione dell'impugnazione (1).

La rappresentanza sostanziale e processuale delle Amministrazioni statali spetta al Ministro, restando atto interno la relativa deliberazione di iniziare una lite giudiziaria o di resistervi, mentre nei confronti dei terzi è unicamente rilevante il carattere legale della rappresentanza e difesa in giudizio delle predette Amministrazioni da parte dell'Avvocatura dello Stato; il che esclude la possibilità di una qualsiasi contestazione sull'esistenza del conferimento alla medesima di un mandato alle liti (2).

(1) Sulla prima parte della massima, v. Cass., 18 aprile 1966, n. 969, *Giust. civ. Mass.*, 1966, 553, sub 2; 13 dicembre 1966, n. 2919, *ibidem*, 1951, sub 2.

Sulla seconda parte della massima, da cui è desumibile l'applicabilità all'impugnazione ex art. 929 c. p. c. dell'art. 330 c. p. c., v., in senso conforme, Cass., 10 gennaio 1966, n. 183, *ibidem*, 97, sub 1; e, con opportuna precisazione, 25 giugno 1963, n. 1721, *id.*, *Mass.*, 1963, 818, sub 1.

(2) Sulla improprietà del concetto di mandato, sia pure *ex lege*, alle liti nei confronti dell'Avvocatura dello Stato e sul carattere istituzionale del *jus postulandi* ad essa spettante, v. FOLIGNO, *Lo Stato in giudizio*, ecc., in questa *Rassegna*, 1968, II, 84.

Il nuovo Capitolato generale oo.pp. del 1962 in materia di definizione giudiziale delle controversie fra amministrazione appaltante ed appaltatore precostituisce la competenza di due giudici, con ampia facoltà di scelta per l'attore e più limitata per il convenuto: tanto la domanda di arbitrato, quanto l'atto di esclusione della competenza arbitrale, siccome previsti e disciplinati da norme di natura processuale, consistendo nell'esercizio di una facoltà di scelta del giudice competente, ossia essendo diretti alla determinazione di uno dei presupposti processuali, qual'è la concreta competenza del giudice, ed infine concorrendo alla costituzione del rapporto processuale, sono da considerare atti processuali, così come l'impugnazione del lodo, e, come tali, rientrano nei poteri direttamente esercitabili dall'Avvocatura dello Stato (3).

Nel sistema del nuovo Capitolato generale oo.pp. l'arbitrato non è più nè necessario nè obbligatorio (non potendosi, ovviamente, far discendere la sua obbligatorietà dal mero fatto che la parte convenuta abbia accettato il giudizio arbitrale), epperò non è sottratto all'assorbimento nella competenza del giudice ordinario, qualora la controversia portata all'esame degli arbitri sia connessa con altra pendente innanzi il primo (4).

(Omissis). — Preliminare rispetto ad ogni altra è la questione circa l'inammissibilità dell'impugnazione, che la curatela del fallimento Mione ha eccepito sotto tre diversi aspetti.

Sostiene la curatela, anzitutto, che l'atto di impugnazione del lodo è stato irritualmente ed invalidamente notificato nel domicilio eletto presso l'avv. Piaggio in Roma, legale che aveva assistito il fallimento durante il procedimento arbitrale ed osserva che una notificazione siffatta, compiuta evidentemente in relazione al disposto dell'art. 330 c.p.c., che, sotto il Titolo III del libro II del c.p.c., stabilisce il luogo di notificazione delle impugnazioni in generale, è da conside-

(3) Sulla natura di norme di diritto obiettivo, di natura processuale, derogabili e di immediata applicazione, delle disposizioni del Capitolato generale oo.pp. 1962, relative alla materia considerata, oltre alle sentenze della Cassazione citate nella motivazione della sentenza riportata nel testo, v. Cass., 6 settembre 1968, n. 2878, in questa *Rassegna* 1968, I, 843, nonché Cass., 16 luglio 1968, n. 2572, *Foro it.*, Mass., 1968, 671.

(4) Sul principio dell'assorbimento, v. Cass., 19 ottobre 1967, n. 2538, *Giust. civ.*, Mass., 1967, 1316, *sub* 4; 14 febbraio 1967, n. 372, *ibidem*, 200, *sub* 4.

Il principio, viceversa, non si applica nelle ipotesi di arbitrato obbligatorio, vertendosi in tema di competenza esclusiva per materia, non derogabile neppure per ragioni di connessione o di pregiudizialità: Cass., 12 giugno 1963, n. 1593, *Giust. civ.*, Mass., 1963, 753, *sub* 2; 23 maggio 1959, n. 1577, *id.*, Mass., 1959, 537, *sub* 2.

rarsi sostanzialmente inesistente, onde la propria costituzione non ha provocato alcuna sanatoria, effetto che sarebbe comunque da escludersi, per essere tale costituzione avvenuta dopo il passaggio in giudicato del lodo, per scadenza dei termini.

A conforto della propria tesi la curatela rileva che l'art. 330 c.p.c., stante la sua collocazione nel libro II, che riguarda soltanto il processo di cognizione, è applicabile esclusivamente alle impugnazioni di sentenze pronunciate in un tale processo, categoria cui non appartiene il lodo arbitrale, che non è una sentenza e che promana da un organo che non è un giudice. Aggiunge che la norma citata non è applicabile anche per altre e decisive ragioni e cioè perchè nel procedimento arbitrale non sono necessari nè l'assistenza e la rappresentanza di un procuratore, nè l'elezione di domicilio della parte che stia nel giudizio di persona, il che, mentre da una parte dimostra l'inapplicabilità degli artt. 82 e 83 c.p.c., dall'altra conferma, con testuale evidenza, che l'art. 330 c.p.c., che nella II parte del I comma si riferisce proprio, ai fini della notifica, al domicilio eletto presso il procuratore (ove la parte sia stata in primo grado in giudizio con il ministero di costui) o alla residenza dichiarata od al domicilio eletto (ove sia stata, invece, in giudizio di persona) non è, oltre che in linea teorica, nemmeno in linea pratica applicabile.

Soggiunge, infine, che, comunque, proprio perchè nel procedimento arbitrale non v'è obbligo dell'assistenza e rappresentanza da parte di un procuratore, il mandato che la parte abbia eventualmente conferito a taluno, che potrebbe anche essere persona non avente la qualifica di legale, perchè l'assisti e la difenda in quella sede, non ha affatto la stessa natura del mandato *ad litem*, di cui all'art. 83 c.p.c., ma ha piuttosto natura di mandato o meglio incarico non processuale, che viene ad estinguersi con la pronuncia del lodo.

L'eccezione è priva di consistenza e va perciò disattesa. Opportuno è premettere, in punto di fatto, che in sede di procedimento arbitrale la curatela ebbe ad eleggere domicilio presso l'avv. Giovanni Piaggio, in Roma, via dei Gracchi n. 209, ossia esattamente nel luogo ove è stata notificata l'impugnazione del lodo, in due atti e cioè tanto nell'istanza diretta al Presidente di questa Corte, in data 13 aprile 1964, con la quale si richiedeva la nomina del membro magistrato componente del Collegio arbitrale, quanto nell'atto di nomina del proprio arbitro, atto notificato al Ministero dei LL.PP. presso l'Avvocatura dello Stato ed al Presidente del Collegio arbitrale, in data 9 novembre 1964.

Risulta altresì dal testo del verbale di costituzione del Collegio arbitrale che la curatela era in quella sede difesa dal predetto avv. Piaggio, come da provvedimento del Giudice Delegato del 19 aprile 1963 e che il curatore aveva rilasciato allo stesso legale procura speciale 4 novembre 1964, contenente consenso alla proroga del lodo. Dal

contesto degli atti cennati emerge quindi che vi fu certamente una elezione di domicilio della curatela presso l'avv. Piaggio.

Si pone a questo punto alla Corte il duplice quesito, consistente nel decidere se all'impugnazione di un lodo arbitrale siano applicabili, quanto al luogo di notificazione del gravame, le norme di cui all'art. 330 c.p.c., dettate per le impugnazioni in generale, o non piuttosto, secondo l'assunto della curatela, le norme di cui agli artt. 137 e segg. c.p.c., dettate per le notificazioni in generale, e se, infine, un eventuale vizio della notificazione dell'impugnazione medesima possa essere considerato sanato dalla costituzione della parte. Ovvio è che preliminarmente è l'indagine circa la sussistenza del vizio, non essendo necessaria la delibazione del secondo quesito, ove si ritenga la notificazione ritualmente eseguita.

Ritiene la Corte non potersi dubitare che anche all'impugnazione di un lodo arbitrale sia applicabile la norma di cui all'art. 330 c.p.c. Privo di consistenza, invero, è l'argomento con il quale si pretende di escluderlo, sul rilievo che la norma in questione ha una collocazione sistematica nell'ambito del procedimento di cognizione, che ne segna i limiti di applicabilità. Ben vero è che l'arbitrato è collocato nel libro IV del c.p.c., che tratta dei vari procedimenti speciali, ma ciò non toglie che esso dia luogo, sia pure con le particolarità proprie alla sua specialità, ad un procedimento di cognizione, che soggiace, perciò, per quanto non sia espressamente escluso dalle norme che lo disciplinano o non sia in aperto contrasto con la sua essenza, alle norme ordinarie sui procedimenti di cognizione.

Peraltro — e l'osservazione conferma tale principio — certo ed indubitato è che per vari altri tipi di procedimento speciale, come, ad esempio, per il procedimento esecutivo, per il procedimento ingiuntivo, per lo scioglimento di comunioni, la norma di cui all'art. 330 c.p.c. torna applicabile tutte le volte che tali procedimenti, per la natura della controversia che vi si viene ad inserire, assumono il carattere e le forme di un procedimento di cognizione e danno luogo alla pronuncia di una sentenza impugnabile con i rimedi ordinari o straordinari previsti dall'art. 323 c.p.c.

La specialità del procedimento arbitrale, quindi, non esclude affatto l'applicabilità dell'art. 330 c.p.c. Nè ciò è escluso dalla natura del provvedimento con cui il procedimento si chiude o dalla natura dell'atto tramite il quale il lodo è impugnabile.

Che il lodo abbia natura ed efficacia di sentenza, lo si trae, in modo sicuro, non soltanto dall'intitolazione del capo IV tit. VIII, che, nel dettare le norme relative, le fa precedere dalle testuali parole

« Della sentenza », bensì ed inoltre dal fatto che l'art. 825, III comma, c.p.c. espressamente stabilisce che « il decreto del Pretore conferisce al lodo efficacia di sentenza » e che l'art. 826 c.p.c. qualifica la correzione del lodo come « correzione della sentenza ». E, quand'anche si rite-

nessero insufficienti tali rilievi, la natura sostanziale e l'efficacia formale di sentenza da attribuirsi al lodo pronunciato da arbitri rituali trovano decisiva conferma in ancor più convincenti considerazioni. Non v'è dubbio, invero, che l'arbitro rituale sia un vero e proprio giudice, « in quanto investito direttamente dalla legge della funzione giurisdizionale » (v. Cass., 18 aprile 1966, n. 969) e che sia un giudice ordinario e non speciale, tanto vero che « la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario o gli arbitri non attiene alla giurisdizione, ma alla competenza » (v. Cass., 13 dicembre 1966, n. 2919; 6 luglio 1955, n. 1744 e varie altre), diversamente da quanto avviene per l'arbitrato irrituale, in ordine al quale non v'è nè questione di competenza, nè di giurisdizione, ma di improcedibilità dell'azione davanti al giudice ordinario. Proprio tali considerazioni hanno condotto la giurisprudenza ad enunciare il principio, affermato dalla Suprema Corte con la sent. n. 969 del 1966, sopra richiamata, secondo il quale « il valore proprio dell'atto conclusivo dell'arbitrato rituale è quello di una sentenza emanata dagli arbitri ».

Posto dunque che il provvedimento con il quale si chiude il procedimento arbitrale è una vera e propria sentenza, non può nemmeno dubitarsi che l'atto con il quale è impugnabile sia una vera e propria impugnazione, con le caratteristiche più specifiche dell'appello.

Il primo riscontro in favore di tale opinione è dato proprio dal testo dell'art. 827 c.p.c., che qualifica l'atto come impugnazione e che evidentemente attribuisce a tale qualificazione natura processuale, se accomuna, usando la stessa parola, l'impugnazione per nullità a quella per revocazione, che, come reso chiaro dal successivo art. 831 c.p.c., altro non è che la comune revocazione di cui all'art. 395 c.p.c.

Peraltro, la natura di impugnazione, nel senso tecnico-processuale del termine, è resa evidente dal fatto che l'art. 828 c.p.c. ne prevede la proponibilità al giudice immediatamente superiore a quello che sarebbe stato competente per la causa decisa dagli arbitri. Si tratta perciò di un giudizio di II grado.

La giurisprudenza, poi, sul punto, è del tutto concorde e consolidata, tanto vero che già varie volte la Suprema Corte ha enunciato il principio, secondo cui « in dipendenza della unificazione operata dal codice di rito vigente dei rimedi, già distintamente considerati dal precedente codice, dell'appello e dell'azione di nullità avverso la sentenza arbitrale, l'impugnazione di quest'ultima per nullità si svolge come un giudizio di secondo grado, sostanzialmente assimilabile all'appello » (v. Cass., 10 gennaio 1966, n. 183; 19 gennaio 1963, n. 63; 25 giugno 1963, n. 1721; 12 giugno 1963, n. 1593).

Posto perciò che il procedimento arbitrale ha sostanziale natura di procedimento di cognizione; che il lodo ha natura ed efficacia di sentenza; che, infine, l'impugnazione del medesimo è una impugnazione

in senso tecnico-processuale, assimilabile all'appello, resta compiutamente dimostrata l'applicabilità a tale impugnazione della norma di cui all'art. 330 c.p.c.

Si sostiene da parte della curatela, quale ultimo ed apparentemente decisivo argomento, che la norma in questione è inapplicabile per altro verso e cioè perchè nel giudizio arbitrale, non essendo prescritta l'assistenza di un procuratore, l'eventuale mandato conferito da una delle parti ad un tecnico del diritto, che potrebbe anche non essere avvocato, non ha i caratteri di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c. ed avendo piuttosto natura di mandato sostanziale, ossia con effetti civili e non processuali, soggiace alle regole proprie di un tale mandato e si estingue con l'espletamento dell'incarico, ossia con la pronuncia del lodo.

Si soggiunge che nello stesso procedimento non si richiede nemmeno l'elezione di domicilio e la dichiarazione di residenza. La tesi non ha alcun pregio, giacchè è agevole osservare che le circostanze in questione non dimostrano affatto l'inapplicabilità, in radice, della norma, che anzi proprio prevede, nell'ultimo comma, l'ipotesi estrema in cui non vi era stata, in primo grado, nè nomina di procuratore, nè elezione di domicilio o dichiarazione di residenza, così confermandosi che le sue previsioni si estendono a tutte le possibili ipotesi. Nella specie, poi, la questione va riguardata sotto altro aspetto.

Non si dubita, invero, che nel procedimento arbitrale non sia necessaria l'assistenza e rappresentanza di un procuratore, ma non si conviene affatto sulla opinione che, ove sia intervenuta la nomina di un procuratore, il mandato conferito a costui non spieghi gli effetti processuali di cui agli artt. 82 e 83 c.p.c. e non sopravviva, agli effetti delle notifiche, alla pronuncia del lodo; nè si conviene sul fatto che le parti costituite nel procedimento arbitrale non abbiano l'obbligo di eleggere un domicilio o dichiarare la residenza. Se vero è che, a sensi dell'art. 816 c.p.c., per il necessario rispetto delle fondamentali norme sul contraddittorio, gli arbitri « debbono in ogni caso assegnare alle parti i termini per presentare documenti e memorie », non si vede come a tale obbligo possano adempiere, se non mediante opportune comunicazioni, che, in tanto possono essere compiute, in quanto delle parti si conosca il domicilio o la residenza.

Ma sia l'uno che l'altro problema non hanno pratica rilevanza pel caso di specie.

Quand'anche, invero, si convenisse con la tesi della curatela, e si concludesse che nel procedimento arbitrale le parti non hanno gli obblighi anzidetti, non sarebbe però dubitabile che abbiano la facoltà di eleggere domicilio o dichiarare la residenza. E, se una tale facoltà fosse parti in concreto esercitino, non v'è del pari dubbio che ne abbiano a risentire tutte le relative conseguenze, onde è che il domicilio eletto

dispiega tutti i suoi effetti verso l'altra parte, anche per la determinazione del luogo ove va notificata l'impugnazione.

Conseguentemente, poichè la curatela, nel giudizio arbitrale ha eletto domicilio presso l'avvocato Piaggio, bene presso costui è stata notificata l'impugnazione del lodo e, non ricorrendo il vizio dedotto, non v'è ragione di soffermarsi sulla questione circa gli effetti della costituzione in ordine alla sanatoria della nullità della notificazione.

Parimenti infondata è la seconda eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, che la curatela sostiene derivare dal fatto che non è stato rispettato il termine a comparire. Avendo la curatela sede in Napoli, si sostiene che il termine per comparire avrebbe dovuto essere di 60 giorni, mentre è stato concesso solo un termine di 47 giorni. Tale tesi non ha consistenza, bastando osservare che, una volta stabilito che la notificazione presso il domicilio eletto era rituale, il termine per comparire andava determinato, come espressamente prescrive l'articolo 163-bis, in relazione al luogo della notificazione. E, poichè tale luogo è proprio Roma, i 47 giorni correnti tra la notificazione dell'impugnazione ed il giorno di comparizione adempiono al precetto di cui al I comma della norma cennata.

Infondata è infine la terza eccezione, sempre in tema di inammissibilità della impugnazione. Osserva al riguardo la curatela che manca in atti la prova che l'Amministrazione abbia deliberato, nella forma propria delle deliberazioni amministrative, ossia in forma scritta, di impugnare il lodo arbitrale e deduce che tale difetto non può ritenersi sanato o superato dal fatto che l'Avvocatura Generale dello Stato, in virtù del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, sia titolare della rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato, giacchè tale potere riguarda solo la rappresentanza processuale e non comprende, nè si estende agli atti sussistenti o deliberativi delle amministrazioni stesse, in ordine ai quali sussiste solo, a sensi dell'art. 13 r.d. citato, il potere di consigliarle o dirigerle. La tesi, in verità originale, non risultando al riguardo precedenti giurisprudenziali specifici, dimostra, però, ad un sia pur breve esame, i suoi limiti.

Va notato anzitutto che, diversamente da ciò che riguarda taluni altri Enti Pubblici, la cui volontà non si forma e non si concreta se non attraverso un procedimento complesso, cui devono concorrere, oltre gli organi, talvolta collegiali, che ne sono titolari, anche l'autorità tutoria o di controllo, per i Ministeri la rappresentanza sostanziale e processuale spetta unicamente al Ministro. Questi, dunque, tramite i propri uffici, delibera, entro la sfera di propria competenza, e conferisce all'Avvocatura dello Stato l'incarico di agire o resistere in giudizio.

Per il conferimento di tale incarico e per l'espletamento del medesimo davanti a tutte le giurisdizioni, non occorre mandato, così come testualmente dispone l'art. 1 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611. Ciò posto,

è evidente che la deliberazione tramite la quale una Amministrazione dello Stato decide di iniziare una lite giudiziaria o di resistervi è atto interno della stessa Amministrazione, che non riguarda i terzi, tanto vero che non è necessario si esteriorizzi nei confronti di costoro mediante il conferimento di un formale mandato.

I terzi, perciò, quando, come fa la curatela nella specie, richiedono la prova dell'esistenza di una deliberazione che abbia autorizzato la proposizione dell'azione giudiziaria, contestano, sostanzialmente, l'esistenza del conferimento del mandato da parte della P. A. all'Avvocatura dello Stato. Ma una siffatta contestazione non è loro consentita, proprio perchè il già ricordato art. 1 r.d. 1933 n. 1611 esclude che l'Avvocatura abbia bisogno di mandato.

Peraltro non va trascurato di porsi in rilievo che l'impugnazione del lodo arbitrale è atto squisitamente processuale, e, come tale, rientra nei poteri direttamente esercitabili dall'Avvocatura dello Stato.

Va ancora aggiunto che il mandato di cui è munita per legge l'Avvocatura ha sicuramente carattere generale. Soccorre perciò il principio che può trarsi dall'interpretazione dell'art. 83 c.p.c., che distingue tra procura generale e speciale e che limita solo a quest'ultima l'efficacia per un determinato grado del processo, dal che si deduce, a contrariis, che la procura generale si intende conferita, salvo che il contrario non risulti dal titolo, per tutti i gradi del processo medesimo. Ora non è fatto contestato che nel giudizio arbitrale l'Avvocatura rappresentasse il Ministero dei LL.PP. in virtù di una deliberazione di tale Ente di esistere all'azione promossa dal fallimento e si è già posto in rilievo che il giudizio d'impugnazione del lodo ha sostanzialmente natura di giudizio di II grado. Se ne deve da ciò necessariamente dedurre che l'Avvocatura era dunque pienamente legittimata, quale investita di un mandato generale, valido per tutti i gradi del processo, a proporre e compiere tutti gli atti processuali relativi, tra i quali, come dianzi rilevato, è sicuramente compreso anche l'atto di impugnazione.

Per ogni verso, di conseguenza, anche la cennata eccezione va disattesa.

Passando ora al merito dell'impugnazione ed in particolare al I motivo, è opportuno ricordare che l'Amministrazione sostiene che erroneamente il Collegio arbitrale ebbe a considerare privo di efficacia, perchè notificato al Milone personalmente, dopo la dichiarazione del suo fallimento, anzichè alla curatela, l'atto 18 settembre 1962, con il quale la stessa Amministrazione si valeva della facoltà, di cui all'art. 47 Capitolato del 1962, di escludere la competenza arbitrale. Osserva l'Amministrazione che alla proposta di arbitrato, così come prevista dal Capitolato del 1962, va attribuita natura di atto processuale introdotto nel procedimento arbitrale, sicchè gli effetti che si determinano, anche la parte che l'ha formulata e notificata all'altra parte perda la

capacità, sono sostanzialmente identici a quelli che gli artt. 299 e 300 c.p.c. prevedono per la ipotesi di morte o perdita della capacità di una delle parti dopo la notifica della citazione, con la conseguenza che il Collegio arbitrale avrebbe dovuto o ritenere interrotto, dalla data del fallimento del Milone, il termine di cui all'art. 47 del Capitolato del 1962, o, in mancanza di diretta comunicazione dell'intervenuto fallimento, ritenere efficace la determinazione di rifiuto del giudizio arbitrale notificata il 19 settembre 1962. Che ove poi, si aggiunge, volesse ritenersi che proposta di arbitrato e determinazione di rifiuto hanno non natura processuale, ma negoziale, avrebbe dovuto trovare applicazione il principio, cosiddetto della cognizione, secondo il quale, se in pendenza del termine per l'accettazione o il rifiuto di una proposta negoziale interviene la perdita di capacità del proponente, la proposta diventa inefficace, con la conseguenza che gli arbitri, nella specie, proprio per essersi verificata una simile situazione, mancavano in via assoluta di potere decisorio. Si rileva, infine, che, comunque, di tale potere gli arbitri difettavano, perchè tra le parti v'era controversia non già sui limiti, sul contenuto o sulla nullità della clausola compromissoria, bensì proprio sull'esistenza e manifestazione di un atto volitivo delle parti, pregiudiziale alla competenza arbitrale.

A tale tesi replica la difesa della curatela, osservando anzitutto che la domanda d'arbitrato era stata notificata prima dell'entrata in vigore del Capitolato del 1962 e, soggiacendo quindi al regime giuridico del Capitolato del 1895, la competenza arbitrale erasi incontestabilmente e definitivamente radicata. Le norme del nuovo Capitolato al riguardo, si sostiene, non sarebbero di immediata applicazione, sia perchè il Capitolato in questione non ha natura regolamentare, ma solo contrattuale, sia perchè proposta d'arbitrato ed accettazione del medesimo non possono esser qualificate come atti processuali, avendo piuttosto natura di atti negoziali. Che ove poi, si rileva, si ritenesse la natura regolamentare del Capitolato del 1962, non si potrebbe dubitare, per varie e dettagliate ragioni, della sua illegittimità, il che ne comporterebbe parimenti l'inapplicabilità.

Si oppone infine che, a tutto concedere, le norme sull'interruzione del processo non sono applicabili al procedimento davanti agli arbitri.

Così sintetizzate le argomentazioni delle parti, quale opportuna premessa alla risoluzione delle numerose e delicate questioni che si pongono con il primo mezzo di impugnazione, osserva la Corte che la doglianza dell'Amministrazione appare infondata.

La singolare situazione determinatasi in conseguenza del fatto che la domanda d'arbitrato venne notificata dal Milone prima della dichiarazione del suo fallimento, nel vigore del Capitolato del 1895, mentre la declinatoria della competenza arbitrale venne a lui notificata dall'Amministrazione dopo il fallimento e dopo l'entrata in vigore del

Capitolato del 1962, impone alla Corte di esaminare in primo luogo quale dei due Capitolati sia applicabile. Per rispondere a tale quesito è necessario anzitutto porre in rilievo che è ormai indubitato che il Capitolato del 1962, al pari di quello del 1895, abbia natura regolamentare e non contrattuale. Numerose, al riguardo, sono state le pronunce della Suprema Corte, di cui vedansi, tra le altre, Cass., 23 luglio 1964, n. 1989 e 23 gennaio 1964, n. 160, sicchè il principio può ritenersi consolidato. Del pari indiscutibile appare la legittimità del detto Capitolato, confermata dalla Suprema Corte con la sentenza 9 aprile 1965, n. 623, che tratta proprio i medesimi argomenti addotti dalla curatela. Con le ricordate sentenze e con varie altre, la Cassazione ha costantemente ribadito il principio per cui le norme del Capitolato del 1962, regolanti il *modus procedendi* dell'arbitrato, sono norme processuali e perciò di immediata applicazione. In particolare tale principio, con le sentenze 10 agosto 1966, n. 2176; 18 marzo 1965, n. 461 e 23 luglio 1964, n. 1989, è stato riferito all'art. 47, in quanto, si è osservato, tale norma regola la competenza del giudice chiamato a dirimere a controversia in materia d'appalto. Orbene, dai principi enumerati in tali richiami giurisprudenziali, che per l'autorità della fonte da cui provengono e per il rigore logico della motivazione non possono non essere condivisi, si trae che la situazione di specie veniva a soggiacere alla disciplina del nuovo Capitolato del 1962, almeno per la parte concernente la domanda di arbitrato e la facoltà dell'Amministrazione di escluderla. L'Amministrazione, dunque, legittimamente poteva esercitare tale facoltà, che in concreto ha esercitato con l'atto notificato il 18 settembre 1962. Si pone a questo punto il quesito relativo alla determinazione della natura, sostanziale o processuale, degli atti consistenti nella domanda d'arbitrato e nella dichiarazione di esclusione. Ritiene la Corte che gli atti anzidetti abbiano esclusiva natura processuale. Una prima, seppur non decisiva conferma, si trae dal fatto che trattasi di atti previsti e disciplinati da norme, la cui natura processuale, come dianzi rilevato, è ormai incontrovertita. E una più approfondita indagine ne dà assoluta certezza. Nel Capitolato del 1962, diversamente dal Capitolato del 1895, si consente alle parti di scegliere tra la competenza arbitrale e quella del Giudice ordinario, mediante un meccanismo di estrema semplicità, per cui mentre la parte attrice ha facoltà di scelta tra le due competenze ed esercita tale facoltà o mediante la proposizione della domanda arbitrale o mediante la notifica della citazione davanti al Giudice ordinario, la parte convenuta può escludere la competenza arbitrale, ma non può rifiutare quella del Giudice ordinario. Il Capitolato, dunque, pone due Giudici ugualmente competenti, con ampia facoltà di scelta per l'attore e più limitata facoltà per il convenuto.

Ciò posto, non sembra dubbio che tanto la domanda per l'arbitrato, quanto l'atto di esclusione della competenza arbitrale, consistendo in sostanza nella manifestazione dell'esercizio di una facoltà di scelta del giudice competente, rappresentino atti di natura processuale, proprio perchè diretti alla determinazione di uno dei presupposti processuali, ossia la competenza del giudice. Peraltro, gli atti in questione sono da considerarsi processuali anche per altra e ancor più decisiva ragione. Nel giudizio arbitrale, mancando la notifica della citazione introduttiva della lite e non essendovi un giudice preconstituito, il rapporto processuale, come da consolidata giurisprudenza, si instaura solo a seguito dell'accettazione degli arbitri (v. Cass., 29 luglio 1963, n. 2127). Ma ciò non toglie che gli atti che precedono tale momento formativo del rapporto processuale abbiano del pari natura processuale, dato che, per la singolarità del procedimento arbitrale, il detto rapporto non si costituisce in unico contesto, ma tramite una serie di atti, l'uno collegato all'altro, non solo in senso temporale, bensì con nesso teleologico. Sicchè il primo atto che segna l'inizio del procedimento arbitrale e che concorre con i successivi alla costituzione del rapporto processuale è sicuramente la domanda d'arbitrato, così come è il secondo atto quello che contiene il consenso (eventuale) o la denegazione della competenza arbitrale. Proprio a tale concetto sembra essersi ispirato il nuovo Capitolato del 1962, che considera la domanda d'arbitrato come vero e proprio atto introduttivo del giudizio arbitrale, qualificando l'altra parte, nell'art. 47, come « parte convenuta nel giudizio arbitrale »; disponendo, all'art. 46, che la domanda sia notificata all'Avvocatura Generale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 t.u. 1933, n. 1611, ossia come un vero e proprio atto introduttivo di un giudizio e precisando, all'art. 47, che in caso di esclusione della competenza arbitrale il giudizio deve essere « proseguito » davanti al Giudice ordinario, il che equivale a dire che esso si considera iniziato con la notificazione della domanda d'arbitrato.

Nè in contrario giova il richiamo a talune pronunce della Suprema Corte e più precisamente alle sentenze 25 luglio 1964, n. 2058 e 2 maggio 1960, n. 968. Le decisioni cennate esattamente qualificano come atti negoziali il compromesso e la clausola compromissoria « benchè siano destinati a spiegare i loro effetti nel processo, rispetto al quale costituiscono un *prius* ».

Ma è di intuitiva evidenza che la domanda d'arbitrato e l'atto di esclusione della competenza arbitrale, previsti dagli artt. 46 e 47 del Cap. del 1962, non rappresentano nè un compromesso, nè una clausola compromissoria, giacchè questa, che è la fonte da cui gli arbitri ripetonono la loro competenza, va individuata nell'art. 43.

Dimostrato perciò che gli atti anzidetti hanno natura processuale, resta privo di consistenza l'argomento con il quale l'Amministrazione,

sul presupposto della loro natura negoziale, pretende far discendere l'inesistenza di potere decisorio del Collegio arbitrale.

Non resta ora che esaminare se alla dichiarazione di fallimento del Milone potevano seguire gli effetti di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c.

La tesi enunciata al riguardo dalla Amministrazione non può essere condivisa, per l'assorbente ragione che le cennate norme non sono applicabili al procedimento arbitrale. Non si sono in verità in argomento rinvenuti precedenti specifici della Suprema Corte, ma, al costante ed uniforme indirizzo della dottrina, fa riscontro la giurisprudenza di alcuni giudici di merito, di cui vedi App. Torino, 14 gennaio 1955, in *Foro it.*, 1956, I, 659. D'altronde l'inapplicabilità delle norme anzidette si ricava testualmente dall'art. 820 c.p.c., che è l'unica norma che preveda il verificarsi di uno degli eventi di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c. e cioè la morte della parte. Tale norma dispone, quale unica conseguenza dell'evento, che il termine per il deposito del lodo è prorogato di 30 giorni. È perciò evidente che morte o perdita di capacità di una delle parti non influiscono sul procedimento arbitrale, che segue normalmente il suo corso, con la sola variazione del termine di deposito del lodo. Sicchè il Collegio arbitrale ha correttamente deciso, quando ha ritenuto, da una parte, che il giudizio dovesse comunque proseguire e che, dall'altra, l'atto di esclusione della competenza arbitrale, notificato al fallito, quando questi aveva perduto ogni capacità, era inefficace.

Nè la potestà di compiere un siffatto accertamento e di emettere una tale pronuncia non rientrava nella competenza del Collegio arbitrale.

Non si trattava, invero, di decidere su una controversia attinente all'esistenza di un atto volitivo pregiudiziale alla competenza arbitrale, come sostiene l'Amministrazione, bensì di stabilire se, entro i limiti della normativa disposta dal Capitolato del 1962, la parte convenuta avesse o meno esercitato tempestivamente ed efficacemente la facoltà di escludere la competenza arbitrale. La controversia, dunque, comportava un giudizio circa la competenza propria e non par dubbio che ai collegi arbitrali spetti un tale potere, per il noto principio secondo il quale ogni giudice è anzitutto giudice della propria competenza.

Disatteso perciò il primo motivo d'impugnazione, deve si passare all'esame del secondo, con il quale il Ministero dei LL.PP. deduce la incompetenza del Collegio arbitrale, spettando la decisione al Giudice ordinario.

Osserva l'Amministrazione che, essendo tra le parti pendente in sede fallimentare il giudizio avente ad oggetto la richiesta di ammissione al passivo della somma di L. 830.000.000, a titolo di risarcimento del danno, la lite arbitrale e quella davanti al Tribunale Fallimentare erano sostanzialmente identiche, onde, in applicazione di una ormai

costante giurisprudenza, la competenza del giudice ordinario avrebbe dovuto attrarre ed assorbire la competenza arbitrale, posto che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Capitolato del 1962, l'arbitrato in questione non era più obbligatorio, ma facoltativo.

Tale assunto è contestato dalla curatela, che oppone, anzitutto, che l'azione dell'Impresa, attivata prima della dichiarazione di fallimento, non deriva da questo, nè ha nulla a che vedere con il dissesto dell'impresa stessa ed osserva poi che la competenza del Giudice fallimentare deriva « non già dall'oggetto o dal titolo giuridico della domanda fatta valere, sibbene dal fatto meramente processuale che vi è stata una insinuazione al passivo contestata dal curatore ».

Ciò premesso, rileva la Corte che l'impugnazione in ordine all'anzidetto motivo appare fondata. È opportuno premettere, anzitutto, che è circostanza assolutamente incontrovertibile che il Ministero, prima ancora della costituzione del Collegio arbitrale, ebbe a presentare domanda per l'insinuazione al passivo della somma di L. 830.000.000, a titolo di danni sofferti a seguito dell'inadempimento della Impresa. Tale domanda di insinuazione venne contestata dal curatore ed avverso la esclusione propose opposizione il Ministero, a sensi dell'art. 98 l. fall. Il relativo giudizio è tuttora pendente.

Il Collegio arbitrale, sulla base di tali premesse di fatto, respinse l'eccezione di incompetenza, rilevando anzitutto che, non essendo le due liti identiche, non ricorreva una ipotesi di litispendenza, bensì solo di connessione. Osservò poi che non poteva però trovare applicazione il principio dell'assorbimento della competenza arbitrale in quella del giudice ordinario, giacchè, nella specie, trattavasi di arbitrato obbligatorio. E, premesso che l'azione proposta in sede arbitrale non rientrava, non derivando dal fallimento, tra quelle devolute dall'art. 24 l. fall. alla competenza esclusiva del Tribunale fallimentare, osservò che la competenza arbitrale, in tema di appalti di opere dello Stato, pur dovendosi applicare il nuovo Capitolato del 1962, veniva ad acquisire carattere di inderogabilità, ove la parte convenuta nel giudizio arbitrale non avesse esercitato la facoltà di escludere tale competenza, a sensi dell'art. 47, il che si era appurato verificato nella specie, stante l'inefficacia dell'atto denegativo dell'arbitrato, notificato invalidamente al Milone il 18 settembre 1962.

Osserva la Corte che la tesi del Collegio arbitrale appare errata e non può essere condivisa. Non v'è dubbio, in primo luogo, che le due liti, quella pendente in sede fallimentare e quella in sede arbitrale, siano tra loro connesse.

Nella prima, invero, è l'Amministrazione che, deducendo l'inadempimento dell'impresa al contratto d'appalto 10 giugno 1960, chiede il risarcimento del danno, mentre nella seconda è la curatela che, soste-

nendo che l'inadempimento fa carico all'Amministrazione, ne chiede verso questa il ristoro.

Trova dunque puntuale applicazione l'ormai consolidato principio, secondo il quale la competenza del giudice ordinario attrae ed assorbe quella degli arbitri (v. Cass., 14 febbraio 1967, n. 372; 19 ottobre 1967, n. 2538; 12 marzo 1965, n. 409 e varie altre). Va appena ricordato, poi, per compiutezza d'indagine, che « ai fini dell'individuazione del giudice che deve conoscere delle due cause, non è dato indagare sulla fondatezza delle varie domande, nè sull'interesse delle parti, nè tanto meno sulle finalità perseguite dai contendenti » (Cass., 18 dicembre 1964, n. 2900).

Vero però è che l'anzidetto principio trova applicazione solo nei casi di arbitrato facoltativo e non anche nelle ipotesi di arbitrato obbligatorio, giacchè in quest'ultimo caso si verte in tema di competenza esclusiva per materia, non derogabile neanche per ragioni di connessione o di pregiudizialità (v. Cass., 12 giugno 1963, n. 1593; 12 gennaio 1956, n. 27; 23 gennaio 1959, n. 1577; 22 ottobre 1955, n. 3424 e varie altre).

Trattasi perciò di stabilire se nel caso in esame l'arbitrato doveva essere considerato facoltativo od obbligatorio.

Non v'è dubbio che al riguardo occorre tener presenti le norme di cui al Capitolato del 1962, della cui immediata applicazione si è già data la dimostrazione.

Orbene tale Capitolato, disciplinando l'intera materia in modo radicalmente diverso dal Cap. del 1895, che prevedeva l'obbligatorietà dell'arbitrato, dispone, all'art. 43, che tutte le controversie sono deferite al giudizio di 5 arbitri, salvo però il disposto del successivo art. 47, che, in deroga di tale norma, attribuisce alla parte attrice la facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo la domanda davanti al giudice ordinario, e alla parte convenuta la facoltà di escludere la competenza arbitrale.

Nel sistema del nuovo Capitolato, dunque, l'arbitrato non è più nè necessario nè obbligatorio, tanto vero che entrambe le parti hanno facoltà di escluderlo o adendo direttamente il Giudice ordinario o rifiutando la competenza arbitrale. Nè può sostenersi, come ha fatto il Collegio arbitrale, che l'arbitrato è diventato obbligatorio sol perchè la Amministrazione non ha tempestivamente e validamente escluso la competenza arbitrale, verificandosi in tal modo una situazione identica a quella ipotizzata dal Capitolato del 1895.

Un siffatto ragionamento appare evidentemente viziato nelle sue premesse, perchè fa discendere la obbligatorietà dell'arbitrato non già dalla sua natura, bensì da un mero fatto, ossia dall'aver la parte convenuta, nell'esercizio di quella che era una sua facoltà, accettato il giudizio arbitrale. Al contrario, poichè la ragione, per la quale l'arbi-

trato obbligatorio è sottratto all'assorbimento nella competenza del giudice ordinario, consiste esattamente nel fatto che l'obbligatorietà deriva dall'attribuzione agli arbitri di una competenza esclusiva per materia, non derogabile neanche per ragioni di connessione o di pregiudizialità (v. giurisprudenza citata), si deve aver riguardo, per stabilirsi se trattasi di arbitrato facoltativo od obbligatorio, non già all'accordo meramente processuale, in virtù del quale le parti, scegliendo tra due titoli di competenza concorrenti, decidono di optare od accettare la competenza arbitrale, bensì e soltanto al modo col quale la clausola compromissoria, che in questo caso è rappresentata dall'art. 43, pone l'arbitrato, se cioè gli attribuisca o meno una competenza esclusiva per materia. E, come rilevato, l'indagine condotta sulla norma cennata consente di escludere che si tratti di arbitrato obbligatorio.

Conseguentemente la controversia in sede arbitrale restava attratta ed assorbita dalla controversia in sede fallimentare ed il Collegio arbitrale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza. Ciò determina la nullità del lodo, che questa Corte deve dichiarare. Considerata la ragione della nullità, che non consente di passare alla fase rescissoria, restano assorbiti nella presente decisione gli altri due motivi di impugnazione. — (*Omissis*).

GIURISPRUDENZA PENALE

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. IV, 25 luglio 1967, n. 505 - Pres. Castaldi - Rel. Portanova - P. M. Bracci (conf.) - Ric. Cenci.

Contestazione dell'accusa - Integrazione con gli interrogatori - Legittimità - Condizioni.

La contestazione formale dell'accusa deve ritenersi integrata dagli interrogatori, quando questi siano fatti in modo da porre l'imputato in condizione di difendersi. In tal caso non può ravvisarsi una immutazione dell'accusa, ai fini della correlazione con la sentenza.

(1) V. nello stesso senso: Sez. III, 23 marzo 1967, n. 558, ric. BELLINI; Sez. II 7 maggio 1966, n. 1099 ric. ZAMPAGLIONE; Sez. III 28 gennaio 1966, n. 280 ric. CONGEDO. Per l'esclusione della nullità del decreto di citazione che non indichi le norme violate, quando però vi sia la precisa contestazione del fatto ascritto, v. Cass. Sez. III 30 marzo 1966, n. 133 ric. CERLASI. In dottrina v. C. MASSA, voce *Citazione e giudizio* in *Enciclopedia del diritto*.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. VI, 20 giugno 1968, n. 1.000 - Pres. Rosso - Rel. Folino - P. M. Loiacono (conf.) - Ric. P. M. c. Marotta ed altri.

Notificazione - Domicilio dichiarato od eletto - Differenza fra dichiarazione ed elezione.

Notificazione - Elezione del domicilio - Elementi necessari.

Notificazione - Elezione di domicilio fatta dall'imputato detenuto - Validità per il tempo necessario alla scarcerazione.

Notificazione - Domicilio eletto - Revoca - Esigenza di atto formale.

Notificazione - Domicilio dichiarato o eletto - Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato.

La dichiarazione e l'elezione di domicilio sono istituiti fra loro istintivi, differenziandosi per natura e funzione: mentre la dichiarazione

di domicilio infatti non è che la comunicazione di una situazione reale e rientra nella categoria degli atti giuridici in senso stretto, l'elezione di domicilio ha carattere negoziale e costitutivo in quanto incide, modificandola, sulla sede giuridica della persona (1).

Per la validità della elezione di domicilio è necessaria l'esistenza e la menzione di due elementi e cioè la designazione di un luogo in cui la notificazione va fatta — luogo che può essere anche il domicilio reale — e la designazione di una persona o dell'ufficio designati a ricevere l'atto per conto del notificando (2).

La disposizione dell'art. 171 c.p.p. secondo cui la elezione e la dichiarazione di domicilio sono idonee soltanto per le notificazioni ad imputato non detenuto, non esclude che l'imputato detenuto possa validamente eleggere il domicilio in previsione della successiva scarcerazione. In tal caso, durante lo stato di detenzione dell'imputato, l'efficacia della elezione di domicilio è sospesa (3).

(1) La sentenza che si annota esprime con estrema chiarezza concetti che si erano già segnalati in questa *Rassegna* (1966, p. 1434) e che rappresentano il naturale sbocco di quell'accentuato riconoscimento dei diritti delle parti cui tende la legislazione processuale penale ed al quale l'interpretazione giurisprudenziale va sempre più correttamente adeguandosi. Sarebbe stato difficile introdurre nella materia i concetti di autonomia privata e di atto negoziale, se le norme processuali dirette ad assicurare, attraverso la notificazione degli atti essenziali, la valida instaurazione del contraddittorio, non si fossero ispirate al sempre più ampio riconoscimento del diritto delle parti di stabilire il luogo in cui desiderano ricevere gli atti da notificare, ma, una volta concretamente riconosciuto, attraverso norme espresse, questo diritto, (v. in questa *Rassegna*, loc. cit.) con una evidente distinzione di natura e di funzione dei vari istituti, sarebbe erroneo negare la qualificazione di atti negoziali a taluni comportamenti, così come per converso era erronea l'affermazione della Corte d'Appello, che aveva ritenuto dichiarazione ed elezione di domicilio entrambe espressione di volontà negoziale.

In tal modo infatti si erano indebitamente unificati due istituti che sono diversi non soltanto nella espressa previsione della lettera della legge (non avrebbe senso altrimenti distinguere il domicilio dichiarato dal domicilio eletto, come pur la norma distingue), ma soprattutto negli effetti che producono.

La dichiarazione di domicilio infatti opera soltanto una scelta fra i vari possibili luoghi previsti dall'art. 169 c. p. p. (o la casa d'abitazione o il luogo dell'esercizio abituale dell'attività professionale) mentre con l'elezione di domicilio si indica un luogo diverso e si incide, come esattamente nota la sentenza impugnata, sulla sede giuridica della persona, modificandola: è logico quindi affermare che in quest'ultimo caso venga in rilievo, per l'efficacia dell'atto di elezione, una volontà diretta alla produzione degli effetti dell'atto (negozio giuridico), mentre nel caso della dichiarazione le conseguenze che derivano siano dall'ordinamento subordinati alla mera volontarietà dell'atto (atto giuridico in senso stretto).

La revoca dell'elezione di domicilio deve essere espressa e portata a conoscenza dell'organo di giustizia nelle forme prescritte dalla legge (art. 171, terzo comma, c.p.p.) (4).

L'elezione di domicilio, per la sua natura e funzione, deve prevalere sulla semplice dichiarazione di domicilio, onde la successiva dichiarazione, fatta dall'imputato all'atto della scarcerazione all'autorità carceraria, dei luoghi indicati nell'art. 169 c.p.p. non ha valore di revoca della precedente elezione di domicilio (5).

(Omissis). — Con sentenza 25 luglio 1965 il Tribunale di Roma dichiarava colpevoli: 1) Marotta Domenico dei delitti di peculato aggravato continuato e di falsità ideologica aggravata; 2) Giacomello Giordano dei delitti di peculato aggravato continuato e falso continuato in notificazione; 3) Domenicucci Italo dei delitti di peculato aggravato continuato, di falsità aggravata in notificazione e di falsità ideologica aggravata continuata; 4) Rossi Adolfo di peculato aggravato continuato.

All'udienza del 5 novembre 1964 l'avv. Giuliano Vassalli, difensore del Marotta, nella non comparsa dell'imputato, eccepiva la nullità del decreto di citazione a giudizio per essere stato notificato al domicilio eletto nell'interrogatorio (e cioè presso lo studio di esso prof. Vassalli), e non già al domicilio successivamente indicato dall'imputato all'atto della scarcerazione per libertà provvisoria (Via Giosuè Borsi, n. 3), dichiarazione che doveva intendersi mutamento della elezione di domicilio fatta nell'interrogatorio.

Il Tribunale respingeva la eccezione, ritenendo che con la dichiarazione di domicilio il Marotta non aveva inteso revocare la precedente elezione di domicilio, per sua natura e funzione prevalente.

A seguito di appello degli imputati, la Corte di appello di Roma, in accoglimento del relativo motivo proposto dal Marotta e fatto proprio dai coimputati, con sentenza 7 giugno 1967, annullava la pronuncia del Tribunale nei confronti di tutti i prevenuti, per nullità della notificazione del decreto di citazione al Marotta, motivando che tra i due istituti della dichiarazione e dell'elezione di domicilio non è configurabile alcuna sostanziale distinzione e che, quindi, le notificazioni dovevano eseguirsi nel luogo indicato per ultimo al momento della scarcerazione.

Ha ricorso per cassazione il Procuratore Generale e ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 171, 179, 412 e 522, comma secondo, c.p.p., e la erronea applicazione delle norme sulla dichiarazione ed elezione

(2-5) Le altre massime sono conformi all'indirizzo giurisprudenziale già segnalato.

di domicilio e conseguente erronea declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, sostenendo che — contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello — la dichiarazione e la elezione di domicilio sono istituti differenti per la loro natura e funzione onde la dichiarazione del domicilio orale fatta dal Marotta all'atto della scarcerazione non poteva porre nel nulla la precedente valida elezione di domicilio presso il difensore prof. Vassalli; 2) la violazione degli artt. 185, 187, 188 c.p.p. e la erronea esclusione della sanatoria per conseguimento dello scopo; 3) la violazione degli artt. 185, n. 3, 203 e 522, comma secondo, c.p.p., rilevandosi che, in ogni caso, erroneamente la nullità del giudizio di primo grado era stata estesa ai coimputati Giacomello, Domenicucci e Rossi.

Osserva la Corte che il primo motivo del ricorso proposto dal Procuratore Generale è giuridicamente fondato, rimanendo conseguentemente assorbiti gli altri due motivi.

Secondo il pensiero della Corte di appello, ai fini dell'applicabilità dell'art. 171 c.p.p., non è configurabile alcuna sostanziale distinzione tra i due istituti della dichiarazione e della elezione di domicilio, predisposti al medesimo fine di consentire la individuazione preventiva del luogo delle future notificazioni: entrambi presuppongono una scelta demandata alla libera volontà del destinatario della notificazione, circa i vari possibili luoghi delle notificazioni stesse.

Da tali considerazioni la Corte d'appello trae la conseguenza che nel caso di pluralità di dichiarazioni, se queste sono successive nel tempo, le notificazioni devono eseguirsi nel luogo indicato per ultimo: in particolare ogni nuova tempestiva dichiarazione di domicilio sostituisce la elezione precedente e così pure ogni dichiarazione di domicilio effettuata nelle forme di legge, sostituisce e pone nel nulla — in maniera che potrebbe definirsi automatica — la elezione o dichiarazione che sia stata fatta in precedenza.

Le considerazioni della Corte di appello sono state ulteriormente sviluppate nella memoria presentata dal difensore del Marotta, con particolare riguardo al caso dell'imputato detenuto, che sia scarcerato per causa diversa da proscioglimento definitivo affermandosi che la dichiarazione e la elezione di domicilio — nel vigente sistema processuale penale — sono entrambe espressione di volontà negoziale, adempiono ad identica finalità e sono poste dal legislatore sullo stesso piano, onde l'unico criterio per stabilire se debba in concreto darsi la preferenza al domicilio dichiarato ovvero al domicilio eletto è quello temporale.

Questa Corte di Cassazione non ritiene, però, di poter condividere l'anzidetta impostazione e soluzione del problema, rilacciandosi allo orientamento della propria giurisprudenza, che può dirsi ormai pre-

valente, in armonia, peraltro, con i principi posti dalla dottrina nella materia.

La dichiarazione e la elezione di domicilio, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di appello, sono istituti tra loro distinti, differenziandosi per natura e funzione, e non è esatto che il legislatore li abbia posti sullo stesso piano.

La dichiarazione di domicilio corrisponde ad una situazione reale, in quanto implica l'effettiva esistenza di un rapporto, tra l'interessato ed il luogo dichiarato, così da assumere valore di una semplice comunicazione.

Nè è accettabile il rilievo (prospettato nella sentenza impugnata e dalla difesa del Marotta), secondo cui la dimostrazione che anche la dichiarazione di domicilio è espressione di una volontà negoziale, si trarrebbe dal fatto che nella nuova formulazione dell'art. 171 c.p.p. (per la riforma del 1955), l'imputato non è vincolato a specificare il centro dei suoi affari od interessi, ma può indicare alternativamente o la sua casa di abitazione o il luogo in cui abitualmente esercita la sua attività professionale, onde anche in questo caso vi è la possibilità di scelta.

È vero che, mentre nel testo originario dell'art. 171 si parlava di dichiarazione di domicilio (inteso questo evidentemente come sede principale degli affari ed interessi del notificando), nella vigente formulazione della stessa norma oggetto della dichiarazione debbono essere i luoghi indicati nella prima parte dell'art. 169 c.p.p. e cioè la casa di abitazione ed il luogo dell'esercizio abituale dell'attività professionale, dandosi all'imputato la possibilità di indicare l'uno o l'altro di detti luoghi.

La possibilità, però, di indicare l'uno o l'altro dei suddetti luoghi in cui la persona vive o lavora, non vale a fare assumere alla dichiarazione carattere negoziale, non potendosi affermare che si è in presenza di un atto di libera esplicazione del potere di autonomia privata, laddove la dichiarazione corrisponde per sempre ad una situazione reale tassativamente prevista dalla legge.

La indicazione tassativa contenuta nell'art. 169 pr.p.c.p.p. (richiamato dall'art. 171) dei luoghi che possono esser designati dall'imputato nella sua dichiarazione, attribuisce una maggior determinazione al domicilio dichiarato e rende più concreto il rapporto tra il soggetto ed il luogo, non fosse altro perchè detto luogo deve necessariamente corrispondere alla casa di abitazione od alla sede della abituale attività professionale.

La dichiarazione di domicilio non è, dunque, altro che la comunicazione di una situazione reale: essa rientra nella categoria degli atti giuridici in senso stretto ed ha carattere soltanto dichiarativo.

I caratteri essenziali del negozio giuridico sono, invece, ben visibili nella elezione di domicilio, con la quale il soggetto, nella libera esplicitazione del suo potere di autonomia stabilisce il luogo e la persona (o lo ufficio), presso cui intende siano eseguite le notificazioni: in altri termini pretesceglie una determinata forma di attuazione del proprio interesse a che la notificazione si compia nelle condizioni più adatte a consentirgli la presa di conoscenza.

La dottrina medesima, pur nelle disparate opinioni, converge in un punto centrale e fondamentale, accogliendo il concetto di negozio giuridico come l'atto di autonomia privata, con il quale, cioè, il privato regola da sé i propri interessi: su questa nozione che caratterizza il negozio nel complesso e nell'essenza è possibile raggiungere un accordo per trovare un criterio idoneo a differenziare l'atto dal negozio.

La elezione di domicilio ha, pertanto, carattere negoziale, costitutivo, recettizio. Essa, nella sua fisionomia generale, incide, modificandola, nella sede giuridica della persona (peraltro solo limitatamente a determinati atti o affari): costituisce, ufficialmente la realtà legale di un domicilio ad hoc per le notificazioni, scaturendone diritti e doveri per l'organo di giustizia e notificante, e doveri per il terzo domiciliatario. La elezione ha così la funzione di costituire (fino a revoca espressa e comunicata all'organo di giustizia) un luogo convenzionale per le notificazioni.

Più volte questa Corte ha avuto modo di puntualizzare che per la validità della elezione di domicilio è necessaria la esistenza e la menzione di due elementi, e cioè la designazione di un luogo in cui la notificazione va fatta, e la indicazione di una persona o dell'ufficio designati a ricevere l'atto per conto del notificando.

Quanto al luogo è da rilevare che, in linea di massima, consiste nella designazione di un luogo diverso da quello del domicilio reale: nulla, però, impedisce di eleggere in taluni casi come domicilio per le notificazioni il luogo del domicilio reale. La elezione di domicilio, differenziandosi dalla dichiarazione, non può prescindere dalla esistenza e dalla indicazione di un soggetto incaricato di ricevere l'atto per conto del destinatario della notificazione.

L'esigenza della designazione di una persona o di un ufficio è espressamente prevista dall'art. 141 c.p.c., ma uguali ragioni valgono per le notificazioni in materia penale, come si riconosce dalla dottrina e dalla giurisprudenza, apparendo la necessità dell'esistenza di una persona identificata, o immediatamente identificabile quale titolare dell'ufficio.

Materialmente il domiciliatario è soltanto un soggetto che coopera alla trasmissione o ricezione dell'atto da notificare, mentre il destinatario della notificazione resta pur sempre l'eleggente; ma, e qui sta il tratto fondamentale dell'Istituto, le notificazioni eseguite nel luogo pre-

scelto ed al domiciliatario producono i propri effetti nei confronti del destinatario che lo ha designato con il suo atto di volontaria scelta.

Mentre il domicilio dichiarato rimane ancorato ad una situazione reale, all'esistenza cioè di un effettivo rapporto tra il notificando ed il luogo, la efficacia del domicilio eletto perdura, invece, nonostante il trasferimento dello eleggente, venendo meno solo per volontà di questi, o per morte, trasferimento del domiciliatario, o per la cessazione dell'ufficio.

Per quanto concerne la revoca della elezione di domicilio, è da rilevare che essa deve essere espressa e portata a conoscenza dell'organo di giustizia nelle forme prescritte dalla legge; questa, data la delicatezza ed importanza della materia, non si è voluta appagare di una semplice comunicazione, ma esige una manifestazione espressa ed una comunicazione che dia la maggiore garanzia di certezza ed autenticità.

Deve, perciò concludersi che la elezione di domicilio per la sua natura di determinazione negoziale della sede per le notificazioni, per la sua funzione di costituire un domicilio ad hoc per le notificazioni medesime-prescelto dall'imputato per la migliore garanzia della presa di conoscenza degli atti da notificare e per la migliore tutela del proprio interesse, deve prevalere sulla semplice dichiarazione di domicilio.

Da tali considerazioni non può disconoscersi la conseguenza che la successiva « dichiarazione fatta dall'imputato, all'atto della scarcerazione », all'autorità carceraria dei luoghi indicati dall'art. 169, c.p.p. (casa di abitazione o luogo dell'abituale attività professionali) non ha il valore di revoca della precedente elezione di domicilio, fatta dallo stesso imputato, e che conserva la sua validità.

Nel caso in esame non vi è dubbio che esiste una valida elezione di domicilio fatta dal Marotta; egli, infatti, interrogato dal magistrato mentre era detenuto per i fatti dichiarava di eleggere domicilio presso il prof. avv. Giuliano Vassalli, che nominava proprio difensore di fiducia.

Non sono fondati i rilievi della difesa, con i quali si tende a negare la ritualità di tale elezione di domicilio, per la considerazione che le notificazioni all'imputato detenuto debbono necessariamente avvenire, ai sensi dell'art. 168 c.p.p., attraverso consegna della copia dell'atto alla persona dell'imputato e quindi la elezione di domicilio deve ritenersi inefficace ed invalida, allorchè sia compiuta in un processuale sul quale di essa non può tenersi alcun conto.

Vero che l'art. 171 c.p.p. prevede espressamente la dichiarazione all'imputato non detenuto, e che le notificazioni all'imputato detenuto debbono farsi mediante notifica personale, ma nulla vieta che la dichiarazione e la elezione di domicilio possa essere validamente effettuata dall'imputato detenuto in previsione della successiva scarcerazione. La dichiarazione o la elezione di domicilio può essere, invero, fatta anche

prima che l'imputato venga a contatto con il magistrato, come può desumersi anche dalla disposizione dell'art. 169 c.p.p.

Perciò, dopo la scarcerazione, le notificazioni sono validamente eseguite nel domicilio dichiarato od eletto dall'imputato detenuto, quando non sia intervenuta revoca nelle forme di legge; nel caso anzidetto il temporaneo stato di detenzione dell'imputato sospende, ma non esclude l'efficacia della dichiarazione o della elezione di domicilio. In tali sensi può dirsi ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, ribadita in decisioni recentissime.


Nel caso in esame, perciò, la elezione di domicilio validamente effettuata dal Marotta (mentre era detenuto) conservava la sua validità anche dopo la scarcerazione dell'imputato per libertà provvisoria, non essendo intervenuta revoca della stessa, nè potendo aver valore di revoca la semplice dichiarazione, all'atto della scarcerazione, del luogo corrispondente alla propria casa di abitazione.

Il fatto che tale dichiarazione sia stata fatta in adempimento dell'obbligo imposto dall'art. 171 comma 2° non ne muta la natura ed il valore semplicemente dichiarativo.

Deve, pertanto, riconoscersi che la successiva dichiarazione (indicazione cioè della propria abitazione) fatta dal Marotta all'autorità carceraria allo stato della scarcerazione, data la natura anzidescritta nel domicilio elettivo, non ha valore di revoca della precedente elezione: e valida è la notificazione eseguita al domicilio eletto.

La sentenza impugnata deve essere, perciò, annullata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della stessa Corte di appello. — (*Omissis*).

PARTE SECONDA



QUESTIONI

STATO DI DIRITTO E STATO MODERNO *

1. — Il concetto dello « Stato di diritto », inteso non soltanto dal punto di vista formalistico, ma anche sostanziale e finalistico, racchiude lo spirito informatore e gli elementi fondamentali dello « Stato moderno », quale è sorto dalle Rivoluzioni americana e francese, e con le altre caratteristiche che ha assunto nelle fasi della sua vita (cioè dalla prima fase di carattere individualistico a quella attuale di natura sociale-solidaristica), al fine di affermare il trionfo del diritto e della giustizia di fronte agli arbitri ed ai privilegi dei detentori del potere.

Potrebbe destare meraviglia il fatto che alla conquista di questo massimo bene, che pur ha sempre costituito e costituisce l'aspirazione suprema dell'interesse degli uomini, si sia arrivati soltanto in tempi recenti, dopo secoli ed anzi millenni di sofferenze e di lotte cruente, e purtroppo non completamente, e non ovunque nel mondo.

Si è che l'instaurazione di un tale tipo di ordinamento sociale e politico richiede l'esistenza di determinati presupposti, tra i quali anzitutto il già avvenuto o contemporaneo riconoscimento dei diritti dell'uomo ed il correlativo obbligo di rispettarli imposto anche ai detentori del potere sovrano.

Ora, è evidente che un tale sistema non può trovare posto negli ordinamenti che considerano i consociati come sudditi privi di diritti di fronte allo Stato ed illimitatamente sottoposti all'onnipotenza dei governanti.

Ed è per ciò ovvio che la sua attuazione non era affatto possibile nel mondo antico, dove la schiavitù costituiva un istituto legittimo, e dove, per altro, il potere dello Stato era considerato illimitato di fronte agli stessi uomini liberi.

2. — Un profondo cambiamento in materia fu operato dal Cristianesimo, la cui concezione del valore assoluto della personalità e dignità degli uomini considerati tutti come essere creati ad immagine e somiglianza dello stesso Creatore, portò ineluttabilmente:

a) per un verso, a considerarli dotati di una sfera di diritti di libertà di eguaglianza anzitutto nel campo religioso, e poi, per la naturale forza espansiva del principio, anche negli altri campi dell'attività umana, e quindi anche nel campo politico;

b) per un altro verso, a negare al potere laico, cioè allo Stato, antica piena competenza in materia di religione (si rammenti la massima Date a Cesare quel che è di Cesare ed a Dio quello che è di Dio), e correlativamente a limitare le potestà degli organi dello Stato non soltanto in quella materia, ma anche, in grazia alla suaccennata forza propulsiva del principio del valore assoluto della personalità dell'uomo, nelle altre materie, di natura mista o puramente attinenti all'ordinamento civile.

3. — Questi principi del riconoscimento dei diritti individuali e della limitazione del potere statale, che arrivarono a piena maturazione soltanto parecchi secoli dopo, con le Dichiarazioni dei diritti dell'uomo fatte alle Rivoluzioni americana e francese, avevano trovato un certo ricono-

(*) Questo articolo si riferisce alla Conferenza tenuta dal Presidente AMBROSINI 25 marzo 1968 nella sede dell'Avvocatura Generale dello Stato per la inaugurazione della Sala Vanvitelli (v. retro, II, 118).

scimento nella concezione pluralistica ed universalistica dell'Impero medioevale. In esso Impero, infatti, i poteri delle Comunità statali (Regni, Principati, Comuni, ecc.) che lo componevano e quelli dello stesso imperatore erano sottoposti a limitazioni, in corrispondenza all'obbligo che a tutti incombeva di attenersi all'osservanza dei supremi principi di giustizia e di pace, che concettualmente dovevano stare a base della Comunità imperiale.

Un tale sistema però non riuscì a trovare concretamente attuazione per varie cause, tra le quali basta qui indicare l'affermarsi dello strapotere di grandi signori feudali e la stessa debolezza del potere imperiale, che fu man mano disconosciuto, prima di fatto e poi esplicitamente dalle Comunità statali le quali affermarono la loro autonomia ed indipendenza dall'Impero, proclamandosi ognuna « sibi Princeps », « superiorum non recognoscens », e che adottarono poi un ordinamento basato sul principio « Princeps legibus solutus ».

4. — Nei regimi assolutistici instaurati nell'Europa continentale, prima nella forma di Stato patrimoniale e poi di Stato di polizia, i diritti degli individui, specie nel campo pubblicistico, erano disconosciuti o privi di protezione.

Nella suindicata sua prima forma, lo Stato era considerato come un bene patrimoniale del Principe, la cui volontà, anche manifestamente arbitraria, prevaleva su tutto e su tutti, senza alcuna possibilità di arginamento o di difesa da parte degli interessati ingiustamente colpiti.

Vi furono bensì dei teorici, che affermavano l'obbligo del sovrano di osservare i precetti di una legge a lui superiore, quale la legge divina; ma si trattava di una limitazione di natura puramente platonica, e per la cui valutazione restava arbitro il sovrano.

Nello Stato di polizia fu apportato un materiale cambiamento, in quanto venne assegnato allo Stato lo scopo di provvedere al bene non più del sovrano, ma dei componenti la comunità statale, talchè Federico II di Prussia potè dire che il Re era il primo servitore dello Stato.

Ma i sudditi rimasero sudditi, privi di diritti di natura pubblicistica di fronte allo Stato; ed il Sovrano rimase il portatore di tutti i poteri, non soggetto ad alcun vincolo giuridico; onde non fu eliminata la possibilità che egli od i suoi delegati, funzionari ed agenti, commettessero degli arbitri a danno dei sudditi, ai quali non era data alcuna garanzia giuridica per tutelare i propri diritti.

5. — A differenza dei Paesi dell'Europa continentale, il sistema assolutistico dell'illimitatezza del potere sovrano non riuscì ad affermarsi in Inghilterra. Fin dai primi tempi della sua instaurazione, e poi sempre più ampiamente in seguito, la monarchia incontrò nell'esercizio delle sue prerogative dei limiti derivanti o dalla tradizione e da patti conclusi con i feudatari (come la Magna Charta) o da deliberazioni del Parlamento accettate dai sovrani (come il Bill of Rights, l'Habeas Corpus, l'Act of Settlement, ecc.).

L'espressione caratteristica della limitazione del potere sovrano si trova nel principio del *Rule of Law*, della sovranità della legge, e della sottoposizione alla legge anche del Re (sub lege Rex).

È da rammentare in proposito l'episodio significativo del contrasto nel 1608 tra l'Alto Magistrato, sir Edward Coke, da una parte e Giacomo I dall'altra. Al Re che, in nome della sua prerogativa, asseriva che egli era il giudice supremo e che tutte le Corti dovevano a lui essere soggette, sir Coke obiettò che la legge proteggeva il Re e non il Re la legge; al che

Giacomo I replicò che invece era il Re che proteggeva la legge, e non la legge il Re.

La dottrina dei legisti finì per prevalere consolidando il sistema della sovranità della legge e della garanzia dei diritti dei cittadini assicurata a mezzo di giudici indipendenti.

6. — Questi principi, vittoriosamente affermati in Inghilterra, vennero ribaditi ed ampliati dalla Rivoluzione americana.

Le tredici colonie inglesi d'America, in rivolta contro la Madrepatria, invocarono bensì i tradizionali diritti di libertà sostanziali e di garanzia procedurale dell'ordinamento inglese, ma andarono oltre, ponendo le loro rivendicazioni sul piano più vasto e generale delle correnti democratiche della Scuola del Diritto naturale, secondo cui i diritti dell'uomo non derivano da concessione dello Stato (e per esso del Sovrano) o da patti intervenuti tra forze politiche diverse, ma ineriscono alla natura dell'uomo e sono perciò da considerarsi come diritti innanzi ed inalienabili.

Giova in proposito riportare quanto, conformemente alla Dichiarazione dei diritti della Virginia (12 giugno 1776) e delle altre ex colonie, i rappresentanti di esse, qualificandosi *rappresentanti degli Stati Uniti di America riuniti in Congresso Generale* a Filadelfia proclamarono nella Dichiarazione di Indipendenza del 4 luglio 1776, orientandosi alla concezione giusnaturalistica di ispirazione cristiana: «... Noi consideriamo che le seguenti verità siano di per sè stesse evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che il Creatore ha fatto loro dono di determinati inalienabili diritti, che tra questi sono la vita, la libertà ed il perseguimento della felicità; che per salvaguardare tali diritti, gli uomini si sono dati dei governi che derivano la propria giusta autorità dal consenso dei governati; che ogni qualvolta una determinata forma di governo si opponga a negare tali fini, sia diritto del Popolo modificarla o l'abolirla, istituendo un nuovo governo che ponga le sue basi su questi principi, trutturandone i poteri in modo che ad esso sembri il più atto a garantire la sua sicurezza e la sua felicità ».

7. — La stessa concezione giusnaturalistica dei diritti innati dell'uomo è affermata dalla Rivoluzione francese con la « Dichiarazione dei diritti dell'Uomo e del Cittadino » del 1789.

Nel preambolo della Dichiarazione solennemente si afferma: « I Rappresentanti del Popolo Francese, costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, la dimenticanza ed il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le sole cause delle sventure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una Dichiarazione solenne, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa Dichiarazione, costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro continuamente i loro diritti e i loro doveri; affinché gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo, potendo essere in ogni momento paragonati con il fine di ogni istituzione politica, siano più rispettati; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su principi semplici e incontestabili, si rivolgano sempre alla conservazione della Costituzione ed alla felicità dei cittadini. In conseguenza l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspicj dell'Essere Supremo, i Diritti seguenti dell'Uomo e del Cittadino... ».

Basterà ricordare alcuni articoli della Dichiarazione: l'art. 1, nel quale proclama che: « gli uomini nascono e rimangono uguali nei diritti... »;

l'art. 2, per il quale « lo scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo »; l'art. 3, per cui « il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione »; e l'art. 16, che quasi a conclusione e come ammonimento afferma che « la società, nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, nè la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione ».

8. — Non occorre qui soffermarsi sul contenuto delle Dichiarazioni americana e francese, nè sul senso non sempre identico con cui sono state intese ed applicate, a cominciare dalla struttura politico-territoriale dello Stato, si da imprimere caratteristiche particolari nello sviluppo dell'ordinamento rispettivo dei due Paesi e di riflesso all'ordinamento degli altri Stati.

Quel che interessa ora rilevare, in riferimento all'argomento che ci occupa, è che dai principi affermati dalle due Rivoluzioni e rispettive Dichiarazioni dei diritti dell'Uomo, in connessione con i precedenti inglesi, è sorto, in opposizione ai regimi assoluti, il nuovo tipo di Stato, generalmente denominato « Stato moderno ».

Il quale nuovo tipo di Stato, avendo lo scopo fondamentale di affermare e tutelare i diritti dei cittadini di fronte agli arbitri dell'autorità, ha costituito il suo ordinamento adottando istituzioni all'uopo idonee, tra le quali principalmente: la pluralità degli organi costituzionali, di cui uno almeno derivante dall'elezione popolare, e la predeterminazione delle loro competenze; la divisione dei poteri ed il controllo sul loro esercizio; il sindacato giurisdizionale sugli atti dell'autorità, ecc. ecc.

9. — La formula « Stato di diritto » fu coniata in Germania da von Mahl verso la metà del secondo scorso.

Nella dottrina tedesca la parola *Staatsrecht* era adoperata per indicare il diritto dello Stato, il diritto pubblico.

Con la nuova formula *Rechtsstaat*, si volle indicare quale deve essere lo scopo dello Stato, la realizzazione del diritto e la tutela giuridica da assicurare in proposito ai cittadini.

In seguito ai nuovi orientamenti determinati in Europa dai principi proclamati dalla Rivoluzione francese, anche in Germania, si affermò l'esigenza di rinnovare le basi del vecchio ordinamento, ma si avvertì nel contempo che non bastava riconoscere i diritti degli uomini, ma che era necessario assicurarne la tutela concreta a mezzo di organi e di procedure tali da impedire gli arbitri del potere esecutivo e da offrire comunque agli interessati i mezzi giuridici adeguati per porvi riparo.

La formula *Rechtsstaat* (« Stato di diritto ») tende principalmente alla realizzazione di questo scopo, di questo programma.

10. — All'affermazione della formula contribuì, oltre l'avversione ai principi ed ai metodi dei regimi assolutistici, la valutazione critica dell'inefficienza del sistema francese, che veniva giudicato lacunoso ed inefficiente per la protezione in concreto dei diritti dei cittadini, perchè incentrata sull'azione degli organi politici (sia pur derivati, come le Assemblee parlamentari, dalle elezioni popolari), talvolta influenzabili da passioni e non rispettosi dei diritti delle minoranze.

E contribuì certamente anche l'influenza di quelle correnti democratiche della Scuola del diritto naturale che avevano tanto influito sugli illuministi e sui protagonisti e combattenti delle Rivoluzioni americana e francese.

11. — Nata e sviluppata in Germania con la logica, l'impegno ed il senso romantico propri del temperamento tedesco, la formula « Stato di diritto » si diffuse subito trionfalmente negli altri Paesi, e conserva ancora la sua forza suggestiva, malgrado l'usura del tempo e le critiche alle quali è stata sottoposta fin dal primo tempo della sua enunciazione.

Si è rilevato dal punto di vista pregiudiziale che ogni Stato ha un proprio ordinamento giuridico; per il che sarebbe ozioso ed inutile parlare di « Stato di diritto ».

Ma con questo rilievo di carattere formalistico non si tiene conto della sostanza, e cioè del fatto che con la formula « Stato di diritto » si intende fare riferimento non ad un ordinamento qualsiasi, ma ad un ordinamento che poggi sul principio del riconoscimento della personalità e dei diritti dell'uomo, e che sia strutturato sulla base di congegni istituzionali idonei ad impedire che i detentori del potere possano arbitrariamente violarli senza che all'interessato sia data la possibilità di reagire nel campo giuridico, per evitare di subire il sopruso o per ottenere la dichiarazione di responsabilità dell'agente del pubblico potere che se ne sia reso colpevole, o comunque il ristabilimento della situazione giuridica violata, ed in definitiva, nel campo patrimoniale, il ristoro del danno subito.

Nè fondata sembra l'altra critica, secondo la quale la formula in esame sarebbe, oltre che inutile, dannosa, perchè essa è stata ed è adoperata in sensi diversi, sì che costituirebbe causa di confusione e disorientamento.

12. — Ora, se il presupposto da cui parte questa critica è esatto, non è esatta la conseguenza che se vuol trarre.

È bensì esatto che la formula « Stato di diritto » è stata propugnata ed interpretata in sensi diversi: non solo in riguardo alla sfera dei diritti da garantire (più limitata nel primo tempo secondo la concezione individualistica-liberale, e sempre più ampia appresso secondo la concezione solidarista del tempo nostro), ma anche rispetto ai congegni istituzionali ritenuti più adatti ad assicurare la garanzia dei diritti, oltre che nel campo politico, altresì in quello giuridico.

13. — Ma è da escludere che i significati diversi dati alla formula siano tra essi contrastanti ed inconciliabili, giacchè tendono tutti, proceduralmente e dal punto di vista sostanziale, alla realizzazione di una stessa finalità; l'affermazione, il potenziamento e la garanzia dei diritti dell'uomo. Onde è che, riguardati e valutati nel loro insieme, appaiono conciliabili e tra essi integrantisi, come elementi che concorrono alla formazione di uno stesso sistema.

Basterebbe pensare alle due categorie di diritti, quelli civili e politici e quelli economico-sociali, che pur discendono da due concezioni, l'una con l'altra profondamente diversa.

Col riconoscimento dei diritti cosiddetti sociali infatti lo Stato non ha annullato quelli tradizionali prima riconosciuti dalle Rivoluzioni americana e francese, ma li ha ampliati ed integrati; cosicchè oggi lo Stato si trova di fronte ad un complesso di diritti, che è tenuto ugualmente a salvaguardare.

Per il che è bene spiegabile, ed anzi necessario che, pur in questa situazione diversa da quella di prima, resti valida la formula dello « Stato di diritto », e che il concetto di essa coincida con quello dello « Stato moderno ».

GASPARE AMBROSINI
Presidente emerito
della Corte Costituzionale

RASSEGNA DI DOTTRINA

A. LAGOSTENA BASSI - L. RUBINI, *La depenalizzazione*, Giuffrè editore, Milano, 1968, pagg. 800.

La legge 3 marzo 1967, n. 317, ha rappresentato una svolta di estrema importanza nella politica legislativa in tema di circolazione stradale ed ha posto gravi problemi di applicazione agli operatori pratici del diritto, anche sotto il profilo dei rapporti tra decisione giudiziaria e sanzione amministrativa in un campo che, pur non potendosi chiamare *penale* nel senso classico dell'espressione, certamente concerne un diritto punitivo.

In considerazione, appunto, della novità e delle incertezze della materia gli AA. hanno inteso tracciare una sorta di guida che non si limita all'esegesi della legge sopraricordata ma prende anche in esame, per le indispensabili correlazioni e per tutte le implicazioni problematiche, tutte le singole norme depenalizzate del codice della strada e dei regolamenti comunali e provinciali.

Il volume, nella prima parte avente carattere introduttivo e generale, ricorda anche i notevoli contrasti di opinione che si sono avuti sull'opportunità della *depenalizzazione* e sotto questo profilo presenta un indubbio valore di carattere documentario. Non mancano accenni critici agli indirizzi adottati dal legislatore specie in relazione alla difficoltà di armonizzare la nuova normativa con gli istituti esistenti.

L. M.

G. PATRIARCA, *Cee, Efta, Gatt*, Alcuni problemi economico-giuridici. Roma, 1967, pagg. 336.

I molteplici aspetti delle relazioni tra CEE, EFTA e GATT hanno sempre stimolato l'interesse degli studiosi, spingendoli in un campo d'indagine ricco di motivi di suggestione e denso di problemi di carattere politico-economico, oltre che giuridico.

Il volume in rassegna raccoglie una larga serie di studi relativi ad alcuni dei problemi emersi durante il periodo transitorio di attuazione del Mercato Comune: dai dazi *antidumping* ai diritti dei paesi terzi, dai dazi fiscali al valore imponibile in dogana, dalla politica commerciale alle questioni connesse ad un eventuale ampliamento dell'area comunitaria. Gli aspetti più significativi e tecnicamente più complessi dell'esperimento di integrazione in corso tra i sei paesi della CEE sono esaminati con un metodo che ne valuta contemporaneamente le caratteristiche e le implicazioni sia giuridiche che economiche. Continuo è il riferimento della analisi all'altra costruzione europea che, sia pure su base e con finalità diverse, si è affiancata alla CEE, vale a dire la Zona europea di libero scambio, nonchè alle norme GATT, cui tutti i paesi comunitari hanno aderito, in vista della progressiva realizzazione dell'unione doganale.

L. M.

NORME SOTTOPOSTE A GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE *

NORME DICHIARATE INCOSTITUZIONALI

Codice civile, art. 2243 (*Periodo di riposo*), limitatamente all'inciso « dopo un anno di ininterrotto servizio ».

Sentenza 17 febbraio 1969, n. 16, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 24 maggio 1967 del pretore di Napoli, G. U. 2 settembre 1967, n. 221.

codice penale, art. 313 (*Autorizzazione o richiesta di procedimento*), **terzo comma**, nei limiti in cui attribuisce il potere di dare l'autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio alla Corte costituzionale al Ministro di grazia e giustizia anzichè alla Corte stessa.

Sentenza 17 febbraio 1969, n. 15, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 14 giugno 1968 della Corte d'assise di L'Aquila, G. U. 31 agosto 1968, n. 222.

r. d. l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (*Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale*), convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, **art. 128, secondo comma**, nella parte in cui attribuisce all'Istituto nazionale della previdenza sociale il diritto di trattenere sulle pensioni l'ammontare delle somme ad esso dovute in forza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Sentenza 20 febbraio 1969, n. 22, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 15 giugno 1967 del Tribunale di Bari, G. U. 28 ottobre 1967, n. 271.

legge 29 novembre 1952, n. 2388 (*Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo*), **articolo unico**, nella parte in cui, nell'aggiungere due commi all'art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dispone al primo comma, secondo periodo « Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma ».

Sentenza 24 gennaio 1969, n. 4, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

Ordinanza di rimessione 4 gennaio 1967 della Corte di appello di Roma, G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

* Tra parentesi sono indicati gli articoli della Costituzione in riferimento ai quali sono state proposte o decise le questioni di legittimità costituzionale.

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), nella parte in cui rende obbligatori *erga omnes* l'art. 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959 per gli impiegati addetti all'industria edile ed affini e l'accordo interconfederale 14 novembre 1947 (1).

Sentenza 10 febbraio 1969, n. 12, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ordinanza di rimessione 4 febbraio 1967 del Tribunale di Cosenza, G. U. 15 luglio 1967, n. 177.

d. P. R. 28 luglio 1960, n. 1069 (*Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese dell'alimentazione dolciaria*), nella parte in cui rende obbligatori *erga omnes* gli articoli 1 e 9, l'allegato alla parte terza e l'articolo 8 della parte quarta del contratto collettivo nazionale di lavoro 27 novembre 1957 per i lavoratori dell'alimentazione dolciaria.

Sentenza 10 febbraio 1969, n. 12, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ordinanza di rimessione 7 novembre 1967 della Corte di appello di Bologna, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50.

legge reg. Trentino-Alto Adige 14 ottobre 1963, n. 3, riappr. 7 marzo 1968 (*Norme per l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e del contributo di miglioria specifica*), **artt. da 1 a 31; art. 33 e**, per la parte relativa a varianti, scadenze e modifiche di piani regolatori, **art. 35, primo comma, e 36, primo comma; art. da 39 a 44** nella parte in cui si riferiscono all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili e all'estensione del tributo di miglioria ai casi previsti nell'art. 33.

Sentenza 6 febbraio 1969, n. 7, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri depositato il 9 aprile 1968, G. U. 20 aprile 1968, n. 102.

legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21 (*Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo*), **art. 18, terzo comma**, nella parte in cui, relativamente alla nomina dei due rappresentanti della cooperazione, da effettuarsi su designazione degli orga-

(1) Il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032, per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 4 febbraio 1967, n. 9. Il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 è stato dichiarato incostituzionale anche per le parti in cui rende obbligatorie *erga omnes* le seguenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959: art. 34, per il riferimento alle Casse edili di cui alla fine del terzo comma (sentenza 13 luglio 1963, n. 129); art. 55 (sentenza 6 luglio 1965, n. 56); art. 56 (sentenza 23 maggio 1966, n. 45); art. 61 (sentenza 9 giugno 1966, n. 43); e art. 62 (sentenza 13 luglio 1963, n. 129).

nismi regionali, stabilisce: « uno della Lega nazionale delle cooperative, uno della Confederazione nazionale delle cooperative ».

Sentenza 24 gennaio 1969, n. 2, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

Ordinanza di rimessione 22 febbraio 1967 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, G. U. 2 settembre 1967, n. 221.

legge 18 marzo 1968, n. 444 (Ordinamento della scuola materna), limitatamente alla sua applicabilità alla Regione Trentino Alto-Adige.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 140, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

Ricorso 20 maggio 1968 della Regione Trentino Alto-Adige, G. U. 6 luglio 1968, n. 170.

legge reg. sic. 11 luglio 1968 (Istituzione dei ruoli organici dell'Assessorato dello sviluppo economico), art. 6, limitatamente alla parte in cui prevede l'espletamento di concorsi pubblici per i sessantacinque posti che, indicati nella tabella P, non sono compresi nella tabella P/1.

Sentenza 6 febbraio 1969, n. 8, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana depositato il 26 luglio 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222.

NORME DELLE QUALI È STATA DICHIARATA NON FONDATA LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice di procedura civile, art. 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), secondo comma (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 17 febbraio 1969, n. 17, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanze di rimessione 4 aprile 1967 del giudice istruttore del Tribunale di Genova (G. U. 11 novembre 1967, n. 282) e 29 settembre 1967 del Pretore di Empoli (G. U. 23 dicembre 1967, n. 321).

codice di procedura penale, art. 571 (Riparazione degli errori giudiziari), primo comma, modificato dall'art. 1 della legge 23 maggio 1960, n. 504, e disposizioni conseguenti (art. 24, quarto comma, della Costituzione).

Sentenza 24 gennaio 1969, n. 1, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

Ordinanza di rimessione 15 dicembre 1966 del Tribunale di Milano, G. U. 11 marzo 1967, n. 64.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3269 (Legge del registro) art. 91 (art. 3 della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1969, n. 23, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 10 novembre 1966 del Tribunale di Milano, G. U. 22 aprile 1967, n. 102.

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 49** (artt. 13 e 16 della Costituzione).

Sentenze 20 febbraio 1969, n. 24, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 10 marzo 1967 del Pretore di Saronno, G. U. 27 maggio 1967, n. 132.

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma** (artt. 3 e 24 della Costituzione).

Sentenza 24 gennaio 1969, n. 3, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

Ordinanze di rimessione 12 maggio 1967 del Tribunale di Cassino (G. U. 8 luglio 1967, n. 170), e 13 gennaio 1968 del Tribunale di Cagliari (G. U. 9 marzo 1968, n. 65).

legge 2 luglio 1952, n. 703 (*Disposizioni in materia di finanza locale*), **art. 47** (artt. 101 e 108 della Costituzione).

Sentenza 6 febbraio 1969, n. 6, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ordinanza di rimessione 12 giugno 1967 del Tribunale di Bassano del Grappa, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

legge 2 luglio 1952, n. 703 (*Disposizioni in materia di finanza locale*), **artt. 47 e 51** (artt. 3, 24, 53, 102, 104 e 108 della Costituzione).

Sentenza 6 febbraio 1969, n. 6, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ordinanza di rimessione 7 novembre 1966 del Tribunale di Ravenna, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

legge 14 aprile 1956, n. 307 (*Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani*), **art. 1, secondo comma** (artt. 23 e 76 della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1969, n. 21, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanze di rimessione 29 novembre 1967 del Pretore di Milano (G. U. 30 marzo 1968, n. 84), 6 dicembre 1967 del Tribunale di Milano (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50), 14 gennaio 1968 del Tribunale di Milano (G. U. 1° giugno 1968, n. 139), 27 febbraio 1968 del Tribunale di Livorno (G. U. 14 settembre 1968, n. 235), 10 aprile 1968 del Tribunale di Imperia (G. U. 31 agosto 1968, n. 222), 16 aprile 1968 e 14 maggio 1968 del Tribunale di Genova (G. U. 28 settembre 1968, n. 248), 29 maggio 1968 (tre) del Tribunale di Varese (G. U. 14 settembre 1968, n. 235 e 12 ottobre 1968, n. 261), e 31 maggio 1968 del Pretore di Piacenza (G. U. 28 settembre 1968, n. 248).

legge 23 maggio 1960, n. 504 (*Modificazioni all'art. 571 e seguenti del Codice di procedura penale*), **art. 1**, che modifica l'art. 571 del codice di procedura penale (art. 24, quarto comma, della Costituzione).

Sentenza 24 gennaio 1969, n. 1, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

Ordinanza di rimessione 15 dicembre 1966 del Tribunale di Milano, G. U. 11 marzo 1967, n. 64.

legge 28 luglio 1961, n. 830 (*Disposizioni in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici esercizi di trasporto in concessione*), **art. 15, terzo comma** (artt. 32 e 38 della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1969, n. 21, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 5 marzo 1968 del Tribunale di Como, G. U. 6 luglio 1968, n. 170.

legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (*Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati*), **art. 5** (artt. 32 e 38 della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1969, n. 21, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 5 marzo 1968 del Tribunale di Como, G. U. 6 luglio 1968, n. 170.

legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (*Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati*), **art. 5, terzo e quarto comma** (artt. 23 e 76 della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1969, n. 21, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanze di rimessione 29 novembre 1967 del Pretore di Milano (G. U. 30 marzo 1968, n. 84), 6 dicembre 1967 del Tribunale di Milano (G. U. 24 febbraio 1968, n. 50), 10 gennaio 1968 del Tribunale di Milano (G. U. 1° giugno 1968, n. 139), 27 febbraio 1968 del Tribunale di Livorno (G. U. 14 settembre 1968, n. 235), 10 aprile 1968 del Tribunale di Imperia (G. U. 31 agosto 1968, n. 222), 16 aprile 1968 e 14 maggio 1968 del Tribunale di Genova (G. U. 28 settembre 1968, n. 248), 22 maggio 1968 della Corte di appello di Caltanissetta (G. U. 31 agosto 1968, n. 222), 29 maggio 1968 (tre) del Tribunale di Varese (G. U. 14 settembre 1968, n. 235 e 12 ottobre 1968, n. 261), e 31 maggio 1968 del Pretore di Piacenza (G. U. 28 settembre 1968, n. 248).

d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2194 (*Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 gennaio 1961, n. 1443*) (art. 89 della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1969, n. 21, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 10 febbraio 1967 del Tribunale di Cagliari, G. U. 20 aprile 1968, n. 102.

d. P. R. 31 dicembre 1963, n. 2194 (*Determinazione dell'addizionale al contributo per l'assicurazione contro le malattie, per l'assistenza di malattia ai pensionati, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 31 gennaio 1961, n. 1443*) **art. 1** (artt. 32 e 38 della Costituzione).

Sentenza 20 febbraio 1969, n. 21, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 5 marzo 1968 del Tribunale di Como, G. U. 6 luglio 1968, n. 170.

legge 15 settembre 1964, n. 756 (*Norme in materia di contratti agrari*) **art. 14** (artt. 42, secondo e terzo comma, e 44 della Costituzione).

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 141, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

Ordinanza di rimessione 31 maggio 1967 del Tribunale di Palermo, G. U. 25 novembre 1967, n. 295.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 5 luglio 1965, n. 9 (*Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965*), **art. 18, terzo comma** (art. 58 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 143, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

Ordinanza di rimessione 15 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 28 marzo 1968, n. 375 (*Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori*) (art. 3, lett. g della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e art. 3 della Costituzione).

Sentenza 10 febbraio 1969, n. 11, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ricorso del Presidente della Giunta regionale della Regione autonoma della Sardegna depositato il 21 maggio 1968, G. U. 15 giugno 1968, n. 152.

legge reg. sic. approv. 26 luglio 1968 (*Esercizio della caccia nel territorio della Regione siciliana*) (artt. 5 e 97 della Costituzione e 12 dello Statuto regionale siciliano).

Sentenza 17 febbraio 1959, n. 18, G. U. 26 febbraio 1969, n. 2.

Ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana depositato il 7 agosto 1968, G. U. 31 agosto 1968, n. 222.

NORME DELLE QUALI È STATO PROMOSSO GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Codice di procedura civile, disp. att., art. 159, terzo comma, in quanto conferisce al Ministro di grazia e giustizia un potere regolamentare

(art. 87, quinto comma, della Costituzione e principi costituzionali sulle fonti di produzione normativa) (2).

Pretore di Recanati, ordinanza 15 novembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

codice penale, art. 168 (Revoca della sospensione), primo comma, n. 1, in quanto impone la revoca della sospensione condizionale della pena detentiva in precedenza inflitta anche quando il secondo delitto sia punito con la pena pecuniaria, con disparità di trattamento rispetto a quanto consentito dall'art. 164, ultimo comma, del codice penale (nel testo sostituito con l'art. 1 della legge 24 aprile 1962, n. 191) per chi riporti una condanna a pena pecuniaria e poi altra condanna a pena detentiva (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Caltagirone, ordinanza 8 novembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

codice penale, art. 168 (Revoca della sospensione), primo comma, n. 2, in quanto, secondo la costante interpretazione della norma, comporta la revoca della sospensione condizionale della pena anche quando la condanna successiva sia relativa a fatto legato con il nesso della continuazione con quelli in precedenza puniti, con disparità di trattamento tra i responsabili di reato continuato che abbiano riportato complessivamente una pena ricompresa nei limiti stabiliti per l'applicazione del beneficio, a seconda che siano stati condannati con una sola sentenza o con due o più sentenze (art. 3 della Costituzione).

Tribunale di Livorno, ordinanza 2 dicembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

codice penale, art. 414 (Istigazione a delinquere), terzo comma, in quanto punisce l'apologia di reato anche quando consista in un semplice giudizio favorevole espresso su un fatto costituente delitto o sulle persone che lo hanno commesso, senza rievocazione esaltatrice e senza stigazione, neppure indiretta (art. 21, primo comma, della Costituzione).

Giudice istruttore del Tribunale di Rovigo, ordinanza 23 novembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

codice penale, art. 559 (Adulterio), in quanto punisce l'adulterio solo della moglie (artt. 3 e 29 della Costituzione) (3).

Pretore di Milano, ordinanza 20 settembre 1968, *G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6.

(2) Analoga questione è stata proposta, con ordinanza 31 ottobre 1968 dello stesso pretore (*G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6), per l'art. 63 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

(3) L'art. 559 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale con sentenza 9 dicembre 1968, n. 126. La questione era stata invece dichiarata non fondata con sentenza 28 novembre 1961, n. 62.

codice penale, art. 559 (*Adulterio*), in quanto rende possibile la punizione della moglie adultera legalmente separata (art. 29 della Costituzione) (3).

Pretore di Venezia, ordinanza 6 novembre 1968, G.U. 26 febbraio 1969, n. 52.

codice penale, art. 559 (*Adulterio*), in quanto punisce l'adulterio solo della moglie, e **art. 561** (*Casi di non punibilità. Circostanza attenuante*), in quanto dipendente dall'articolo 559 del codice penale (artt. 3 e 29 della Costituzione) (3).

Pretore di Genova, ordinanza 5 dicembre 1968, G.U. 26 febbraio 1969, n. 52.

codice penale, art. 574 (*Sottrazione di persone incapaci*), in quanto, con disparità di trattamento tra i coniugi, consente di ravvisare gli estremi del reato nella condotta del genitore non esercente la patria potestà, escludendo la possibilità di incriminare il genitore esercente la patria potestà e determinando un ingiustificato livellamento tra il genitore non esercente la patria potestà e tutti gli altri possibili responsabili del reato estranei alla famiglia (artt. 29, secondo comma, e 3 della Costituzione) (4).

Pretore di Bologna, ordinanza 7 novembre 1968, G.U. 8 gennaio 1969, n. 6.

codice penale, art. 666 (*Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza*), in quanto vieta di dare spettacoli o trattenimenti in luogo aperto al pubblico senza la licenza del questore (art. 17, secondo comma, della Costituzione) (5).

Pretore di Racconigi, ordinanza 5 dicembre 1968, G.U. 26 febbraio 1969, n. 52.

codice di procedura penale, art. 134 (*Nomina dei difensori di fiducia*), nella parte in cui definisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ricevere la nomina del difensore di fiducia, in quanto consente alla polizia giudiziaria di compiere atti istruttori senza l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 304 e

(4) Questione già proposta dal pretore di Gavirate con ordinanza 29 maggio 1967 (G.U. 2 settembre 1967, n. 221) e dal pretore di Roma con ordinanze 29 aprile 1968 (G.U. 20 luglio 1968, n. 184) e 15 maggio 1968 (G.U. 28 settembre 1968, n. 248). L'art. 574 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 22 febbraio 1964, n. 9, nella parte in cui limitava il diritto di querela al genitore esercente la patria potestà.

(5) Analoga questione è stata proposta, dallo stesso pretore, per l'art. 68 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, già dichiarato incostituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 142, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore.

seguenti e 390 del codice di procedura penale (art. 24 della Costituzione) (6) (7).

Pretura di Bologna, ordinanza 29 ottobre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

codice di procedura penale, art. 219 (*Funzioni della polizia giudiziaria*), in quanto consente alla polizia giudiziaria di interrogare l'imputato libero e di compiere altri atti istruttori senza l'osservanza delle norme dell'istruzione formale (artt. 2 e 24, secondo comma, della Costituzione) (7).

Pretore di Scicli, ordinanze 25 ottobre 1968 (due), *G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6 (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Bologna, ordinanza 29 ottobre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25 (art. 24 della Costituzione).

codice di procedura penale, art. 222 (*Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato*), **secondo comma e ultima parte**, in quanto consente alla polizia giudiziaria di compiere atti istruttori anche senza l'osservanza delle norme dell'istruzione formale (artt. 3 e 24 della Costituzione) (8).

Tribunale di Treviso, ordinanza 11 novembre 1968, *G. U.* 12 febbraio 1969, n. 38.

codice di procedura penale, art. 222 (*Atti concernenti l'arresto; assicurazione del corpo del reato*) e **art. 224** (*Perquisizioni di polizia giudiziaria*), in quanto consentono alla polizia giudiziaria di compiere atti istruttori anche senza la osservanza delle norme dell'istruzione formale; **art. 231** (*Atti e informative del pretore*), in quanto consente di compiere atti istruttori senza l'osservanza delle norme previste dagli artt. 340-bis, 340-ter, 340-ter, 340-ter e 390 del codice di procedura penale; **art. 238**, in quanto consente l'interrogatorio dell'imputato senza l'osservanza delle norme dell'istruzione formale (art. 24 della Costituzione) (7).

Pretore di Bologna, ordinanza 29 ottobre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

(6) Questione già proposta dal pretore di Recanati con ordinanza 12 ottobre 1968 *G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318).

(7) Questione proposta con espresso riferimento ai principi affermati nella sentenza 5 luglio 1968, n. 86, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale agli articoli 225 e 232 del codice di procedura penale « *nella arte in cui rendono possibile, nelle indagini di polizia ivi previste, il compimento di atti istruttori senza l'applicazione degli articoli 320, 304-bis, ter e quater del codice di procedura penale* ».

(8) Questione già proposta, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Livorno con ordinanza 19 settembre 1968, (*G. U.* 14 dicembre 1968, n. 318).

codice di procedura penale, art. 223 (*Ausiliari della polizia giudiziaria*), in quanto consente il compimento di atti istruttori senza l'intervento della difesa (art. 24 della Costituzione) (7).

Corte di appello di Milano, ordinanza 13 novembre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

codice di procedura penale, art. 389 (*Casi in cui si procede con istruzione sommaria*), **terzo comma**, in quanto consente al pubblico ministero di procedere con rito sommario anche per il giudizio di competenza della corte di assise o del tribunale, in ogni caso in cui la prova appare evidente (art. 25 della Costituzione) (9).

Corte di assise di appello di Napoli, ordinanza 29 novembre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

codice di procedura penale, art. 501 (*Comparizione del contumace*), **primo comma** (inciso « *prima che sia cominciata la discussione finale*») e **quinto comma**, in quanto non consente l'interrogatorio del contumace dopo l'inizio della discussione finale (art. 24 della Costituzione) (10).

Corte di appello di Caltanissetta, ordinanza 10 dicembre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

codice di procedura penale, art. 502 (*Casi e modi del giudizio direttissimo*), **primo e secondo comma**, in quanto, nel consentire al pubblico ministero di designare la sezione del tribunale e la data di celebrazione del giudizio, gli rimette in pratica di scegliere l'organo giudicante, con criterio diverso da quello previsto per il giudizio ordinario, nel quale l'assegnazione avviene su designazione del presidente dirigente il tribunale (artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione) (11).

Tribunale di Milano, ordinanza 15 ottobre 1968, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

codice di procedura penale, art. 510 (*Giudizio conseguente all'opposizione*), **primo comma, primo periodo**, in quanto impone all'opponente di comparire in udienza, condizionando alla comparizione personale l'ammissibilità dell'opposizione (o la proseguibilità del relativo giudizio)

(9) L'art. 389, terzo comma, del codice di procedura penale è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 28 novembre 1968, n. 117, nei limiti in cui esclude la sindacabilità, nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova.

(10) Questione già proposta dalla seconda sezione penale della Corte di cassazione con ordinanza 22 maggio 1968 (G. U. 30 novembre 1968, n. 305).

(11) Questione proposta, con la stessa ordinanza, anche per l'art. 21, terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

art. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione) (11); **secondo comma, primo periodo**, in quanto subordina la revoca del decreto penale alla comparizione dell'opponente nel dibattimento relativo al giudizio conseguente all'apposizione e non, solamente, alla ritualità e tempestività dell'opposizione (art. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 22 ottobre 1968, *G.U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

codice di procedura penale, art. 630 (*Procedimento per gli incidenti di esecuzione*), in quanto prevede la nomina di un difensore di ufficio soltanto per il caso che l'interessato sia ammesso al patrocinio gratuito (art. 24 della Costituzione) (7) (12).

Corte di assise di Milano, ordinanza 16 ottobre 1968, *G.U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

r. d. 23 dicembre 1865, n. 2071 (*Tariffa giudiziaria in materia penale*), **artt. 237 e 238**, in quanto condizionano l'accoglimento della istanza di dilazione nel pagamento della pena pecuniaria alla prestazione di garanzie immobiliari o personali (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Guastalla, ordinanza 6 dicembre 1968, *G.U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

r. d. 5 febbraio 1891, n. 29 (*Regolamento amministrativo per l'esecuzione della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza*), **art. 16**, in quanto non disciplina autonomamente le modalità di cessazione delle funzioni inerenti alle cariche reviste come causa di inelleggibilità o di decadenza per altre cariche, cause che rimarrebbero operanti quando dimissioni tempestivamente presentate non fossero accettate in tempo utile (artt. 3, primo comma, 51, primo comma, della Costituzione) (13).

Tribunale di Trani, ordinanza 3 dicembre 1968, *G.U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

(11) Questione già dichiarata non fondata, ma sotto profilo diverso da quello sopra prospettato, con sentenze 8 marzo 1957, n. 46 e 23 dicembre 1963, n. 170. Per altre questioni sull'art. 510 del codice di procedura penale v. ordinanze 5 agosto 1967 del pretore di Chiavari (*G.U.* 27 gennaio 1968, n. 24) e 18 aprile 1968 del pretore Livorno (*G.U.* 13 luglio 1968, n. 177).

(12) Questione già dichiarata non fondata con sentenza 27 marzo 1962, n. 29, riproposta con espresso riferimento ai principi affermati dalla Corte costituzionale in le sentenze 31 maggio 1965, n. 41 e 2 luglio 1968, n. 86.

(13) Questione già proposta, per l'art. 15, n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960, 570, dal tribunale di Catanzaro con ordinanza 24 febbraio 1967 (*G.U.* 14 ottobre 1967, n. 258) e dalla corte di appello di Napoli con ordinanze 26 giugno 1968 (*G.U.* ottobre 1968, n. 261) e 9 ottobre 1968 (*G.U.* 30 novembre 1968, n. 305).

r. d. 18 novembre 1920, n. 1626 (*Estensione ai militari dell'esercito e della marina delle nuove disposizioni sulle pensioni*), in quanto prevede la riduzione dell'assegno temporaneo o vitalizio spettante agli ufficiali rimossi o comunque cessati dal servizio a seguito di condanna penale (art. 36 della Costituzione) (14).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 2 ottobre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3270 (*Legge tributaria sulle successioni*), **art. 31, primo, secondo e terzo comma**, in quanto pone la presunzione *juris et de jure* di esistenza di un predeterminato quantitativo di gioielli, denaro e mobili nel patrimonio ereditario (artt. 3 e 53 della Costituzione) (15).

Commissione provinciale delle imposte di Bari, ordinanze 9 marzo 1967 (*G. U.* 12 febbraio 1969, n. 38), 16 marzo 1967 (*G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52), e 11 maggio 1967 (*G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6).

r. d. 15 ottobre 1925, n. 2033 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), **art. 44, secondo comma**, in quanto, con disparità di trattamento rispetto al sequestro disciplinato dal codice di procedura penale, impone il sequestro della merce per il solo fatto della denuncia (art. 3, primo comma, della Costituzione), senza che il denunciato possa impedirlo (art. 24, secondo comma, della Costituzione) e con iniziativa che può risultare per il denunciato di pregiudizio maggiore della stessa pena editale (art. 27, secondo comma, della Costituzione) (16).

Pretore di Recanati, ordinanza 5 ottobre 1968, *G. U.* 9 gennaio 1969, n. 6.

(14) Questione proposta (quanto alla rilevanza) subordinatamente alla eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, primo comma, del r. d. 18 giugno 1931, n. 914.

(15) Questione dichiarata non fondata con sentenza 12 luglio 1967, n. 109. I primi due commi della disposizione, dichiarati incostituzionali con sentenza 12 luglio 1965, n. 69 « *in quanto escludono le aziende agricole dal trattamento disposto per le aziende industriali e commerciali* », sono stati sostituiti con legge 31 ottobre 1966, n. 948.

(16) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, terzo e quarto comma, del r. d. 15 ottobre 1925, n. 2033, sollevata per la parte in cui la disposizione, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, prevede l'obbligo di un preventivo deposito di somme per la richiesta di revisione di analisi, è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con sentenza 19 febbraio 1965, n. 6. La questione di legittimità costituzionale degli artt. 49 e 54 dello stesso decreto è stata dichiarata non fondata con le sentenze, rispettivamente, 8 giugno 1963, n. 79 e 15 maggio 1963, n. 67. Analoga questione, proposta per gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 (che hanno sostituito gli artt. 44 e 45 del r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033), è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, con sentenza 10 maggio 1963, n. 63.

r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033 (*Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*) **artt. 41, 42** (17), **43, 44** (16), **45 e 46**, in quanto non consentono nelle operazioni di prelevamento e analisi la presenza dell'interessato, del suo difensore o del suo consulente tecnico nè il deposito degli atti compiuti senza la preventiva partecipazione al difensore (artt. 3 e 24 della Costituzione) (7) (18).

Pretore di Camposampiero, ordinanza 18 ottobre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

Pretore di Chiari, ordinanza 15 novembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

Pretore di Santa Maria Capua Vetere, ordinanza 22 novembre 1968, *G. U.* 12 febbraio 1969, n. 38 (19).

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 63**, in quanto conferisce al Ministro dell'interno un potere regolamentare (art. 87, primo comma, della Costituzione e principi costituzionali sulle fonti di produzione normativa) e gli consente, senza indicazione di principi e criteri direttivi, di formulare precetti penalmente sanzionati (art. 25, secondo comma della Costituzione) (20).

Pretore di Recanati, ordinanza 31 ottobre 1968, *G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 68**, in quanto vieta di dare trattenimenti e spettacoli per copo di divertimento o passatempo in luogo aperto al pubblico senza a licenza del questore (art. 17, secondo comma della Costituzione) (21).

Pretore di Racconigi, ordinanza 5 dicembre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 86**, se ed in quanto imponga la licenza del questore per gli

(17) Per l'art. 42 la questione è stata sollevata solo dal pretore di Chiavari.

(18) Questione già proposta dal pretore di Brescia con ordinanza 15 giugno 1968 (*G. U.* 14 settembre 1968, n. 235). Analoghe questioni sono state proposte (v. *infra*) anche per gli artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190 (che hanno modificato gli artt. 44 e 45 del r. d. l. 15 ottobre 1925, n. 2033) e per l'art. 1 della legge) aprile 1962, n. 283 (modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441).

(19) Dal pretore di Santa Maria Capua Vetere la questione è stata proposta per gli artt. 41, 43, 44, primo comma, 45 e 46, ed in riferimento al solo art. 24 della Costituzione.

(20) Analoga questione è stata proposta, con ordinanza 15 novembre 1968 dallo stesso pretore (*G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25), per l'art. 159, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

(21) L'art. 68 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773, è stato dichiarato incostituzionale, in sentenza 12 dicembre 1967, n. 142, nella parte in cui vieta di dare feste da ballo in luogo esposto al pubblico, senza la licenza del questore.

apparecchi automatici da trattenimento (artt. 3, 4, 35 e 41 della Costituzione).

Pretore di Padova, ordinanza 8 luglio 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (*Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*), **art. 220**, in quanto, nel disporre l'arresto del contravventore alla norma di cui all'art. 85, che prevede solo la pena dell'ammenda, consente una privazione preventiva della libertà personale in vista del giudizio su reato per il quale nessuna pena detentiva è prevista, con disparità di trattamento rispetto alle ipotesi di reati puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda per i quali non sia consentito l'arresto in flagranza (artt. 3 e 13 della Costituzione) (22).

Pretore di Torino, ordinanza 26 ottobre 1968, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6 (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Roma, ordinanza 20 agosto 1968, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6 (art. 13 della Costituzione) (23).

r. d. 18 giugno 1931, n. 914 (*Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali di Marina*), **art. 45, primo comma**, in quanto, con trattamento diverso da quello stabilito, nella stessa ipotesi, per gli ufficiali, esclude il diritto alla pensione per il sottufficiale cessato dal servizio a seguito di condanna penale prima di aver compiuto venti anni di servizio (art. 3 della Costituzione).

Corte dei conti, quarta sezione giurisdizionale, ordinanza 2 ottobre 1968, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

r. d. 20 dicembre 1932, n. 1705 (*Approvazione del nuovo statuto della « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio »*), **art. 36**, in quanto consente all'istituto assistenziale di rivalersi sul datore di lavoro in mora nel versamento dei contributi delle prestazioni corrisposte per la malattia del lavoratore (artt. 3 e 53 della Costituzione).

Corte di appello di Catanzaro, ordinanza 26 novembre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

r. d. 3 marzo 1934, n. 383 (*Testo unico della legge comunale e provinciale*), **artt. 10 e 14**, in quanto non disciplinano autonomamente le modalità di cessazione delle funzioni inerenti a cariche previste come causa di ineleggibilità o di decadenza per altre cariche, cause che rimarrebbero operanti quando dimissioni tempestivamente presentate

(22) Questione proposta dal pretore di Torino anche con ordinanza 24 ottobre 1968 (G. U. 28 dicembre 1968, n. 329).

(23) Nell'ordinanza del pretore di Roma la questione risulta proposta per l'art. 85 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773, in relazione all'art. 220.

non fossero accettate in tempo utile (artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione) (24).

Tribunale di Trani, ordinanza 3 dicembre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939 (*Disciplina del trattamento di malattia di operai dell'industria*), **art. 38, primo comma, seconda parte**, in quanto consente all'istituto assistenziale di rivalersi sul datore di lavoro in mora nel versamento dei contributi delle prestazioni corrisposte per la malattia del lavoratore (artt. 3 e 53 della Costituzione) (25).

Corte di appello di Catanzaro, ordinanza 26 novembre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

r. d. 18 dicembre 1941, n. 1368 (*Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile*), **art. 159, terzo comma**, in quanto conferisce al Ministro di grazia e giustizia un potere regolamentare (art. 87, quinto comma, della Costituzione e principi costituzionali sulle fonti di produzione normativa) (26).

Pretore di Recanati, ordinanza 15 novembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

r. d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*), **art. 147, secondo comma**, in quanto, nel disciplinare il procedimento di estensione del fallimento al socio o alla società occulta, limita le possibilità difensive del soggetto passivo alla sua audizione in camera di consiglio (artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione) e consente di derogare alle norme sulla competenza nell'accertamento sulla sussistenza di una società (art. 25, primo comma, della Costituzione).

Tribunale di Udine, ordinanza 8 novembre 1968, *G. U.* 29 gennaio 1969, n. 25.

d. lg. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 (*Soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazioni dei rispettivi patrimoni*), **art. 43**, in quanto mantiene in vigore l'articolo 38, primo comma, seconda parte, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, che consente all'isti-

(24) Questione già proposta, per l'art. 15, n. 3 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dal tribunale di Catanzaro con ordinanza 24 febbraio 1967 (*G. U.* 14 ottobre 1967, n. 258) e dalla corte di appello di Napoli con ordinanze 26 giugno 1968 (*G. U.* 12 ottobre 1968, n. 261) e 9 ottobre 1968 (*G. U.* 30 novembre 1968, n. 305).

(25) Questione già proposta dal tribunale di Vercelli con ordinanza 17 gennaio 1968 (*G. U.* 30 marzo 1968, n. 84). *V. infra*, nota 27.

(26) Analoga questione è stata proposta, con ordinanza 31 ottobre 1968 dello stesso pretore (*G. U.* 8 gennaio 1969, n. 6), per l'art. 63 del r. d. 18 giugno 1931, n. 773.

tuto assistenziale di rivalersi sul datore di lavoro in mora nel versamento dei contributi delle prestazioni corrisposte per la malattia del lavoratore (artt. 3 e 53 della Costituzione) (27).

Corte di appello di Catanzaro, ordinanza 26 novembre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

d. lg. lgt. 8 marzo 1945, n. 90 (*Modificazioni della imposta sulle successioni e sulle donazioni*), **art. 11, ultimo comma**, in quanto rimette la determinazione del valore venale delle azioni non quotate in borsa alla insindacabile valutazione del Comitato direttivo degli agenti di cambio (artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione).

Commissione provinciale delle imposte di Milano, ordinanza 9 ottobre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

d. lg. lgt. 9 aprile 1946, n. 212 (*Modificazioni delle vigenti disposizioni sulla assicurazione di malattia per i lavoratori in agricoltura*), **art. 4**, in quanto disciplina il diritto dei dipendenti da imprese agricole all'assistenza in caso di malattia secondo criteri diversi da quelli stabiliti per i dipendenti da imprese industriali (artt. 3 e 38 della Costituzione).

Tribunale di Terni, ordinanza 12 novembre 1968, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Disposizioni sulla stampa*), **art. 21, terzo comma**, in quanto rende applicabili le norme sul giudizio direttissimo, che nel consentire al pubblico ministero di designare la sezione del tribunale e la data di celebrazione del giudizio, gli rimettono in pratica di scegliere l'organo giudicante, con criterio diverso da quello previsto per il giudizio ordinario, nel quale l'assegnazione avviene su designazione del presidente dirigente il tribunale (artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione) (28).

Tribunale di Milano, ordinanza 15 ottobre 1968, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

d. lg. 11 febbraio 1948, n. 50 (*Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi*), **art. 1**, in quanto comporta, a carico di chi ometta di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, l'applicazione di pene diverse a seconda della nazionalità delle persone ospitate (art. 3 della Costituzione).

Pretore di San Donà di Piave, ordinanze 14 giugno 1968 (due), G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

(27) Nell'ordinanza di rimessione la questione risulta proposta direttamente per l'art. 38, primo comma, seconda parte, del contratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, come nell'ordinanza 17 gennaio 1968 con la quale il tribunale di Vercelli ha già proposto la stessa questione (G. U. 30 marzo 1968, n. 84).

(28) Questione proposta, con la stessa ordinanza, anche per l'art. 502, primo e secondo comma, del codice di procedura penale.

d. lg. 11 febbraio 1948, n. 50 (*Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi*), **art. 2**, in quanto comporta, a carico di chi ometta di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone assunte alle proprie dipendenze, l'applicazione di pene diverse a seconda della nazionalità delle persone assunte (art. 3 della Costituzione) (29).

Pretore di San Donà di Piave, ordinanza 25 giugno 1968, *G. U.* 12 febbraio 1969, n. 38.

d. lg. 11 febbraio 1948, n. 50 (*Sanzioni per omessa denuncia di stranieri o apolidi*), **artt. 1 e 2**, in quanto ratificati, con la legge 22 aprile 1953, n. 342, dopo la scadenza del termine stabilito per la ratifica dall'articolo 6 del d. lg. lgt. 16 marzo 1946, n. 98 (artt. 76 e 77 della Costituzione) (30).

Pretore di Chiusa, ordinanza 29 aprile 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

legge 22 aprile 1950, n. 342 (*Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente*) **articolo unico**, nella parte in cui ratifica, dopo la scadenza del termine stabilito dall'articolo 6 del d. lg. lgt. 16 marzo 1946, n. 98, il decreto-legge 11 febbraio 1948, n. 50 (artt. 76 e 77 della Costituzione) (30).

Pretore di Chiusa, ordinanza 29 aprile 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

legge 14 aprile 1956, n. 307 (*Determinazione o modificazione delle misure dei contributi e delle tariffe dei premi per le assicurazioni sociali obbligatorie, nonché per gli assegni familiari, per la integrazione de guadagni degli operai dell'industria, e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani*), **art. 1, secondo comma**, in quanto, nell'indicare quale criterio per la determinazione dei contributi le esigenze delle gestioni di bilancio degli istituti assistenziali, non delimita in modo idoneo la discrezionalità dell'esercizio del potere di imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione) (31).

Tribunale di Pescara, ordinanza 2 maggio 1968, *G. U.* 12 febbraio 1969, n. 38.

Tribunale di Brescia, ordinanza 16 ottobre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

(29) Questione già proposta (in riferimento anche all'art. 14 della Costituzione) al tribunale di Rovereto con ordinanza 15 dicembre 1967 (*G. U.* 24 febbraio 1968, n. 50).

(30) Questione già proposta dal pretore di Bolzano con ordinanza 26 febbraio 1968 (*G. U.* 6 luglio 1968, n. 170).

(31) Questione dichiarata non fondata con sentenza 20 febbraio 1969, n. 21.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 1**, ed ogni altra disposizione condizionata dalla formula iniziale dell'art. 1 (in particolare, art. 9), in quanto rimette l'iniziativa della diffida alle discrezionali valutazioni dell'autorità amministrativa (artt. 3, primo comma, e 13, secondo comma, della Costituzione) (32).

Pretore di Firenze, ordinanza 5 novembre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*), **art. 4, secondo comma**, in quanto prevede come facoltativa l'assistenza di un difensore (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione) (33).

Tribunale di Torino, ordinanza 13 dicembre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52.

d. P. R. 26 aprile 1957, n. 818 (*Norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti*), **art. 10, ultimo comma**, per eccesso dai limiti della delega conferita con l'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (art. 76 della Costituzione) (34).

Tribunale di L'Aquila, ordinanza 21 novembre 1968, *G. U.* 26 febbraio 1969, n. 52 (35).

d. P. R. 29 gennaio 1958, n. 645 (*Testo unico delle leggi sulle imposte dirette*), **art. 205**, in quanto compromette, con iniziativa rimessa alla discrezionale valutazione dell'esattore, il diritto del creditore procedente (art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione), e consente all'esattore di distogliere le parti del processo di esecuzione dal loro

(32) Questione già proposta dallo stesso pretore di Firenze con ordinanza 20 luglio 1967 (*G.U.* 28 ottobre 1967, n. 271), dal pretore di Genova con due ordinanze 1° febbraio 1968 (*G.U.* 20 aprile 1968, n. 102) e dal pretore di Lentini con ordinanza 28 marzo 1968 (*G.U.* 31 agosto 1968, n. 222). Altra questione di legittimità costituzionale della disposizione è stata dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 13, 25, 27 e 3 della Costituzione, con sentenza 23 marzo 1964, n. 23.

(33) Nell'ordinanza di rimessione, il tribunale di Torino ha espressamente richiamato la sentenza 29 maggio 1968, n. 53 con la quale la Corte costituzionale, dichiarando la illegittimità costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, ha affermato la necessità dell'assistenza tecnica di un difensore « *da rendersi, oltretutto, obbligatoria e non facoltativa, come invece è disposto, per analoghe situazioni, dall'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956 sulle misure di prevenzione* ».

(34) Questione dichiarata non fondata con sentenza 8 giugno 1963, n. 78.

(35) La questione, già proposta con ordinanza 20 febbraio 1963, torna all'esame della Corte costituzionale, che con ordinanza 14 marzo 1964, n. 17 aveva disposto la restituzione degli atti al giudice di merito per un giudizio sulla rilevanza condotto con riguardo alla legge 20 febbraio 1958, n. 55, ritenuta invece inapplicabile dal tribunale di L'Aquila.

giudice naturale (art. 25, primo comma, della Costituzione) e di realizzare le proprie pretese in posizione di preminenza rispetto agli altri creditori (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Modena, ordinanza 30 ottobre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

legge 27 febbraio 1958, n. 190 (*Modifica agli articoli 44 e 45 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari*), **artt. 1 e 2**, in quanto non prevedono l'intervento dell'interessato alle operazioni di analisi dei campioni (art. 24 della Costituzione) (7) (36).

Pretore di Benevento, ordinanza 7 dicembre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1028 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle aziende produttrici di materiali laterizi*), **articolo unico**, in quanto rende obbligatorio *erga omnes* l'articolo 53 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi (che condiziona l'ammissibilità delle richieste del lavoratore relative al salario alla presentazione del reclamo entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro), per eccesso dai limiti della delega conferita con l'articolo 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 (art. 76 della Costituzione).

Pretore di Agropoli, ordinanze 17 ottobre 1968 (due) G. U. 26 febbraio 1968, n. 52.

d. P. R. 9 maggio 1961, n. 868 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro*) **articolo unico**, in quanto rende obbligatoria *erga omnes* la clausola concernente la Cassa edile di cui all'art. 12 dell'accordo integrativo collettivo 1° ottobre 1959 per gli operai addetti all'industria edilizia della provincia di Macerata (artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione) (37).

Pretore di Recanati, ordinanza 9 ottobre 1968, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

(36) Questione dichiarata non fondata, in riferimento agli artt. 24 e 102 della Costituzione, con sentenze 10 maggio 1963, n. 63 e 19 febbraio 1965, n. 69 e riproposta a seguito della decisione 5 luglio 1968, n. 86. Per analoghe questioni v. note 16 e 18.

(37) Questione già proposta dal pretore di Camerino con ordinanza 4 maggio 1968 (G.U. 10 agosto 1968, n. 203). L'articolo unico del d.P.R. 9 maggio 1961, n. 868 è stato dichiarato incostituzionale, con sentenza 8 luglio 1967, n. 99, per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 10 del contratto collettivo integrativo 30 settembre 1959 per gli operai dipendenti dalle imprese edilizie ed affini della provincia di Ascoli Piceno.

legge 31 dicembre 1961, n. 1443 (*Norme per il finanziamento delle prestazioni per l'assistenza di malattia ai pensionati*), **art. 5, terzo comma**, in quanto, nell'indicare come criterio di determinazione dei contributi, il fabbisogno dell'assistenza di malattia ai pensionati, non delimita in modo idoneo la discrezionalità dell'esercizio del potere di imposizione (artt. 23 e 76 della Costituzione) (38).

Tribunale di Pescara, ordinanza 2 maggio 1968, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Tribunale di Brescia, ordinanza 16 ottobre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

legge 30 aprile 1962, n. 283 (*Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande*), **art. 1**, modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, in quanto, nel disciplinare le modalità di analisi dei campioni, non prevede l'intervento dell'interessato (art. 24 della Costituzione) (7) (39).

Pretore di Barra, ordinanza 5 novembre 1968, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

legge 29 settembre 1962, n. 1462 (*Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1958, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno*), **art. 2, ultimo comma**, in quanto consente di determinare la indennità di espropriazione secondo valori calcolati con riferimento ad epoca fino a dodici anni anteriore al provvedimento espropriativo (artt. 42, terzo comma, e 3 della Costituzione) (40).

Tribunale di Bari, ordinanze 17 ottobre 1968 e 24 ottobre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

legge 26 febbraio 1963, n. 441 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della*

(38) Questione dichiarata non fondata con sentenza 20 febbraio 1969, n. 21.

(39) Per analoghe questioni v. note 16 e 18.

(40) Questione proposta, anche con altre ordinanze (2 maggio 1968 (tre), 16 maggio 1968, 30 maggio 1968 (due), 6 giugno 1968 e 15 giugno 1968, G. U. 26 ottobre 1968, n. 275 e 30 novembre 1968, n. 305), sul presupposto che la disposizione si applichi ai rapporti in contestazione fra le parti, escludendosi cioè la retroattività delle norme che hanno modificato e sostituito l'art. 2, ultimo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1462. La disposizione, infatti, è stata modificata con l'art. 6 della legge 6 luglio 1964, n. 608 e sostituita con l'art. 31 della legge 25 giugno 1965, n. 717, che rinvia, quanto alla determinazione dell'indennità di espropriazione, alla legge 18 aprile 1962, n. 162, e quindi anche all'art. 12, secondo comma, prima parte, che, dichiarato incostituzionale con sentenza 9 aprile 1965, n. 22, è stato sostituito, con le altre disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 167 relative alla determinazione dell'indennizzo, dalla legge 21 luglio 1965, n. 904.

vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750), art. 1, che modifica l'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, in quanto, nel disciplinare le modalità di analisi dei campioni, non prevede l'intervento dell'interessato (art. 24 della Costituzione) (7) (41).

Pretore di Bari, ordinanza 5 novembre 1968, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

legge reg. sic. 10 agosto 1965, n. 21 (*Trasformazione dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia in Ente di sviluppo agricolo*), **art. 22**, in quanto disciplina materia alla quale non si estende la competenza legislativa esclusiva alla Regione (artt. 14 e 20 dello Statuto regionale siciliano) (42).

Corte costituzionale, ordinanza 16 dicembre 1968, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

legge reg. Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1966, n. 5 (*Estensione a tutto il territorio della provincia di Udine, compreso il circondario di Pordenone, delle facoltà riservistiche della zona delle Alpi*), limitatamente all'inciso « *Lo speciale regime giuridico ... viene esteso ...* », in quanto consente l'applicazione di sanzioni penali contenute nel r.d. 5 giugno 1939, n. 1016 a fatti commessi in territorio diverso da quello considerato dalla legge statale (artt. 3, 5 e 25, secondo comma, della Costituzione).

Pretore di Udine, ordinanza 28 giugno 1968, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), **art. 7, secondo comma**, in quanto differisce al 1° luglio e al 1° gennaio l'effetto della iscrizione nelle liste elettorali anche per coloro che, già maggiorenni e nelle condizioni previste dall'art. 4, abbiano diritto ad essere iscritti o reinscritti nelle liste elettorali (artt. 3 e 48 della Costituzione) (43).

Corte di appello di Roma, ordinanze 14, 15 e 17 maggio 1968, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

legge 27 ottobre 1967, n. 977 (*Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti*), **art. 26**, nell'inciso « con un minimo di lire 100.000 », in

(41) Per analoghe questioni v. note 16 e 18.

(42) Questione sollevata d'ufficio nel giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana sorto a seguito delle deliberazioni dell'E.R.A.S. (ora E.S.A.) 9 agosto 1967, n. 919, 10 agosto 1967, n. 920 e 3 aprile 1968, n. 141, riguardanti l'approvazione del regolamento organico per il personale dell'ente.

(43) Questione proposta dalla stessa corte di appello anche con ordinanza 18 maggio 1968 (G.U. 28 settembre 1968, n. 248).

quanto ne deriva una equiparazione, ai fini della eventuale irrogazione del minimo della pena, tra violazioni di diversa gravità, quali l'assunzione per un sol giorno di un solo minore e l'assunzione per più giorni di diversi lavoratori di minore età (art. 3 della Costituzione).

Pretore di Velletri, ordinanza 15 novembre 1968, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

legge 18 marzo 1968, n. 238 (*Nuovi termini per l'emaneazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima*), **art. 5**, in quanto esclude, e per i soli pensionati del settore industriale e commerciale, la cumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione, con disparità di trattamento tra i pensionati, a seconda che prestino o no attività lavorativa alle dipendenze di terzi (artt. 3 e 36 della Costituzione) e sostanziale limitazione all'esercizio del diritto al lavoro (artt. 3, secondo comma, 4, 35 e 38 della Costituzione) (44).

Pretore di Firenze, ordinanza 25 novembre 1968, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

d. P. R. 27 aprile 1968, n. 488 (*Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria*), **artt. 20 e 21**, in quanto escludono, e per i soli pensionati del settore industriale e commerciale, la cumulabilità della pensione di anzianità con la retribuzione, con disparità di trattamento tra i pensionati, a seconda che prestino o no attività lavorativa alle dipendenze di terzi (artt. 3 e 36 della Costituzione), e sostanziale limitazione all'esercizio del diritto al lavoro (artt. 3, primo comma, 4, 35 e 38 della Costituzione) (45).

Pretore di Firenze, ordinanza 25 novembre 1968, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.

NORME DELLE QUALI IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE È STATO DEFINITO CON PRONUNCE DI ESTINZIONE, DI INAMMISSIBILITÀ, DI MANIFESTA INFONDATEZZA O DI RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE DI MERITO

Codice penale, art. 81 (*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*), **secondo e terzo comma** (art. 3 della Costituzione) - Manifesta infondatezza (46).

(44) Questione già proposta dallo stesso pretore con ordinanza 13 luglio 1968 (G.U. 12 ottobre 1968, n. 261).

(45) Questione già proposta dal pretore di Firenze con ordinanza 13 luglio 1968 (G.U. 12 ottobre 1968, n. 261), dal pretore di Venezia con due ordinanze 2 agosto 1968 (G.U. 12 ottobre 1968, n. 261) e dal pretore di Cagliari con ordinanza 28 agosto 1968 (G.U. 26 ottobre 1968, n. 275).

(46) Questione dichiarata non fondata con sentenza 8 febbraio 1966, n. 9.

Ordinanza 20 febbraio 1969, n. 20, G. U. 26 febbraio 1969, n. 52.

Ordinanza di rimessione 5 ottobre 1967 del pretore di Ortona, G. U. 24 febbraio 1968, n. 50.

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge sui lavori pubblici), art. 317, secondo comma (artt. 25, 76 e 77 della Costituzione) - Manifesta inammissibilità (47).

Ordinanza 10 febbraio 1969, n. 14, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ordinanze di rimessione 9 ottobre 1967 del tribunale di Roma (G. U. 18 maggio 1968, n. 127); 16 gennaio 1968 (due) del pretore di Ferrara (G. U. 18 maggio 1968, n. 127); 18 gennaio 1968 (tre) del pretore di Milano (G. U. 31 agosto 1968, n. 222); 26 aprile 1968 del tribunale per i minorenni di Firenze (G. U. 28 settembre 1968, n. 248); 14 giugno 1968 del pretore di Pontremoli (G. U. 14 settembre 1968, n. 235); e 26 giugno 1968 (due) del pretore di Firenze (G. U. 12 ottobre 1968, n. 261).

r. d. 30 dicembre 1923, n. 3276 (Legge dei diritti erariali sugli spettacoli), art. 14 - Inammissibilità.

Sentenza 6 febbraio 1969, n. 9, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ordinanza di rimessione 16 giugno 1967 del pretore di Padova, G. U. 14 ottobre 1967, n. 258.

r. d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), art. 72 - Inammissibilità.

Sentenza 6 febbraio 1969, n. 9, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ordinanza di rimessione 16 giugno 1967 del pretore di Padova, G. U. 14 ottobre 1967, n. 258.

r. d. l. 19 agosto 1943, n. 737 (Nuovi provvedimenti in materia di imposta di registro), art. 4 (artt. 3 e 53 della Costituzione) - Inammissibilità.

Sentenza 10 febbraio 1969, n. 10, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ordinanze di rimessione 19 novembre 1965 della commissione provinciale delle imposte di Milano (G. U. 8 luglio 1967, n. 170); 21 ottobre 1966 della commissione distrettuale delle imposte di Santa Maria Capua Vetere (G. U. 19 agosto 1967, n. 208); 9 ottobre 1967 della commissione provinciale delle imposte di Roma (G. U. 27 gennaio 1968, n. 24); 30 gennaio 1968 della commissione provinciale delle imposte di Napoli (G. U. 18 maggio 1968, n. 127).

(47) Questione già dichiarata inammissibile (in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e 77 della Costituzione), e non fondata (in riferimento agli artt. 2, 13, 16 e 41 della Costituzione) con sentenza 27 giugno 1968, n. 73.

legge 3 marzo 1949, n. 52 (*Provvedimenti circa la misura delle indennità nelle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria*), **artt. 12 e 13, primo comma** (art. 81, quarto comma, della Costituzione) - Inammissibilità per manifesta irrilevanza.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 142, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

Ordinanza di rimessione 25 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 27 ottobre 1951, n. 1402 (*Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra*), **art. 2, ultimo comma** (art. 81, quarto comma, della Costituzione) - Inammissibilità per manifesta irrilevanza.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 142, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

Ordinanza di rimessione 25 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 2 luglio 1952, n. 703 (*Disposizioni in materia di finanza locale*), **art. 47** (artt. 3, 24, 102, 104 e 108 della Costituzione) - Inammissibilità (48).

Sentenza 6 febbraio 1969, n. 6, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.

Ordinanze di rimessione 1° agosto 1967 della commissione comunale per i tributi locali di Montecatini Terme (G. U. 11 novembre 1957, n. 282) e 9 settembre 1967 della commissione comunale per i tributi locali di Torchiara (G. U. 9 dicembre 1967, n. 307).

legge 18 luglio 1959, n. 555 (*Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno*), **art. 10** (art. 81, quarto comma, della Costituzione) - Inammissibilità per manifesta irrilevanza.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 142, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

Ordinanza di rimessione 25 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 3 gennaio 1960, n. 15 (*Completamento e aggiornamento della Carta geologica d'Italia*), **artt. 1 e 5** (art. 81, quarto comma, della Costituzione) - Inammissibilità per manifesta irrilevanza.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 142, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

Ordinanza di rimessione 25 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

(48) Questione dichiarata, con la stessa sentenza, non fondata in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione.

d. P. R. 14 luglio 1960, n. 1032 (*Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle industrie edilizie ed affini*), nella parte riguardante l'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione (art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959) - Manifesta infondatezza (49).

Sentenza 10 febbraio 1969, n. 12, G. U. 12 febbraio 1969, n. 38.
Ordinanza di rimessione 4 febbraio 1967 del tribunale di Cosenza, G. U. 15 luglio 1967, n. 177.

legge 28 luglio 1961, n. 828 (*Modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro*), **art. 3, quinto comma** - Restituzione degli atti al giudice di merito per un nuovo giudizio sulla rilevanza.

Ordinanza 24 gennaio 1969, n. 5, G. U. 29 gennaio 1969, n. 25.
Ordinanza di rimessione 13 gennaio 1967 del tribunale di Torino, G. U. 8 aprile 1967, n. 89.

legge 14 novembre 1961, n. 1268 (*Costituzione dell'Ente autonomo del porto di Palermo e provvedimenti per l'esecuzione del piano regolatore delle opere portuali*), **art. 5, secondo comma** (art. 81, quarto comma, della Costituzione) - Inammissibilità per manifesta irrilevanza.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 142, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.
Ordinanza di rimessione 25 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 23 dicembre 1962, n. 1844 (*Provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città vecchia di Bari*), **art. 4** (art. 81, quarto comma, della Costituzione) - Inammissibilità per manifesta irrilevanza.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 142, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.
Ordinanza di rimessione 25 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 9 febbraio 1963, n. 223 (*Istituzione del Consorzio per il porto di Civitavecchia*), **art. 5, secondo comma** (art. 81, quarto comma, della Costituzione) - Inammissibilità per manifesta irrilevanza.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 142, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.
Ordinanza di rimessione 25 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

(49) Per la parte in cui rende obbligatorio *erga omnes* l'art. 46 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1° agosto 1959 (relativo all'esperimento obbligatorio del tentativo di conciliazione), il d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 è stato già dichiarato costituzionale con sentenza 4 febbraio 1967, n. 9. Per le altre declaratorie di legittimità costituzionale relative al d.P.R. 14 luglio 1960, n. 1032 v. *supra*, nota 1.

legge 14 febbraio 1963, n. 60 (*Liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzioni di alloggi per lavoratori*), **art. 10, primo comma, lettere a e d** (art. 81, quarto comma, della Costituzione) - Inammissibilità per manifesta irrilevanza.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 142, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

Ordinanza di rimessione 25 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

legge 23 aprile 1966, n. 218 (*Approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966*), **art. 97** (art. 81, terzo comma, della Costituzione) - Inammissibilità per manifesta irrilevanza.

Sentenza 30 dicembre 1968, n. 142, G. U. 8 gennaio 1969, n. 6.

Ordinanza di rimessione 25 luglio 1967 della Corte dei conti a sezioni riunite, G. U. 11 novembre 1967, n. 282.

CONSULTAZIONI

ACQUE PUBBLICHE

Passaggio autoritativo degli acquedotti comunali all'E.A.S.

Se la gestione degli acquedotti costruiti da Comuni o Consorzi comunali, anteriormente all'entrata in vigore della legge 19 gennaio 1942, n. 24, istitutiva dell'E.A.S., possa essere affidata all'Ente Acquedotti Siciliani senza la richiesta o il consenso dei Comuni interessati (n. 99).

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Conservatore dei pubblici registri.

Se l'attività esplicata dal conservatore dei pubblici registri quale preposto alla funzione civilistica sia attività di privato incaricato di pubbliche funzioni (n. 340).

APPALTO

Arbitrato - Eseguitabilità di ordinanza di esibizione di documenti - Limiti.

Se debba eseguirsi l'ordinanza di un Collegio arbitrale che disponga il deposito da parte della P.A. della relazione riservata del Direttore dei lavori e della Commissione di collaudo, nonchè dei pareri di organi interni consultivi in ordine alle riserve avanzate da una ditta appaltatrice (n. 326).

BONIFICA

Consiglio di Amministrazione dell'Ente Autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Se il Presidente del « Consiglio di Valle », costituito fra i Comuni di Pieve S. Stefano, Chiusi della Verna, Caprese Michelangelo, Badia Tedaldo e Sestino (prov. di Arezzo) abbia titolo a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni (n. 7).

CIRCOLAZIONE STRADALE

Conversioni di patenti guida rilasciate all'estero.

Se, ai fini della conversione della patente rilasciata all'estero (art. 98, primo comma, Codice della Strada), l'Autorità Amministrativa, pur omet-

tendo l'accertamento della idoneità alla guida, abbia la potestà di accertare il possesso dei requisiti fisico-psichici e morali da parte del richiedente la conversione (n. 15).

CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO

Dichiarazione di recesso dell'appaltatore.

Se sia valida o meno la dichiarazione di recesso dell'appaltatore intervenuta dopo la mancata approvazione del contratto, ma prima della registrazione alla Corte dei Conti (n. 232).

CONTRIBUTI

Contributi di miglioria specifica ex legge 5 marzo 1963, n. 246 - Inattività dell'ente pubblico esecutore.

Se l'Intendenza di Finanza possa surrogarsi all'ente esecutore di un'opera pubblica, qualora questi dichiarati non dovuto alcun contributo, poichè nella determinazione dell'indennità di esproprio era stato tenuto conto ex art. 41 legge 1865, n. 2359, dei vantaggi conseguiti dalla parte degli immobili non espropriata dalla esecuzione dell'opera (n. 78).

Se, in caso di inattività dell'ente locale, intesa quale omissione dell'invio dei documenti necessari, possa comprendersi nel diritto di surroga anche il potere di « sostituzione » dell'Intendenza, con conseguente facoltà di accedere d'autorità agli atti dell'ente, ovvero, se possa proporsi al Prefetto l'esercizio dei poteri sostitutivi ex artt. 3, 19, quinto comma, T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, ed ex art. 159 T. U. 4 febbraio 1915, n. 144 e successive modificazioni (n. 78).

COOPERATIVE

D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 - Iscrizione nel registro prefettizio ed agevolazioni tributarie e di qualsiasi altra natura.

Se una volta presentata tempestivamente la domanda di iscrizione dalle cooperative, le agevolazioni fiscali e di altra natura spettino alle stesse anche nelle more dell'iscrizione a decorrere dalla data della richiesta (n. 5).

DANNI DI GUERRA

Termini di scadenza per la presentazione delle domande di indennizzo (art. 27, legge 29 settembre 1967, n. 955).

Se i termini stabiliti nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 27 della legge n. 955 del 1967, per la presentazione delle domande d'indennizzo, e per la nuova liquidazione e reintegrazione di indennizzi già liquidati scadano tutti lo stesso giorno e cioè il 180° giorno dalla entrata in vigore della legge (n. 133).

Se l'Amministrazione possa prendere in esame le domande di integrazione presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 955 del 1967 e non reiterata entro i 180 giorni dall'entrata in vigore della legge (n. 133).

DIFESA DELLO STATO

Patrocinio dell'Avvocatura - Enti e Fondazioni annessi agli Istituti Statali d'istruzione artistica - Esclusione.

Se possano avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato gli Enti e le Fondazioni annesse agli Istituti Statali d'istruzione artistica, in difetto di un'autorizzazione proveniente dalla legge o da altro provvedimento approvato con decreto del Capo dello Stato (art. 43, T. U. 30 ottobre 1933, n. 1611) (n. 12).

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE

Legge 30 dicembre 1960, n. 1676 - Contributo dello Stato per i lavori di ampliamento e riattamento di vecchie abitazioni di proprietà dei lavoratori agricoli dipendenti.

Se, in caso di finanziamento per ampliamenti o riadattamenti di vecchie case di abitazioni già possedute a titolo di proprietà da lavoratori agricoli dipendenti, questi possano procedere al riscatto anticipato e successivamente anche alla alienazione dell'alloggio riattato od ampliato senza dover attendere il decorso di 10 anni (n. 211).

Riscatto alloggi economici ASST - Determinazione del prezzo di cessione da parte della Commissione Regionale presso il Provveditorato OO. PP. - Inammissibilità del ricorso al Consiglio di Stato.

Se l'Azione di Stato per i servizi telefonici possa proporre ricorso al Consiglio di Stato avverso la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi economici costruiti dall'A.S.S.T., da parte della Commissione Regionale prezzo il provveditorato OO. PP.

Se sia applicabile nella determinazione del prezzo di cessione degli alloggi economici costruiti dall'A.S.S.T. il criterio di cui all'art. 6 della legge n. 231 del 1962 (n. 212).

ELETTRICITA ED ELETTRODOTTI

Enel - Servizio di riscossione delle bollette di pagamento.

Se la convenzione mediante la quale l'Enel affida a privati il servizio di riscossione delle bollette di pagamento rientri nella previsione dello art. 50 ovvero 52 della Tariffa A (n. 42).

ENTI E BENI ECCLESIASTICI

Fondo di beneficenza e Religione della città di Roma - Cessione in uso di chiesa aperta al culto.

Se, nel caso di cessione in uso di chiesa aperta al culto al Comune, il Fondo di Beneficenza e Religione, quale proprietario della Chiesa, deve esser ritenuto responsabile primario nei confronti dei terzi per le riparazioni della Chiesa, salvi naturalmente i diritti di rivalsa contro altri (n. 46).

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ

Legge n. 167 del 1962 - Avvisi di deposito di atti per l'approvazione di piani di zone - Espropriazione di terreni demaniali.

Se, nel caso in cui nei piani di zona per destinazione di terreni all'edilizia economica popolare siano compresi beni demaniali o patrimoniali indisponibili con specifiche destinazioni pubbliche, la P. A. dovrà provvedere all'annullamento totale o parziale del decreto di approvazione del piano di zona in via stragiudiziale usando del potere di annullamento ex art. 6 della legge n. 383 del 1934 (n. 270).

Ordinanza di deposito presso la Cassa DD. PP.

Se l'ordinanza giudiziaria di deposito presso la Cassa DD. PP. della indennità di espropriazione, determinata dal perito, debba contenere tutti gli elementi (superficie, confini, dati catastali) atti ad individuare il bene da espropriare (n. 271).

Svincolo dell'indennità di espropriazione.

Se la Cassa Depositi e Prestiti, nel dare esecuzione ai provvedimenti di svincolo della indennità d'espropriazione disposti dall'autorità giudiziaria, sia tenuta ad accertare che si provveda regolarmente agli adempimenti tributari relativi all'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (n. 272).

FALLIMENTO

Compensazione ex art. 56 legge fallimentare.

Se siano compensabili ex art. 56 legge fallimentare i crediti per imposte dirette insinuati dalla esattoria con i debiti della stessa natura relativi a rimborsi di imposte pagate dal fallito prima del fallimento (n. 115).

FERROVIE

Cartelli monitori nei treni

Se l'affissione nelle vetture ferroviarie di cartelli che ammoniscano i viaggiatori a non sporgersi nei tratti di ferrovia in cui sono in corso lavori, sia opportuna, in vista di una eliminazione della responsabilità dell'Amministrazione per eventuali incidenti dei viaggiatori (n. 403).

IMPIEGO PUBBLICO

Cumulo di impieghi pubblici - Art. 65 T. U. 1957, n. 3.

Se il caso di un impiegato dello Stato che, avvalendosi di lunghi periodi di aspettativa e di congedi per malattia, abbia prestato servizio come insegnante incaricato presso una scuola legalmente riconosciuta, gestita da un comune, configuri la fattispecie prevista dall'art. 60 T. U. 1957, n. 3, ovvero quella disciplinata dal successivo art. 65 (n. 688).

Nell'ipotesi di cui sopra, ove nella fattispecie concreta l'incarico di insegnante sia cessato da tempo, se sia applicabile il provvedimento di cui all'art. 65 T. U. citato (n. 688).

Indennità di alloggio per i cantonieri.

Se sia applicabile per i cantonieri il r. d. 20 marzo 1930, n. 364 secondo il quale, coloro che usufruiscono di alloggio demaniale o percepiscono la corrispondente indennità sostitutiva, sono sottoposti per il periodo di congedo straordinario o di aspettativa, ad una ritenuta pari alla menzionata indennità di alloggio (n. 689).

Se l'indennità di alloggio possa essere corrisposta anche ai cantonieri nei periodi in cui sono temporaneamente adibiti a mansioni di ufficio (n. 689).

IMPOSTA DI REGISTRO

Benefici ex l. 10 novembre 1964, n. 1271 - Obbligo del rilascio del certificato di cui all'art. 2 l. cit.

Se sussiste per gli ispettorati agrari l'obbligo di rilasciare il certificato di cui all'art. 2 della legge 10 novembre 1964, n. 1271, quando la richiesta del certificato medesimo sia avanzata dopo la registrazione del contratto di compravendita a tassa normale, allo scopo di ottenere il beneficio in via di rimborso (n. 299).

Enel - Servizio di riscossione delle bollette di pagamento.

Se la convenzione mediante la quale l'Enel affida a privati il servizio di riscossione delle bollette di pagamento rientri nella previsione dell'art. 50 ovvero 52 della tariffa A (n. 300).

IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE

Assoggettabilità dell'avanzo di gestione di un Ente pubblico - Nella specie dell'Istituto Statale dei Sordomuti.

Se sia assoggettabile all'imposta di r. m. cat. B l'avanzo di gestione dell'Istituto Statale dei Sordomuti di Roma (n. 43).

Cat. C/2 - Ritenute sull'indennità di buona uscita prima del 1° settembre 1966 - Accertamento non ancora definitivo - Rimborso.

Se, riguardo alla imposta di r. m. cat. C/2, le somme trattenute ai dipendenti sull'indennità di buona uscita, anteriormente al 1° settembre 1966, siano rimborsabili dall'Amministrazione al contribuente solo quando gli accertamenti relativi non siano diventati definitivi (art. 188, lett. c), t. u. 645/1958) (n. 44).

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Detraibilità delle imposte dirette non ancora definitivamente accertate.

Se siano detraibili dall'attivo ereditario i debiti del *de cuius* per imposte non ancora definitivamente accertate al momento dell'apertura della successione, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 50 legge sulle successioni (n. 60).

IMPOSTE E TASSE

Accertamento di valore dei contratti di appalto - Legge 1 marzo 1968, n. 244 abrogativa dell'art. 3 della legge 28 luglio 1961, n. 828.

Se l'art. 1 della legge 1° marzo 1968 ultimo comma, nel disporre che i procedimenti per l'accertamento del valore venale dei prezzi e corrispettivi dichiarati per i contratti di appalto esistenti alla data di entrata in vigore della legge, si applichi anche ai procedimenti coattivi di riscossione dell'imposta dovuta in seguito all'accertamento di valore divenuto definitivo prima del 29 marzo 1968 (n. 492).

Agevolazioni tributarie all'edilizia - Legge 2 dicembre 1967, n. 1212 - Legge 6 ottobre 1962, n. 1493.

Se a mente della legge 2 dicembre 1967, n. 1212, che ha interpretato autenticamente l'art. 1 l. 6 ottobre 1962, n. 1493, competano le agevolazioni tributarie per l'edilizia nel caso di un edificio la cui superficie totale dei piani sopraterreni sia destinata per il 50 per cento più uno ad abitazione ed il rimanente ad uffici (n. 453).

Contratti di locazione poliennale - Soprattasse per tardivo pagamento delle singole annualità.

Se, nel caso di tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta ai sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1744, per le annate locative successive alla prima relativa ai contratti di locazione di immobili di durata pluriennale, la misura della soprattassa sia quella di sei volte l'imposta prevista dall'art. 5 della citata legge non essendo applicabile l'art. 103 della legge di registro (n. 494).

Imposta Doganale - Privilegio ex legge 21 luglio 1962, n. 1102 - Opponibilità a terzi.

Se il privilegio disposto dall'unico articolo della legge 21 luglio 1962, n. 1102 possa essere esercitato anche nei confronti del terzo possessore dei beni gravati dal privilegio (n. 495).

IMPOSTE VARIE

Agevolazione fiscale - Artt. 37 e 38, l. 29 luglio 1957, n. 634.

Se, ai fini di veder applicata l'agevolazione fiscale preveduta dal combinato disposto degli artt. 38 lett. a) e 37 della l. 29 luglio 1957, n. 634, nella nozione legale di « aumenti del capitale in numerario o beni o crediti » rientri un aumento di capitale ottenuto mediante conferimento di uno stabilimento industriale e sottoscritto in una somma pari al valore dello stabilimento stesso, al netto di un mutuo ipotecario ancora su di esso gravante (n. 18).

LOCAZIONI DI COSE

Legge 28 luglio 1967, n. 628, sulla proroga legale delle locazioni di immobili urbani - Applicabilità agli immobili adibiti a caserme per le Forze di Polizia.

Se la legge 27 giugno 1967, n. 460 sulla proroga legale delle locazioni di immobili urbani ad uso abitazioni si applichi anche agli immobili adibiti a caserme delle forze di polizia (n. 134).

MINIERE

Pertinenze minerarie - Cessazione della concessione per esaurimento del giacimento.

Quale sia la sorte delle pertinenze minerarie quando la concessione venga a cessare per esaurimento del giacimento (n. 19).

OPERE PUBBLICHE

Autostrade - Applicazione dell'art. 9 della l. n. 729 del 1961 sulle distanze per costruzioni presso le aree di servizio.

Se il divieto imposto dall'art. 9, 1° comma della legge 24 luglio 1961, n. 729, di costruire, ricostruire o ampliare manufatti a distanza inferiore a venticinque metri dal limite della zona di occupazione delle autostrade, debba essere osservato per le costruzioni da effettuarsi in prossimità delle relative aree di servizio.

PIANI REGOLATORI

Centri abitati - Poteri dell'ANAS a tutela delle strade ed aree pubbliche.

Se l'ANAS abbia, nei centri abitati, poteri di accertamento e di sanzione relativamente ai divieti di cui al penultimo comma dell'art. 1 del r. d. 8 dicembre 1933, n. 1740 (n. 18).

Se per centro abitato, ai fini della tutela delle strade ed aree pubbliche, debba intendersi la traversa interna formalmente delimitata d'intesa con l'Amministrazione Comunale interessata (n. 18).

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Pagamento di titoli postali di risparmio intestati a minori.

Se, tenuto conto dell'art. 142 del codice postale, l'Amministrazione debba provvedere al pagamento di buoni postali intestati a minori a favore del genitore esercente la patria potestà che abbia avuto dal giudice tutelare l'autorizzazione in ordine alla riscossione e al reimpiego della somma (n. 130).

Se l'Amm.ne postale, in caso di buoni postali fruttiferi intestati a minori con indicazione di un rappresentante, debba effettuare il pagamento solo a favore di questi (n. 130).

Rapporto di lavoro - Assunzione di pensionati a cottimo - Natura del rapporto.

Se debba configurarsi lavoro subordinato a cottimo oppure lavoro autonomo, pertanto non soggetto al pagamento dei contributi assicurativi da parte del datore di lavoro, quello intercorrente tra l'Amministrazione postale (Casse di Risparmio postali) e alcuni pensionati ammessi a prestare lavoro a cottimo per il servizio di buoni fruttiferi postali (n. 13).

PREVIDENZA E ASSISTENZA

Assistenza di malattia dell'ENPDEDP - Dipendenti dell'ONIG cui sono stati liquidati fondo previdenza e indennità cessato servizio - Spettanza.

Se l'Ente Nazionale di previdenza per i dipendenti di diritto pubblico sia tenuto a concedere l'assistenza di malattia ai dipendenti dell'Opera Nazionale per gli Invalidi di Guerra, cui siano stati liquidati — all'atto della cessazione dal servizio — in luogo della pensione, il fondo di previdenza e l'indennità di cessato servizio di cui all'art. 78 del regolamento del personale (n. 64).

Contributi previdenziali - Assoggettabilità della indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 della l. 27 maggio 1959, n. 324 estesa al personale del Registro Aeronautico Italiano.

Se la indennità integrativa speciale di cui all'art. della l. 27 maggio 1959, n. 324, modificato dalla legge 3 marzo 1960, n. 185, indennità che

l'art. 44 del Registro Aeronautico Italiano include nel trattamento economico del personale stesso, debba essere compresa nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali (n. 65).

PUBBLICO UFFICIALE

Funzionario di fatto - Indennità per indebito arricchimento della P. A. - Possibilità di azione di recupero nei confronti di terzi.

Se la P. A. che abbia corrisposto una indennità per proprio indebito arricchimento ad un funzionario di fatto, che con volontario intervento le abbia fatto conseguire un vantaggio, subendo tuttavia un danno ad opera di altri, possa agire nei confronti del terzo per il recupero della somma erogata (n. 6).

RAPPORTO DI LAVORO

Indennità sostitutiva di ferie non godute - Se competa al personale dell'U.M.A. - Valore delle sentenze della Corte Costituzionale.

Se al personale dell'Ente assistenziale Utenti Motori Agricoli — il cui rapporto di impiego è regolato dalle norme del codice civile — sia da riconoscersi il diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute (n. 40).

Se le sentenze della Corte Costituzionale esplichino i loro effetti non solo sui rapporti giuridici anteriori che non siano stati ancora definiti con sentenza passata in giudicato, ma anche su altri rapporti anteriori (n. 46).

Se la sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 10 giugno 1966 che ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 2948, nn. 4 e 5, 2955, n. 2 e 2956, n. 1 del Codice Civile, esplichino i suoi effetti non solo sui rapporti giuridici non ancora definiti con sentenza passata in giudicato, ma anche su rapporti di lavoro anteriori (n. 40).

REGIONI

Prestazioni alle Regioni da parte dell'I.S.E.S. - Corrispettivi.

Se l'I.S.E.S.S. per le sue prestazioni istituzionali a favore degli enti regionali e locali possa pretendere alcun compenso in quanto controbilanciate dalla corresponsione di contributi, secondo la legge istitutiva (n. 167).

RICOSTRUZIONE

Richiesta di contributo avanzata da comproprietario di immobile distrutto nel disastro del Vaiont - Legge 4 novembre 1963, n. 1457, art. 32.

Se il dissenso manifestato da uno dei comproprietari anche se portato a conoscenza dell'Amministrazione possa valere a paralizzare l'attività di ricostruzione e impedire l'applicazione dei due primi commi dell'art. 32 l. 4 novembre 1963, n. 1457, art. 32 (n. 18).

STRADE.

Effetti del passaggio di strade allo Stato sulle licenze e concessioni accordate dalle Amministrazioni provinciali.

Se, in seguito al passaggio allo Stato di strade già provinciali, possa l'A.N.A.S. (a) imporre nuove modalità tecniche a salvaguardia della sicurezza della circolazione nel caso di accessi persistenti al 1933 e se (b), per le licenze e concessioni accordate dalle Amministrazioni provinciali previo pagamento di una somma « una tantum », possa imponersi ugualmente il canone stabilito dall'Azienda (n. 75).

TRANSAZIONE

Liquidazioni spese legali.

Se l'Amministrazione debba provvedere direttamente nei confronti dei consulenti o legali del danneggiato alla liquidazione dei compensi.

In quale modo si debba ottemperare alla disposizione di segnalare al competente Ufficio II. DD. il pagamento di compensi legali corrisposti alla controparte (n. 18).